This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

https://books.google.com

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Digitized by Google

CORNELL UNIVERSITY LIBRARY
3 1924 112 412 873

OLIN LIBRARY – CIRCULATION
DATE DUE

PHOTOPUBLICATION
JUN 25 1985 I

GAYLORD

PRINTED IN U.S.A.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

A997462

Digitized by Google

9

ANNO IV (fasc. 1). Della Serie, n.° 9.

"MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA„

PERIODICO QUADRIMESTRALE

DELLA

SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA

CASTELFIORENTINO

TIPOGRAFIA GIOVANNELLI E CARPITELLI

1896.

Digitized by Google

Direttore: prof. dott. ORAZIO BACCI.

SOMMARIO

Società storica della Valdelsa . . . . . Pag. 1

A. DEL PELA — Fra ruderi e memorie. I. S. Vittore presso S. Gimignano . » 9

L. ZDEKAUER — Sugli Statuti dell'arte dei giudici e notai di S. Gimignano (1347-1525). . . . . » 28

P. BERTI — Camporena e le dispute pel suo territorio fin verso la metà del secolo XVI . . . . . » 36

VARIETÀ E ANEDDOTI

L. DINI — Bartolommeo Scala. . . . . » 60

L. ZDEKAUER — Usi popolari della Valdelsa, cavati da documenti del Dugento » 64

COMUNICAZIONI E QUESITI

Indicazioni di bibliografia della Valdelsa . . . . . » 67

Notizie bibliografiche.

O. BACCI — Arch. Antonio Canestrelli — *L'Abbazia di S. Galgano, Monografia storica-artistica, con documenti inediti e numerose illustrazioni*. Firenze, fratelli Alinari editori, 1896 . . » 69

Demetrio Marzi — *La questione della riforma del Calendario nel quinto concilio Lateranense (1512-1517)*. Firenze, tip. Carnesecchi e figli, 1896 . . . . . » ivi

Cronaca . . . . . » 72

(In copertina) Elenco delle pubblicazioni ricevute in dono e in cambio.

PROPRIETÀ LETTERARIA

L'Amministrazione della *Società storica della Valdelsa* fa preghiera ai pochi soci morosi di volersi mettere in regola coi pagamenti delle quote scadute.

Digitized by Google

SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA

CON SEDE

NELLA BIBLIOTECA COMUNALE VALLESIANA

IN

CASTELFIORENTINO

ANNO SOCIALE IV.

Nell'adunanza del Consiglio, tenuta il 5 marzo 1896, il Ruolo generale e grado dei soci, venne rivisto e determinato nella forma seguente.

ELENCO GENERALE

DEI COMPONENTI LA SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA

PRESIDENTE

DEL PELA cav. avv. Antonio.

DIRETTORE

BACCI prof. dott. Orazio.

SEGRETARIO

CIONI can. Michele.

CASSIERE

SALMORIA m.° Raffaello.

CONSIGLIERI

LUSCHI avv. Giovanni.
GUICCIARDINI S. E. conte comm. avv. Francesco.
NOMI-VENEROSI-PESCIOLINI prop. dott. Ugo.
BRANDINI dott. Brandino.

Digitized by Google

NERI prop. Agostino.
DINI cav. uff. avv. Leonardo.
SALVETTI archit. Antonio.
RONDONI prof. dott. Giuseppe.
FUCINI cav. uff. prof. Renato.

SOCI

ALLMAYER dott. Alessandro — *collaboratore e contribuente.*
AMMANNATI sac. Omero — *contrib.*
ANDREAUS prof. Egidio — *contrib.*
ANGELELLI cav. prof. Antonio — *onorario.*
APPOLLONI Giuseppe — *contrib.*
BACCETTI cav. Gustavo — *contrib.*
BACCI dott. Giuseppe — *collab. e contrib.*
BACCI prof. dott. Orazio — *collab. e contrib.*
BANCHI nob. Antonio — *contrib.*
BANDINELLI Benvenuto — *contrib.*
BANTI cav. Cristiano — *collab. e contrib.*
BARAZZUOLI comm. avv. Augusto — *onorario.*
BARBI prof. dott. Michele — *collab.*
BARNINI Augusto — *contrib.*
BARNINI Lelio — *contrib.*
BARTALI dott. Giorgio — *contrib.*
BASTIANONI m.° Gregorio — *contrib.*
BASTIANONI prof. Riccardo — *contrib.*
BECATTELLI can. Augusto — *collab. e contrib.*
BECCIOLINI sac. Alessandro — *contrib.*
BENUCCI m.° Cesare — *contrib.*
BENUCCI Tommaso — *contrib.*
BERTI comm. Pietro — *onorario.*
BERTINI dott. Alfredo — *collab. e contrib.*
BETTI dott. Icilio — *collab. e contrib.*
BIAGINI cancell. Antonio — *contrib.*
BIANCHI Giuseppe — *contrib.*
BIBLIOTECA COMUNALE DI SIENA — *contrib.*
BIMBI arcipr. Giuseppe — *contrib.*
BIONDI Antonio — *contrib.*
BIONDI avv. Giuseppe — *contrib.*

Digitized by Google

Bitossi Giuseppe — *contrib.*
Bizzarri m.° Giovacchino — *contrib.*
Bondi sac. Giuseppe — *contrib.*
Bongi comm. Salvatore — *onorario.*
Bonini can. dec. Ciro — *contrib.*
Bonini Numa Pompilio — *collab. e contrib.*
Bordigoni Pietro - *collab. e contrib.*
Branchi Alberto — *contrib.*
Brandini dott. Brandino — *collab. e contrib.*
Brandini Guido — *contrib.*
Braschi dott. Antonio — *collab. e contrib.*
Braschi avv. Claudio — *contrib.*
Braschi cav. can. Zefirino — *contrib.*
Brini Vincenzo — *contrib.*
Brocchi sac. Giuseppe — *contrib.*
Brunori dott. Nestore — *contrib.*
Bucchi prop. dott. Gennaro — *contrib.*
Buccianti dott. Gian Domenico — *contrib.*
Burresi cav. avv. Stefano — *contrib.*
Calisse cav. prof. Carlo — *collab.*
Calvani ing. Vittorio — *contrib.*
Cannicci Giuseppe — *contrib.*
Cannicci prof. Niccolò — *onorario.*
Capaccioli avv. Giuseppe — *contrib.*
Capoquadri avv. Tito — *collab. e contrib.*
Carducci senat. comm. prof. Giosuè — *onorario.*
Carnesecchi Carlo — *collab.*
Carocci cav. Guido — *onorario.*
Carrozzi Torello — *contrib.*
Cartei Betto — *contrib.*
Casanova prof. Eugenio — *collab.*
Casini cav. prof. Tommaso — *collab.*
Castellacci cav. dott. Francesco — *contrib.*
Castellacci avv. Olinto — *contrib.*
Castroni cav. Giovacchino — *contrib.*
Catolfi ing. Giocondo — *contrib.*
Cavalcaselle comm. prof. Giovambattista — *onorario.*
Ceccarelli Olinto — *contrib.*

Digitized by Google

Ceccherelli dott. Vittorio — *contrib.*
Cecconi avv. Angiolo — *collab. e contrib.*
Ceramelli avv. Francesco — *collab. e contrib.*
Cerrano Federico — *contrib.*
Checcucci Adamo — *contrib.*
Checcucci Bonfiglio — *contrib.*
Chigi-Saracini conte Fabio — *collab. e contrib.*
Chiostri avv. Silvio — *contrib.*
Canestrelli cav. prof. Antonio — *collab.*
Cian prof. dott. Vittorio — *collab. e contrib.*
Ciapetti dott. Antonio — *contrib.*
Ciapetti sac. David — *contrib.*
Ciapetti Eugenio — *contrib.*
Cini not. Giulio — *contrib.*
Cioni can. Michele — *collab. e contrib.*
Conti can. Carlo — *contrib.*
Corsini principe Don Tommaso — *contrib.*
Cremoncini Giulio — *contrib.*
Crivellucci prof. dott. Amedeo — *collab.*
Cuccoli-Fiaschi cav. Guido — *contrib.*
D'Ancona comm. prof. Alessandro — *onorario.*
Da Filicaia conte Andrea — *contrib.*
Delli Domenico — *contrib.*
Del Lungo comm. prof. Isidoro — *onorario.*
Del Moro comm. prof. Luigi — *onorario.*
Del Pela cav. avv. Antonio — *collab. e contrib.*
Del Vecchio cav. prof. Alberto — *collab.*
Del Vivo avv. Giovambattista — *contrib.*
Del Zanna Pietro — *contrib.*
Dini dott. Alberto — *contrib.*
Dini cav. uff. dott. Francesco — *collab. e contrib.*
Dini cav. uff. avv. Leonardo — *collab. e contrib.*
Dini can. Vincenzo — *contrib.*
Domenici Giuseppe — *contrib.*
Ducci Giovanni — *contrib.*
Fabbrizzi sac. Verdiano — *contrib.*
Fantini ing. Marziale — *contrib.*
Federighi m.° Guglielmo — *contrib.*

Digitized by Google

FERRARINI dott. Leopoldo — *collab. e contrib.*
FERRONI Luigi — *contrib.*
FIAMMAZZO prof. Antonio — *collab.*
FLAMINI prof. dott. Francesco — *collab.*
FONTANELLI ing. Ernesto — *contrib.*
FONTANELLI Teodoro — *contrib.*
FOSI piev. Emilio — *collab. e contrib.*
FRANCHETTI cav. prof. avv. Augusto — *onorario.*
FRANCHI dott. Giovanni — *collab. e contrib.*
FREY prof. dott. Carlo — *collab.*
FUCINI cav. uff. prof. Renato — *collab. e contrib.*
FUSI canc. arcipr. Francesco — *contrib.*
GALLI piev. Antonio — *contrib.*
GALLI-DUNN cav. Marcello — *collab. e contrib.*
GIACCHI Giuseppe fu Melchiorre — *contrib.*
GIANI ing. Alessandro — *collab. e contrib.*
GIANNOZZI Giuseppe — *contrib.*
GIORGETTI archiv. Alceste — *collab.*
GIOVANNELLI E CARPITELLI tipogr. — *contrib.*
GONFIANTINI cav. avv. Francesco — *contrib.*
GORI Rutilio — *contrib.*
GORI Serafino — *contrib.*
GOTTI prof. dott. Tommaso — *collab.*
GUICCIARDINI S. E. conte comm. avv. Francesco — *collab. e contrib.*
GUIDOTTI capit. Alberto — *collab. e contrib.*
INCONTRI march. cav. Carlo — *contrib.*
LAMI cav. avv. Giovanni — *contrib.*
LANDUCCI dott. Cesare — *contrib.*
LEONCINI m.° Luigi — *contrib.*
LEPRI dott. Alfonso — *contrib.*
LEPRI Ferdinando — *contrib.*
LEPRI cav. Giuseppe — *contrib.*
LUSCHI avv. Giovanni — *collab. e contrib.*
LUSINI sac. dott. Vittorio — *collab. e contrib.*
MACCANTI cav. dott. Giovanni — *contrib.*
MACCIANTI Guido — *collab. e contrib.*
MANNAIONI ing. Clementino — *contrib.*
MARCELLI Iacopo — *collab. e contrib.*

Digitized by Google

MARCHESINI prof. dott. Umberto — *collab.*
MARCHETTI m.° Giuseppe — *contrib.*
MARIANELLI piev. Raffaello — *contrib.*
MARINARI m.° Francesco — *collab. e contrib.*
MARINELLI prop. Marino — *contrib.*
MARMOCCHI dott. Ferdinando — *contrib.*
MARRI Giovacchino — *contrib.*
MARSI canc. Giovanni — *contrib.*
MARZI archiv. Demetrio — *collab.*
MARZI cav. avv. Pier Francesco - *collab. e contrib.*
MASETTI contessa Carlotta — *contrib.*
MASINI avv. Giovanni — *contrib.*
MASINI prof. dott. Giulio — *contrib.*
MASSAI prop. Giuseppe — *contrib.*
MASSON cav. Luigi — *contrib.*
MATTEOLI arcipr. Marco — *contrib.*
MATTEUCCI arcipr. Leopoldo — *contrib.*
MAZZI dott. Curzio — *collab.*
MAZZONI Antonio — *contrib.*
MAZZONI cav. prof. Guido — *collab.*
MENGOZZI cav. Narciso — *contrib.*
MILIANI comm. Giovanni — *collab. e contrib.*
MILIANI Lodovico — *contrib.*
MINIATI Luigi — *contrib.*
MORIANI Giovanni — *contrib.*
MORPURGO cav. dott. Salomone — *collab.*
MUNICCHI comm. gener. Giuseppe — *contrib.*
NARDI cav. Alfonso — *contrib.*
NARDI-DEI cav. avv. Marcello — *onorario.*
NERI prop. Agostino — *collab. e contrib.*
NERI can. Giovanni — *contrib.*
NICCOLI avv. Enrico — *collab. e contrib.*
NICCOLI-PECCHIO Gigina — *collab. e contrib.*
NICCOLI prof. Pietro — *onorario.*
NICCOLI ing. Raffaello — *collab. e contrib.*
NICCOLI ing. prof. Vittorio — *collab. e contrib.*
NINCI Romualdo — *contrib.*
NOFERI prof. Luigi — *contrib.*

Digitized by Google

NOMI-VENEROSI-PESCIOLINI prop. dott. Ugo — *collab. e contrib.*
PACCHI cav. avv. Francesco — *contrib.*
PACINI Arnolfo — *contrib.*
PACINI dott. Enrico — *contrib.*
PACINI can. Filippo — *collab. e contrib.*
PALAZZOLI prop. Bernardino — *contrib.*
PAMPALONI ing. Giovanni — *collab. e contrib.*
PANDOLFI dott. Fabio — *collab. e contrib.*
PAOLI cav. prof. Cesare — *onorario.*
PAOLIERI avv. Angelo — *contrib.*
PAPA prof. dott. Pasquale — *collab.*
PAZZAGLI prop. Amos — *contrib.*
PELLESCHI cav. avv. Annibale — *contrib.*
PELOSINI senat. avv. Narciso Feliciano — *onorario*
PERTICI can. Gaetano — *contrib.*
PILACCI avv. Arturo — *contrib.*
PINTUCCI sac. Luigi — *contrib.*
PODESTÀ barone cav. uff. Bartolommeo — *collab.*
POGNI OLINTO — *contrib.*
POMPONI cav. avv. Niccola — *contrib.*
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI STORIA PATRIA DI SIENA — *onor.*
PROFETI Cesare — *contrib.*
PRUKA Francesco — *contrib.*
PUCCI cav. march. Emilio — *contrib.*
PUCCI can. prof. Paolo — *collab. e contrib.*
PUCCIONI sac. Carlo — *contrib.*
PULSELLI dott. Antonio — *contrib.*
RENIER cav. prof. Rodolfo — *collab.*
RIDOLFI cav. march. Carlo — *contrib.*
RIDOLFI dott. Carlo — *collab. e contrib.*
RIGATTI Enrico — *contrib.*
RIGHINI Orazio — *contrib.*
RONDONI prof. dott. Giuseppe — *collab. e contrib.*
ROSSI cav. prof. Pietro — *onorario*
ROSSI prof. dott. Vittorio — *collab.*
SALMORIA m.° Raffaello — *collab.*
SALMORIA piev. Scipione — *contrib.*
SALVETTI archit. Antonio — *collab. e contrib.*

Digitized by Google

Salvetti Raffaello — *collab. e contrib.*
Salvi-Cristiani cav. capit. Giuseppe — *contrib.*
Sanesi cav. prof. Tommaso — *onorario*
Sangiorgi avv. Francesco — *collab. e contrib.*
Sanguinetti cav. Tuglio — *contrib.*
Scotoni cav. prof. dott. Giovanni — *collab. e contrib.*
Seghi cav. dott. Iacopo — *contrib.*
Seghi cav. avv. Pietro — *contrib.*
Smorti Gino — *contrib.*
Spighi ing. cav. Cesare — *contrib.*
Stiozzi march. Giuseppe — *contrib.*
Straccali prof. dott. Alfredo — *collab.*
Supino cav. Igino Benvenuto — *collab.*
Susini dott. Niccolò — *contrib.*
Sussi Amedeo — *contrib.*
Tabarrini senat. comm. Marco — *onorario*
Taddei Luigi — *contrib.*
Tassinari avv. Francesco — *collab. e contrib.*
Tommasini comm. Oreste — *onorario*
Torricelli Valente — *contrib.*
Tortoli cav. prof. Giovanni — *collab. e contrib.*
Tosi sac. dott. Gaetano — *collab. e contrib.*
Toti mons. Alessandro — *onorario*
Turner Sofia ved. Chiavacci — *contrib.*
Valacchi sac. Giuseppe — *contrib.*
Valerio Olinto — *collab. e contrib.*
Valiani can. Luigi — *contrib.*
Van Deyse Herman — *collab.*
Vanni cav. dott. Vittorio — *contrib.*
Vannini Giovacchino — *contrib.*
Vezzi cav. uff. avv. Oreste. — *collab. e contrib.*
Vicini Amegon — *contrib.*
Vigo cav. prof. Pietro — *collab.*
Villari senat. comm. prof. Pasquale — *onorario*
Zanoni prof. Enrico — *collab.*
Zdekauer prof. dott. Lodovico — *collab.*
Zenatti prof. dott. Albino — *collab.*

Digitized by Google

FRA RUDERI E MEMORIE

I.

S. Vittore presso S. Gimignano.

Sul vertice d'uno de'più robusti contrafforti del sangimignanese Cornocchio torreggiano ancora i ruderi venerandi di un antico cenobio, che già fu consacrato al Pontefice e Martire S. Vittore I (1).

Sebbene la più alta solitudine siasi fatta d'attorno alle dimenticate rovine: sebbene gli echi dell'appartato recesso, da oltre cinque secoli e mezzo, non siensi altrimenti ridestati, ora al solenne salmodiare delle verginelle, che vi ebbero stanza; ora all'irrompere turbinoso di feroci masnade a'danni de'cellieri e dei granai del monastero; ora al rumore delle brillanti cavalcate dei Cardinali, Prelati ed Ambasciatori, che a volta a volta vi trovarono larga e splendida ospitalità; bisognerebbe tuttavia avere un animo del tutto chiuso ad ogni nobile impressione, per non sentirsi pervadere la mente ed il cuore di un'ineffabile melanconia al ricordo delle care memorie, che si ricollegano a questo angolo benedetto di terra (2).

Sorto, il nostro asceterio, a quell'epoca, in cui al dire di un

(1) S. Vittore, soprannominato l'affricano, fu il 15° Papa, che salì la cattedra di S. Pietro. Eletto nel 193, governò la Chiesa di Cristo per anni 10 mesi 2 e giorni 15. Se ne celebra la festa al 28 luglio di ciascun'anno; e fu santo molto bene affetto ai fiorentini, i quali solennizzavano con pompa e feste straordinarie cotesto giorno, in memoria della sconfitta inferta a'pisani presso Cascina nel 28 luglio 1364.

(2) L'amenità di queste colline ebbe virtù d'inspirare, sono ora passati due secoli, la musa giocosa di Michelangiolo Buonarroti, detto il giovane, il quale ne fece il teatro di certa sua favola narrativa burlesca in versi eroici, che intitolava appunto l'*Ajone*, dove si raccontano le strepitose guerre incruente fra cotesto gigante e Gam-

Digitized by Google

cronista tedesco, *il mondo allictavasi di una candida veste di chiese,* non abbisogna in verità un volo di fantasia troppo trascendentale, onde ricostruirne, direi quasi, l'ambiente, in mezzo alla lussureggiante vegetazione arborea, che pure di presente vi signoreggia, ed all'intreccio ordinato e simmetrico degli ombrosi viali, che gli fanno corona (1).

Ed è appunto in grazia al gentile misticismo, che d'ogni dove respirasi intorno a questo antico Asilo di pace, che ho provato in me vivissimo il desiderio di ricordarne la storia, allo scopo modesto di offrirla a' benevoli lettori della nostra *Miscellanea,* molto più, che non occorreranno molti anni, perchè fino gli ultimi resti di cotesta pregievole costruzione (se non vi si ripari) vengano dispersi, in preda, come veggonsi, al più completo abbandono.

Fonti preziose per cotali ricerche furono da me riscontrate nel celebrato *Dizionario* storico del Repetti alla voce — S. Gimignano; — nelle dotte *Memorie per la vita di S. Berta* pubblicate a Siena nel 1804 dal prof. Giacomo Sacchetti, non che nell' *Odeporico* del chiarissimo Lami, cui venne in sussidio il capitano Gaetano Vecchi di S. Gimignano, delle cose del suo Comune studioso insigne, e diligente investigatore. Quasi tutto ciò fosse poco, il benemerito proposto Pecori nella sua *Storia di S. Gimignano* parla ripetutamente di questo Asceterio con quella competenza e profondità di dottrina, che tutti riconoscono in lui.

***

E venendo più d'appresso al soggetto, che mi sono proposto, dirò subito, di qual modo la più antica ricordanza, che mi sia caduta sott'occhio del monastero di S. Vittore, rimonti al 1075.

---

basso; gl'incantesimi d'Unguento, barbiere e negromante; i sollazzi di Ine, e lo sposalizio di Varna. (V. le opere del Buonarroti raccolte da Pietro Fanfani, edite a Firenze da Le Monnier 1863).

(1) In mezzo a que' monti, per la massima parte spogliati di alberi d'alto fusto, i contorni di S. Vittore appariscono singolari per le splendide boscaglie, onde s'inchiomano. Al cupo verde delle leccete vengonsi frammisti i toni meno carichi delle querci secolari, che vi si trovano frammiste: mentre a portare varietà nelle tinte concorrono i carpini in quantità, le acace, e gli abornielli, da cui derivano sentieri ombreggiati, ed odorosi, che rendono imagine d'un vero parco di delizia.

Digitized by Google

In detto anno il Conte Uguccione di Guglielmo Bulgaro dei Cadolingi, signore di Settimo e di Fucecchio, stando nel suo castello di Catignano, fra l'Elsa e Gambassi, assisteva alla donazione del giuspatronato della Chiesa appunto di S. Vittore, fatta a'rogiti di Frolando notaio, a donna Berta, badessa del Monastero di S. Maria a Cavriglia, da'fratelli ivi presenti Neri, Ildebrando ed Ugo, nepoti dello stesso conte Uguccione, e figli di Lotario Iuniore e di donna Ermengarda (1).

Stando a quanto si afferma dal Manni nei suoi manoscritti, sembrerebbe che l'Oratorio in parola fosse stato edificato nel secolo X da Simone di Rufo dei Conti di Petrojo, specialmente devoto al Santo Pontefice, cui lo dedicava (2).

Però il prof. Sacchetti, da cui tale notizia viene accennata, soggiunge a questo proposito non aver trovato alcun riscontro, che

---

(1) Credo far cosa grata, riproducendo nel suo sgrammaticato latino, *il breve* rilasciato in cotesta occasione da' Conti di Catignano a donna Berta Badessa di Cavriglia.

In Christi nomine. Breve recordationis et refutationis, securitatis, ac firmitatis, pro modernis et futuris temporibus, ad memoriam abendam et retinendam, qualiter factum est in loco, qui dicitur Catiniano, prope ipso castro, in presentia Ugoni Comitis, qui Uguccione vocatur, filio quondam Bulgari et Cilia jugalibus ejusdem Uguccioni, et Ranieri Causidico, filio quondam Carboni et Peroni, filii quondam Gerardi, et Ranieri, et Gerardi g. g. filii quondam Cici et Oddi, filio quondam Guidi, et aliis pluris, ibique in eorum suprascriptorum presentia venerunt Ildebrando et Nero, et Ugo g. g. gi. filii quondam Ermingarde per pergamena quas suorum detinebat manibus, dederunt atque refutaverunt Berte, abbatisse de Ecclesia et monasterio B. Marie Virginis, qui est posita in loco, qui vocatur Caprilia, et fuit filia quondam Lottari Comiti, qui Lotteri fuit vocatus, nominative integra cappella, cui vocabulum est Beati Santi Victorii, que est posita infra comitato Volaterrano cum omnibus terris et rebus ad ipsa cappella pertinentes... factum est hoc in presentia de predictis hominibus anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi septuagesimo quinto post mille, idibus Octobris inditione decima quinta. (Riportato dal Sacchetti nelle Memorie di S. Berta, e ricordato dal Repetti, non che dal proposto Pecori).

(2) I Conti da Petrojo ebbero sempre fama d'un'insigne pietà e munificenza. Dallo Archivio di Casa Vecchi rilevasi, che fu bene alle preghiere di madonna Simona di Rufo da Petrojo, che venne concesso un *breve* dal Cardinale Giovanni Ovimi legato apostolico di Giovanni XXII, datato da Foligno nel 20 febbraio 1334, in virtù di cui fu permesso a cotesta santa donna di edificare un nuovo Convento in S. Gimignano, per racchiudervi alcune *romite* dell'Ordine Agostiniano, che prima dimoravano in celle separate nei dintorni della Terra, e di costruirvi una chiesa in onore di S. Maria Maddalena.

Digitized by Google

valga a corroborare siffatta affermazione, e rilasciarne per questo il giudizio agli eruditi (1).

Il nuovo cenobio crebbe pertanto con molta sollecitudine sotto la energica direzione della santa Abbadessa; ed è fama, che, fino dal 1080, donna Berta (2) di persona v'impiantasse la nuova famiglia, che deduceva, quasi piccola colonia, dal monastero di Cavriglia, costituendo del nuovo convento una dipendenza dell'altro, da rimanere soggetto alla Superiora del più anziano, mentre in S. Vittore non doveva governare che una Priora soltanto (3).

È poi fuori di dubbio, che la famiglia religiosa di S. Vittore venne sempre tenuta in proporzioni assai limitate; nè mai se ne cambiarono le condizioni, forse per la scarsità delle rendite, che le si assegnarono; ma più che altro per l'ubicazione troppo iso-

---

(1) V. Opera citata delle memorie di S. Berta.

(2) Non mancarono scrittori, i quali, appoggiandosi più particolarmente al breve del 1075, fanno nascere donna Berta da Lotario Iuniore de' Cadolingi, signori di Borgonuovo e di Fucecchio, e conte di Ravenna, marito a quell' Ermengarda, da cui sarebbero provenuti i tre fratelli, che procederono alla donazione del patronato di S. Vittore. Tantochè, secondo questa versione, detta Berta sarebbe stata sorella d'Ildebrando di Nero, e di Ugo, feudatari di Catignano, insieme allo zio Uguccione. Però il prof. Sacchetti, discorrendo con molto acume e sana critica di cotesta santa religiosa, si affretta ad informarci, come la più grande incertezza regni su questo argomento. Infatti non mancano genealogisti insigni, che la fanno discendere dalla illustre Prosapia de' conti Bardi di Vernio, a quel modo, che altri le trovano sede nell'albero della famiglia de' conti Alberti da Mangona. Certo è, che fu, cotesta donna, di una tempra adamantina, con attidudini spiccatissime al governo di comunità religiose. Passata la prima gioventù nel Monastero di S. Felicita in Firenze, donna Berta, si portò a fondere una nuova Casa di vallombrosane in Cavriglia, dove sul terminare dell'undecimo secolo passava a seconda vita in concetto di santità perfetta.

(3) Risiede, il Castello di Cavriglia, sul fianco settentrionale del Monte di Coltibuono, ed è capoluogo di un piccolo Comune di 4 in 5000 abitanti in Provincia di Arezzo, lungo la via, che da Montevarchi conduce in Chianti. Trasferitesi nel 1350 le Recluse di questo Monastero in S. Girolamo di S. Gimignano, il Convento e la Chiesa di Cavriglia furono ceduti alla Badia dei vallombrosani di S. Trinita in Firenze e l'abate di detto Cenobio conserva ancora il patronato della Chiesa stessa. (Repetti, Art. Cavriglia). Non è improbabile che la stessa riserva a favore dell'ordine vallombrosano fosse fatta per l'Oratorio di S. Vittore, al momento della sua soppressione nel 1337, mentre nella permuta, che ebbe luogo in cotesto tempo fra' vecchi stabili dell'Asceterio e la nuova area, dove doveva sorgere in S. Gimignano il nuovo Asilo per quelle Recluse, vedesi fatta espressa eccezione per la vecchia chiesetta dedicata al santo Patrono.

Digitized by Google

lata dell'Asceterio, che rendevalo facilmente sottoposto alle violenze ed alle rapine, proprie dei tempi, che allora si vivevano (1).

Ad ogni modo non mancarono al Monastero privilegi spirituali ed immunità temporali da parte della Santa Sede.

Narra il prop. Pecori, che il Pontefice Eugenio III rimase per bene 8 giorni in S. Gimignano, ospite desideratissimo di quel glorioso Comune. Ciò avveniva nel novembre del 1148; e trovasi ricordato in antiche pergamene, non che nel *Libro Bianco* di quel Comune medesimo, come nel 21 novembre dell'anno stesso, il Monastero di S. Vittore, e quello di S. Maria a Cavriglia, quale Chiesa matrice, fossero assunti sotto la protezione diretta e speciale del Pontefice Romano, conseguendone subito favori e benefici veramente speciali.

Successivamente Papa Innocenzio III, con suo breve de'2 ottobre 1207, datato da Viterbo, e diretto a Maria, badessa di Cavriglia, ed alle monache sue consorelle, tornava a confermare, e ad ampliare l'attestazione della peculiare protezione pontificia sopra i due Monasteri già ricordati, confermando pure i possessi, di cui godevano, e decorandone le chiese d'inusitate onorificenze. (Vedasi Coppi. *Annali di S. Gimignano* libro II).

*
* *

Tuttavia al cominciare del secolo XIII non mancarono d'affacciarsi sul pacifico orizzonte del nostro Convento le prime nubi, che poi dovevano scoppiare in tremenda tempesta.

Fino dal 1224 i nobili signori di Catignano, dimentichi affatto della donazione del 1075, avevano proceduto in segreto ad una

(1) L'Asceterio di S. Vittore, in virtù della sua fondazione primitiva, non era che una casa filiale del Monastero di Cavriglia: ed è appunto a questa dipendenza che si referisce quanto leggesi negli spogli strozziani del 1240, dove ripetutamente si parla del patronatus de S. Vectorio, et de Sancta Maria de Chavriglia. Resulta da una carta, custodita nell'Archivio diplomatico di Firenze, e portante la data de'22 aprile 1253. Ind. XI, che in detto giorno donna Scolastica, Badessa di Cavriglia, e Superiora del Convento di S. Vittore, rilasciava mandato di procura a Ciampolo del fu Guerrotto per tutti gli affari, risguardanti il Monastero di S. Vittore, affidando detta procura

Digitized by Google

cessione de' loro pretesi diritti di supremazia su S. Vittore al Comune di S. Gimignano (1).

Si comprende facilmente, come cotesto contegno tendenzioso dovesse strappare altissimi lamenti e recriminazioni senza fine da parte dell'Abbadessa di Cavriglia, la quale ebbe ricorso perfino all'intervento della Curia romana.

Il peggio si fu, che, inclinando la Priora di S. Vittore a riconoscere molto volentieri la supremazia del vicino e potente Castello, ne vennero fra le due famiglie religiose rappresaglie e litigi così profondi, e così poco edificanti, che l'Autorità ecclesiastica dovè necessariamente immischiarsene; e per poco rimase, che, correndo l'anno 1233, non si ebbe persino ricorso a quelle armi spirituali, che specie a que' tempi incutevano alle popolazioni tanto rispetto e tanto timore.

Ad ogni modo fu possibile in quel primo momento sedare pacificamente cotesto piato minaccioso, non senza presagio di vederlo tornare a farsi vivo alla prima occasione, che disgraziatamente se ne fosse offerta.

***

Sembra infatti, che l'oculata diplomazia sangimignanese non trascurasse alcun mezzo di ridurre alla completa sua dipendenza il fiorente Asceterio, col profondere del continuo i suoi buoni uffici alla Priora di S. Vittore, e far breccia possibilmente per opera di Lei sull'animo della badessa di Cavriglia. Infatti si trova, che, al cominciare dell'anno 1240, il Comune di S. Gimignano ottenne senza contrasti di rinnuovare le sue convenzioni con *Messer Berin-*

---

a' rogiti di Buonconsiglio di Baldovino. (Sacchetti). Sappiamo del resto essere stato sempre assai ristretto il numero delle Recluse nel nostro Asceterio, dappoichè gli spogli dello Strozzi fanno fede, come nel 1246, vi si trovavano tre monache velate, con 15 altre persone, tra converse, conversi e monaci, addetti al servizio economico e spirituale. E quando poi nel 1337 le claustrali di S. Vittore doverono portarsi in S. Gimignano nel nuovo Convento loro assegnato, fu stabilito, che la famiglia monastica dovesse limitarsi a 4 monache soltanto. (Pecori).

(1) V. Transazioni riportate nel *Libro Bianco* del Comune di S. Gimignano. (Pecori).

Digitized by Google

ghiero del fu Ildebrando, e Nero, Ugolino e Gualtiero, figli di messer *Guidone,* signori di Catignano, i quali nelle nuove stipulazioni protestarono spogliarsi affatto, e, dicevano irrevocabilmente, di tutte le azioni reali, personali e miste sulla Villa di S. Vittore, ricevendone in compenso L. 150, ed il diritto della Castellananzia sangimignanese (1).

Con tutto questo le Recluse di S. Vittore, in mezzo a tanti e sì potenti protettori, non erano mai sicure della loro incolumità per le frequenti angherie, di cui si trovavano vittime.

A riparare a coteste sorprese audaci e piene di pericolo, intorno la metà del secolo XIII, il Comune sangimignanese permise, che in prossimità del Monastero, ed a spese delle monache, si costruisse una solida torre presidiaria, entro cui si stanziarono subito alcuni armigeri, sotto la condotta di un balitore, il quale ne' giorni dì solennità faceva sventolare fra le merlature del suo fortilizio l'insegna gialla e rossa di S. Gimignano (2).

La chiave però di detta torre era costodita gelosamente dalla Priora del Monastero, se non altro, in attestazione di assoluta padronanza!

Cotesta novità non fu veduta senza interesse da quegli irrequieti Longobardi, che furono i signori di Catignano; i quali, accennando agli antichi amori, dopo due cessioni solennemente pattuite, cercarono di ritornare sui loro passi, e di riprendersi il loro antico possesso; molto più, che, a quell'epoca, disponendo di un'opera di fortificazione, bene equipaggiata ed armata, poteva nelle loro mani servire mirabilmente ai danni del contado sangimignanese.

Fortuna per essi volle, che la stessa Priora di S. Vittore ultroneamente porgesse loro il destro di avvicinarsi molto d'appresso al fine ultimo, cui intendevano.

Nel gennaio del 1270 fuorusciti ed uomini di malaffare si

---

(1) Vedansi spogli strozziani e membranacei a 41 dell'Archivio di Stato in Firenze.

(2) Sembra, che in processo di tempo il prelodato Comune rifondesse alle monache la metà della spesa occorsa per la costruzione di cotesto fortilizio; tanto è vero, che quando nel 1337 si trattò di consegnare i locali del soppresso Asceterio in cambio di quelli, che si sostituivano in S. Gimignano, comprendovisi pure la Terra presidiaria, ivi accennavasi, *cujus mediatas dicebatur Communis S. Gimignani.*

Digitized by Google

mostrarono in attitudine minacciosa alle porte dell'Asceterio. Superata facilmente la resistenza del piccolo drappello d'armati, che ne vegliava alla difesa, poco mancò, che in una notte del febbraio il sacro Asilo cadesse preda di que'facinorosi, a'quali sorrideva l'idea di un largo bottino.

Le astute monacelle compresero subito, che nello improvviso e pericoloso frangente il più sicuro ausilio, cui potessero ricorrere, sarebbero per essere i Cadolingi da Catignano, i quali tenevano sempre pronte le loro agguerrite e numerose soldatesche, a differenza di quello, che accadeva nel pacifico e tranquillo Comune di S. Gimignano.

Bastò l'accenno d'un invito, perchè quegli arditi e risoluti signori volassero con le loro masnade a S. Vittore, ed in pochi momenti ne spazzassero il territorio da quella infesta bordaglia; mentre, occupata militarmente la torre, vi lasciarono a guardia buon nerbo di soldati, sotto gli ordini di un loro capitano.

Ciò valse a que'Conti gl'infiniti ringraziamenti dell'Abbadessa di Cavriglia, donna Cecilia, la quale non trascurò l'occasione di spedire oratori a Catignano, con lettere di ringraziamenti amplissimi *quod dictus Comes posuerit et deputaverit personam ad defensionem monasterii Sancti Vectoris* (1).

Nè a questo si rimase la Superiora di Cavriglia e del nostro Monastero: mentre con successivo messaggio del 1277, *al Conte di Catignano, ed a lui solo, affidava la protezione suprema e la difesa da ogni ingiuria del Convento di S. Vittore* (2).

È vero che donna Cecilia non ometteva in tale contingenza di rendersi propizio eziandio il Comune di S. Gimignano, cui del resto teneva nascoste le sue relazioni epistolari co'Cadolingi, mentre conservasi memoria, che, poco appresso, prendeva a render grazie al Comune medesimo per l'interessamento, del resto molto platonico, addimostrato per la sicurezza ed incolumità del Cenobio, *oramai passato in sua protezione.*

È certo però che i termini della lettera, diretta in cotesta occasione a messer Arrigolo Accarigi da Siena Potestà per quel-

(1) V. Sacchetti. Opera citata.
(2) V. Sacchetti. Opera citata.

Digitized by Google

l'anno in S. Gimignano, non furono improntati a quella cordialità, che si volle e si seppe usare all'indirizzo del Conte.

Questo incidente, come osserva il chiarissimo Pecori, un altro ancora, e meglio decisivo, ne richiamava subito, a portare maggiore confusione nelle cose dell'Asceterio.

*
* *

Si fu nel dicembre del 1279, che il Convento di S. Vittore venne visitato con pompa magna dal Cardinale Latino, il quale vi ebbe stanza per qualche giorno, ed a titolo d'onore vi tenne puranco capitolo generale delle Monache benedettine (1).

Fra gli altri provvedimenti, che in detta riunione vennero adottati, uno principalmente apparve subito di gravissimo rilievo; e fu quello, in virtù di cui le recluse dell'Asceterio, sede del Capitolo rammentato, rinunziavano formalmente ed in perpetuo a favore de'Conti di Catignano alla proprietà loro sulla Chiesa e sul Convento, onde convertire e l'una e l'altro in feudo de'Cadolingi.

Questa volta però il Comune di S. Gimignano prese giustamente ad inalberarsi per la fellonia manifesta di coteste volubili claustrali!

Non appena conosciute infatti le deliberazioni sancite in detta solenne riunione, il Potestà di S. Gimignano, M. Ugo De'Rossi, recavasi, senza pôrre tempo in mezzo, al nostro Asceterio, e là,

(1) Non è improbabile, che il Cardinale Latino dei Frangipani, nipote di Papa Gregorio X, venuto in Toscana appunto nell'anno 1279 quale *paciaro* fra Guelfi e Ghibellini, salisse fino a S. Gimignano, in adempimento del proprio mandato, e che di lì avesse occasione di trasferirsi a S. Vittore per il ricordato Capitolo generale; se pure questo non fu il pretesto di recarsi sul territorio del Comune, onde vie meglio proseguire quella pacificazione degli animi, che era negl'intendimenti del Papa. A pochi anni di distanza, e precisamente nel 31 marzo 1298, al medesimo scopo di sedare le ire e le gelosie di alcune famiglie potenti ed ambiziose, altro Cardinale, legato del Pontefice, F. Matteo d'Acquasparta, recavasi a S. Gimignano, ed ivi esortava con accomodate parole alla pace ed alla concordia que'cittadini, cui non ripugnava posporre allo spirito di parte, l'onore del Comune e la pubblica tranquillità. (Pecori).

Digitized by Google

circondato dalla sua corte, faceva sosta, mentre spediva un nunzio del Comune alla Priora, perchè ordinasse senz'altro al balitore, ed agli uomini di detta villa, di costodire la torre, il Monastero, non che le sue dipendenze, per il magnifico Comune di S. Gimignano.

E poichè la ridetta Priora faceva atto di decisa protesta contro l'adozione di cosifatte misure, il Comune fu sollecito spedirle un Sindaco speciale, onde renderla persuasa della ragionevolezza delle sue richieste, non che della santità de'suoi diritti patronali.

Per organo di detto ambasciatore si fecero presenti a quelle Recluse gl'intendimenti del popolo sangimignanese, tutto propenso a'loro vantaggi materiali e morali; e finalmente fu loro significato, che quando di loro volontà non avessero ripristinato sul vertice della torre lo stendardo di S. Gimignano, vi sarebbero state astrette con la forza dell'armi.

Non è difficile comprendere, come tanta fermezza di propositi la vincesse alla perfine sulla renuenza della Priora, la quale, emesse proteste, sopra proteste, consegnò rassegnata la chiave della torre al Potestà, riducendosi ancora una volta in piena soggezione del Comune (1).

Apparisce infatti dagli spogli strozziani del 1291, come il Consiglio generale nel 7 agosto, eleggesse nel suo seno un Sindaco speciale *per porre in possesso ed in tenuta del Monastero di S. Vittore una nuova Priora del medesimo, appunto in que' giorni nominata dalla Badessa di S. Maria a Cavriglia, ed a riceverne da lei la confessione.*

Da cotesta epoca in poi i sangimignanesi ebbero tale cura gelosa di cotesto diritto, che, colla Rubrica 35 del lib. III degli Statuti del 1314, ingiungevano al Potestà di difendere e mantenere nella sua libertà il Monastero di S. Vittore ed il Giuspatronato, che al Comune competevasi. (Pecori).

Non per questo vennero meno le insidie, e le blandizie de'signori da Catignano, a'quali non sfuggiva occasione di subornare gli animi di quelle claustrali, ora con donativi principeschi, ora con visite ripetute, e con favori senza numero, fino a tornare a

(1) V. *Libro di provvisioni.* (Pecori).

Digitized by Google

mettere in campo un trattato segreto di novella dedizione a' danni di S. Gimignano.

*
* *

Scoperta la trama per alcune indiscrezioni, che ne vennero propalate, i sangimignanesi finsero di non credere a tanta pervicacia in quelle Recluse e piuttosto si dettero cura d'inviare una solenne ambasceria all'Abbadessa di Cavriglia, onde indagarne gli intendimenti.

Ciò avveniva nell'agosto 1331, e nell'archivio sangimignanese si conservano ancora le nobili e dignitose comunicazioni, che ebbero luogo fra gli ambasciatori del Comune e la Superiora del Monastero surricordato.

Dalla replica offerta dalla Badessa venne a dileguarsi in buon punto ogni timore di novità a riguardo di S. Vittore; ed anzi si ottennero proteste, che non sarebbero stati mai dimenticati, o manomessi, i vantati diritti patronali del nobile e potente Castello (1).

---

(1) Copia della lettera all'Abbadessa di Cavriglia, tratta dal *Libro di Provvisioni* lett. G. al N. 36. (Pecori).

« Alla donna d'avere in reverentia, madonna per la gratia di Dio dignissima ab-
« badessa del Monasterio de Cavrillia, li nove governatori di S. Gimignano salute nel
« nostro Signore Dio. Lantica e grande amistade, la quale è issuta ed hora è intra
« lo vostro Monasterio et il nostro Comune, è proceduta per cagione del vostro luogo
« da S. Vittore del nostro distretto, del quale il nostro Comune è padrone, come tro-
« viamo per lo nostro registro per privilegi e carte piuviche. Onde sempre fummo e
« siamo e saremo disposti di mettere tutto nostro podere per mantenerlo a reverentia
« di Dio, e a onore vostro e del Monasterio. Et perciò che al presente ce fatto in-
« tendere, che voi intendete il detto luogo permutare co alcuno grande huomo, siamo
« molto meravigliati, se vero, non sapendo la cagione di vostro intendimento, e percio
« che fare' contro nostra ragione. Onde preghiamovi come persone che vo portiamo
« honore e che sempre avemo amato e amiamo quelli della nostra casa in tutti i loro
« piaceri, che piaccia a voi di non permutare nè alienare lo detto luogo, e di cio farci
« certi per vostre lettere. Scritta in S. Gimignano a die VI augusti XIII indizione.
« E percio no mandiamo nostri ambasciatori informati, a cui vo piaccia di dar fede
« Boccaccio di Nello, Cecchino di M. Cacciaguerra di S. Gimignano.

« Risposta. (Ivi). Al nobile e potente Comune di S. Gimignano la vostra Badessa
« di Cavrilia col capitolo suo vi si raccomanda. Vedemmo le lettere vostre e rice-
« vemmo li vostri ambasciadori con grand'amore e affetto di carità. Intendemmo l'am-
« basciata la quale per loro ci fu porta, cioè, del Monasterio nostro di S. Victorio,

Digitized by Google

*
* *

A'Cadolingi, le tergiversazioni monacali vennero a cotesto punto superlativamente in uggia; e resi accorti, che con gli adescamenti e con i raggiri segreti non avrebbero approdato a nulla di buono nel loro interesse, si fecero d'improvviso a scaglionare le loro masnade su'confini del territorio sangimignanese, accennando ripetutamente ad occupare con le armi il convento e la villa di S. Vittore, che reclamavano pur sempre di loro spettanza.

Ciò accadeva pochi mesi appresso all'ambasceria del 1331, e la Badessa di Cavriglia lagnavasi de'nuovi attentati, mentre per sue lettere del mese di novembre esponeva al Consiglio, *ritenersi, nel grave timore d'essere di nuovo inquietata in S. Vittore,... e chiedere all'uopo consiglio e favore!... Tale, e non altro essere l'ufficio del patrono.*

Ed i sangimignanesi tutto amplissimamente promisero; e fatte alcune cernite militari, mossero alla volta degli Scherani de'Conti di Catignano, i quali prudentemente ritornarono alle loro stanze; e così, questa volta ancora, ogni pericolo di conflagrazione venne remosso (1).

« alla quale vi rispondemo, che paravule ce ne sono state fatte fare, e preghieri « nabiamo ricevuti da certi nostri amici spetiali. Onde sapiate, che per prieghi nè per « grandi proferte, noi non avemo voluto, nè aviamo intendimento di permutarlo al- « trove, che noi nonde richiedessimo prima voi, che altrui all'ajuto di M. Domeneddio, « in questa fermezza sempre siamo state e permarremo. Iesu Christo sia sempre « guardia di quello Comune.

(1) *Libro di Provvisioni* N. 57. (Pecori). « Il chiarissimo annalista Coppi nel suo « libro IV p. 236 nota a questo punto, che per le scorrerie de'fuorusciti, appunto nel « 1331, l'Abbadessa di Cavriglia meditava di trasferire altrove il Convento delle monache « di S. Vittore, se sotto dì 6 di novembre a consiglio di ser Giovanni di ser Betto « il Comune di S. Gimignano non le avesse accordato, che le avrebbe preso sotto la « sua protezione il Convento, e liberate le monache da ogni inquietudine; e già an- « tecedentemente fino sotto dì 23 luglio, con i suoi ambasciadori l'avevano pregata, « a non voler fare innovazione alcuna di permutargli il luogo: che però sotto dì « 23 ottobre furono eletti 8 savi, che non avessero altra cura, che perseguitare gli « Ardinghelli e malfattori.

Digitized by Google

*
* *

Tuttavia la calma non regnò a lungo intorno alle mura del segregato Asceterio.

Gravi complicanze interne laceravano la terra di S. Gimignano, dove, per ordine della fiorentina Repubblica, si erano prosciolti dal bando gli Ardinghelli, e gli altri fuorusciti, da cui tante brighe si eranò cagionate nel terzo decennio di cotesto secolo XIV.

Sprezzatori di loro promesse, e pronti a sovvertire ad ogni momento la pubblica cosa, cotesti turbolenti cittadini, in uno a' loro aderenti, furono di nuovo cacciati in esilio nell'anno 1337, essendosi resi insopportabili a'loro compaesani per i modi superbi e disonesti, di cui facevano, più che uso, provocante ostentazione.

Asserragliatisi costoro in attitudine di ribelli nelle rôcche isolate del Cornocchio, e fatta lega con gl'irrequieti signori di Catignano, all'improvviso nel Giugno di detto anno, di notte tempo, investirono furiosamente il Convento e la torre di S. Vittore, che presto ridussero in loro potere.

Vuotati i cellieri ed i granaj delle monache, cotesti facinorosi sovvertirono da capo a piedi l'asilo sacrato; ne profanarono i vasi destinati al culto; fecero segno a ludibri senza nome quelle disgraziate recluse, e ne percossero brutalmente i servi; mentre, venuto il giorno, si strapparono d'ogni parte le messi, si recisero le piante, si guastarono per modo i possedimenti del Monastero, da renderli in preda alla più assoluta desolazione.

Il Comune di S. Gimignano rimase commosso ed addolorato da tanta insolenza; e raccolte in tutta fretta le proprie militari ordinanze, sotto la condotta di messer Nello di Mino Tolomei, capitano in quell'anno del Comune e del popolo di S. Gimignano, le mandava ad oste in direzione di S. Vittore, con ordine perentorio di rigettare que' ribaldi al di là de' confini del territorio.

I fuorusciti non attesero (secondo il loro solito di fare) d'essere attaccati dalle milizie avversarie; ma fattisi indietro, e rimanendo sempre in attitudine minacciosa, non cessarono un momento di accennare a nuove invasioni, appena se ne fosse appalesata la prima opportunità.

Digitized by Google

In presenza di tanti e così svariati pericoli il Consiglio generale nella sua adunanza del 10 luglio, pur sempre del 1337, affidava solennemente al magistrato de' IX la salvezza e la incolumità del sacro Asilo, non che la protezione dell'onore del Comune (1).

E gli stessi sigg. IX nel 14 del medesimo mese ed anno, nulla di meglio seppero escogitare e proporre, onde evitare danni maggiori, *che trarre entro la terra di S. Gimignano il Monastero di S. Vittore.*

Questo provvedimento, sottoposto a partito in piena assemblea, fu vinto all'unanimità di suffragi, mentre, seduta stante, vennero eletti sei savi uomini, a'quali fu conferito mandato di spingere prontamente le cose a termine, senza trascurare di guisa alcuna le pratiche convenienti e doverose con la Badessa di Cavriglia e con la Priora del nostro Asceterio.

E veramente per i suoi precedenti l'affare non accennava a procedere con quella facilità e con quella prontezza, che era nei voti del Comune di S. Gimignano.

Madonna Agata, Badessa di Cavriglia, in precedenza interpellata su questo argomento, pur consentendo quanto alla convenienza di sopprimere il Convento di S. Vittore, pretendeva richiamarne senz'altro le monache al suo Monastero.

Madonna Bice all'incontro, Priora di S. Vittore, forse non insensibile alle suggestioni de'Cadolingi, protestava alla sua volta non esser disposta con le sue consorelle a lasciare il Cenobio, cui si erano per tutta la vita consacrate.

---

(1) *Libro di Provvisioni* N. 62. (Pecori). « Seguendo sempre la narrazione del « Coppi (vol. IV p. 251), rilevasi quanto appresso: 1337. Era succeduto al Capitano del « popolo Strozzi messer Nello Tolomei da Siena; al principio del governo del mede- « simo, fu da certi nobili del contado rubato tutto il grano ed altro alle monache di « S. Vittore: che però dubitando il Comune di maggiori scandoli, il dì 14 luglio co- « minciò a trattare di permutare le dette monache e Monasterio con la licenza di « donna Agata Abbadessa del Monasterio di Cavriglia, e donna Bice Priora di quello « di S. Vittore e loro respettivi Capitoli, e di ridurle nelle case ed orto da fare il « claustro di madonna Margherita di maestro Pello sotto lo Spedale di S. Fina di- « rimpetto agli effetti della Magione del Tempio, con pagare dette monache alla Co- « munità in luogo di censo una libbra di cera l'anno: e data l'incumbenza a sei « prudenti persone di trattare il negozio, dai quali fu concluso, fu edificato il sud- « detto Monastero nelle case de'Pellari, e di questa famiglia si conserva l'arme nella « facciata della Chiesa di S. Girolamo, dove stanno le dette monache di S. Vittore.

Digitized by Google

Aspro quindi si appalesava il dissidio, mentre d'ogni parte apparivano sempre più urgenti le minacce d'una ripresa d'ostilità, con nuovo scandolo, e nuova umiliazione del Comune e popolo sangimignanese!

Prevalsero finalmente consigli più miti per l'intervento dei maggiorenti di questa terra; e fu convenuto alla perfine, che, data l'indispensabilità di chiudere il Monastero di S. Vittore, la decisione circa la località, dove le recluse si sarebbero dovute portare, fosse rimessa in arbitri di reciproca fiducia.

Prescelti a tanto onorevole ufficio si furono Goccio o Gocio di Compagno spedaliere di S. Fina, M. Anselmo priore di S. Frediano in Castelvecchio, M. Giovanni rettore della Chiesa di San Donato, e M. Filippo, rettore della Chiesa di S. Biagio a Cusona; tutti e tre, questi ultimi, canonici di S. Gimignano (1).

*
* *

Il lodo fu reso il 19 luglio 1337, ed in virtù del medesimo le recluse di S. Vittore doverono trasferire la loro sede entro la terra di S. Gimignano, e precisamente nelle case con orto dal

---

(1) Si comprende facilmente, come un provvedimento di così alta importanza, quale quello di decidere il luogo dove le Recluse di S. Vittore dovessero passare a mettere stanza, sgombrato che fosse per dura necessità cotesto Monastero, non si potesse adottare senza il beneplacito dell'Abbadessa e del capitolo delle monache di Cavriglia, quale casa matrice di quella da chiudersi. A tale effetto la Badessa medesima, donna Agata, provvide alla riunione delle consorelle, onde ottenere il loro voto, e la loro annuenza alla misura dolorosa, che si stava per prendere. Poichè però, essa non si trovava a que' giorni in Cavriglia, e l'indugio non essendo opportuno, provvide alla sua rappresentanza nel Capitolo di quelle claustrali a mezzo di regolare procura, di cui il prof. Sacchetti ci ha conservato il testo preciso. Ignorasi da chi cotesta procura fosse rogata, ed in quale luogo emessa: tuttavia è lecito supporre, che fosse esarata o in S. Gimignano, o in S. Vittore, dove molto probabilmente, cotesta superiora, deve essersi portata allo scopo d'assistere più d'appresso alle non ordinarie complicanze, che si erano venute ad aggravare sull'Asceterio da lei dipendente. In detto documento si legge, *che non potendo dicta Agata Abbatissa Monasteri Sanctae Mariae de Cavrilia presentialiter esse apud Monasterium de Cavrilia propter questionem et litem quam habet am reverenda Domina Bici, Priora Monasteri Sancti Vectoris, fecit et costituit et ordinavit suam vicarium generalem et ejus vicegerentem in temporalibus*

Digitized by Google

Comune acquistate per loro da Margherita di Pello Pellari sotto lo Spedale di S. Fina di contro alla mansione del Tempio (1).

Nel giorno stesso, in cui la sentenza arbitrale venne emanata, se ne eseguirono immediatamente le clausole principali, a dimostrazione patente, che le cose erano giunte a tale, che ogni ritardo

---

et spiritualibus ad convocandas moniales dicti Monasterii de Cavrilia Dominam Ioannam sagrestanam dicti Monasterii de Cavrilia, absentem tanquam presentem, quae moniales convocaret et arbitrum quaestionis eligerent Goccium Compagni custodem hospitalis Sanctae Finis etc. (Sacchetti e Lami, Odeporicon).

(1) Per effetto del Lodo de' 19 luglio 1337 fu provveduto e stabilito quanto appresso:

1. Che il Monastero di S. Vittore si trasportasse in S. Gimignano, molto più che nell'antico Cenobio non si osservava altrimenti nè disciplina ecclesiastica nè clausura. Fu anzi ordinato, che dal quel giorno in poi di una stretta clausura dovesse almeno essere vincolata la madre Priora, la quale doveva rimaner sempre *sub obedientia de abbatissae de Chavrillia.*

2. Che nel nuovo Monastero da costruirsi in S. Gimignano stesse in qualità di Priora donna Bice, unitamente a quattro monache velate, con espressa proibizione, pure per queste, di mendicare e di escire fuori del Convento.

3. Che l'elezione e l'instituzione della Priora, dopo donna Bice, venisse a spettarsi in perpetuo al Capitolo delle monache di Cavriglia; la conferma all'Abbadessa.

4. Che il Monastero di S. Vittore, cui si aggiungeva il titolo di S. Niccolò, da trasferirsi in S. Gimignano, *sit immediate subjectum Monasterio de Cavrillia, et ad visitatione et correptionem Abbatisse pertineat et sit de suo ordine.* Che perciò detta Abbadessa possa venire e fare la sua visita al Convento di S. Vittore così trasferito e per qualunque causa ed a suo piacimento, a spese delle monache di S. Vittore: e possa starvi quanto le piacerà, e che possa tenere in detto convento di S. Gimignano due monache del Convento di Cavriglia.

5. Che l'accettare le monache nel nuovo Convento di S. Gimignano spetti alla Priora ed al di Lei Capitolo, però sempre col consenso della Badessa di Cavriglia.

6. Che le entrate del Convento di S. Vittore debbansi destinare a quello di S. Gimignano.

7. Che per fabbricare il Convento di S. Gimignano donna Bice debba dare L. 300, e che l'Abbadessa di Cavriglia debba somministrare soltanto quello, che le detterà la coscenza.

8. Che dette monache di S. Vittore non possano allivellare alcuno de' loro effetti; ed allivellandone alcuno, ricadano al Comune di S. Gimignano.

9. Che l'abbadessa di Cavriglia, ed il Capitolo delle monache, ceda al Comune di S. Gimignano, la torre, la casa ed il claustro di S. Vittore con 100 braccia di terreno all'intorno, ricevendo in conguaglio una casa nella via dello spedale di S. Fina, con 80 braccia di terreno per fondare il nuovo claustro sotto il titolo di S. Vittore e S. Niccolò.

10. Che ogni anno, dette monache, debbano pagare al Comune di S. Gimignano una libbra di cera in due fiaccole per la festività di S. Gimignano, e che ogni 29 anni debba pure ripetersi il contratto di locazione del sito, ove verrà fabbricato il Convento, giacchè *semper est observanda proprietas Communis*, il quale alla sua volta dovrà ricedere in conduzione al Monastero l'area su cui sorge.

Digitized by Google

per minimo che fosse, avrebbe potuto costituire un pericolo grave per la sicurezza e la tranquillità dell'intiero Comune (1).

Dopo trapiantata per tal modo al riparo de' bastioni sangimignanesi la famiglia cenobitica di S. Vittore, poco in verità ne resta da dire intorno la medesima.

Racconta il Papebrochio, e lo confermano vari storici di quei tempi, che lo stesso Monastero di Cavriglia, infestato, come fu,

---

11. Che il Vescovo di Volterra, ogni anno, in correspettivo della permissione di fabbricare questo nuovo convento in S. Gimignano, debba avere da dette monache per la festa dell'Assunta una libbra di cera, e sia in facoltà del Vescovo stesso visitarle una volta l'anno, ma però a spese sue, non a quelle delle monache.

12. Che il Comune finalmente sia riconosciuto patrono perpetuo del nuovo Convento, e per tale debba essere formalmente riverito dalla Priora di S. Vittore, così trasferita, e della Badessa di Cavriglia.

Di tale sentenza arbitramentale rogavasi ser Giovanni di S. Leo, notaio di S. Gimignano, alla presenza di M. Ruggeri di Conte Moronti, e di M. Francesco di M. Gualtieri Salvucci. (V. SACCHETTI op. citata).

(1) Abbiamo veduto, come donna Agata, Badessa di Cavriglia, per mezzo della sua vice-gerente o vicaria, donna Giovanna sagrestana, facesse invito, e potremmo dire precetto, alle sue consorelle d'accettare per arbitro nella lite con donna Bice, Priora di S. Vittore, Goccio o Gorio di Compagno spedaliere di S. Fina. È certo che costui prese parte alle deliberazioni del Collegio arbitrale insieme a' Colleghi. Esaurito per altro detto incarico, sembra, che non volesse, o non potesse, seguitare a rappresentare il Convento e l'Abbadessa di Cavriglia nella esecuzione del lodo pronunciato. Infatti si trova, che per la consegna della villa e Monastero di S. Vittore al Comune fu deputato Pagno di Michele con la seguente procura: *Quod Pagnus olim Michaelis Della Villa, districtus Sancti Gimignani Sindacus et procurator domine Agate Monasterii De Chavrilia et substitutus a Gorio olim Compagni hospitalario Sanctae Finis de Sancto Gimignano, e nomine Bicis priore monasterii sancti Victoris, procuratorio, sindicario, et substitutorio nomine, pro predictis, animo et intentione trasferendi veram et corporalem possessionem, dedit et tradidit corporalem possessionem et tenutam ejusdem turris, cuius mediatas dicebatur Communis Sancti Gimignani, et alia dicti monasterii, e domorum claustri cum centum brachiis terreni siti circumcirca dictam turrim,* excepta ecclesia, *quae res fuerunt dictorum monalium de Cavrilia et de Sancto Victore, domino Gentili olim Lamberti de Sancto Gimignano sindaco ad hoc specialiter deputato communis Sancti Gimignano, recipienti nomine et vice dicti Communis dictam turrim, domos, claustrum et terrenum.* — (Dal libro Bianco a 16) (PECORI).

Notisi poi, che la consegna della casa con orto, che fu già di Margherita di Pello Pellari con le promesse 80 braccia di terreno per costruirvi il nuovo Convento fu eseguita per mezzo del prefato Goccio di Compagno a nome del Comune nello stesso giorno, in cui fu pubblicato il lodo, cioè, nel 19 luglio 1337, direttamente a donna Bice Priora di S. Vittore, venuta a questo effetto in S. Gimignano con le sue consorelle a prenderne possesso. (Ivi).

Digitized by Google

dalle scorrerie degli uomini di guerra fiorentini e senesi, non apparve altrimenti stanza sicura neppure per quelle claustrali, che vi avevano loro residenza.

Fu questa la ragione, per cui ne fu deciso l'abbandono, venendo pure quelle religiose, durante l'anno 1350, ad abitare con le consorelle in S. Gimignano.

In cotesta occasione le nuove venute portarono seco la dignità d'Abbadessa, e fu pure statuito, che alla direzione spirituale delle recluse restasse sempre un monaco valombrosano col titolo di Priore o Governatore, a ciò deputato dal Generale dell'ordine (1).

Questo Monastero, sotto la nuova invocazione di S. Girolamo, superata la tempesta napoleonica del 1810, venne riaperto nel 1816, mercè le vive istanze de' sangimignanesi; e non ostante la soppressione delle moderne leggi del 1866, vedesi pur sempre in vita ed in fiore, là dove fu portato da oltre 5 secoli a questa parte.

Dell'antico Asceterio, non rimangono a'nostri giorni che i ruderi dell'oratorio, e poche parti del chiostro, cui venne addossata dalla parte di mezzogiorno un'ampia casa colonica (2).

---

(1) Il Chiarissimo Coppi ne' suoi Annali (Libro II), in relazione al breve d'Innocenzio III de'2 ott. 1207, sopra ricordato, ne dice, che, sottoponendosi il cenobio di S. Vittore a quello di Cavriglia, pur non ostante si volle da quel Pontefice, *che il privilegio d'eleggere la Badessa, fosse a comune, perchè questi due monasteri professavano lo stesso Ordine e la stessa Regola, e quindi alternativa doveva essere l'incombenza del governo.* Certo è peraltro, che le Recluse di S. Vittore non fecero, o non poterono mai fare, uno di questa facoltà, probabilmente per il loro esiguo numero, e quindi per deficenza di personale nella famiglia monastica. È poi da sapersi, che nell'anno 1662 un ordine perentorio della Santa Sede remosse i Valombrosani della Direzione del nuovo Convento con grande rammarico di quelle religiose, le quali mediante il Comune, invocarono, abbenchè invocano, l'interposizione della duchessa Cesarini. Quanto al temporale furono amministrate da due operaj del Comune medesimo, finchè questi non cedette nel 1561 al Vescovo diocesano ogni sua ragione sui monasteri del distretto sangimignanese. *(Lib. di Provv.* n. 166*).* (Pecori).

(2) Per accedere all'antico Asceterio di S. Vittore fa di mestieri, muovendo da Gambassi, risalire la via provinciale volterrana fino alla villa del Castagno. Oltrepassatala di circa mezzo chilometro, vedesi sulla sinistra una casa poderale, denominata Castro, e di li, procedendo sempre a sinistra, incontrasi una strada a sterro, che conduce, ora traverso magnifiche boscaglie, ora costeggiando ampli terreni seminativi, fino ad un ombroso viale, che termina precisamente innanzi le rovine del Convento e dell'antica torrre presidiaria. Quegli, cui prenda vaghezza di visitare cotesti ruderi, tanto appartati e posti in oblio, la ripetiamo a scanso d'illusioni, non speri già di trovare in essi le tracce di quell'arte perfezionata, di cui offrono splendido esempio gli

Digitized by Google

*
* *

Nel pôr termine a questa mia breve e compendiosa narrazione storica faccio voti, che altri, e con maggior competenza, voglia prendere ad illustrare più completamente il nostro Asceterio, il quale, per modesto, che fosse, sa spingere il diploma di sua nobiltà sino al secolo XI.

Fondato da una di quelle Eroine della fede, che l'Evo medio ha tramandato all'ammirazione della più lontana posterità, si è bene nelle vicende di sua non lunga esistenza, ora liete, ora piene di pericolo, che si videro rispecchiati i caratteri di un'epoca, sempre grande nelle sue virtù, come ne' suoi vizi, e che per la potenza delle sue iniziative, per la maschia energia, di cui seppe dar prova, merita ancora l'ammirazione e lo studio delle moderne generazioni.

Nel prender commiato da quelle mura crollanti, da quel chiostro desolato per le ingiurie degli uomini, ma che natura, madre pietosa a' diseredati, abbellisce ognor sempre del suo divino sorriso, salutiamo ancora una volta il solitario recesso, che in sè racchiude tante e sì care ricordanze per la Storia religiosa della nostra Valdelsa.

Lì 23 marzo 1896.

ANTONIO DEL PELA.

---

avanzi smantellati di tanti altri Cenobi ed abbazie della nostra Toscana, quali, ad esempio solenne, le rovine di S. Galgano ne' piani di Frosini. Tuttavia, chi porti, in cotesta escursione, un po' d'affetto alle memorie dell'antichità, e non resti insensibile agl'incanti, che natura ha profuso in cotesto solitario recesso, non avrà certo a pentirsi d'avere superati i 5 chilometri circa, che lo dividono dalla magnifica via, che insieme collega e Volterra e Firenze.

Digitized by Google

SUGLI STATUTI DELL'ARTE DEI GIUDICI E NOTAI
DI S. GIMIGNANO
(1347-1525)

La storia del Notariato in Italia è ancora da farsi, e dovrà in buona parte fondarsi sugli statuti dei Notari, costituitisi, sino da tempi antichissimi, in corporazione. Ma gli Statuti antichi dei Notai italiani finora sono stati studiati poco, e solo una minima parte ne è conosciuta per le stampe. Per la Toscana le edizioni di tali statuti si riducono a due: quella dei Notari di Pisa, del 1305, pubblicati quarant'anni fa dal Bonaini; l'altra di quelli dei notai fiorentini del 1566, stampati da Lorenzo Cantini nella sua *Legislazione toscana*. Da ricerche più recenti per altro risulta che Firenze possedesse assai più antichi statuti notarili; e quel poco, che finora se ne sa (1) basta di già per stabilire che i senesi,

(1) Gli *Statuti dell'arte dei Giudici e Notai di Firenze* dell'anno 1566 furono pubblicati da Lorenzo Cantini nel vol. VI della *Legislazione toscana* (Firenze 1803 pagina 171 e segg.); edizione, sfuggita a Giovanni Filippi, il quale in un suo breve articolo, intitolato *L'arte dei giudici e notai di Firenze ed il suo Statuto dell'anno 1566 (giornale ligustico,* anno XV 1888*)* ne diede annunzio come di cosa inedita, da un manoscritto proveniente dall'Archivio regio del Fisco, che dai brani copiosi ivi citati si vede essere appunto il manoscritto che ha servito al Cantini per la stampa. Nel 1881 pubblicò Paolo Minucci del Rosso, (nella *Rassegna nazionale*) sotto il modesto titolo: *Curiosità e particolarità del Proconsolo dopo la riforma statutaria del 1566* una quantità di notizie interessantissime e utili per la storia dell'arte dei giudici e notari in Firenze. Recentemente poi furono scoperti, tra i libri del Magistrato della Consulta, statuti dell'arte compilati nel 1344, come impariamo dalla dotta ed accurata ricerca di Umberto Marchesini *Dell'età in cui poteva cominciarsi l'esercizio del notariato in Firenze nei secoli XIV-XVI. (Archivio storico italiano* tomo XV, 1895).

Quanto a Pisa vedi: Francesco Bonaini *Breve collegii notariorum anni 1305* (negli *Statuti inediti della città di Pisa,* vol. 3, Firenze 1857*)*.

Digitized by Google

quando nel 1355 compilarono gli Ordinamenti dei loro notari, si conformarono appunto e intieramente al modello fiorentino (1).

Con tutto ciò tanto questi quanto quelli sono inediti; e inediti non solo ma quasi del tutto sconosciuti sono pure quelli di cui mi accingo a parlare.

Gli statuti dell'Arte de' Giudici e Notari della Terra di San Gimignano *(universitas indicum et notariorum Terre Sancti Gimignani)* si conservano in quell'Archivio del Comune in un piccolo codice membranaceo (o, 285×0,210) che conta sette quiderni, cioè fogli 67, di cui XXXI numerati anticamente. È assai ben scritto, legato in asse e discretamente conservato. Egli contiene, sui primi 36 fogli, varie redazioni degli statuti dell'Arte, compilati in lingua latina e dei quali la più antica del 1347, e la più recente del 1525. Tutto il rimanente del codice è pieno d'aggiunte di tempi più moderni e di natura diversa; ma tutte relative alle vicende dell'arte notarile.

Lo statuto del 1347 (fogli 13 a 19), è brevissimo e non conta che 25 rubriche, (2) ma di più ha un'appendice, per noi preziosissima, cioè la matricola dei notari, compilata nel 1346 (st. sangim.). Da questa si rileva che l'arte contava allora non meno di 89 soci esercenti. Lo statuto è dedicato alla Madonna ed a San Gimignano ed a nessun principe terreno; e difatti nella data mancano tanto il nome dell'imperatore quanto quello del papa. Essa è indicata invece coi soli nomi del Potestà e del Capitano, allora residenti. — Le principali disposizioni sono queste. — L'Università, avendo per suo capo un Rettore, deve scegliere questo tra i popolani, dell'età di 30 anni, che deve possedere di suo al meno CC lire di patrimonio e deve avere esercitato l'arte sua per 5 anni. S'intende, che debba esser sangimignanese. La carica si muta di

---

(1) Mi riserbo di portare le prove di questa asserzione in un lavoro particolare sull'*Arte dei Notari in Siena*. Vedine intanto qualche cenno nella mia *Relazione sull'Archivio notarile provinciale di Siena* nel *Bullettino senese di storia patria* (vol. I, 1895 pag. 285 segg.).

(2) Fu compilato « *tempore nobilium militum d. Roberti de Aldimaribus de Florentia, Potestatis, et Ranerii de Montemelino, Capitanei Comunis et populi Terre Sancti Geminiani, ed approvato (f. XX): Anno domini Millesimo trecentesimo quadrogesimo sexto, ind. XV die XXII mensis Febonani.....* ». Le parole dell'introduzione le riporteremo in seguito.

Digitized by Google

6 mesi in 6 mesi, ed entro tre anni non può essere rieletto: anzi la diffidenza popolana va al punto da prescrivere che dello stesso casato non vi possano essere due Rettori a distanza di meno d'un anno. Al Rettore tutti i notari della curia di San Gimignano devono obbedienza. Egli ha giurisdizione civile sommaria fino a lire X; anche trattandosi della querela di persona estranea all'arte, ma diretta contro un notaro. Il Capitano del popolo, quasi supremo magistrato dell'Arte per eccellenza popolana, è tenuto di dare valido aiuto al Rettore nel far eseguire le sue sentenze. Questo è assistito da un Consiglio di XII suoi compagni, eletti per contrade, cioè 3 per contrada; ed anche per essi è stabilito che ogni casato o stirpe non vi possa mandare che un consigliere solo. Tale consiglio, quando lo crede opportuno, può aggregarsi altri XII notari: deliberando così, sotto la prioria del Rettore, su tutto ciò che riguarda l'andamento interno dell'Arte, le sue relazioni col Comune e con altri corpi morali. Il Rettore dovrà radunare tale Consiglio una volta al mese, ed ogni tre mesi convocherà un'assemblea generale di tutti i notari della Terra, nel palazzo del popolo, per decidere delle questioni più gravi e degli affari maggiori di comune interesse. In tutte le adunanze poi si delibera a due terzi di maggioranza, con voto segreto, con lupini bianchi e neri. La matricola è, per così dire, il fondamento dell'Arte. Chi non è matricolato non ha voce nell'assemblea, i suoi atti non sono riconosciuti autentici, ne vi si darà fede: anzi, nessun confratello li deve allegare o leggere in tribunale.

La *universitas notariorum* compare due volte in forma solenne in pubblica strada: la prima, quando accompagna il morto confratello all'ultima dimora, la seconda, quando in occasione della festa di San Gimignano segue, *in corpore*, la processione, portando ognuno il suo cero votivo nella destra.

Non per questo si deve credere che il notaro passasse tutto il resto della vita in bottega o dietro al suo banco in piazza; anzi la sua vita può dirsi gaia e svariata. Durante l'estate, girando per i piccoli paesi della campagna, egli, ricercatissimo, certificava compre, vendite, mezzadrie, fitti, e matrimoni, forse da molto tempo preparati e sospirati. Talvolta seguiva anche l'esercito, che partiva per la guerra e di protocolli del notaro sangimignanese Benvenuto di Bellavante (1256-1257) ne contengono la prova.

Digitized by Google

Si sa poi che il serissimo suo ufficio non toglieva sempre al notaro la vena poetica. La storia letteraria, specialmente del dugento, è piena di notari poeti, tra i quali dei celeberrimi. Abbiamo già qualche studio dotto ed elegante sulla vita di costoro, che avrebbero potuto dire di se come Fausto: che il loro petto albergava due anime: una tutta attaccata alla terra, tutta data alle convenienze, ai bisogni ed alle meschinità della vita; l'altra che spiccava il volo per raggiungere i regni dell'ideale. Uno studio completo sulla vita di costoro non è stato per anco fatto; e troverà pure esso molto aiuto negli antichi ordinamenti dell'arte.

Si chiude il nostro statuto colla tariffa degli atti notarili. Ne citerò pochi esempi.

Per ogni atto di compra o vendita di cosa immobile del valore di X lire o meno, il notaro riscuoteva 3 soldi, e via via, con un crescendo piuttosto ardito, che sale fino a 1 lira, ove il valore dell'immobile superi le C lire. D'un atto di mezzadria o di fitto, se è per più di X anni, sol. 10; se è inferiore, la metà. Chi mette un fanciullo per garzone presso qualche maestro, per imparare l'arte, pagherà al notaro che stende il patto, soldi II. Per i patti dotali si sborseranno, se la dote è inferiore alle 25 lire, soldi 3; da 25 a 50 lire soldi 5; da 50 a 100 lire soldi 8; da 100 lire in su un denaro per ogni lira. Tempi beati, in cui la dote si contava a centinaia ed il notaro si contentava di soldi! — Dello scambio degli anelli si pagheranno a parte i soliti 2 soldi; e la stessa somma si paga « *de quolibet signo cum subscriptione* ». Di ogni pace fatta di parole ingiuriose e di profusione di sangue; e di ogni cancellatura d'istrumento pubblico non più di 2 soldi. E così via dicendo.

Di particolare interesse per la cronologia in genere si è la Rubr. XX, che prescrive per tutti i notari indistintamente di mutare la Indizione il giorno 1° di Settembre (1).

Questo è da dire della redazione del 1347, la più antica che è pervenuta a noi.

---

(1) L. E. « *Item ne inter notarios dicte Universitatis de Indictione mutanda possit discordia ex, oriri, statutum et ordinatum est quod notarii dicte universitatis teneantur et debeant mutare ipsam Indictionem die prima nunzio septembris. Et sic observetur in futurum* ».

Digitized by Google

***

Segue per ordine di tempo quella del 1372 (1), per errore d'un legatore del seicento messa in cima al codice, (f. 1-8). È bene notare che in quel mezzo il Comune si era dato ai fiorentini, e quindi d'allora in poi si fa sentire anche maggiormente e per via più immediata l'influenza del diritto fiorentino.

Dalla redazione del 1372 si rileva infatti il migliore andamento che aveva preso l'Arte nei trent'anni che la dividono dalla prima.

Non istarò a riassumerne il contenuto, in complesso uguale a quello della prima redazione, ma ripeterò solo, come *specimen*, le poche parole che servano da Introduzione tanto alla Redazione del 1347 quanto a quella del 1372, e che forniranno un buon mezzo, per stabilire la derivazione dello Statuto nostro e la sua parentela con quelli dei notari delle altre città toscane (2).

Dirò inoltre che vi si scorge una maggior ricercatezza della forma, più cura dello stile ed una migliore dicitura. Vi si trova pure un certo numero di aggiunte importanti e molto significanti. Rileverò fra queste la Rubr. V relativa all'elezione dell'avvocato

---

(1) F. 1. « *In nomine domini nostri ihesu xristi et gloriose matris eius virginis Marie et gloriosorum confessorum Santorum Geminiani et Niccholai, protectorum et defensorum Communis et populi terre Sancti Geminiani. Hec sunt istatuta et leges universitatis artis iudicum et notariorum terre Sancti Geminiani, facta et condita etc. — tempore nobilis viri Zenobii Joannis Cionis Meçole, de florentia, honorabilis potestatis pro ipso Comuni florentie dicte terre Sancti Geminiani, eiusque fortie et districtus; et scriptum per me Venturam filium olim Ser Bartholi Venture, notarium de Sancto Geminiano predicto, sub annis domini ab eius incarnatione Millesimo trecentesimo septuagesimo secondo indict. decima* ».

(2) INTRODUZ. DEL 1347: (f. XIII). « *Justitia lumen procedens a lumine luminum, iustificans singulos iuste viventes; decet igitur universitatem artis notariorum terre Sancti Geminiani eiusque curie et distrutus et singulos dicte universitati adstrictos iuste operari et sacris legibus, statutis et ordinamentis in perpetuum valituris salubriter ordinari, quibus notarius quilibet universitatis memorate conetur et studet recte vivere, secundum iura et modum precipue et ordinem infrascriptorum statutorum* ». — INTRODUZ. DEL 1372: (f. 1). « *Cum omne quod agitur sine ordine non procedit, et ordo rem quamlibet modificat et decorat, et iudices et notarios ultra omnes alios artifices opporteat vivere ordinatos, et vim et potestatem legis perpetuo conservare, idcirco supradicti istatutarii istatuerunt et deliberaverunt etc.* ».

Digitized by Google

e procuratore delle persone miserabili — innovazione tutta propria di questi tempi, che possono dirsi di già moderni; la Rubr. VIII, che contiene disposizioni speciali e diffuse sugli esami e sugli altri modi per essere ammesso all'arte; quella che ordina ai notari di aggiungere il segno notarile alla loro firma nella matricola stessa: ed infine quella relativa al sigillo dell'arte, in cui doveva essere scolpita la figura di M. Rolandino Passeggerii, il grande luminare dell'arte Notarile, « *fighura domini Rolandini, « doctoris legum (!), super cattedra, qui aula dicte nostre ar- « tis fuit* ».

Se corra qualche relazione e quale fra questi statuti sangimignanesi e gli altri simili delle città toscane, dovrà essere argomento d'una ricerca speciale Questo solo credo poter sin d'ora rilevare che essi non derivano nè da Siena, nè da Firenze, e meno che mai da Pisa. Anzi, se nello stato presente delle nostre cognizioni fosse lecito di giudicare in proposito, io direi che la dipendenza o per lo meno l'affinità maggiore sia quella cogli statuti bolognesi.

Inoltre mi sembra che queste due redazioni rappresentino un lavoro pregievole e, dirò così, assennato: senza prolissità e pretese ridicole, anzi denso nella sua brevità, semplice e schietta. Solo nelle redazioni del quattrocento si nota una certa verbosità come è particolare a quelle scuole grammaticali, ed un compiacersi di frasi belle, ma vuote di quel senso pratico della vita che crea, conforta e rallegra.

Dirò ancora che la redazione del 1347, benchè sia la più antica pervenuta a noi, pure non deve considerarsi come la prima redazione del nostro statuto. Il Comune, che ebbe un periodo di vero splendore nella seconda metà del dugento, possedeva sin d'allora una corporazione di notari ben avviata, come resulta a sufficienza dallo Statuto del Comune dell'anno 1255, pubblicato in parte dal Pecori fra i *Documenti* della sua *Storia di San Gimignano* (1). Monumento insigne dell'operosità di questi notari

(1) Vedi specialmente la Rubr. 5 del libro I (PECORI, l. c. pag. 668) intitolata: *De iuramento notariorum Comunis* e la 72ª del libro 3º (*ibid.* pag. 734) *De imbreviaturis ab uno notario rogatis alteri notario commissis.*

Digitized by Google

dugentisti rimangono ancora i Protocolli (1) e le pergamene sciolte che si conservano parte all'Archivio ed alla Biblioteca del Comune, parte anche all'Archivio di Stato in Firenze (2).

*
* *

Furono confermati e riformati varie volte gli Statuti del 1372; ma non saprei dire se fossero anche scrupolosamente osservati. Certo di matricole dei notari, dopo quella prima del 1346, non abbiamo che quella del 1453, che registra soli 56 notari, numero sempre assai considerevole, visto l'incremento della cultura generale, che dispensava ormai molti dal ricorrere per ogni inezia all'aiuto del notaro, e la scemata importanza dell'atto notarile stesso.

In un' altra matricola dei notari, giudici e dottori di legge, senza data, ma di poco posteriore a questa, appaiono i nomi delle più illustri famiglie sangimignanesi: i Ghesi, i Poschi, i Ridolfi, i Gamucci, i Montigiani, i Marsili, i Brogi, gli Abbracciabene, i Cotennacci, i Buoni. In matricole più recenti, ma non più della metà del cinquecento, si trovano giudici e notari tra i Mainardi, i Nerucci, i Vecchi, i Novi, i Braccioni, i Becci, i Moronti, gli Useppi,

---

(1) Va segnalato come volume di particolare pregio il protocollo ben conservato del notaro Benvenuto di Bellavante contenente non meno di 500 imbreviature degli anni 1256 e 1257; e che oggi si conserva alla Biblioteca comunale, per la quale fu salvato mercè le intelligenti cure del benemerito Proposto Ugo Nomi. — All'Archivio di Stato in Firenze si trova il Protocollo di Ildino di Buoncristiano di Sangimignano, che rogava tra gli anni 1250 e 1256. Quello di Del Buono Insegna di Carlo di Guido da San Gimignano, anch'esso all'Archivio di Stato di Firenze (1286-1288), non mi fu dato di poter esaminare.

(2) Le Pergamene sciolte che si conservano all'Archivio del Comune in alcune filze, inventariate solo all'ingrosso, sommano a varie centinaia, e incominciano colla seconda metà del 1100. Sono mirabilmente conservate, e sembra che fossero sempre tenute stese, non mai a rotolo contengono senza eccezione atti pubblici, e sono del più alto interesse per la storia della regione, nei suoi rapporti con Volterra, Siena e Firenze. Molta parte di esse è copiata nel *Libro Bianco* in forma autentica. Le carte del Comune di San Gimignano trasportate all'Archivio di Stato (Spogli vol. 2) sono poche e di non molta importanza. — Quelle acquistate dalla Biblioteca del Comune, che si dice sommino a varie centinaia, non mi fu dato di vedere, e non ne esiste, per quanto io sappia, nessun Inventario.

Digitized by Google

i Bonanni, i Lolli, i Lupi, i Carriotti, i Bonaccorsi: prova evidente della stima universale che godeva l'arte, ancora in questi tempi, in cui il notariato andava lentamente perdendo la sua antica nobiltà.

Le aggiunte e riforme di tempi posteriori, che costituiscono il rimanente del codice, non sono senza interesse; ma accompagnando esse la decadenza dell'arte, non è questo il luogo di farne speciale menzione. Solo merita ancora d'esser notato che quasi per ogni secolo abbiamo una o più tariffe notarili, per cui si può studiare benissimo la variazione dei prezzi e degli emolumenti, che via via aumentano, senza perciò poter impedire il decadere dell'arte.

Fù adoperato e tenuto in giorno il codice, che ho descritto, fino al secolo passato e vi si trovano, in fine, atti dell'aprile 1716, che sembrano veramente essere stati gli ultimi ivi registrati.

Collo spengersi delle arti e colla loro formale soppressione questo codice perdè ogni importanza pratica; ed è altamente a lodarsi il Comune, che per il suo valore storico lo conservò, e negli ultimi giorni, dietro mia iniziativa, anche ristaurò. Ora forma uno dei gioielli di quell'Archivio che contiene nei suoi mille e più codici una supellettile scientifica delle più preziose ma pur troppo anche delle meno usufruite per la storia non solo del Comune ma di Toscana tutta.

Siena, 1895.

LODOVICO ZDEKAUER.

Digitized by Google

CAMPORENA E LE DISPUTE PEL SUO TERRITORIO

FIN VERSO LA METÀ DEL SECOLO XVI

A guadagnarsi quel certo grido che tuttavia prosegue, tra le limitrofe località della Valdelsa, la contrada di Camporena, io non dirò che abbia precisamente influito la vita autonoma, per quanto effimera, condotta nel medio evo dagli abitanti di quel piccolo castello e delle sue adiacenze. Ma se non a ciò, parmi lo si debba attribuire per fermo alle lotte, incruente sì ma vivaci, che a lungo sostennero or l'uno or l'altro dei comuni circostanti, in contrasto quasi sempre con quello di Samminiato, a riguardo della giurisdizione o del possesso del territorio più conosciuto in genere col nome di *selva*. Nè mancarono talvolta, specialmente quand'era in piedi il castello, di essere queste contese fors'anco alimentate dalle rivalità di Firenze e di Pisa, smaniose ciascuna di estendere il proprio dominio a danno dell'altra.

Per soprappiù, poco oltre la prima metà del secolo XIII, affacciava altrettali pretese di giurisdizione, perfino il vescovo di Volterra. Se non che, ebbe presto a pronunziarsi una sentenza, che costrinse il pretendente a capitolare, con la renunzia formale agli accampati diritti. Erano i giorni in cui un'azione più piena, comunque interrotta dalle guerresche fazioni dei Pisani, che non avevano per anche sentito il peso, poi provato colà, della prevalente oste fiorentina, ve la esercitava il comune di Samminiato. Il cui dominio poteva dirsi legittimo, tostochè i consoli di Camporena avevangli prestato obbedienza fino dal 20 dicembre 1231, assoggettandosi ancora alla prestazione di un annuo censo. Non per questo però, che altri pure non vi pretendessero in seguito; poichè si trova che nel 1297 fu fatta una riconfinazione dei di-

Digitized by Google

versi territorî di Castelfiorentino, Gambassi, Monterappoli ed altri minori luoghi della Valdelsa, per conto di Firenze, che vi aveva mandati i suoi sindachi e ambasciatori onde spartissero e riconfinassero quelle giurisdizioni, in contradittorio col comune di Samminiato, che vi delegò pure i suoi, senza che facessero essi per allora opposizione alcuna agli atti che ne furono la conseguenza. L'istrumento, che se ne stipulò, scende in ultimo luogo a definire i confini assegnati alla proprietà di Camporena, della quale si dà ivi come sicuro, *in parte et pro parte pertinere et pertinuisse ad comune Castriflorentini, et per consequens ad comune Florentie, per longum et longissimum tempus.*

È questa la confinazione che il Repetti, in più d'una voce del suo *Dizionario,* non solo cita ma talvolta riassume, in quella parte che via via giova al suo tema. E così fa appunto, e forse con più larghezza che altrove, all'articolo *Camporena,* dove riporta, quasi che testualmente, l'andamento dei termini apposti nella circostanza di quella spartizione. Aveva prima di lui riferito testuale ed intero quell'istrumento il Lami nei suoi *Monumenta Ecclesiæ Florentinæ,* e prima ancora, ma alquanto scorretto, nel suo *Odeporicon.* Or cotesta pubblicazione serve a farne qui rilevare, una particolarità forse non del tutto avvertita prima. Dico il riservo fatto a favore di un luogo pio, a quei tempi esistente, e di un altro esistito o almeno possidente in quella parte di selva assegnata a Castelfiorentino; essendosi riconosciuto che *territorium totum cum domo, vinea et castagneto quod olim fuit Fratrum de la Croce,* apparteneva allora *ad dominas reclusas de Castroflorentino* e al loro monastero, e si ordinava perciò che, *sicut est foveis et confinibus designatum et circumdatum,* in relazione appunto di questi si ponessero, *ad perpetuam rei memoriam,* i nuovi termini anche a quella monastica proprietà.

Durarono assai più lunghe le vertenze che il possesso e l'uso di questa selva occasionò tra i Samminiatesi e gli uomini di Montaione; poichè tra i due strumenti che il Repetti pur cita all'articolo *San Vivaldo,* e che più veramente appartengono al 1389 e 1390, mentr'egli, con manifesto errore di stampa, gli porterebbe un secolo giusto in addietro; il primo, che è un lodo proferito ai 28 d'ottobre, fa risalire la storia di questi antagonismi al 1257, enumerandone altresì le susseguite vicende. Ultima di esse un

Digitized by Google

precedente lodo, in parte favorevole a Montaione, che viene annullato con questo in cui concludendo si riconosce, a motivo delle testimonianze e degli atti *hinc inde* prodotti ed ivi citati, intera nel comune di Samminiato la proprietà di Camporena; ma lo si obbliga bensì a concedere, indi in poi e per cento anni, in affitto la selva stessa ai Montaionesi. Ai quali fu pur data facoltà con quell'atto di subaffittare a lor talento e durante il periodo suddetto, anche parzialmente e con locazioni ventinovennali, la selva ai *comitatinis et districtualibus comunis Florentie,* già descritti o da descrivere alla lira e all'estimo di Firenze, quali consideravansi gli abitanti di Montaione, e con facoltà ad essi di tagliare ed asportarne le legna che quel bosco avesse potuto somministrare ai loro bisogni e voleri.

Il motivo di queste larghezze in verso chi sarebbe altrimenti rimasto spogliato di ogni diritto od uso, bene o male esercitato in addietro, ce lo spiega il lodo stesso, dandoci una testimonianza di più circa alla patente antichità dell'esercizio di un'arte, che il Targioni trovò che possa risalire soltanto ai primi anni del secolo XV. Riferirò, a maggiore evidenza, le parole con le quali si esprimono gli arbitri, motivando la concessione dell'affitto e del legnatico con le parole: « *considerantes et reperientes quod com-* « *mune et universitas ac homines Montaionis de dicta sylva,* « *boscho et nemore, propter artem et ministerium vasorum vi-* « *treorum, multum proficiscuntur et multum commodum ac ma-* « *gnam utilitatem de dictis et infrascriptis sylva et boscho et ne-* « *more consecuntur;* » e soggiungendo inoltre come tali comodi e profitti constava a loro che non si avveravano per il comune di Samminiato.

Tralasciando, che non fu senza qualche divergenza fra le due parti, specialmente nel primo ventennio, l'esercizio di quel diritto di far legne, dirò che verso la metà del secolo XV venne la volta della giurisdizione e della competenza di patronato dell'oratorio di San Vivaldo, situato nella selva stessa. Furono l'una e l'altra riconosciute essere di spettanza del comune di Samminiato; in prima, dalle deposizioni dei romiti deputati tempo per tempo da quel comune alla custodia del luogo pio, e per ultimo, in quanto al patronato, dalla decisione degli stessi Capitani di Parte Guelfa.

Ed eccoci al tempo che battono i documenti, i quali destina-

Digitized by Google

ronsi ad esser qui riprodotti, perchè meno conosciuti e riguardanti prima Samminiato e Castelfiorentino per differenza di confini tra loro in Camporena, poi la vertenza compostasi sotto il pontificato di Clemente VII, tra i Castellani e la religione dei Minori Osservanti per conto di San Vivaldo, non più romitorio ma convento allora vero e proprio di quella regola. Piacque alla Direzione di questo periodico l'affidarne a me la pubblicazione, che io non rifiutai, per quanto mi sentissi impreparato ad illustrarli compiutamente e come meritava il soggetto. Si pensò forse che trovandosi gli originali in questo Archivio di Stato tra le pergamene pervenutevi dal Comune di Castelfiorentino, a me che vivo da oltre cinquant'anni in mezzo a quelle carte, nulla sarebbe stato più facile dal pubblicarli a dovere. Ed io, accettando l'incarico, a questo soltanto intesi di limitarlo, alla semplice riproduzione cioè del testo, fatta con cura discreta che lo sceverasse da ogni superfluità di formula notarile. Ad altri il proposito di ragionarvi sopra storicamente e di farne rilevare l'importanza.

Enunciandoli quindi in punta di penna dirò che nel primo di questi istrumenti, che appartiene certamente al febbraio (il giorno è incerto) del 1467, contiensi testuale un rapporto volgare, fatto alla Signoria di Firenze dal suo commissario Bartolommeo di ser Benedetto Fortini, e vi si trova, per mezzo del rapporto stesso, riepilogata la storia delle vertenze, a cominciare dal 1297. Vi si allegano altresì, per date e rogito, molti dei documenti che confermano le notizie locali e sparse, che più sopra accennai, ricavandole dai documenti originali che parimente son conservati nel Diplomatico fra le pergamene una volta possedute dal comune di Samminiato. E così, come mi è parso ozioso, se non inutile, l'aggiunger questi, la più parte conosciuti almeno nella loro sostanza, alla presente pubblicazione, non ho trovato necessario ingrossarla col testo dei due mandati di procura del 1308 fatti dal comune di Firenze in persona di due Castelfiorentinesi Giuntino di Manetto e Gentile del Bavoso, e dal comune di Samminiato, in quella di ser Guido di Bonaventura; trovandosi anche di ambedue questi atti fatta una sufficiente menzione nel rapporto suddivisato.

Gli altri due, appartengono al 1533, al tempo, cioè, in cui, per intromissione di Clemente VII, si appianarono le questioni di possesso nella Selva di Camporena fra il convento dei Minori Osser-

Digitized by Google

vanti di San Vivaldo e il comune di Castelfiorentino, con la cessione al primo in sua proprietà di una quantità di terreno, misurato per trecento braccia tutt'in giro alla vecchia clausura. E per mezzo del secondo di essi, che viene ad esser l'ultimo di questa serie, si dà luogo alla misurazione, dirò così, officiale della prenotata superficie, e se ne descrivono minutamente in volgare i respettivi confini.

Il fatto però di quest'ultima concordia e la lettura dei suoi documenti richiamano alla mia mente un dubbio, motivato dal confronto con un precedente breve del rammentato Pontefice, pubblicato l'anno scorso da un solerte collaboratore di questa medesima Società in un fascicolo speciale dal titolo: « Ricordi storici di Castelfiorentino ». Potrei sbagliare, ma non so conciliare insieme una donazione della selva di Camporena, che si direbbe *olim factam* e cioè verso il 1500 in un documento del 1528, ed una scomunica minacciata agli usurpatori di quei beni per favorire le istanze del Comune, col fatto asserito nel 1533, che *alias,* per mezzo di un altro suo breve, lo stesso pontefice commetteva a due giudici ecclesiastici la definizione delle controversie giusto appunto « *de et* « *super bonis nemoribus et silvis Camporene seu Sancti Vivaldi,* » che si agitavano fra il comune stesso e i frati Minori per le ragioni di quel convento. Parrebbe a me che il breve del 1528 non dovesse alludere ad altro che ad un ricorso in genere fatto dai Castellani al Papa contro agli occultatori dei diritti del Comune, tra'quali si trovassero oltre che le cose mobili ed immobili, diffusamente enumerate « *nec non quaedam alia jura scripturas do-* « *cumenta et etiam instrumenta publica silvam de Camporena eius-* « *dem Castri Florentini et illius usum ac iurisdictionem etiam* « *concernentia* ».

Comunque sia, e chiedendo venia delle digressioni, che non mi sembrarono inopportune del tutto, e della mancata più sufficiente illustrazione di essi e del soggetto, licenzio senz'altro all'esame degli eruditi i documenti che ho di sopra forse troppo sommariamente accennati.

PIETRO BERTI.

Digitized by Google

I.

1467 febbraio.

In Dei nomine, Amen. Anno ab Incarnatione Domini nostri Ihesu Cristi millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo, inditione prima, die v..... (1) saletta palatii et residentie magnificorum Dominorum florentinorum, presentibus domno Nicolao Bernardi et fratre Guiglielmo Amerigi ordinis Ccistersiensis et incustodibus sigilli populi flor. ... (c. s.) testibus ad predicta adhibitis et vocatis. Pateat omnibus quod, cum pervenisset ad notitiam magnificorum dominorum Priorum libertatis et Vexilliferi iustitie populi florentini in magistratu ad presens residentium viguisse jam pridem et adhuc non esse sopitam contentionem et differentiam inter commune et homines communis Sancti Miniatis Florentini, ex parte una, et commune et homines communis Castriflorentini ex parte altera, occasione silve sive partis silve, Camporene nuncupate, vicariatus Sancti Miniatis predicti; et pluries audivissent prefati Domini procuratores et sindicos utriusque partis do differentia et contentione predictis loquentes, et plures ac diversas rationes et jura et instrumenta, docentes et allegantes quisque pro parte sua; cum tandem visum sit ipsis prefatis Dominis ut illiusmodi contentiones et differentie recte cognosci et iuste definiri non possent, nisi per quendam probum et prudentem virum cuncta examinentur, qui se ad illa loca differentiarum conferat, et fines et terminos videat, et testes antiquos et idoneos audiat, et instrumenta intelligat que lecta erunt; de voluntate et consensu partium predictarum; et ipsis partibus sic petentibus et audientibus et volentibus; et ad loca differentiarum predictarum transmiserunt virum nobilem ac prudentissimum Bartholomeum ser Benedicti de Fortinis civem florentinum, illi committentes ut cunctis examinatis et intellectis que ad dictas differentias pertinent, referret ad ipsos Dominos in scriptis, et relationem sive reportum faceret quomodo id negotium iuste et honeste terminari possit. Nam predicti Domini pro pace et concordia partium predictarum omnia facere proposuerant; ut de dicta commissione, prefato Bartholomeo facta, patet per litteras prefatorum Dominorum obedientie dicto Bartholomeo, sub die octavo ianuarii proxime preteriti. Accessit ergo Bartholomeus predictus, ut supra sibi commissa exequeretur; et demum rediens, retulit in scriptis et reportum fecit, de differentiis predictis, Dominis prefatis, sua manu scriptum et suo sigillo signatum, presentatum ipsis Dominis per manus meas Antonii notarii infrascripti. Constituti igitur, coram

(1) La pergamena è qui mancante per lacerazione

Digitized by Google

prefatis magnificis Dominis collegialiter congregatis et me notario infrascripto et testibus supradictis, eximius legum doctor dominus Franciscus ser Iacob Lancilotti et vir prudens Blasius Neapoleonis de Sancto Miniate predicto, syndici et procuratores — dicti communis — Sancti Miniatis florentini, ut de dicto syndicatu constat manu ser Johannis ser Bartholomei de Sancto Miniate notarii florentini sub die decima septima januarii proxime preteriti: et Gratia Nannis Guccii syndicus et procurator — dicti communis et hominum Castriflorenini una cum Ricciardo Nannis Gori et Francisco Nannis Fortini et Betto Salvadoris Johannis de Castroflorentino, consyndicis et comprocuratoribus suis — absentibus; pro quibus quidem syndicis et procuratoribus absentibus promisit de rato prefatus Gratia et quod, infra decem dies proxime futuros, dicti sui consyndici ratificabunt omnibus infrascriptis sub infrascripta pena per pubblicum documentum, manu mei notarii infrascripti vel alterius notarii, modo ad mei notitiam perveniat; et de supradicto syndicatu constat manu ser Ugolini Pieri Corradi notarii florentini habitatori Montistopori i sub die sextadecima januarii proxime preteriti. Prefati igitur syndici et procuratores presentes, quilibet suo proprio et privato nomine ac etiam modis et nominibus quibus supra; advertentes quod prefatus Bartholomeus de Fortinis, ut dixerunt se esse plenissime informatos, oculis viderat pluries loca differentiarum predictarum et jura partium diligenter audiverat, examinaverat, et viderat et congnoverat; supradictam relationem sive reportum, et omnia et singula in eo contenta, — ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc, confirmaverunt, et ea omnia grata, accepta et rata habuerunt, — quamvis adhuc illa non cognovissent; sed ea acceptaverunt et confirmaverunt tanquam omnium in dicto reporto contentorum particularem et expressam notitiam haberent; sic, propter bonum finem, clausum reportum et antequam aperiretur confirmare se velle asseruerunt; et sic etiam ut fieret placuit prefatis Dominis, et ex nunc prout ex tunc consenserunt dicte partes — electioni et deputationi dicti Bartholomei tanquam ab ipsis partibus esset electus et deputatus quia pro electo et deputato ab eis — haberi voluerunt; et sic ex nunc prout ex tunc plenam commissionem et mandatum datum esse ab eis voluerunt, et liberam commissionem et facultatem intelligendi, referendi, iudicandi et laudandi et terminandi prout ipsi Bartholomeo visum fuerit et placuerit. Et promiserunt et convenerunt dicti syndici et procuratores — per solemnem stipulationem, una pars alteri ad invicem, contenta in dicta relatione sive reporto attendere, implere et observare et non contrafacere vel venire per se vel alium, de jure vel de facto, in judicio vel extra sub pena florenorum quingentorum, a parte que non observaret aut contraveniret aliquo modo auferenda, et pro una dimidia applicanda Camere communis Florentie, et pro altera dimidia parti que observaret et non contraveniret. Que pena totiens committatur et peti et exigi possit — quotiens contra factum — fuerit sub refectione damnorum et expensarum ac interesse litis et extra. Et dicta pena soluta vel non, commissa vel non, nichilominus

Digitized by Google

predicta omnia et singula in scripta forma perdurent. Item reficere et restituere sibi omnia et singula damna et expensas et interesse litis et extra. Pro quibus omnibus et singulis observandis — et pro dicta pena solvenda — dicte partes — obligaverunt ad invicem omnia eorum et principalium suorum bona presentia et futura. Renunptiantes in predictis exceptioni non sic facti et celebrati contractus, rei non sic geste, doli *etc.* — et legi dicenti generalem renuntiationem non valere. Quibus supradictis syndicis et procuratoribus — ego Antonius judex ordinarius et notarius infrascriptus precepi guarantigiam nomine juramenti — quatenus predicta omnia et singula — attendant, faciant et observent in omnibus et per omnia, prout et sicut supra promiserunt, continetur et scriptum est. Rogantes me Antonium notarium infrascriptum ut de predictis unum aut plura conficerem documentum sive documenta.

Item, incontinenti, in eodem loco, et presentibus eisdem testibus, supradicti syndici et procuratores — pro maiori efficatia et obligatione predictorum omnium, ex certa scientia et de eorum propria voluntate libere dixerunt contentari se et voluerunt et rogaverunt prefatos Dominos, ut supradictam relationem sive reportum dicti Bartholomei de Fortinis, sua deliberatione et partito et sua auctoritate et potestate, approbarent et confirmarent. — Et sic prefati Domini reportum ipsum, solemni premissa deliberatione et obtento partito secundum ordinamenta, approbaverunt et confirmaverunt. Mandantes partibus predictis ut omnia que in dicto reporto continentur inviolabiliter observent, ex quo sic fieri unanimiter partes predicte petiverunt: et michi mandaverunt prefati Domini, ut huius approbationis per eorum dominationem facte pubblicum conficerem documentum. Qua approbatione et confirmatione facta et omnibus — gestis de voluntate partium predictarum, et de precepto prefatorum magnificorum Dominorum; ego Antonius notarius infrascriptus, ad predicta et infrascripta specialiter iussus et vocatus a Dominis et rogatus a partibus, in presentia prefatorum magnificorum Dominorum et partium predictarum resignavi et aperui et legi expresse et ad verbum, relationem sive reportum et iudicatum predicti Bartholomei, ita ut a Dominis et a partibus presentibus clara voce audirentur ea et intelligerentur. Cuius quidem relationis sive reporti sive iudicii tenor est infrascriptus, videlicet.

Rapporto facto ad voi Magnifici et excelsi signori Signori di libertà et Gonfaloniere di giustitia del popolo fiorentino per me Bartholomeo di ser Benedetto Fortini, vostro fedelissimo servidore, mandato dalla vostra Excelsa Signoria a Montaione per vedere quella parte della selva di Camporena della quale è differentia tral commune di Samminiato et il commune di Castelfiorentino, et a intendere qualunche cosa le dette parti o altre persone volessino dire o allegare per ragione di detta differentia.

Principalmente, io truovo che nel 1297 el Commune di Firenze elesse ambasciadori a terminare verso Samminiato et Volterra et quelle circunstantie: et i detti ambasciadori richiesono quelli da Sancto Miniato che venissino nelle parti di Castelfiorentino, Gambassi, Montetignoso,

Digitized by Google

Camporena et altri luoghi, perchè intendevano terminare ne' detti paesi. Et vennono gl'ambasciadori fiorentini verso e' confini, et non trovorono quelli di Samminiato perchè non vennono. Gl'ambasciadori di Firenze missono i confini in più luoghi. In detto tempo syndichi del commune di Castelfiorentino vennono agl ambasciadori fiorentini, et dissono avere posseduto lungho tempo la selva di Camporena, come confina dal poggio Aglone insino alle Similee, et dalle Similee, come va la via al mulino di Galgano che fu di Dolcetto, et da esso mulino alla Stecchaiuola, et dalla Stecchaiuola alla croce a Faeta, et da essa croce insino a capo di Carfaro, et da esso capo di Carfaro insino alla fornace di Gherardo, et da essa fornace insino al monte Aglano, et da esso Monteaglano come va il confino della Pietra insino allo Spedaletto, et da esso Spedaletto come va et corre l'Ebolella che mette in Ebola a piè dell Orgie insino al poggio Aglone: et provorono e'detti syndichi da Castelfiorentino le dette cose essere vere per ventisei testimoni de' vari luoghi: et di quanto è detto appariscono strumenti publici: (1) Gl'ambasciatori fiorentino (2) dichiararono la detta Selva di Camporena, confinata come è detto, appartenersi al commune di Castelfiorentino, et della giurisditione del commune di Firenze. Ne' detti tempi furono electi pel commune di Firenze ufficiali a ricercare le sue giurisditioni; e' quali uficiali, inteso quanto s' era fatto per detti ambasciadori et e' confini per loro messi, tutto approvorono et confermorono, et dichiarorono detta selva et beni appartenersi al Commune di Firenze. Dipoi, nel detto anno la Signoria di Firenze scrisse al commune di Sancto Miniato, come la detta Selva di Camporena apparteneva al commune di Firenze et che dovessino stare contenti a detti confini, o monstrare le loro ragioni, altrimenti si seguirebbe quanto ragione volesse. Dopo le predette cose, in detto anno, essendo stati guasti pe' Samminiatesi e' termini di detti confini, la Signoria di Firenze scrisse loro più volte che dovessino mandare a rimettere detti termini, et che più non fussino guasti, et facessino in modo che il commune di Firenze non s' avesse adirare con loro; protestando che, contrafaccendo, si procederebbe quanto si richiedeva allo honore del Commune. Gl'ambasciadori di Sancto Miniato in detto tempo richiesono gl'ambasciadori fiorentini che dovessino indugiare certi dì a mettere detti confini perchè volevano mostrare le loro ragioni: et dissono che, non le mostrando, ponessino i termini come alloro piacerìa. Gl'ambasciadori di Firenze offersono a quelli di Sancto Miniato voler vedere et examinare ogni loro ragione; et che fussino presenti a ogni examine et processo che si facesse; et sempre ricusorono et nulla mostrorono. Seguì che di poi nel 1308, pe'Consigli opor-

(1) Si allude qui naturalmente all'istrumento delli 11 ottobre 1297 pubblicato, come si disse, dal Lami e il cui originale, che fu posseduto dal Comune di Samminiato fu poi da questo depositato nell'Archivio Diplomatico con la serie dei suoi atti in pergamena, e dove si conserva tuttora, insieme con gli altri documenti che si trovano di mano in mano citati.

(2) Così il documento. Forse avrebbe dovuto scriversi di Castelfiorentino.

Digitized by Google

tuni di Firenze, furono electi due da Castelfiorentino syndichi a andare et mettere e' termini et confini nella Selva di Camporena, nel modo che prima erano stati posti pe'detti ambasciadori nel 1297, et a ricevere dal commune di Sancto Miniato la ratificagione et approvatione di detti confini: et questo fu del mese di luglo di detto anno 1308. Di detto mese di luglo et del detto anno 1308, benchè secondo l'uso del commune di Sancto Miniato corresse l'anno del 1309, el commune di Sancto Miniato elessono uno sindaco a ratificare a detti confini posti pe'detti ambasciadori fiorentini nel 1297. Il quale sindaco, insieme co' sindachi del commune di Firenze et degli ambasciadori di Lucha, andorono a detta Selva di Camporena a dì 3 d'agosto del detto anno, et posono e'confini come di sopra è detto, vedenti et volenti e'detti ambasciadori di Lucha, et presente, volente et consentiente el detto sindaco di Sancto Miniato; et di questo appare strumento publico. (1) Mostrano quelli da Castelfiorentino, oltre alle predette cose, uno volume di loro statuti vechi fra'quali nel 1317 v'è uno statuto « de l'ordine et modo de taglare della Campo- « rena et di chi contrafacessi e di chi desse danno in che pena incorra » et in uno altro volume anchora di loro statuti vechi v'è un'altro statuto fatto nel 1354 di simile effecto; et negli statuti, che dicono veghiare al presente, v'è quasi simile statuto fatto nel 1457. Anchora per sette testimoni da Castelfiorentino, prodocti innanzi a me et examinati pel mio notaio, si pruova che gli huomini di Castelfiorentino dal 1430 indrieto andavano a taglare legne et coglere ghiande in detta selva come in loro propria cosa; et che pel commune di Castelfiorentino furono diputati due heremiti successive nella chiesa di Sancto Vivaldo, la quale è in detta selva drento a'predetti confini. Et uno di detti testimoni dice che sono passati 40 anni ch'esso testimone insieme con uno ser Canaffo furono mandati da Castelfiorentino a fare dipignere in detta chiesa di Sancto Vivaldo, sancto Lorenzo et sancto Leonardo et sancta Verdiana, advocati et patroni del commune di Castelfiorentino, collo bandiere del giglo in mano in segno di vero dominio di detta chiesa; e'quali Sancti anchora al presente vi sono dipinti nel modo detto. Io ho in effetto scritto quanto dicono gli uomini di Castelfiorentino; benchè molte altre cose dicano, le quali per non essere molesto, con lungo dire, alla Vostra Excelsa Signoria, non le stimando di molta importanza, lascio stare.

Per la parte degli uomini del commune di Santo Miniato si mostra uno strumento publico fatto nel 1231 (2) nel quale appare ch' e' sindachi del castello di Camporena sottomisono al commune di Sancto Miniato el ca-

(1) Mentre si hanno tra le pergamene del Diplomatico provenienti da Castelfiorentino i due mandati di procura già citati, dell'istrumento pubblico di confinazione qui rammentato non si ha traccia nè tra queste nè tampoco tra quelle di Samminiato.

(2) Anche di questo atto di sottomissione l'originale esiste tuttora tra le pergamene di Samminiato. E sonvi altresì le carte citate in appresso del 1367, 1378, non che gli ordini presi, nel 1388 o meglio 1389 e 1390, anni in cui fu preso possesso del Comune ridetto di quel che al medesimo attribuiva il lodo pronunziato ai 28 ottobre dell'anno antecedente.

Digitized by Google

stello di Camporena et suo territorio. Item, una carta facta nel 1378 nella quale appare due sindachi del castello di Montaione et uno procuratore del commune de Tonda confessorono a' sindachi di Sancto Miniato la selva di Camporena essere del commune di Sancto Miniato. Item, ordini facti nel 1388 et nel 1390 del governo della selva di Camporena. Item, un'altra carta facta nel 1367, d'uno che compera la gabella della selva di Camporena; et nel 1371, per strumento, appare il pagamento. Dicono e' detti huomini di Sancto Miniato che messer Lorenzo Ridolfi fu arbitro tra 'l commune loro e 'l commune di Castelfiorentino, già sono anni sexanta et più; et che ne diè lodo; et che detto messer Lorenzo fece fare una fossa in detta selva per confine; la qual fossa anchora appare et chiamasi da molti la fossa di messer Lorenzo. Et in uno libretto di stantiamenti del commune di Sancto Miniato appare stantiati a uno famiglo lire una soldi 10 per andare a Pistoia a ser Vinta da Volterra et a ser Gotto per cagione del lodo di Camporena. Il detto lodo et compromesso fatto per detti communi in messer Lorenzo non pare che si truovi. Producono anchora i detti huomini di Sancto Miniato quindici testimoni examinati dinanzi ad me che dicono, chi da 30 anni in qua, chi da 40, chi da 50 anni detto commune di Sancto Miniato et gli uomini di Montaione per detto commune di Sancto Miniato avere posseduta detta parte di selva della quale è contesa; et molti di loro dicono avere udito da' loro antichi di più lungo tempo; et dicono che la famiglia del Vicario di Sancto Miniato, ne' tempi provati per loro viva (1) ogni anno a guardare la festa di Santo Vivaldo posto in detta selva come è detto. Mostrano che nel 1446 e' Capitani di Parte Guelfa avere per loro sententia dichiarato non a' Capitani detti ma al commune di Sancto Miniato appartenere el padronato della chiesa di Sancto Vivaldo. E anchora mostrano avere ricognosciuto la chiesa di Sancto Vivaldo essere nella giurisditione di Sancto Miniato; la quale ricognitione fu facta per sindachi del commune di Sancto Miniato nel 1440 del mese di maggio. Item (2) uno strumento nel 1441 dove frate Giovanni da Castelnuovo, heremita in detta chiesa di Sancto Vivaldo, ricognosce detto luogho dal commune di Sancto Miniato et detto luogho essere posto nel territorio di Sancto Miniato. Item, un altro strumento facto nel 1442 per detto heremita Iohanni in simile modo et forma. Item, un'altro strumento facto nel 1445 per decto heremita in simile forma adì primo di maggio; et del mese di giugno 1455, uno strumento di simile recognitione per detto heremita Giovanni. Et nel 1426 (3) frate Cola,

(1) Indubbiamente sta per «veniva».

(2) Questa ricognizione fatta dagli Ufficiali deputati alla custodia della Selva figura in originale tra le pergamene Samminiatesi, ove sono altresì le singole dichiarazioni qui enumerate dei romiti di San Vivaldo. In quanto alla preavvertita sentenza dei Capitani di Parte Guelfa l'originale documento del 1446 è sussidiato, quivi pure, da un altro del 1455 pel quale i Capitani stessi dicono di recedere da ogni loro pretesa su quel patronato; renunzia che viene raffermata dagli Ufficiali di Samminiato.

(3) Qui veramente o l'estensore del rapporto o chi lo trascrisse su questa carta sbagliò; perché il documento, esistente siccome sopra, reca la data 1436.

Digitized by Google

allora heremita di detta chiesa di Sancto Vivaldo per strumento confessa detta selva et chiesa di Sancto Vivaldo essere posta nella giurisditione di Sancto Miniato. Mostrano anchora i detti Saminiatesi avere allogato al Rosso Ridolfi, nel 1451 per cinque anni, quella parte della selva di Sancto Miniato che non è allogata ad altri. Et quelli da Castelfiorentino dicono et mostrano per strumento avere allogato al detto Rosso Ridolfi detta selva nel 1456 per anni dieci. Item, una allogagione di detta selva fatta pe' Samminiatesi nel 1459, et per uno anno e 'l pagamento; et a Giovanni de' Rossi una allogagione di detta selva facta nel 1460 per cinque anni, e 'l pagamento: et a Giovanni di Bindo da Sancto Miniato una allogagione di detta selva facta nel 1466 per tre anni, e 'l pagamento d'uno anno. Tre condennagioni facte pel commune di Sancto Miniato per cagione di detta selva; una nel 1459, et due nel 1460. (1) Per gli huomini del commune di Sancto Miniato si produce et dice quanto di sopra è scripto et altre più cose, le quali non scrivo, non mi parendo di molta importanza a loro favori. Io sono stato in detta selva due diversi dì, quasi ogni giorno dal levare al coricare del sole; et ò trovati et veduti e' confini nominati di sopra che furono posti nel 1297 et poi riposti nel 1308 et confermati pel sindaco di Sancto Miniato, come di sopra è facta mentione. Et ò veduto la fossa che si dice per alcuni, come di sopra è detto, la fossa di messer Lorenzo Ridolfi, che è per larghezza meno di braccia tre et passasi per tutto et a piè et a cavallo sanza alcuna difficultà, perchè non è profonda; et appressasi da ogni lato a uno botro overo fossato; e non so intendere, se fu posta per confine tra Sancto Miniato et Castelfiorentino, dove principiasse la parte data a Castelfiorentino nè quanto s'alargasse; perochè, seguitando detta fossa come vanno e' detti botri o vero fossati, piglierebbe il poggio Aglano come va il confino della Pietra insino allo Spedaletto, et dallo Spedaletto insino all'Ebolella, et dall'Ebolella pel botro dal bosco dell'Aguzatoio ritornerebbe a detta fossa et da detta fossa al botro di Cafagguolo, et come va detto botro di Cafagguolo al vado di Tralici. Et questi di Sancto Miniato dicono che quello di Castelfiorentino comincia presso allo Spedaletto, o vero Sancto Leonardo, et viene insino al fosso che, essendo come dicono, non sarebbe delle sessanta parti l'una di quello che si contende. Anchora ò veduto et inteso come ne' confini di detta selva, dove confinandola si dice dal poggio Aglone insino alle Muslee et dalle Smulee come va la via al mulino di Galgano che fu di Dolcetto che le terre drento a detti confini insino al fiume d'Ebola, che ve sono molte lavoratie et seminate et più si dice ve ne erano assai inanzi alla guerra che fu verso quelle parti, et è verosimile perchè e' boschi che dicono essere venuti dopo detta guerra sono ulivi et altri alberi di-

(1) Le sole citazioni di atti che non abbiano riscontro con gli originali sono queste delle *allogagioni* rammentate tra il 1451 e il 1456 e delle tre condanne nel 1459 e 60. Non parendo buona ragione il credere che l'abbia smarrite o distrutte il comune, fa d'uopo pensare che gli atti relativi non fossero scritti su pergamena, o piuttosto che le scritture ne fossero a quel tempo annotate in qualche registro.

Digitized by Google

mestichi; et dicono dette terre essere di private persone et di Montaione et di Fighine et di Gambassi et de' cittadini fiorentini et d'altri. Et pel libro dell'estimo del commune di Montaione ò trovati all'estimo di più huomini particolari molti pezzi di terra posti in detti luoghi. Per le predette cose narrate et dette per parte dell uno comune et dell altro et por quello che io ò detto avere veduto, udito et inteso, et per più altre ragioni et cagioni, le quali per più rispetti non è bisogno narrare: Et avuto consiglo et colloquio di questa cosa con più et più huomini buoni et dotti, obviatori di scandali et contese, amici di pace et investigatori della verità; invocando il nome del nostro Signore Iesu Cristo, dico el mio opinione et parere essere in questo effetto. Che al commune et huomini di Castelfiorentino appartenga della detta selva di Camporena dal poggio Aglone insino alle Similee, et dalle Similee come va la via al mulino di Galgano che fu di Dolcetto; et da esso mulino alla Stechaioula; et dalla Stechaiuola alla croce a Faeta; et da detta croce a capo di Carfaro; et da esso capo di Carfaro alla fornace di Gherardo insino a piè del Monte Aglano dove corre il botro o vero fossato di Cafagguolo et come va detto botro di Cafagguolo insino alla fossa che è presso all aja de frati che si chiama, come di sopra più volte è detto, la fossa di messer Lorenzo; et come va detta fossa che mette in uno botro presso alla fossa dell'Aguzatoio, el quale botro mette in Ebolella, et come corre l'Ebolella che mette in Ebola appiè dell Orgie insino al Monte Aglone. Questo sempre salvo et riservato che tutti et ciascuni pezi di terra et qualunque altra cosa fussino drento a' detti confini, le quali terre e cose fussino d'alcuno luogo pio o di huomini particulari, di qualunche stato o conditione sieno, non s'intendano in alcuno modo per questo mio rapporto appartenere a detti huomini et commune di Castelfiorentino, ma ad quelli tali luoghi o persone di cui in verità fussino, sanza alcuna exceptione. Excepto che se drento a detti confini fussino, terre e cose che si dicessino essere del commune et huomini di Sancto Miniato, tali terre et cose s'intendano appartenere al commune et huomini di Castelfiorentino liberamente. Et anchora con questo risorbo ch'el commune et huomini di Montaione abiano nella chiesa e oratorio di Sancto Vivaldo posto in detta parte di selva, disegnata di sopra al commune et huomini di Castelfiorentino, et nelle cose dependenti da essa chiesa et oratorio, tutte quelle dignità preheminentie et governo in tutto et per tutto come ànno al presente. Al commune et huomini di Sancto Miniato, stando fermo quanto di sopra è detto, appartenga tutto quello che resta di detta selva di Camporena della quale è litigio et contesa: la quale credo si possa confinare in questo modo. El Monte Aglano, et da detto Monte Aglano, come va el confine del castello della Pietra insino allo Spedaletto; et da esso Spedaletto insino al botro che mette in Ebolella, el quale botro è presso al bosco dell'Aguzatoio; et da esso botro alla detta fossa che si dice la fossa di messer Lorenzo, la quale fossa è presso all aia de' Frati; et da essa fossa insino al botro di Cafagguolo, et come va detto botro di Cafagguolo insino al vado di Tralici. Sempre salvo et riservato che tutti terreni et cose appar-

Digitized by Google

tenenti a luoghi pii o persone particulari o private, le quali terre et cose fussino drento a detti confini non s'intendano in alcuno modo venire in questa parte disegnata pel commune et huomini di Sancto Miniato, ma appartengano a quelli tali luoghi pii o persone particulari o ad altri, di cui in verità sono, liberamente et sanza alcuna exceptione; con questa exceptione et riserbo che, se drento a detti confini fossino terre et cose del commune di Castelfiorentino, tali terre et cose s'intendano essere liberamente del commune di Sancto Miniato.

Di sopra è facto mentione come per parte del comune et huomini di Sancto Miniato si dice che messer Lorenzo Ridolfi fu arbitro tra detti communi di Sancto Miniato et di Castellofiorentino per cagione di detta differentia et litigio già sono anni sessanta et più; et che ne diè lodo, el quale lodo non pare che si truovi; el quale lodo ritrovandosi, sarebbe forse cagione di pace et concordia tra dette communità. Et però per questo mio raporto dichiaro et voglo che, trovandosi mai detto lodo, in tutto et per tutto si debba per le dette parti mandare ad effetto. Et in tale caso, questo presente rapporto sia di niuna efficacia e valore. Et anchora, per fuggire ogni cagione di scandalo, fo noto a tutti che io non intendo, per quanto è detto di sopra, pregiudicare alle ragioni et giurisdictione di Santo Gimignano, se ragione o giurisdictione alcuna havesse drento a detta selva di Camporena della quale di sopra è facto mentione. Tutte le predette cose et ciascuna di esse s'intendano a puro et vero intellecto, sanza cavillatione o fraude alcuna. Ò detto quanto intendo et credo convenirsi circa tutte le predette cose; et però ne fo rapporto di propria mano alla Vostra Excelsa Signoria, alla quale humilmente mi rachomando.

Qua relatione sive reporto suprascripto et omnibus in eo contentis auditis et cognitis et intellectis per partes supradictas et per dictos syndicos et procuratores, — reportum ipsum ipse predicte partes et syndici et procuratores, — ad maius robur et ad maiorem confirmationem et cautelam eorum que superius gesta sunt, et que in dicto reporto continentur, sponte et ex certa scientia, iterum et de novo, approbaverunt et confirmaverunt et ratificaverunt et omologaverunt dictis modis et nominibus. — Et promiserunt et convenerunt dicti syndici et procuratores — per solemnem stipulationem, una pars alteri ad invicem, contenta in dicta relatione sive reporto attendere, implere et observare et non contrafacere vel venire per se vel alium, de iure vel de facto, in iudicio vel extra. Sub pena florenorum quingentorum a parte que non observaret — auferenda et pro una dimidia applicanda Camere communis Florentie et pro altera dimidia parti que observaret et non contraveniret. Que pena totiens committatur et peti et exigi possit — quotiens contra factum fuerit vel, ut dictum est, non servatum; sub refectione damnorum et expensarum, ac interesse litis et extra. Et dicta pena soluta vel non, commissa vel non, nichilominus predicta omnia et singula firma perdurent. Item, reficere et restituere sibi omnia et singula damna et expensas et interesse litis et extra. Pro quibus omnibus et singulis observandis — et pro dicta pena solvenda, si

Digitized by Google

et quotiens commissa fuerit, dicte partes — obligaverunt ad invicem omnia eorum et principalium suorum bona presentia et futura. Renuntiantes in predictis exceptioni non sic facti et celebrati contractus, rei non sic geste doli etc. omnique alio iuri etc. Quibus supradictis syndicis et procuratoribus, — ego Antonius iudex ordinarius infrascriptus precepi guarentigie nomine iuramentum — quatenus predicta omnia et singula — attendant, faciant et observent in omnibus et per omnia. — Rogantes me Antonium Mariani notarium infrascriptum ut de predictis omnibus unum aut plura conficerem documenta sive documentum.

Item postea, predictis anno, inditione et loco, die vero vigesimo quarto dicti mensis, et presentibus ser Nicolaio Pardi de Vulterris et ser Antonio Christofani Antonii Salvini, notariis florentinis, testibus ad predicta habitis et vocatis, Bettus Salvadoris et Ricciardus Nannis Francisci de Castroflorentino, duo ex supradictis syndicis et procuratoribus — asserentes se habere notitiam et plenam informationem omnium et singulorum supra gestorum et contentorum, et presertim reporti supradicti; — et scientes quod predictus Gratia Nannis, una cum eis syndicus ad predicta deputatus, ea ratificaverat et promiserat quod predicti Bettus et Ricciardus etiam ratificarent, — sponte et ex certa scientia et non per errorem, reporto supradicto et omnibus in eo contentis et gestis et promissis per supradictum Gratiam ratificaverunt; eaque omnia et singula confirmaverunt approbaverunt et omologaverunt omni modo, via iure et forma quibus magis et melius potuerunt: promittentes — observantiam predictorum; et pro eorumdem observationem obligaverunt bona sua omnia presentia et futura et principalium suorum, et sub ea pena et eo modo et forma, et cum renuntiationibus et omnibus aliis et singulis, ut supra fecit prefatus Gratia, per omnes actus plenarie. Rogantes me Antonium notarium infrascriptum ut de predictis unum aut plura conficerem documentum sive documenta.

L. S. Ego Antonius Mariani Mutii civis florentinus, pubblicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius, supradictis omnibus et singulis in his duabus petiis cartharum de membranis simul sutis scriptis et contentis, dum, ut dictum et annotatum est, agerentur interfui, eaque rogatus et de mandato prefatorum Dominorum, scripsi et pubblicavi; ideoque me subscripsi et signum meum apposui consuetum.

II.

1533 Ottobre 22.

In Dei nomine, amen. Universis et singulis presentis publici instrumenti seriem inspecturis pateat evidenter et sit notum quod anno Domi-

Digitized by Google

nice Incarnationis millesimo quingentesimo trigesimo tertio, inditione septima, die vero vigesima secunda mensis octobris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Clementis, divina providentia pape septimi, anno decimo.

Cum certum fuerit et sit, ut infrascripti contrahentes infrascriptis modis et nominibus asseruerunt, quod alias, idem sanctissimus dominus noster dominus Clemens papa septimus, per suas in forma brevis appostolichas litteras, litem, causam et causas, questiones et controversias tunc inter venerabiles dominum Guardianum, fratres, capitulum et conventum loci sive conventus Sancti Vivaldi, Volaterrane diogesis, ordinis Minorum de Observantia, et ipsius ordinis prelatos, ex una, et spettabiles viros offitiales, homines et personas comunis Castriflorentini et ipsorum hominum comune et universitatem, Florentine diocesis, ex alia, de et super bonis, nemoribus et silvis curie Camporene seu Sancti Vivaldi predicti, eiusdem Vulterranensis diocesis, et illorum proprietate et possessione rebusque aliis, latius in actis dicte cause expressis, reverendis in Christo patribus dominis Iohanni de Stassis, prothonotario apostolico, et Philippo de Mannellis, chanonicho florentino, iudicibus et commissariis ad id auctoritate appostolicha spetialiter deputatis, audiendas de vel per viam concordie vel via finis terminandas et decidendas commiserit; Et coram eisdem dominis commissariis inter dictas partes, seu eorum syndichos et prochuratores, in civitate Florentie desuper diutius litighatum fuerit ac adhuc lites, cause, questiones et differentie pendeant indecise; et cum sit quod inter partes predictas, nonnullorum amichorum communium et nobilium virorum civium florentinorum interventu, super iisdem litibus, etc. ac de predictis contingentibus annexis et connexis ab eisdem pratichata fuerit et sit concordia pro comuni partium predictarum quiete et utilitate et ad resechandos litium anfrattus et expensas maximas que in similibus litibus communiter fieri consueverunt, et ad fugiendum dubios litis eventus et ad omnem alium meliorem finem et effectum partibus ipsis profichuos. Et cum etiam sit, ut infrascripti contrahentes — asseruerunt quod idem dominus noster dominus Clemens papa septimus proxime preteritis diebus, dum fuit in lodia Castriflorentini predicti, verbo ordinaverit ut inter easdem infrascriptas partes causa et cause, lites et differentie predicte modo et forma infrascriptis componerentur et concordarentur, prout de ordine modo et forma infrascriptis infrascripti contrahentes dittis dominis iudicibus dicte cause et ipsismet contrahentibus asseruerunt indubiam ac plenam fidem fattam fuisse per graves, fidas et leghales personas; Et cum etiam sit, quod dicte partes intendant bonam prefati Sanctissimi domini nostri Pape mentem exequi et cum eadem mente libere conformari; Hinc est quod hodie, hac presenti suprascripta die vigesima secunda mensis ottobris 1533, coram prefatis reverendis dominis Iohanne de Statis et Philippo de Mannellis iudicibus deleghatis et commissariis predictis ac in mei notarii publici testiumque infrascriptorum presentia, illocho *(sic)* infrascripto, personaliter constituti, reverendus pater frater Andreas de Alamannis de Florentia, ditti ordinis Minorum de Observantia professus

Digitized by Google

ac sindichus et prochurator dominorum Guardiani, fratrum, capituli et conventus ditti loci seu monasterii Sancti Vivaldi, ordinis Minorum, Vulterranensis diocesis, ad infrascripta per patentes literas reverendi fratris Alexi de Pistorio, dicti ordinis Tuscie moderni provincialis, datas Luce die septima mensis iunii proxime preteriti, vel alio veriori tempore ac manu eiusdem domini provincialis subscriptas, et eius solito sigillo sigillatas, specialiter deputatus et constitutus, quas patentes literas ego Iohannes notarius infrascriptus vidi, legi et inspexi; faciens omnia et singula infrascripta in vim dicti sui mandati, et omni meliori modo, ac etiam venerabilis frater Seraphinus Oliverii de Florentia, ditti ordinis, modernus Guardianus ditti conventus et loci Sancti Vivaldi, faciens omnia et singula infrascripta ut guardianus et prelatus ditti loci et conventus, ac vice et nomine seu nominibus dominorum fratrum, capituli et conventus ditti loci Sancti Vivaldi et eorum in eodem successorum; et quilibet eorum dittis modis et nominibus, tam coniunctim quam divisim, et omni meliori modo, ex una: et reverendus pater magister Iohannes de Lanciolina, ordinis Minorum Conventualium, ac Laurentius Sancti Antonii de Castroflorentino et Iohannes Batista Laurentii Andree etiam de Castroflorentino predicto, sindici et prochuratores, et hi nominibus dominorum Officialium, hominum et personarum comunis Castriflorentini predicti et ipsius comunis et Universitatis ad infrascripta legitime constituti et deputati ab offitialibus, hominibus et personis dicte universitatis et comunitatis, prout de dictorum magistri Iohannis et Laurentii sindichatu et mandato ad infrascripta sufficienti constare vidi publico instrumento manu ser Marci alterius Marci de Burgho Strade Sancti Nicolai de Chasentino, notarii publici florentini, sub die prima mensis iunii proxime preteriti, et de sindichatu et mandato ditti Iohannis Batiste constare dixerunt publico instrumento manu ser Thomme Francisci de Sancto Miniato notarii publici florentini, sub suo tempore; facientes ditti sindici et prochuratores in vim dictorum mandatorum et cuiuslibet eorum simul et in solidum: et omnes ditti Sindici et prochuratores simul, et etiam quilibet eorum in solidum et divisim, et omni meliori modo, nomine et nominibus dictorum officialium hominum et personarum comunis Castriflorentini et ipsius comunis et universitatis partibus, ex altera: volentes pratichatam concordiam ac pacta, transactiones et conventiones desuper sermocinatas et verbo firmatas presenti publico instrumento legitime roborare et mentem Sanctissimi domini nostri Pape prefati in predittis adimplere, et perpetue firmitatis robore firmare, comuni eorundem hinc inde sindichorum et prochuratorum, — consensu et concordia, sponte et libere, animo deliberato et non per aliquem finis vel fatti errorem, omnibus modo, via, iure, causa et forma quibus potuerunt et validioribus et effichacioribus; salvo tamen quod eiusdem Sanctissimi domini nostri Pape et Sancte Sedis Apostolice contractus opporteat novo beneplacito, — super bonis, silvis, nemoribus, litibus, causis, questionibus, controversiis et differentiis predittis ut supra narratis ac dependentibus, emergentibus, annexis et connexis

Digitized by Google

et quolibet et qualibet eorum et earum simul et in solidum inter se — devenerunt et deveniunt ad infrascriptam conventionem, compositionem, transactionem, concordiam et pacta; et ut infra convenerunt, composuerunt, transigerunt, concordaverunt et pepigerunt, videlicet: Quod perpetuis futuris temporibus et donec mundi machina durabit, domini Guardianus, fratres, capitulum et conventus ditti loci sive monasterii Sancti Vivaldi, Vulterranensis diocesis, presentes et qui pro tempore successive fuerint' habeant et teneant et habere et tenere possint et debeant, et ad illos et illum pertineat et spettet iure dominii proprietatis et possessionis pro ornamento et decore dicti loci et Monasterii ac pro nemore et silva, prout dicti Ordinis fratres, in aliis eorum locis et monasteriis, habere et retinere, ex privilegio appostolicho seu alias, soliti sunt et consueverunt undique et circum circa dittum lochum et seu monasterium Sancti Vivaldi et ipsius loci et ejus viridarii latiorem et ampliorem murum, et a dicto latiori muro orti et viridarii ditti loci incipiendo et mensurando iuxta solum et terram, intra dictam silvam et bona alia, circum circha et extra dictum murum sita, tantum dictorum bonorum, nemoris et silve ac terreni de Camporena, sive Sancti Vivaldi, quantum capiunt brachia trecenta, ad mensuram florentinam circum circha murum orti et vindarii ditti loci et seu monasterii Sancti Vivaldi, prout trahit ultimus murus clausure totius dicti conventus et eius orti et viridarii; ita quod effectus sit quod ultra illud quod ditti fratres et conventus hodie, pro habitatione, orto et viridario, tenent et possident, ad illos pertineant, habeant et teneant, ac possideant alia brachia trecenta terre circum circha et extra dictum ultimum murum et clausuram ditti loci et ejus orti et viridarii, tam silvosa quam alterius cuiuscumque qualitatis, existentia, dummodo non excedant dicta brachia trecenta per rettam lineam juxta solum ut supra dictum est, mensurando ac secundum morem et consuetudinem bonorum agrimensorum. Hoc tamen inter dictos contrahentes, dittis modis et nominibus expresse declarato quod huiusmodi transsactio et convenctio sit et intelligatur fatta sine prejudictio et citra prejudictium tertii et salvo ac reservato jure conductionis, alias ut dicitur fatte per illum seu illos Del Bonecha, de Sancto Miniate al tedescho, a comuni Castriflorentini de nonnullis bonis sitis intra dicta brachia trecenta solum et dumtaxat durante tempore conductionis dicti seu dictorum Del Bonecha et non ultra, ac juxta et secundum instrumentum conductionis ipsius seu ipsorum Del Bonecha; qua conductione finita, etiam ea ex dictis bonis que sita sunt intra dicta brachia trecenta pertineant libere ad dictos fratres et convenctum Sancti Vivaldi: Quodque omne reliquum et integrum residuum dictorum bonorum, nemoris et silve sine tertii prejudictio — pleno jure dominii, proprietatis et possessionis perpetuo et donec presentis mundi machina durabit sit et pertineat dictis hominibus et personis et comunitati et universitati comunis Castriflorentini et ad ipsos homines universitatem et comunitatem; quodque, premissis non obstantibus, ipsis tamen alias in suo robore semper duraturis, dictis do-

Digitized by Google

mino Guardiano, fratribus, capitulo et convenctui dicti loci Sancti Vivaldi presentibus et pro tempore futuris et eorum ministris, operariis et agentibus liceat et licitum sit, et ipsi possint omni tempore et in quibusvis locis dictorum bonorum, nemoris et silve, spettantium et pertinentium, dicte comunitati Castriflorentini et que, juxta presentem convenctionem et transactionem, remanent dicte comunitati dicti Castriflorentini, fodere et saxa ac arenas chavare, levare et asportare pro edifichando vel restaurando edifitia in dicto locho et convenctu Sancti Vivaldi intra clausuram quam modo habent dicti fratres vel intra dicta trecenta brachia ut supra declarata et pertinentia dictis fratribus et convenctui et in quolibet locho, per dictos fratres et convenctum, tam intra primam clausuram predictam quam intra dicta trigenta brachia, possesso et ad illos pertinente et illa saxa et arenas in dictos usus convertere, libere et sine aliqua inquisitione fienda a dittis hominibus et personis dicte comunitatis, et absque dictorum hominum et personarum ditti comunis licentia petenda vel obtinenda et toties quoties opportuerit pro edifichando vel restaurando ut supra dictum est et dittis domino guardiano, fratribus et convenctui vel eorum ministris et agentibus videbitur et placebit, et quod ipsi homines et persone dicte comunitatis Castriflorentini, ratione saxorum et arenarum ut supra extrahendorum et asportandorum et in edifitiis vel restaurationibus predittis convertendorum, a dittis guardiano, fratribus, capitulo et convenctu nihil ullo unquam tempore petere aut consequi valeant aut possint; et salvis premissis et pro premissorum omnium et singulorum maioris robore firmitatis ipsi contrahentes — solempnibus stipulationibus — coram dittis dominis Johanne de Statis et Philippo de Mannellis, iudicibus prefatis, ibidem presentibus et infrascriptam renunptiationem et cessionem — recipientibus et admittendibus liti et cause — questionibus controversiis et differentiis predictis — coram dictis dominis judicibus vertentibus et pendentibus, cesserunt et renumptiaverunt ac cedunt et renumptiant; litem, causam seu lites, causas, questiones et differentias predictas penitus abolentes et extinguentes: Et insuper ipsi sindici et procuratores dictorum hominum comunitatis Castriflorentini cesserunt et cedunt dittis sindicho et guardiano dicti loci Sancti Vivaldi, presentibus et pro dicto locho — recipientibus et stipulantibus omnia et singula jura et actiones que et quas habuissent, haberent et habent homines et comune Castriflorentini in bonis predictis ut supra dittis fratribns et conventui assignatis et pertinentibus. Ipsi vero sindichus et guardianus dicti loci et convenctus Sancti Vivaldi cesserunt et cedunt dittis sindicis dicte comunitatis Castriflorentini presentibus — recipientibus et stipulantibus omnia et singula jura et actiones que et quas habuissent, haberent et habent dicti fratres capitulum et convenctus Sancti Vivaldi in dittis bonis ut supra assignatis et remanentibus dicte comunitati dicti Castriflorentini; ponentes respettive alteri alteros, dicto nomine, in lochum et universum jus eorum in dittis respettive bonis ut supra hinc inde respettive pertinentibus et declaratis. Et premissa omnia et singula in presenti in-

Digitized by Google

strumento contenta et quodlibet eorum dicti contrahentes — per solempnem stipulationem — sibi invicem — perpetuo attendere et observare et contra non dicere, facere vel venire, de jure vel de fatto, in judictio vel extra etc. — aliqua ratione, jure, causa vel modo promiserunt et — convenerunt; sub pena et ad penam ducatorum mille auri larghorum in auro et refectionis, expensarum, damnorum et interesse litis et extra; que pena ducatorum mille — per quamlibet ex dittis partibus in premissis — quomodolibet contra facientem vel — non servantem, statim ipso jure incurratur et pro medietate Camere Appostolice et pro alia medietate parti observanti locho interessentie applichata sit — et statim solvi debeat in pecunia numerata camerario dicte camere, licet absenti, et mihi notario presenti et pro eo et dicta Camera recipienti, dicte parti servanti et cuilibet eorum pro medietate; omni juris et facti exceptione remota: Et que pena toties committatur, incurratur ac peti et esigi possit et valeat cum effectu quotiens premissis vel aliquo eorum contrafattum fuerit sive ventum vel ut dictum est cum effectu non fuerit observatum; qua pena commissa exatta aut gratis remissa vel non, predicta omnia et singula nihilominus firma maneant et perdurent; et pro predittis omnibus et singulis servandis et pro dicta pena solvenda, si et quotiens commissa fuerit, dicti contrahentes — sibi invicem et vicissim, solempnibus stipulationibus — obligharverunt et ypothechaverunt dictos dominos guardianum, fratres et conventum Sancti Vivaldi presentes et futuros, et dicti conventus bona omnia et singula mobilia et immobilia presentia et futura, ac ditti, dictos homines et personas comunitatis Castri florentini et ipsam comunitatem et ipsius comunitatis bona omnia et singula — respettive et singula singulis congrue referendo: Renumptiantes — exceptioni non sic facti et celebrati contractus doli etc. — omnique alio juris, leghum — auxilio, privilegio et favori, — dittis partibus et cuilibet vel alteri earum quomodolibet competenti et competituro, et specialiter juri et legi dicenti generalem renumptiationem non valere. — Et quibus quidem contrahentibus — presentibus et sic volentibus et confitentibus, ego Johannes notarius infrascriptus precepi per guarantigiam vice et nomine juramenti, — quatenus premissa omnia et singula — attendant, faciant et observent prout supra continetur et scriptum est: et insuper publicum confici instrumentum per me notarium petierunt et rogaverunt. Acta fuerunt premissa omnia et singula Florentie, in palatio domini Ducis, in locho residentie ditti domini Johannis de Statis, presentibus ibidem domino Johanne Batista alterius Batiste de Fiioannis, chanonicho florentino, et domino Dominicho Ludovici Sensi de Anglario, presbitero Aretine diocesis, testibus ad premissa omnia et singula vocatis, habitis et roghatis.

Et ego Johannes quondam Zanobii Bartholi de Vannucciis sacris, appostolicha et imperiali auctoritate judex ordinarius notariusque publicus et civis florentinus, quia premissis omnibus et singulis dum sic, ut premictitur, agerentur et fierent una cum prenominatis testibus interfui eaque sic fieri vidi et audivi et roghatus in notam subsi *(sic)*, et quia hoc

Digitized by Google

presens publicum compositionis, convenctionis et transactionis et aliorum premissorum instrumentum in presenti una et aliis tribus proxime precedentibus membrānis chartis, manu alterius mihi fidi, me aliis occupato negotiis, scriptum et per me collactionatum et concordare repertum, fideliter extraxi et publichavi, et in hanc publicam formam redegi; ideo in fidem me subscripsi signumque meum apposui consuetum rogatus et requisitus. (L. S.)

III. (1)

1533 decembre 4.

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Ihesu Cristi, ab eius salutifera Incarnatione milleximo quingentesimo trigesimo tertio, inditione septima, die vero 4 mensis decembris. Actum in conventu et monasterio Sancti Vivaldi, ordinis Minorum in sala advenarum et hospitorum, presentibus Alexandro Nerii Nicholosi de Rapuccis de Volaterris, et Aloysio Ughetti Aloysii de Rubeis de Florentia et Philippo Blasii Petri de communi Aglane, testibus ad infrascripta omnia et singula habitis et rogatis etc. Pateat etc. cunctis presentem paginam inspetturis qualiter etc. nobilis vir Gherardus quondam Francisci Nicolai de Septignano, ex commissione sibi data, auctoritate, potestate et balia a reverendissimo domino Johanne de Statis prothonotario civeque romano, et ad presens auditore generali ill.^{mi} domini Alexandri de Medicis, dignissimi Ducis reipublice florentine, et a domino Philippo olim Guidonis de Mannellis, cive florentino, nec non chanonicho Sancte Marie Floris civitatis Florentie; electis absumptis et deputatis in terminandum, diffiniendum et confinandum nemus et silvam Camporene, vocato « il boscho tondo » quod est in differentia et litigio inter fratres ordinis Minorum conventus et monasterii Sancti Vivaldi, positum et situm in dicto nemore, imprefata silva Camporene, diocesis Volaterranensis, infra suos fines, ex una; et homines et porsonas ac universitatem communis Castri florentini ex altera, ab reverendissima Sanctitate domini nostri domini Clementis divina providentia pape septimi, ut de ipsius rev.^{me} Sanctitatis commissione, mandato, auctoritate et balia constat publicum breve roghatum manu Evangeliste scriptoris appostolici sub suo die et datali ad quod relatio habeatur; cum voluntate, consensu maturaque deliberatione et comuni concordia infrascriptorum hominum et personarum, videlicet a fratre Andrea de Alamannis,

(1) L'originale di questa e della precedente copia si trovano scritti in un solo quaderno membranaceo esistente tra le pergamene del Comune di Castelfiorentino, depositate nel già Archivio Diplomatico oggi Sezione del R. Archivio di Stato.

Digitized by Google

cive florentino et fratre Seraphino Oliverii de Florentia, sindicis et procuratoribus dicti conventus et monasterii Sancti Vivaldi dittis nominibus et eorum proprio nomine ac etiam vice et nomine omnium et singulorum fratrum convenctus et ordinis Minorum de Observantia et tam dicti eorum monasterii et conventus Sancti Vivaldi quam tota eorum Religione et provincia, ut de eorum prochura et mandato constat publicum instrumentum roghatum manu ser Johannis de Vannucciis, civis et notarii publici florentini, sub suo die et datali ex una, ut supra, et a reverendo magistro Johanne de Anciolina ordinis Minorum Conventualium et Laurentio Sanctis Antonii et Johanne Batista Laurentii Andree ambobus de Castroflorentino predicto, sindicis et prochuratoribus ditti communis et universitatis, dittis modis et nominibus, et eorum officialium hominum et personarum dicti communis ex altera tandem, ut de ipsorum prochura et mandato constat publicum instrumentum manu ser Marci alterius Marci de Strata Chasentini et ser Thommasii de Chafieris de Sancto Miniato sub diversis diebus et horis, ad que relatio habeatur etc. omni meliori modo etc. Et demum visis per dictum dominum Johannem de Statis, prothonotarium et auditorem prefatum, et dominum Philippum de Mannellis, chanonichum predictum, eorum litibus, differentiis, causis, libellis, instrumentis, codicibus, sententiis tam dictorum fratrum Minorum et conventus Sancti Vivaldi, quam hominum et personarum universitatis et communis Castriflorentini, coram eis et quolibet eorum productis, narratis, et allighatis, tam in his scriptis quam verbotenus, et tam in simul quam de per se, etc. Cupientes ambas partes pro bono pacis et expensis utriusque partis predictam litem et differentiam terminare silentiumque ponere, dederunt et pronumptiaverunt prefati domini Johannes et Philippus quandam sententiam sub die vigesima secunda mensis obtobris presentis anni roghatam per ser Johannem Zanobii Bartholi de Vannucciis civem et notarium publicum florentinum, continentem inter cetera quatenus ditti fratres ordinis Minorum conventus et monasterii Sancti Vivaldi debeant habere et sibi ipsis expettant, ultra illud quod possident et tenent, brachia tricenta ad cordam, per rettam lineam, ab ultimo muro clausure et viridario ditti convenctus, extra dictum ultimum murum circhum circa, omni meliori modo etc. non preiudichando etc. per hoc aliis expettantibus tam religiosis quam aliis et tertio; ideo pro hac de causa et sententia per vulghata et aliis rebus volentes et cupientes ditti fratres — introyre et summere dictam possessionem, et tenutam corporalem dictorum tricentorum brachiorum accipere et summere, et versa vice, homines universitatis et communis ditti Castriflorentini, eisdemmet fratribus dicta brachia tricenta — concedere omni meliori modo quo possunt et debent, comuni concordia et sponte per utramque partem licentiam dantem fecerunt dicta brachia tricenta mensurare et in mensuram ponere a supradicto Gherardo uno de caput magistris officialium Turris civitatis Florentie, mandato et misso ad id exercitium extratto secundum ordinamenta dictorum officialium Turris: cum voluntate tam utriusque

Digitized by Google

partis quam remotis ab eo odio, timore, prece, premio et qualibet humana gratia, mensuravit suprascripta tricenta brachia extra dictum ultimum murum, et posuit infrascriptos terminos et confines eius manu propria, in presentia cum voluntate et licentia tam dictorum fratrum Minorum Sancti Vivaldi quam Iohannis Batiste Laurentii Andree et Vivaldi Verdiani Mozi de Castroflorentino, procuratorum attorum vice et nomine ditti communis, personarum et universitatis dicti Castriflorentini. Et ego Franciscus, collateralis, notariusque publicus florentinus, pro auctoritate qua funghor et de commissione mihi data et electione acta tam a dictis fratribus ditti conventus quam a dittis hominibus et personis ditti Castriflorentini, nec non ab offitialibus Turris et bonorum rebellium reipublice florentine, eosdem fratres ditti conventus et monasterii et specialiter et nominatim fratrem Seraphinum guardianum et prochuratorem suprascriptum — hodie — induxi, posui et immisi in corporalem possessionem de suprascriptis tricentis brachiis terrarum partim sodarum, cerratarum et boschatarum et partim vineatarum et prodatarum extra ultimum murum et viridarium dicti convenctus Sancti Vivaldi in silva Camporene diocesis Volaterranensis. Cui primo confinio et terminationi, una cum nonnullis aliis, vulgari sermone et lingua vernacula posui, et ut facilius in futurum a cunctis hominibus rette videantur ac intelligantur videlicet.

Il primo termine partendosi dalla ✠ che è la strada maestra va a Chastelfiorentino per infino a uno cerro segnato ✠ del comune di Castelfiorentino et li ad presso ad braccia septe et mezo è il primo termine (1°) che si volta verso il secondo per linea retta verso Orcia, infino a uno ceppo taglato alto da terra bracia due; et ad presso a epso fra dua bracia et mezo si trova il secondo (2°); et dipoi seguita infino a uno cerro segnato ✠ del comune predetto, et li adpresso a epso a braccia octo si trova il terzo (3°); seguitando per linea retta verso l'Auzatoio ad presso a uno cerro del comune medesimo segnato ✠ ad braccia sedici è posto il quarto termine (4°); sequendo la terminatione insino a uno cerro di detto comune segnato ✠ ad presso ad bracia quatro a quello v'è il quinto confino (5°); seguitando indi verso l'Auzatoio et verso la strada di Sancto Giumignano, li a uno cerro de' frati segnato F ad braccia sei, si trova il sesto (6°); et seguita la strada di Sancto Giumignano inverso l'Osteria che oggi posseghano le herede Del Bonocha, et li è uno ceppo segnato F de frati; ad presso a epso a bracia 15 si trova il septimo confino (7°); et voltasi a uno chastagno de' frati segnato F verso li detti possessori Del Bonecha, durante loro conductione, et ad presso a esso a braccia tre è posto l'ottavo (8°); voltandosi verso decta hosteria ad presso a una cholonna di chastagno a uno terzo s'e posto il nono (9°); sequendo di poi verso la valle di Fontedonicha allinea retta insino a uno cerro segnato ✠ di Castelfiorentino, ad bracia undici et mezzo ad presso a quello è il decimo, et vassene insino a uno cerro segnato ✠ di decto comuni, ad presso ad epso, a bracia octo, si trova l'undecimo (11°); voltandosi verso le crocierelle infino a uno cerro segnato F de' frati adpresso a epso a bra-

Digitized by Google

cia uno è il duodecimo (12°); et seguita a uno cerro segnato ✠ di decto comune ad retta linea, ad presso a epso a bracia nove, v'è il terzodecimo (13°); seguitando insino alla strada delle decte Crocierelle infino a uno cerro segnato F de' frati; li ad braccia uno et mezo, è posto il quartodecimo (14°); seguitando dipoi verso la Croce a Faeta, in sulla bocha del Charfano fossato, ad presso a quindici et mezo a uno cerro de' frati segnato F è posto il decimoquinto; et vassene insino alla strada che va a Orzale infino a uno cerro segnato ✠ di decto comune, allato a epso è il sestodecimo (16°); et voltasi verso la Farneta, et li adpresso a uno ceppo segnato ✠ di decti huomini a bracia quattro, è posto il decimoseptimo (17°); vienne dipoi il botratello della Farneta, et trovasi uno carpine segnato F de' frati, et li ad epso a braccia quindici, è posto il decimo octavo: voltandosi in su verso il portone di detto convento ad retta linea infino a una farnia segnata F di decti frati et convencto, et li a dua bracia a epsa, si trova il decimonono: seguitando verso detto portone per retta linea, adpresso a una altra farnia segnata F de' frati; detti a 3 braccia a epsa si trova il vigesimo confino (20°) et di qui si volta inverso la strada di Chastelfiorentino insino a uno cerro segnato F, et adpresso a braccia sei è il vigesimoprimo et vassene a decta linea verso decta strada adpresso a una farnia segnata ✠ di decto comune di Chastelfiorentino, et li a sei braccia in circa, è il vigesimosecundo; et ritornasene dipoi a trovare il primo confino posto in su la decta strada maestra va a Chastelfiorentino nel modo et forma decto di sopra. Et questi sono tutti li confini et termini posti com'è decto.

Ideo eidem fratri Seraphino suprascripto, etc. — dictorum bonorum immobilium tenutam et corporalem possessionem dedi et tradidi etc. Dans eidem in manibus vectes hostiorum ditti monasterii et conventus, de terra dictorum tricentorum brachiorum, in signum dicte tenute etc. quam tenutam et possessionem dictus suprascriptus — accepit et recepit; mihi asserens et protestans se dicto nomine non solum animo sed etiam corpore possidere etc. Rogans me notarium infrascriptum ut de predittis faciam publicum instrumentum unum vel plura etc. precipiamque utrique parti observantiam etc. sub pena ut supra etc. Rogantes etc.

Ego Franciscus Bartolomei Johannis Batiste de Portis de Colle Vallis Else, publicus imperiali auctoritate notarius judexque ordinarius, nec non notarius publicus florentinus et ad presens miles sotius domini potestatis Castriflorentini et Barbialle, de predictis rogatus fui, et maxime de instrumento inductionis in tenutam etc. et alium copiavi, et nil addidi neque diminui. In quorum omnium fidem me subscripsi signumque meum apposui consuetum etc. (L. S.)

Digitized by Google

VARIETÀ E ANEDDOTI

BARTOLOMMEO SCALA

Pubblicando la portata al Catasto del 1427 di Giovanni di Francesco che fu padre di Bartolommeo Scala, il più illustre nativo di Colle di Val d'Elsa dopo Arnolfo, sembrami d'offerire una giunta non vana all'accurata biografia, che di esso Scala dettò Domenico Maria Manni (1) e all'elogio, che ne scrisse il Lastri (2), e di appagare il desiderio espresso già dallo Zeno, di notizie più certe, segnatamente intorno all'anno della nascita di lui, che non fosser quelle porte dal Vossio (3). È infatti un documento che chiarisce indubitabilmente alcune circostanze o ignorate o mal note, concernenti quel celebre personaggio, tal ch'io ritengo che a nessuno apparirà inutile, e ai Colligiani tornerà anco gradito.

Ecco il documento fedelmente trascritto (4).

« al nome di Dio ame a di 7 di marzo 1428 davanti a voi singniori « ufficiali del catasto del magnifo populo e chomune di Firenze si rapre- « senta per me nani di fracesscho davicò fiorentino (5) abito al presente « nella chorte di chole tutte mie sustanzie e beni moboli e imoboli cre- « ditori e graveze chome di fatto dirò.

« In prima io nani sud. sono in uno molino per mungnai il mulino « della chalonica di samichele aunci (6) e dantonio di nani monaldi (7) e

(1) Florentiae 1768.

(2) *Raccolta d'elogi di uomini illustri toscani* Siena, 1770. Vol. 2 p. 70.

(3) Zeno, *Dissertaz. vossiane*, Venezia 1753. p. 253.

(4) R. Archivio di Stato di Firenze - Catasto 1427 Colle Vol. 212 p. 561.

(5) Questa denunzia stabilisce, contro tutti coloro che pretesero di determinare la provenienza di Bartolommeo, il luogo preciso onde veniva il padre di lui.

(6) Dalla portata al catasto di Antonio di Nanni di Monaldo comproprietario del mulino (Catasto citato vol. 211 p. 18) si sa con certezza che esso era alle *Nuove* presso Onci, oggi di proprietà del signor Ferdinando Betti o in luogo press'appoco di questo.

(7) Antonio di Nanni Monaldi, o di Monaldo ricchissimo di possedimenti in terreno e case, abitante nel Borgo di S. Caterina, probabilmente nell'odierno palazzo Portigiani, era un da Picchena, famiglia estinta prima nella casa Cigna, che assunse il nome nel 1715 dei da Picchena, e poi in Lucrezia Porti-

Digitized by Google

« di marco di saffo (1) da chole o da loro il detto mulino a mezo eccetto
« che ano vantaggio da me del chumunale staia veti quattro di grano
« l'ano abito in esso mulino chon tutta mia famiglia e mie masserizie.
« item ho uno chavalino osia uno polierro di stima di fiorini 4.
« itom ho avere da mejo di menico da chasole nel contado di Siena lire
« trenta.
« item ho avere da mejo di marco lire otto.
« e questi debiti o choli ifrascritti
« in prima o dare adantonio di baldino o a michelo suo fratello lire
« otto (2).
« item ho dare a giovanni di lorenzo pellicconi lire vetotto (3).
« item ho dare ad alberto di ghirigoro albertani (4) fiorini sedici.
« item ho dare adantonio dandrea mugnaio (5) fiorini tretotto osesan-
« tuno istaro di grano.
« Io nani sono deta danni quaranta.
« mona nana sua donna deta dani trenta.
« toma mio figliuolo deta danni novo.
« schaglieri (6) mio figliuolo deta danni tre.

---

giani. Antonio di Nanni esercitava il traffico in lana e carta estesamente: aveva molto credito, e spendeva assai per tener se e la famiglia numerosa, siccome dichiara egli stesso, *come le persone da bene*. (V. Catasto cit. vol. 211 p. 12).

(1) Marco di Zaffo era dei Talusendi, che io credo e non temerariamente, o tutti o in parte si cognominassero di poi Tolosani. A questo tempo i Talusendi erano più famiglie, una delle quali ricca assai. Marco era abbastanza agiato: abitava in castello sulla Piazza del Comune, e possedeva assai terre. Il mulino apparteneva a sua moglie Monna Binda (Catasto cit. vol. 212 p. 18 e 211 p. 12). Per una portata di Giovanni di Giovanni di Ser Guido (Catasto cit. vol. 211 p. 714) si trova citato anco un Cola di Zaffo lavoratore di terreni a Cercignano, che furon poi d'Aonio Paleario e oggi del Sig. Arnolfo Pacini. Al Catasto (cit. vol. 251 p. 657) v'ha la portata d'un Piero di Zaffo pur lavoratore di terre. Anco altri de' Talusendi parimente abitanti nel castello di Colle eran poveri, e sembra vivesser più che tutto del lavoro come braccianti.

(2) I figli di Baldino abitavano nel borgo di Spugna; eran piccoli possidenti, e di professione gualchierai di panni: avevano a fitto le gualchiere e i tiratoi del Comune, che eran in quel borgo. (Catasto cit. vol. 251 p. 102).

(3) Questo Pelliccioni era il più ricco a beni e più attivo trafficante in lana, panni e carta degli altri suoi parenti e di molti suoi conterranei. Aveva traffico in proprio e faceva Compagnia con altri. La famiglia è estinta dal secolo scorso; ma è nota per suoi traffici fino dai primi del secolo XIV. Abitava in Colle nel Borgo di S. Caterina.

(4) Gli Albertani famiglia non ricca nè, a quel che pare, industriale, abitava nel Castelvecchio di Colle, nelle case che, addette in parte al benefizio di loro fondazione passarono poi al patrimonio ecclesiastico. Quest'Alberto era creditore di Giovanni di lire 64, che aveva fatte pagare per lui; non è detto a chi (Catasto cit. volume 211 p. 102).

(5) Costui era mugnaio nella Villa di Calcinaia presso Colle (Catasto cit. vol. 212 p. 274). Possedeva il mulino con Bindo Mariano e Giovanni di Bindo della casata che fu poi Galganetti. Bindo e fratelli eran lati possessori di terreni e case; avevan gualchiera e tiratoio, e cartiera in proprio e Compagnia per esercitare il traffico della carta e della lana con Piero di Bartolommeo, probabilmente de' Sabolini, speziale, molto possidente. ed industriale in esteso, abitante nel terziere del Piano nella contrada del Pozzo alla sinistra della porta Guelfa. (Vedi Catasto cit. vol. 211 p. 323 e vol. 251 p. 690).

(6) Intendi Scaligero, uno dei figli di cui non ho incontrato memoria ulteriore, e che deve essere, come asserisce il Manni (op. cit. p. 4) morto in giovanissima età. In questo nome si presenta il cognome di Scala, che non adoperarono nè il padre nè l'avo di Bartolommeo; ma che forse possono aver ricevuto, come indicazione del luogo di provenienza, o avanti si stabilissero a Vico, o prima di venire a Colle. Certo è che Bartolommeo e Andrea suo fratello minore si dicevano Scala, e dovettero possedere questo cognome al loro arrivo a Firenze, o assumervelo appena arrivati. Il Manni (Lib. cit.) nell'albero che presenta della fami-

Digitized by Google

« bartolomeio mio figliuolo deta di mesi otto (1) ».

Questa dichiarazione di Giovanni di Francesco lascia desiderio vivo di conoscere come, date le condizioni della sua famiglia, quali sono tratteggiate nel sopra riferito documento, e che giustificano esuberantemente quel che di se scrive Bartolommeo (Poliziano lettere lib. 12) « sed quid « tu mihi antiquitatem narras? veni nudus, omnium rerum bonarum « egenus ad Rempublicam, vilissimis ortus parentibus, multa cum fide, « nullis omnino divitiis aut titulis, nullis clientelis, nullis cognationibus ». venisse in mente al povero Mugnaio di avviare agli studi il figlio e con quali mezzi poi potesse mandarlo a Firenze (sembra vi andasse appena adolescente) (2) a proseguirli, e largamente completarli, e mantenerlo, sia

---

glia Scala dà a Nanni di Francesco i figli denunziati da lui, più Andrea nato dice circa il 1429, e Carlo nel 1445.

Due documenti però che non patiscono eccezione aggiungono un figlio di nome Domenico, e uno di essi dà altresì l'ordine del nascimento dei detti fratelli. Il primo è un atto di ratifica di una vendita fatta già nel 1450 a Piero e Giovanni del fu Marzo di Salvo da Toma, Bartolommeo, Andrea, Domenico e Carlo fratres et filii olim Nannis Francisci Scala, de Colle. Quest'atto è de 25 aprile 1467 (Arch. Notaril. Antecosimiano Protoc. 1466-69 di Ser Gentile di Pela Pasci. g. 109 p. 52). Il secondo in data 2 novembre 1466 (Archivio stesso prot. cit. pag. 25) è un atto di reciproca quietanza circa le divisioni fra loro, che si rilasciano Toma e Domenico fratelli, figli del fu Nanni di Francesco Scala.

(1) L'anno di nascita di Bartolommeo fu da quanti parlaron di lui, ed anco da lui medesimo dato con una varietà singolare, che si spiega solamente ripensando all'oscurità della famiglia ond'ebbe origine.

Il Manni coi *diligentiores omnes scriptores* ne fissò la data precisa ai 17 maggio 1430 (op. cit. p. 5). Il Vossio, secondo lo Zeno (Dissert. Vossiane cit. p. 253) la riportò al 1424, contro la quale asserzione lo Zeno elevò e non a torto de' dubbi: Giovanni di Francesco padre, come apparisce dal soprariferito documento, dichiarando che ai 7 febbraio 1428 il figlio Bartolommeo aveva otto mesi, stabilisce in modo mi pare assoluto, che giorno più, giorno meno era nato alla metà dell'anno 1428 (stile fiorentino). Egli era in grado di saperlo meglio di tutti, e poteva quando mai, ingannarsi a poco. È vero che le portate al catasto di Firenze fatte da Bartolommeo (Lion d'oro 1470 p. 290-1480 p. 260 269) discordano dalla denunzia paterna, perchè ne 1470 egli si dà l'età di anni 38, e nel 1480 di 50; ma è facile avvisarsi, che denunziando l'età non si fece scrupolo della precisione. Lasciando invero di discutere se nel 1470, aveva 38 anni è ovvio a capire che, se in quest'anno ne aveva tanti, nel 1480 doveva averne 48 e non 50. Le denunzie di lui dunque circa all'età non mi paiono preferibili a quelle del padre, che può nella peggiore ipotesi aver sbagliato di giorni.

È poi evidente, che il documento da me riportato non fu conosciuto da quanti pretesero di fissare l'anno di nascita di Bartolommeo, e che per conseguenza lo disser morto di 67 anni nel 1497, perchè l'età concordasse col preteso anno di nascimento, ma non per solido argomento ne avessero (Manni cit. p. 55). Questo però è certo, che il libro de' morti dell'Arte de' Medici e Speziali (Archivio di Stato di Firenze libro sud. dal 1490 al 1505) ne registra la morte sotto dì *24 luglio 1497 senza peraltro indicarne l'età.*

(2) Giovanni di Francesco era indubbiamente un mugnaio, e non come cantò l'Altissimo *un tessitore di panni lini.* Ebbe 6 figli; i tre ricordati nella denunzia che sopra, Andrea Domenico e Carlo nati dopo quella. Nel 1470 è indubitato che Andrea e Carlo stavano a Firenze nel popolo di S. Pier Maggiore insieme con Bartolommeo, che pur teneva seco il nipote Giovanni, figlio di Toma stanziato con Domenico in Colle (Catasto del 1470 Lion d'oro p. 290) e possedevano insieme. Questo fatto cresce l'oscurità intorno alla venuta, dimora, e prime compre di Bartolommeo e suoi in Firenze. In qual anno questi si stabilisse in detta città non si sa; ma si può press'a poco arguire: quando ci si stabilissero i fratelli, probabilmente chiamatici o raccoltici da lui, è al tutto oscuro.

Quanto a lui si ha dal Manni (op. cit. p. 505) un estremo per fissare l'anno approssimativamente, ed è che avendo avuto a compagno di studi Giacomo Ammannati, poi Cardinale di Pavia, come questi scrivendogli gli ricordava « *adolescentes* olim eamdem servitutem servivimus; vicini habitavimus, iisdem « literis ac prope praeceptoribus operam dedimus; paupertatem etiam gravem pertulimus » ed essendo esso Ammannati nel 1450 partito per Roma a studii finiti, è evidente che lo Scala doveva averli percorsi seco in età molto giovanile. Anco una provvisione del Comune di Firenze del 13 settembre 1471 notando che in quell'anno, *nondum triginta annos subierit onera in civitate Florentiae*, prova che venne ad abitarvi giovanissimo, e si direbbe da ragazzo.

Digitized by Google

pur poveramente, finchè il favore mediceo non gli aperse e spianò la via a quella grandezza e ricchezza a cui giunse. Questa parte oscurissima della vita dell'illustre segretario della Rep. meriterebbe d'esser chiarita; e sebbene veda quali e quante difficoltà ciò presenti, io non resterò dall'incoraggiarne l'impresa.

LEONARDO DINI.

Digitized by Google

USI POPOLANI DELLA VALDELSA

CAVATI DA DOCUMENTI DEL DUGENTO

LUDUS SIGNORUM, AD SALVALSUUM (1227).

Tra le sentenze di Messer Gualtieri, Potestà di San Gimignano nel 1227, ve n'è una, che ritrae al vivo una scena popolare sulla pubblica strada che doveva assomigliare a quella, che ritrae DANTE nei primi versi del VI° canto della cantica seconda. Anche qui vediamo due giuocatori, circondati dai curiosi: ma il giuoco, invece di terminare colla invidiata partenza dell'uno e col manifesto dolore dell'altro, finisce in ben altro modo: giacchè qui i giuocatori si accapigliano, e la scena termina in tribunale, innanzi al banco del giudice del Potestà.

La scena, abbiamo detto, è in piazza: e precisamente innanzi alla casa del fabbro Forese. Ivi, sul banco, che si trovava addossato alla porta della casa, s'incontrarono Gentiluzzo e Moncholino; questo certamente popolano, il primo invece qualificato come nipote dei figli di Iacopo e quindi Nobile: e si misero a giuocare a dadi *cum taxillis*. Si formò subito intorno ad essi un crocchio di curiosi: Bonajuto di Biancardina, e Guidalbene, e Diotisalvi ed altri. Gentiluzzo pare non avesse contanti; quindi non potendo metter su nessuna posta, impegnò a Moncholino il berretto; mentre questi fece la posta di un danaro. Il giuoco è detto *Giuoco dei segni:* e questi segni, che evidentemente supplivano alla mancanza del tavoliere, si facevano con uno strumento a punta in terra e forse sul banco stesso. Per caso Moncholino aveva un coltello al fianco; e fu lui che fece questi segni. Ora, al primo tratto vinse Gentiluzzo. Tutto contento, volle ritirare subito il danaro deposto dall'avversario sul banco; ma Moncholino si oppose, dichiarando che il giuoco non era stato incominciato coll'intenzione di vinci o perdi, ma per solo passatempo, di modo che, in fine, ognuno ritirasse il suo. Gentiluzzo non volle cedere; ed allora Moncho-

Digitized by Google

lino minacciò di tagliare in pezzi il berretto che teneva per sua garanzia in mano. Poi, pentitosi, pose il coltello sul banco e pare facesse mostra d'andarsene col pegno dell'avversario. Questi, vedendo la mala parata, prese il coltello e gli si avventò contro; ma uno degli spettatori, Diotisalvi, s'intromise, togliendo a Gentiluzzo il coltello e rappacificando le parti. Si rimisero quindi tranquillamente a continuare il giuoco; e avendo Moncholino preso la sua rivincita, tutto finì in pace e con universale soddisfazione dei giuocatori e dei circostanti.

Questi particolari risultano con evidenza dalla deposizione verbale, che, sotto giuramento, fecero gli stessi giuocatori al banco del giudice; il quale, sentito il loro racconto, assolse ambedue dall'accusa, mossa contro di loro — ben inteso — per rissa, e non per causa del giuoco a zara.

Quale fosse il giuoco *dei segni* coi dadi, del quale nel nostro caso si tratta, non saprei dire, perchè nè in questo nè in altro documento ne ho incontrata la descrizione; credo però che sia uno degli innumerevoli giuochi a zara, che erano in voga nel Dugento e che differivano uno dall'altro spesso per il solo nome. Ad ogni modo merita che se ne tenga conto; perchè queste scene popolari sono veri documenti umani, dei quali, più che di racconti di battaglie e di leggende di Santi, potrà valersi lo storico che un giorno, con intendimenti veramente moderni, vorrà raccontarci le vicende e la fortuna passata di queste contrade.

Siena, 1895.

LODOVICO ZDEKAUER.

DOCUMENTO

Firenze. Archivio di Stato. — Carte di S. Gemignano, (Strozziane) Sentenze di M. Gualterio, 1227, fol. 38.

GENTILIZUS, nepos filiorum Jacobi, juratus dixit: quod ipse et Monholinus luserunt ad quendam taxillorum ludum, et iste obtinuit ei unum denarium. Et ille Moncholinus nitebatur ei auferre et abstulit isti infulam irato animo. Et adpressavit ei cum cultello ad brachium et gulam; tamen non acarnavit. Et iste abstulit ei infulam et cultellum; tamen Diotisalvinus isti abstulit et eidem Moncholino restituit. — Et hoc fuit ante domum Foresi, fabri, coram Bonajuto Biancardine et Guidalbene et Giomignino et Diotisalvino. [IN MARGINE]: *absolutus.*

MONCHOLINUS juratus dixit: quod ipse et Gentilizus luserunt super bancho domus filiorum Foresi ad ludum *signorum* cum taxillis, que signa fecit Moncholinus cum cultello, quem habebat ad latus. Et dixit quod,

Digitized by Google

cum lusissent, Gentilizius ottinuit una vice et elevabat denarios; et iste dixit « *noli elevare quia ludimus ad salvalsuum* »; et ipse nichilominus abstulit. Et iste volebat cum cultello incidere infulam suam, quam ille Gentilizius dederat in pignus isti, si sibi retineret denarios. Et iste penituit se et posuit cultellum super bancho; et ille Gentilizius cepit cultellum et admenavit huic cum cultello. Et postea venit Diotisalvinus et abstulit ei cultellum, et sic remanserunt et se nullo modo tetigerunt, nec cultello, nec aliquo alio modo. Et postea statim plano animo luserunt ad eundem ludum et ille vicit ei unum denarium. [IN MARGINE] *absolutus.*

Digitized by Google

COMUNICAZIONI E QUESITI

Indicazioni di Bibliografia della Valdelsa.

77. Nerino Ferri, *Indice.... dei disegni di architettura civile e militare esistenti nella R. Galleria degli Uffizi* (Roma 1885). — Appartengono a

Colle di Val d'Elsa, la pianta per un convento, che doveva costruirsi per commissione di Mons. Usimbardi, vescovo di Arezzo (Disegni 4873, 4874), di Giorgio Vasari, il giovane. A:

Castelfiorentino, lo schizzo di un altare per cappella. (Disegno 6406), di Giuseppe Martelli. A:

San Gimignano la veduta della piazza. (Disegno 8, proveniente dalla collezione Santarelli) di Giuseppe Moricci; e la veduta delle Fonti presso San Gimignano (Ibid. N. 6), di Giorgio Wallis.

78. Rohualt de Fleury, *La Toscane au moyen âge* (Paris 1874), con due volumi di tavole, in formato grande, dedica a San Gimignano i due capitoli XLVIII e XLIX (pagg. 375-417), ed alcune fra le più belle delle splendidissime sue tavole.

79. Freidhof, *Die Städte Tusciens zur Zeit Manfreds* (Metz 1879) pubblica in appendice alcuni documenti, dei quali due sommamente interessano la Valdelsa; e sono

28 Maggio 1261 (Siena) Lega Ghibellina delle dieci città di Pisa, Firenze, Siena, Pistoia, Volterra, San Miniato, Prato, San Gimignano, Colle e Poggibonsi, in onore di Re Manfredi, con approvazione del conte Giordano, suo vicario in Tuscia (Arch. di Stato, Siena, Diplomatico: prov. Riformagioni).

29 Maggio 1265 (Pisa) Ratifica e conferma della Lega sopraddetta (Ibidem).

80. L. Banchi *Il Memoriale delle offese fatte al Comune e ai viscadini di Siena, ordinato nel 1223 dal Potestà Bonifazio Guicciardi, bolognese* (vedi *Archivio storico italiano*, serie 3ª, tomo 22, Firenze 1875).

Digitized by Google

Interessa *Colle di Valdelsa* la pag. 11, ove sono narrati appunto i fatti del 1222 e le offese recate, dai Colligiani ai Senesi, dopo la battaglia così detta di Castel del Bosco.

81. Una serie di Documenti di molta importanza, e che risalgono al XIII secolo, interessanti San Gimignano, si trova all'Archivio di Stato in Firenze, *Sezione Diplomatico;* provenienza *Monastero di Caviglia* (volume 75 degli *Spogli).*

82. Tra le aggiunte agli Statuti della Gabella di Siena (1301-1303), editi da Luciano Banchi nel volume 2° degli *Statuti senesi* (Bologna 1871), si trova anche la seguente (pag. 69):

San Gimignano *tolgono uno denaio per libbra chi compra e chi vende alcuna mercanzia a' Senesi, e niente meno tolgono la cabella dell' entrata e dell' escita.*

Colligiani tolgono uno denaio per libbra, e niente meno tolgono la cabella dell' entrata e dell' escita a' Senesi.

Poggio Bonizi *tolgono due denari per libra, e niente meno tolgono la cabella dell' entrata e dell' escita.*

83. Tra i notari più antichi, i cui rogiti si conservano all'*Archiv. de' contratti* di Firenze (ante-mediceo, all'*Archivio di Stato),* ho notato:

Giov. di Giov. da Castelfiorentino, che rogava tra gli anni 1301-1321; e

Ildebrandino di Buoncristiano da San Gimignano, che ha protocolli tra il 1250 e 1256.

84. Alessandro Lisini *Lettere volgari del secolo XIII a Geri e a Guccio Montanini* (Siena 1889).

Lettera V, a pag. 38 — *Uno notaro è in Sangimignano, ch' à nome Currado, figliuolo di Baccarino, el quale, gia è più tempo, à procacciato et desiderato d' avere alchuno officio di notaro in Siena, onde, se tu el potessi fare honestamente serène allegro. La persona è sofficiente; Dio ne conceda al suo piacere.*

Le lettere non hanno data; — ma il Lisini crede che fossero scritte nell'ultimo ventennio del secolo XIII°.

L. Z.

85. Di Poggibonsi, dove era stato *a desnare* Enrico della Rovere suo genero, parla, in una letterina, *Franchetta de Ruvere,* sorella di Sisto IV.

Vedi *Lettere di gentildonne italiane del secolo XV* pubblicate da A. Lisini (Nozze Bani-Bandini) Siena, Lazzeri, 1890.

O. B.

Digitized by Google

NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE

ARCH. ANTONIO CANESTRELLI. *L'Abbazia di S. Galgano, Monografia storico-artistica con documenti inediti e numerose illustrazioni.* Firenze, fratelli Alinari, editori 1896 p. 152.

DEMETRIO MARZI. *La questione della riforma del calendario nel quinto concilio Lateranense (1512-1517).* Firenze, Tip. Carnesecchi e figli, 1896, p. 263.

Due importanti e dotte pubblicazioni, l'una d'un architetto, che è anche erudito appassionato; l'altra d'uno tra' più valenti giovani ufficiali dell'Archivio fiorentino. Di esse dovranno, come ben meritano, occuparsi altre Riviste: qui, secondo l'indole del nostro Periodico, non ho che a rilevarne brevemente le parti che si riferiscono alla storia della Valdelsa. Auguro che al magnifico e ora quasi demolito edificio dei Cistercensi si rivolga sollecito e provvido il pensiero e l'aiuto del Governo, che solo platonicamente dichiarò già quegli splendidi ruderi monumento nazionale: quegli splendidi ruderi che, dalle tavole illustrative del volume, parlano tutta la poesia delle rovine, ma ammoniscono ancora autorità e privati, che avrebbero il sacro dovere di conservare il patrimonio artistico della nazione. Al lavoro coscenzioso dell'amico Marzi auguro poi tutta la diffusione e fortuna che merita il frutto di più anni di pazienti ricerche.

Nel volume del Canestrelli a pagg. 31-32 si ricordano varî possessi de'monaci (poderi, mulini ecc.) presso Poggibonsi, e nel distretto di S. Gimignano (sec. XIII); e si dànno i nomi delle molte persone che furono venditori o cointeressati variamente in queste trattative e vertenze. A pag. 34 si ricor-

Digitized by Google

dano beni che i monaci possedevano a Mollano presso Colle di Valdelsa (sec. XIII).

Del libro del Marzi c'interessa particolarmente il capitolo V della parte II, che tratta di Giovanni de' Tolosani, famiglia di Colle di Valdelsa, nato in Firenze il 1472 circa e morto a Siena, dopo 62 anni di vita religiosa nell'ordine domenicano, il 22 gennaio 1549. Il Marzi fa cenno della vita del Tolosani come frate e come studioso; delle sue opere e specialmente del poemetto *La nuova sfera* per quel che riguarda piú da vicino la questione del Calendario, cui si riferisce anche un suo opuscolo latino *De correctione Calendarii pro vera celebratione Pascatis*. Questo brevissimo trattatello il Marzi esamina con molta cura, determinando di esso, in confronto e relazione del poemetto, il valore nella storia dei sistemi proposti per la correzione al Calendario. Pone poi il problema, se Giovanni Lucido Samoteo, ben noto nella storia della riforma del Calendario, sia la medesima persona di Giovanni Maria Tolosani: problema che sorge spontaneo considerando che quasi tutto quello che va sotto il nome del Lucido deriva dagli scritti del Tolosani (1) e che del Lucido non si possono rintracciare dati biografici di qualche consistenza. Il Marzi propende a ritenere che Giovanni Lucido Samoteo sia come (pag. 148) *una specie d'anagramma* (ma direi piuttosto uno pseudonimo, non vedendo nulla di anagrammatico nel nome in questione) del nome di Giovanni Maria Tolosano; e nelle *Giunte e Correzioni* quasi si dichiara sicuro dell'*identità dei due personaggi,* anche per la tradizione, viva sino a pochi anni fa che a Colle faceva del Lucido e del Tolosani una sola persona. Il problema è posto e discusso con chiarezza ed acutezza. Potrebbero anche bastare, io credo, le considerazioni fatte e le prove addotte a stabilire l'identità dei

(1) Il Tolosani s'indusse alla pubblicazione della *Nuova Sfera* solo per le preghiere degli amici (p. 136 n. 1): le opere pubblicate sotto il nome di Lucido, fatta eccezione per la brevissima *Additio* e per la *Brevis annotatio* (p. 131 n. 1) sono degli ultimi anni della vita, se devon considerarsi come del Tolosani. Quindi il nome di Lucido sarebbe quello che adoprò quasi sempre pubblicando quello che, come Tolosani scrisse, ma rimase inedito e fu preparazione a questi lavori più tardi.

Digitized by Google

due nomi; ma sarebbe desiderabile che il Marzi (e non dovrebbe essergli difficile scoprirla) aggiungesse qualche nuova prova a suffragare il suo ragionamento: soprattutto bisognerebbe chiarir meglio secondo me, i motivi per i quali, il Tolosani assunse il nome di Lucido, sembrandomi non molto convincenti quelle accennate a p. 148. Il Marzi, che ha così ben dimostrata, dandone anche saggi, la somiglianza stretta di molti passi di quelle scritture, potrebbe certo meglio d'ogni altro chiarire il punto che in tale questione, che non è solo questione di nomi, mi sembra di non piccola importanza; ma se a lui, che della identità dei due nomi trattò già con non poca larghezza, avuto riguardo all'economia dell'opera sua, non piaccia ritornare sull'argomento, questo si potrebbe ben ripigliare sulla *Miscellenea* da alcuno de' nostri collaboratori, specialmente dai Colligiani.

ORAZIO BACCI.

Digitized by Google

CRONACA

*** Per nozze *Palazzuoli-Bevilacqua* il nostro collab. prof. PIETRO VIGO ha tratto dalle carte della nobil famiglia Useppi di San Gimignano in Valdelsa un *Dialogo tra il maestro e il discepolo,* composto fra l'anno in cui fu pubblicata da Carlo VI la Prammatica Sanzione, e il 1743, nel quale venne a morte il card. Fleury. Esso rientra nella serie amplissima delle parodie sacre di soggetto politico, illustrate qualche anno fa dal prof. Novati, ed è una Dottrina Imperiale, con intendimenti, com'è naturale, del tutto antimperiali e con accenni satirici alla politica della Francia ed a quella di altri stati intorno alla metà del sec. XVIII.

*** Siamo lieti di annunziare che il nostro egregio socio e collaboratore cav. uff. dott. FRANCESCO DINI ha avuto incarico di riordinare l'importante archivio comunale della città di Colle. Godiamo della scelta, e ci auguriamo che l'esempio dato dall'amministrazione comunale di Colle sia seguito nella nostra Vallata da altri comuni, che hanno archivi di qualche importanza e bisognosi di essere ordinati e mantenuti con più diligenza e competenza.

*** Nel fasc. 3-4 del *Bullettino senese di storia patria* il socio e collaboratore nostro carissimo prof. L. ZDEKAUER ha reso conto dello studio di ORAZIO BACCI sui *Maestri di grammatica in Valdelsa nel sec. XIV.*

*** Trascriviamo dal periodico *Arte e Storia* diretto dall'ottimo amico e socio cav. Carocci, il seguente articoletto dell'egregio sig. NUMA-P. BONINI socio collaboratore nostro; e lo trascriviamo, non solo per l'importanza delle notizie che comunica, ma anche per ricordare all'amico sig. Bonini e ad altri nostri consoci, che la *Miscellanea* reclama, se non pel diritto di priorità, per quello che le concede l'indole sua di periodico speciale della Vallata, la preferenza per simili comunicazioni.

« A PROPOSITO DI VARIE RIPARAZIONI. — A cura dell'Ufficio Regionale « per la conservazione dei Monumenti, sono state finalmente salvate da « certa rovina le due tavole, di cui altre volte ebbi a parlare su queste « stesse colonne, e sulle quali ebbi per il primo l'onore di richiamare « l'attenzione delle autorità superiori. Il Sig. Domenico Fiscali di Pisa « n'è stato il diligente e coscenzioso riparatore e si può dire che sia « stato nel suo lavoro pari alla fama che l'aveva preceduto tra noi.

Digitized by Google

« Le due tavole in parola sono senza dubbio due capolavori d'impor-
« tanza singolarissima, che hanno trovato nell'opera del bravo Fiscali
« quello che ci voleva. Gli autori certo non si conoscono. Io ho potuto
« trovare però un catalogo compilato verso il 1856 in cui i due dipinti
« sono descritti nella maniera che appresso:

« N.° 61 (Misericordia). Gran tavola con Maria Vergine sedente col
« S. Bambino in collo e quattro Santi all'intorno tutti in campo d'oro.
« Cornici dorate e dipinte a figure di vari Santi. — Cosimo di Francesco.

« N.° 86 (Misericordia). Gran tavola in campo d'oro esprimente la
« Vergine sedente con Gesù Bambino in collo e varii Santi, senza cornice.
« Simone Memmi.

« Io non so dove diavolo pescasse, il compilatore del detto catalogo, i
« nomi degli autori sì da darli come sicuri nelle persone di Cosimo e di
« Simone. Nessun accenno, nessuna firma, manco una iniziale: dunque?

« Però se tu poni mente alla profusione d'oro nei vestiti; se guardi
« alle figure dei Santi, ai vestiti loro e ai dettagli minuti delle varie
« foggie di sacri paludamenti; nel primo dipinto riconosci molto facil-
« mente la mano di uno scolaro del Gozzoli, che tante cose mirabili di-
« pinse anche nella vicina S. Gimignano. V'è di più: nel gradino del
« quadro sono dipinte varie piccole istorie; come ad esempio la predica
« di S. Giovanni al deserto, il martirio di S. Lorenzo, l'Epifania ed in
« esse riscontransi la bizzarria e la gaiezza dei pensieri che distinguono
« le opere del celebre fiorentino.

« La tavola segnata col n. 86 (segata per adattarla ad un altare
« sfondato nella chiesa della Misericordia, in tempo non remoto, se si
« deve credere alla indicazione *(grande)* del catalogo) senza tema di sba-
« gliare può attribuirsi a Pier Francesco Fiorentino, quello stesso che di-
« pinse l'effigie di Nostra Donna, che ammirasi nella Chiesa di Pancole,
« da alcuni attribuita al pennello del B. Angelico.

« Ambedue i preziosi dipinti sono stati collocati nella cappella di
« S. Giuseppe, destinata ad essere la civica pinacoteca; bene aereata,
« spaziosa, asciuttissima. A proposito di questa cappella voglio aggiun-
« gere che sarebbe opera decorosa riparare anche la porta che vi dà ac-
« cesso (sconciamente rovinata), lavorata vagamente a tarsìa e ad intaglio
« forse dal nostro concittadino Antonio, che nel 1469 lovorò alla sagre-
« stia di S. Gimignano.

« Altra importante riparazione, il nostro egregio Fiscali, ha eseguita,
« sempre per incarico dell'Ufficio Regionale, nel Tabernacolo detto della
« Costarella, rovinato dal fumo delle candele postevi in tempo di proces-
« sioni, e dai chiodi per appendervi i *voti*. In questo tabernacolo è figu-
« rata l'Epifania che si attribuisce a Ridolfo del Ghirlandajo, che ebbe a
« dipingere in Colle altre cose di grandissimo pregio. Pare che l'affresco
« portasse la firma del suo autore, ma non se ne può leggere il nome
« trovandosi tracce soltanto di alcune lettere. La data invece è chiara:
« *MDXXII Luglio*.

Digitized by Google

« Anche qui il lavoro è riuscito degno della più alta lode, e fa grande « onore a chi l'ha eseguito.

« Ora adunque bisogna far voti che i detti dipinti sieno da chi l'ha in « custodia tenuti in modo che i benefizi della sapiente riparazione non « debbano così per fretta sparire: come è da augurarsi che l'Ufficio Re- « gionale rivolga le sue cure sollecite allo stupendo graffito che adorna « la facciata del Palazzo dei Priori in via del Castello, che deperisce a « vista d'occhio. Come pure è da sperare che sian riportati alla luce gli « affreschi che arricchivano le pareti della Chiesa delle Grazie. Per opera « dello stesso sig. Fiscali, sono venute a rivedere la luce le due figure « de' Santi Rocco e Sebastiano che paiono dipinte ieri. I detti affreschi « sono opera della prima metà del secolo XV, come può rilevarsi dalla « data che apparisce sotto i due Santi nominati ora ».

*** *L'Archivio storico italiano,* nel I fascicolo del 1896, recentemente pubblicato, parla con parole cortesissime, delle quali gli professiamo viva gratitudine, de' lavori della nostra *Società*, che chiama *giovane e fiorente.* L'approvazione del massimo Archivio storico d'Italia ci è cara sopra ogn'altra.

*** L'operosa *Società umbra di Storia patria,* della quale è socio corrispondente il Direttore della *Miscellanea,* ha pubblicato il I fascicolo dell'anno II del suo *Bollettino,* che contiene memorie e comunicazioni importantissime. Con decreto del 27 febbraio del corrente anno, la medesima *Società* veniva dichiarata *Regia deputazione di storia patria per l' Umbria.*

*** Nel fascicolo 2 dell'anno III nell'articolo su *Fra Bartolommeo da Colle* fu saltata qualche parola nell'impaginatura della p. 141, dove si ha da leggere così: « La famiglia dei Lippi, una delle famiglie più antiche di Colle, diede al principio del secolo decimoquinto due nomi assai cari ai periti della toscana letteratura: Lorenzo Lippi (da non confondersi, ben s'intende, con quello che coltivò la poesia eroicomica ..... *il Malmantile)* ecc. ecc. ». La correzione viene tardi; ma meglio tardi che mai.

Orazio Bacci, *direttore responsabile.*

Digitized by Google

ANNO IV (fasc. 2-3). Della Serie, n.° 10-11.

"MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA„

PERIODICO QUADRIMESTRALE

DELLA

SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA

CASTELFIORENTINO

TIPOGRAFIA GIOVANNELLI E CARPITELLI

1896.

Digitized by Google

Direttore: prof. dott. ORAZIO BACCI.

SOMMARIO

Società storica della Valdelsa . . . . . Pag. 75

A. NERI — Castello e Badia di Poggio Marturi presso Poggibonsi *(fine)* . » 80
E. CASANOVA — Trattative del Comune di San Gimignano con Clemente IV dopo Benevento (1266-'67) . . . . . » 93
L. ZDEKAUER — Sugli Statuti della Terra di Casole (1385-1561) . . . » 120
M. CIONI — Atti della Potesteria di Montaione dal 21 dicembre 1471 al 20 maggio 1472 . . . . . » 142
I. DEL LUNGO — Tra lo Scala e il Poliziano . . . . . » 179

VARIETÀ E ANEDDOTI

C. MAZZI — Cartiere, Tipografie e Maestri di Grammatica in Valdelsa. Appunti. . . . . » 181
F. DINI — Le Cartiere in Colle e la famiglia Morozzi. Notizie . . . . » 189
N. P. BONINI — Un altro episodio della peste del 1630 a Colle . . . . » 200
L. ZDEKAUER — Usi popolani della Valdelsa, cavati da documenti del duegento » 205
U. NOMI-VENEROSI-PESCIOLINI — Bibliografia Sangimignanese . . » 213

COMUNICAZIONI E QUESITI

P. BERTI — Per un' omissione . . . . . » 230

Cronaca. . . . . » 231

Necrologie.

(In copertina). Elenco delle pubblicazioni ricevute in dono e in cambio.

PROPRIETÀ LETTERARIA

L'abbondanza degli scritti, la lunghezza di alcuni di essi e l'impegno preso di sollecita pubblicazione ci consigliarono di fare doppio il presente fascicolo, ma per eccezione. Con questo si chiude l'annata quarta (1896).

L'amministrazione fa preghiera ai soci morosi di far pervenire con sollecitudine al Cassiere la tassa dell'anno corrente.

Digitized by Google

SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA

CON SEDE

NELLA BIBLIOTECA COMUNALE VALLESIANA

IN

CASTELFIORENTINO

ANNO SOCIALE IV

RESOCONTO

DELLA SETTIMA ADUNANZA GENERALE (7 MAGGIO 1896)
STESO DAL SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ

La mattina del 7 maggio 1896, la *Società storica della Valdelsa* tenne la sua settima adunanza generale (straordinaria) nell'antica Terra di Montaione, e precisamente nella sala delle adunanze municipali sotto la presidenza d'onore del sig. sindaco cav. *Giovacchino Castroni* e sotto la presidenza effettiva del sig. cav. avv. *Antonio Del Pela*. Si trovarono presenti i soci onorari signori *Berti* comm. *Pietro*, *Del Lungo* comm. prof. *Isidoro*, il direttore sig. *Bacci* prof. dott. *Orazio*, il segretario *Cioni* can. *Michele*, il cassiere *Salmoria* m.° *Raffaello*, i consiglieri *Luschi* avv. *Giovanni*, e *Nomi-Venerosi-Pesciolini* prop. dott. *Ugo*, e i soci sigg. *Bacci* dott. *Giuseppe*, *Baldanzi Ernesto*, *Barnini Lelio*, *Baroni Pietro*, *Beccari* ing. dott. *Giuseppe*, *Becciolini* sac. *Alessandro*, *Bonsignori Carlo*, *Burchianti* ing. *Emilio*, *Calvani* ing. *Vittorio*, *Castroni-Cresci Francesco*, *Ceccarelli Olinto*, *Checcucci Bonfiglio*, *Ciapetti* not. *Antonio*, *Da Filicaia* conte *Andrea*, *Da Filicaia* ved. *Pozzi* march. *Torella*, *Fosi* piev. *Emilio*, *Franchi* dott. *Giovanni*, *Gonnelli* sac. *Giuseppe*, *Guidotti* cav. cap. *Alberto*, *Mannaioni Augusto*, *Mannaioni* ing. *Clemente*, *Matteucci* arcipr. *Leopoldo*, *Niccoli* avv. *Enrico*, *Ninci Romualdo*, *Pruka Francesco*, *Ridolfi* dott. *Carlo*, *Sangiorgi* avv. *Francesco*, *Tosi* sac. dott. *Gaetano*, e *Vicini Amegon*. Il sig. Direttore è incaricato di rappresentare il Presidente della Commissione di storia patria senese sig. prof. cav. *Pietro Rossi*, nostro socio onorario, e la Commissione stessa. Scusano la loro assenza con gentili parole di adesione i soci

Digitized by Google

onorari *Carocci* cav. *Guido, Nardi-Dei* cav. *Marcello, Pelosini* sen. avv. *Narciso Feliciano,* i consiglieri *Fucini* cav. uff. prof. *Renato* e *Neri* prop. *Agostino,* ed i soci *Crivellucci* prof. dott. *Amedeo, Braschi* cav. can. *Zeffirino, Marzi Demetrio, Tortoli* cav. prof. *Giovanni* e *Zdekauer* prof. dott. *Lodovico,*

Il sig. sindaco di Montaione apre l'adunanza con un cortese saluto in nome del Paese alla Società ed a tutti i membri presenti; risponde con elegante ringraziamento il Presidente.

Dopo la lettura ed approvazione del verbale precedente, sulla proposta del Direttore l'assemblea approva all'unanimità le seguenti deliberazioni:

« 1. Una parte dei lavori sociali, senza vincolare in qualunque modo « la libertà dei collaboratori, verrà indirizzata a fornire, per mezzo « della *Miscellanea,* più complete notizie intorno agli archivi della Val« delsa, procurando di essi, per quanto è possibile, la conservazione e « l'ordinamento.

« 2. La Società intraprende, inoltre, uno studio speciale sugli Sta« tuti de'Comuni e delle private corporazioni della nostra Vallata.

« 3. A raggiungere questi fini, è creata una Commissione, che si « aggrega al Direttore, d'accordo col quale procederà, nelle per« sone dei sigg. *Berti* comm. *Pietro, Zdekauer* prof. dott. *Lodovico,* « *Nomi-Venerosi-Pesciolini* prop. dott. *Ugo* e *Cioni* can. *Michele,* i quali « riferiranno nel termine di un anno intorno alla divisata materia ».

In sostituzione della lettura *sull'arte in Montaione,* che avrebbe dovuto tenere il sig. *Carocci* cav. *Guido,* impedito d'intervenire all'adunanza per doveri d'ufficio, il Segretario comunica una relazione sopra un libro di sentenze in cause civili pronunziate da *Niccolò Benintendi* Potestà di Montaione dal dicembre 1471 al maggio 1472, conservato nell'archivio comunale di Castelfiorentino. Il disserente fa rilevare l'importanza del documento sotto l'aspetto giuridico e storico, ricavandone molte notizie sulle condizioni economiche e sociali del paese in quel tempo e intorno alle arti ivi coltivate ed ai costumi. L'assemblea, sulla proposta del Direttore, delibera che la comunicazione venga pubblicata nel Periodico sociale.

Dopo la lettura delle lettere di accettazione dei soci onorari ultimamente eletti nell'adunanza di Castelfiorentino, vengono nominati, per unanime acclamazione e sulla proposta del Consiglio, nuovi soci onorari *Biagi* comm. prof. *Guido, Martini* onor. comm. prof. *Ferdinando* e *Masi* comm. prof. *Ernesto.*

Viene quindi esaminato ed approvato il conto consuntivo della gestione 1895, nelle sue ultime risultanze seguenti:

Entrata.	L. 1248,33
Uscita	» 1235,73
Avanzo. . .	L. 12,60

Digitized by Google

Si approva finalmente la proposta presentata dal Consiglio di designare per sede della futura adunanza generale ordinaria, da tenersi nel prossimo autunno, l'illustre Terra di S. Gimignano. Il consigliere *Nomi-Venerosi-Pesciolini* ringrazia in nome di quel paese della scelta graditissima, e pronunzia un forbito ed erudito discorso intorno alle relazioni storiche di S. Gimignano con Montaione, del quale stimiamo opportuno riferire qui alcun tratto dei più notevoli.

. . . . . .

Anch'io Terra di S. Gimignano saluto te, o nobile Terra di Montaione. Anch'io ti mando un augurio di prosperità, di pace, di amicizia: non è più il tempo che per coronare il mio capo tu debba aggiungere le gemme stimabili delle chiavi del tuo castello; non è più il tempo dei rancori e delle gare cittadine; i secoli hanno fatto scordare queste ire e condotti gli animi a più miti consigli. Oggi gli archivi per me si apersero ad aiutare l'Istorico più recente di questa tua Terra, ad aiutare l'illustratore del tuo celebre Santuario: oggi la mia umile Tipografia ti forniva le norme della sua piccola esperienza. San Gimignano gode dei progressi di Montaione, gode di veder le geste della sua antica repubblica diligentemente narrate da Scipione Ammirato il Vecchio, che in un figlio di questa Terra trovò il più fido segretario ed erede del nome suo divulgatissimo: gode di veder trapiantato un rampollo della illustre stirpe dei Chiarenti e di aver ravvisato in Francesco un medico, uno statista, un agronomo, che neppure era ignoto là presso il Tamigi e la Senna: gode di veder l'esempio dato da Luigi Pecori, per il primo nella Valdelsa, colla stampa degli statuti sangimignanesi del 1255, seguito dal benemerito Angelelli colla stampa degli statuti del 1408: due fatti lodevolissimi, commendatissimi presso i dotti d'Italia e fuori di essa, e fecondi di ammaestramento per gli altri luoghi che ne attendono l'imitazione.

. . . . . Gode di aver dato in un suo figlio, contemporaneo dell'Alighieri, uno dei maggiori titoli alla fama di questo luogo presso i lontani, la dimora, la morte, il culto di San Vivaldo; San Vivaldo e Montaione sono nomi così connessi intimamente, che i fasti dell'uno si confondono coi fasti dell'altro. Io benedico la memoria dell'Eremita di Camporena, la cui selva agognata da tanti, fra tanti controversa, è per noi (sia lecito un troppo nobile paragone) ciò che per Romualdo Camaldoli, ciò che per Francesco la Verna: il cui Cenobio seppe ispirare il genio

Digitized by Google

dei Della Robbia per adornare gli altari, e di un Giovanni Gonnelli a lavorare di plastica gruppi divoti, doppio miracolo, perchè operazione di un Cieco.

Qui dietro, in vetta di questi gioghi, si ergeva un tempo Montignoso, forte arnese di guerra, che amò soggiacere a noi occultati dalle creste dei monti, piuttosto che all'emula città posta in faccia sull'Era. Qui sulle pendici d'oriente tenne il mió Comune vigili castellani sulla torre di S. Vittore, e il monastero di vergini di tal nome, difeso da Pontefici, contrastato fino al sangue dai conti Cadolingi, traeva di buon'ora dentro il circuito delle sue mura: qui Catignano, qui Policciano faceva suo, qui dominava altre castella: qui a Gambassi conduceva la rischiosa e fiera impresa contro Pagano; ivi teneva un Podestà, indizio di signoria; ivi sceglieva un dotto discepolo per la scuola di grammatica di Maestro Salvi, atto a copiare il famoso codice delle Tragedie di Seneca; qui presso la riva dell'Elsa vedeva il pennello del Gozzoli aggiungere qualche lavoro ai molti altri di che per lui medesimo erasi nelle chiese e nei palagi abbellito: qui dinanzi nella magnifica villa di Uliveto vedeva soffermarsi Paolo III Papa, cui cardinale avea ricevuto a Monti il suo precettore Paolo Cortese: qui a Varna riscattava tra i libri negletti di una canonica, tra più mss. sangimignanesi, il ms. rarissimo, ovvero unico, del poema latino di Mattia Lupi. Taccio di Certaldo, che nel suo Messer Giovanni ricorda una famiglia di mercatanti di San Gimignano in Messina, tolta a soggetto del suo novellare; taccio di San Miniato e di Castelfiorentino, che or con un lodo, or con un accordo si studiarono di amicar le destre in mezzo alle lotte delle fazioni.

San Gimignano dunque, ripeto, manda per me il saluto di sorella cortese e benevola alla Terra che le inviò in Gherardo un Podestà e in messer Rosso un Capitano del Comune e del Popolo; alla Terra, cui fanno ghirlanda più prossima tanti memorabili luoghi; alla Terra operosa e ingegnosa nell'arte dei vetri, d'onde ebbe anch'essa nel Cinquecento per lo spazio intero di un decennio molto fiorente questa industria. L'arte dei vetri di qui si diffuse, al dire di Giov. Targioni, per la Toscana: di qui anzi, per taluno di questi vicini, fu conosciuta finanche nella più remota Germania; e taluno di essi fu richiamato per adornar di vetriate le finestre delle chiese fiorentine: oh che onori! oh che

Digitized by Google

splendida gloria! Non basta. Quel Domenico Ghirlandaio che ornò di affreschi la mia cappella di Santa Fina, lasciò bella eredità di affetti in David suo carissimo fratello. David, pittore anch'esso e di vaglia, perchè osò finire alcune opere di Domenico, « dimorò « a Montaione (il dirò colle parole stesse del Vasari) per aver « quivi comodità di vetri, di legnami e di fornaci: vi fece molte « cose di vetri e mosaici, e particolarmente alcuni vasi che furono « donati al Magnifico Lorenzo Vecchio de' Medici e tre teste » con quel che segue. Onore dunque alla mansione degli artisti, tanto più pregiati una volta nel lavorio di lor mano, quanto più alieni da boria e contenti di loro modesta fortuna.

La seduta è chiusa da eleganti parole di ringraziamento e di augurio dei soci on. commendatori *Berti* e prof. *Del Lungo,* ed è levata alle ore 12 e m. 20.

Alla geniale refezione cui quasi tutti i soci presenti parteciparono vennero fatti e ricambiati cortesi discorsi di saluto e di augurio.

Secondo l'ordine del giorno, nelle ore pomeridiane ebbe luogo la visita al Convento di S. Vivaldo, dove il p. *Faustino Ghilardi* Guardiano e nostro socio illustrò con erudite parole le stupende opere del Cieco da Gambassi, che ivi si ammirano; e l'altra visita alla vetusta e monumentale Chiesa di S. Maria a Chianni, dove i soci furono cortesemente accolti dal consocio sig. can. arcipr. *Francesco Fusi.* Lasciò così quella splendida giornata ricordi indimenticabili e le più liete sodisfazioni negli animi di tutti.

A correzione e modificazione dell'*Elenco de' Soci* per il 1896, si aggiungano:

Bertini Ettore — *contribuente.*

Gherardi nob. Roberto — *contrib.*

si legga:

Carnesecchi Carlo, Archivista di Stato — *collaboratore.*

Digitized by Google

CASTELLO E BADIA DI POGGIO MARTURI

PRESSO POGGIBONSI (1)

Cap. V.

La contessa Matilde; nuove vicende della Badia.

La celebre contessa Matilde, donna magnanima, devota e generosa com'era, largheggiò dei suoi favori anche nella Valdelsa, ove si ammirano molte chiese sorte per le sue beneficenze, ove si hanno memorie che, possedendovi grandi beni e castelli, dotava e provvedeva pie istituzioni, monasteri e parrocchie e soccorreva largamente qualunque lodevole e santa impresa. Più volte visitò Poggibonsi e questa regione, come appare da molti documenti conservatici dagli scrittori delle sue gesta. Noi, passandoci di tutti gli altri atti da lei compiti in questa parte dei suoi dominii, ricorderemo soltanto quelli che si attengono alla storia di Poggibonsi e a quella della nostra Badia. Il primo dei suoi atti che porta la data di Marturi, ma non riguarda le cose nostre, è dei 27 agosto 1078 e contiene disposizioni a favore del vescovo di Pisa, il secondo è dei 5 aprile 1103 a benefizio dei vescovi di Lucca, ed il terzo dell'11 novembre per i monaci della badia di S. Pietro a Pozzevoli. Non parliamo di un altro placito celebrato dalla stessa a prò della mensa vescovile di Volterra sotto dì 11 febbraio 1078 nella casa e corte presso la Pieve di S. Andrea nel Borgo di Marturi o Marculi, poichè si vuole che cotesto luogo sia fuori della città di Volterra. Il suo primo atto da noi conosciuto che riguarda

(1) V. fasc. 3, anno III.

Digitized by Google

da vicino la nostra istoria è del 20 giugno 1099; poichè per esso ella conferma tutte le donazioni fatte dai suoi antenati alla Badia di Poggio Marturi e dichiara di prenderla essa pure sotto la sua protezione.

È da notare che a quest'atto fu presente e testimone quel conte Guido Guerra, che poi nel 1156, come apparisce da una carta dell'archivio delle Riformagioni che conservasi alla Magliabechiana, cede una porzione del Monte di Bonizzo ai Fiorentini, e nello stesso anno il 28 di marzo, come da altra carta si vede, esistente nell'archivio di Stato, vende ai Senesi *integram octavam partem montis qui dicitur Bonitii.*

Ma non fu paga Matilde di aver confermato in modo così solenne, come apparisce dall'atto ricordato, le donazioni sue e dei suoi al Monastero di S. Michele e di averlo assicurato della sua speciale protezione; e per aderire ai desideri a lei manifestati da quei buoni monaci cedè loro un'altra non piccola estensione di terra posta non lungi dal convento sulla riva destra del fiume. L'atto è del 1107 indizione XV presso il fiume Cetina per mano di Frogerio arciprete e cappellano il 24 luglio presso la gabelleria nel contado di Volterra.

È pure da far cenno di una Bolla di Pasquale II che nell'anno 1108 aderendo alle preghiere di Giovanni abate del monastero situato *infra castellum quod dicitur Martura,* nuovamente lo prende sotto la protezione della santa Sede apostolica.

A cotesta bolla fa seguito una transazione stipulata fra Bonaldo pievano di Marturi e Giovanni abate di S. Michele colla quale il detto pievano gli concede la metà della riva acquistata dalla contessa Matilde, con patto che in comune siano gli edifizi che ivi saranno costruiti, e a metà ne sia la spesa occorrente; eccetto un *folle* che per convenzione rimane in libera proprietà al pievano, il quale se ne accolla tutte le spese di costruzione.

Dichiara inoltre il pievano Bonaldo per se e pei suoi successori di consentire, *sine fraude aliqua,* che i suoi popolani siano seppelliti, ove il vogliano, nella chiesa e nel monastero di S. Michele; e a chi violasse cotesti patti e concessioni stabilisce la pena di venti libbre d'argento.

L'atto è rogato a tempo di Pasquale II, anno VIII del suo

Digitized by Google

pontificato, della divina Incarnazione MCVIII, nel mese di marzo, indizione I.

Nel 1114 Ildobrandino da Pescia concede a Ranieri abate di S. Michele la metà di un mulino posto nel fiume Elsa, ricevendone lire 10; e Rogerio Merlino col consenso di Ildobrandino, ne riceve 15; promettendo l'uno e l'altro di difendere la roba come sopra venduta sotto pena di lire sessanta. Rogato da Ranieri giudice.

Nel settembre del 1115 l'abate Ranieri, coll'assenso dei suoi monaci dava a Ridolfo, figlio della b. m. di Martino, e ad Ugo suo figlio e a Raldino e a Giovanni gg. e ff. della b. m. di Albertino e a Guido figlio della b. m. di Ubertello tutte le terre e vigne che il detto monastero possiede in luogo detto Calcinaia per lavorarle, migliorarle ecc. pagando ogni anno nel mese di settembre a detto abate e al suo monastero soldi tre di buona moneta lucchese.

L'anno della Incarnazione del Signore 1130 il dì delle calende di settembre, indizione VII, si ha un atto di transazione di Rodolfo abate di S. Michele di Marturi.

Guido, proposto della chiesa di S. Anximo, posta a Bibbiano in luogo detto Civiano, con assenso dei suoi fratelli concede alla chiesa di S. Michele di Marturi e per essa all'abate Rodolfo *un manso di tre manse* cui confina da una parte la via, dall'altra il fosso detto Riotorto, dalla terza il fossato, con dovere ogni anno in perpetuo alla suddetta chiesa di S. Anximo, a nome di pensione, mostrare due denari e non darli. Promette di difendere il detto manso da qualunque molestia sotto pena di lire 10; per la qual cessione e promessa riceve dalla chiesa di S. Michele soldi ventisei.

(Fatto in Leccio territorio senese il dì 28 ottobre 1130 e rogato da Rolando notaro).

Diretta allo stesso abate abbiamo una bolla d'Innocenzo II del 1134 che a sua volta conferma ai monaci di Marturi le concessioni e i privilegi precedenti.

Nell'anno 1140 il 24 febbraio, donna Gisla, figliuola di Ugolino, per rimedio dell'anima sua, di suo figlio Bitorto e per l'anime dei suoi parenti, dà e cede al monastero di S. Michele, e per esso a don Placido monaco del medesimo, più appezzamenti di terre posti in luoghi diversi, cioè uno in luogo detto Fontana,

Digitized by Google

tenuto dai figli del fu Azzo, un altro in luogo detto Nucicha, un altro con bosco al Colle di Maria, e tutta la terra che è a Montemorli e a titolo di feudo è posseduta dai figli di Pietro da Ricavo, e tutta la terra che è tra il fiume dell'Elsa e il fiume dei Fosci, non che quella che è nel distretto di Ricavo, il patronato della canonica di Casaglia e della chiesa di S. Pietro in detto castello, cioè la quarta parte che ad essa appartiene e la terra che è sotto il colle che appellasi Spicchio ed è tenuta dal Cultellario; come pure un appezzamento nel castello di Martura che possiede Burgundio figlio di Cordonello e la terra che tengono Bernato ed Ughetto figli di Gerardo ed è in Montemorli dalla parte del Colle di Maria. A questa donazione fatta per testamento fa seguire cotesta Gisla tutte le clausole, formalità e pene proprie degli atti pubblici di quel tempo.

L'atto fu rogato nel Borgo di Marturi in territorio fiorentino.

Nell'ordine cronologico ci si presenta ora un atto di permuta del seguente tenore.

« Nel nome di Dio. Amen. L'anno dell'Incarnazione del Si-
« gnor nostro Gesù Cristo 1156, 28 marzo, indizione quarta. Di-
« chiaro io Ranieri per la grazia di Dio umile abate del mona-
« stero di Marturi, col consenso dei miei confratelli monaci, che
« per questa carta di permuta do, consegno e concedo a te, Guido
« Guerra, conte di Toscana, un pezzo di terra che ho e tengo nel
« monte che dicesi di Bonizzo . . . . . e tu desti ai Senesi
« e che da ogni parte è così designata; da un lato sta la casa
« di Bono, dall'altro è la via pubblica che va alla casa del
« priore di Talciona, al di sopra è la strada, al disotto la fossa
« del detto castello. Pel qual terreno io Ranieri abate ho ricevuto
« da te conte Guido, in cambio, dall'altra parte della strada vi-
« cino alla casa di Giannello di Rencine verso la Pieve, una por-
« zione di suolo d'altrettanta misura, larghezza e lunghezza.

« La qual terra poi come sopra designata e notata io la dò,
« consegno e concedo a te, perchè tu l'abbia, la tenga e possegga
« e ne faccia ciò che ti piacerà *iure hominis et proprietatis*. Pro-
« metto ancora io Ranieri abate coi miei successori a te, Guido
« Guerra, e ai tuoi eredi e a chi voi darete la predetta terra, di
« difenderla sempre legittimamente da chiunque. Che se non lo
« faremo e se noi stessi volessimo ritoglierla, contrastarla, o darvi

Digitized by Google

« molestia, promettiamo di pagarvi a titolo di pena cento libbre « d'ottimo argento e ordiniamo che, dopo il pagamento della pe- « nale, tutto rimanga in questa scrittura fermo e di pieno valore. « Io Ranieri abate pregai si scrivesse questa carta di permuta « come sopra si legge ».

E giacchè ci venne ricordato il conte Guerra aggiungeremo, che esso il 4 aprile di quest'anno dona al Comune di Siena l'ottava parte del monte di Poggiobonizzo (1), con facoltà al Comune stesso di poterne disporre a proprio piacere e in caso di contravvenzione si sottopone alla multa di mille marche d'argento, obbligandosi di mai più ritogliere le cose donate e di non molestare i Senesi per tal donazione. Rogato Ranieri notaio avanti la Pieve di S. Maria nel Borgo di Marturi (2).

Di molti altri atti di donazioni ricevute dai monaci di San Michele ci passiamo volentieri per amore di brevità; ma per avere un'idea del loro patrimonio basta il riflettere che nel secolo XIII pagavano alla corte di Roma l'annuo censo di lire 68. Non passò poi gran tempo che la Badia venne convertita e destinata in commenda a dei cardinali, dei quali non ultimo a sfruttarne le rendite fu il card. Antonio Casini, abate commendatario nel 1435.

In questo tempo, o che veramente i monaci fossero tanto cresciuti nella stima e riverenza dei popoli da suscitare la gelosia

---

(1) Per monte Bonizzo non s'intende il solo Castello, ma una vasta estensione di campagna. CANTINI, *Lettere storiche.*

(2) Cotesto conte nello stesso giorno ed anno che sopra e sotto rogito del medesimo notaio, promette di non vendere, nè alienare la porzione che gli restava del detto monte Bonizzo, nè a'Fiorentini, nè ad altri, senza espressa licenza dei Senesi, sottoponendosi in caso di contravvenzione alla pena di mille marche d'argento. *Kaleffo dell'Assunta.* N. 51 Archivio di Siena.

In questa epoca molto grande dovette essere l'autorità e l'influenza che aveva la Badia di Marturi, perchè potè trattare alla pari coi Senesi e coi Bonizzesi e averne patti molto onorevoli e vantaggiosi. Ecco come scrive in proposito il MALEVOLTI: *Storia di Siena,* lib. 1, pag. 30.

« L'anno seguente che fu il 1156, del mese di Febbraio, essendoconso li in Siena « Ugolino Botta, Malagallia Arnieri e Donusdeo di Villano, il conte Guido Guerra donò « ai Senesi l'ottava parte del medesimo castello di Poggibonsi, con la qual donazione « se ne impadronirono interamente, e gli homini di Poggibonsi promettendo loro fedeltà « si obbligarono di difender la Terra da qualsivoglia e di far guerra contro a chi vo- « lesse molestarla; et ad ogni volontà de'Senesi muover guerra contro a chi da'me- « desimi fusse loro ordinato, fuorchè al conte Guido, et all'abate Marturiense, pro- « mettendo di mantener loro la strada e le gabelle ».

Digitized by Google

del pievano di Borgo Marturi e dei canonici che con lui convivevano, o che, come è più probabile, dall'una parte e dall'altra non venissero abbastanza rispettati i limiti dei respettivi diritti di giurisdizione e di autorità, insorse una grave controversia intorno all'investiture, ai diritti e agli obblighi dei cappellani o curati di varie chiese, alla celebrazione e partecipazione a certe feste annuali, alle pubbliche penitenze, alle tumulazioni e alle sacre funzioni che si compivano dall'abate e dai monaci di S. Michele, non che a varie altre cose appartenenti al pubblico culto e all'entrate patrimoniali. La cosa divenne talmente grave che fu portata innanzi al Pontefice Alessandro III, il quale delegò a comporre la vertenza Ugo arciprete di Volterra e Mauro abate di Spugna. Cotesti commissari apostolici, per secondare i voleri del Pontefice e togliere una controversia che non era nè utile nè decorosa, si studiarono di moderare le pretese e conciliare le ragioni degli uni e degli altri, e pronunciarono la sentenza il 20 dicembre 1174 al cospetto dei pievani di S. Donato in Poggio, di Colle di Valdelsa, di S. Ippolito e d'altri. L'atto fu rogato da Uttigerio notaro. Ma cotesta sentenza, o lodo che dir si voglia, non andò a genio ai monaci di Marturi, i quali, reputandosi lesi nelle loro ragioni, se ne appellarono al Papa ed ottennero finalmente che egli dichiarasse in modo decisivo i rispettivi diritti e doveri d'ambedue le parti litiganti, con tre bolle consecutive; la prima diretta ai monaci, la seconda e la terza al pievano e ai canonici della chiesa di S. Maria di Borgo Marturi; e così, per quanto apparisce, fu tolta e sopita ogni vertenza tra loro.

In quest'anno troviamo pure un atto di Rolando abate di S. Michele di Marturi, col quale concede a livello perpetuo una vigna posta nel padule di Papajano, luogo detto al Fondo, a Guidetto e Benincasa di Lichio, forse Lecchi, con obbligo di pagare L. 10 per laudemio o entratura, ed ogni anno 12 denari boni e spendibili nella festa di S. Giovanni e nella Natività del Signore, nelle mani dell'abate di Marturi e dei suoi successori. L'atto fu rogato in Poggibonsi da Maurino giudice e notaro del sacro palazzo, alla presenza dei testimoni Rustico di Abate, Spinello di Abate, Martino e Pattullo, l'anno dell'Incarnazione 1176 indizione decima, ai 24 di aprile.

Per non andar troppo in lungo dobbiamo passarci della qui-

Digitized by Google

stione di giuspatronato della chiesa di S. Casciano, che si agitò fra il rettore della medesima, il pievano di S. Pietro in Bossolo e l'abate Rolando, la quale venne decisa il 25 aprile 1192; della concessione di terra fatta dai monaci di S. Michele agli abitanti di Tizzano per costruirvi una chiesa nella parrocchia dei SS. Fabiano e Sebastiano, sotto il patronato del Monastero; di una donazione di terra fatta in Monternano il 10 marzo 1193 da Scorcialupo, da Guido ed Enrico per edificarvi la chiesa di S. Donato in Visdeto; della donazione di una casa posta in Valle Piatta a favore del monastero di S. Michele e di un lodo dei consoli fiorentini del 1211 col quale si ordina la restituzione alla Badia di alcuni beni indebitamente posseduti dagli uomini di Linari e da altri. Dobbiamo per altro dare un cenno delle discordie che durarono molto tempo tra il rettore della chiesa di S. Andrea a Papaiano e l'abate pro tempore della badia di S. Michele. Volentieri avremmo steso un velo su queste umane debolezze; ma, per l'obbligo che ci siamo assunti di starcene con tutta cura e fedeltà alla storia e, per quanto consentano le nostre forze, non tradire il vero, dobbiamo dirne pur qualche cosa.

Un atto del 31 ottobre 1220 ci fa conoscere che da molto tempo esistevano divergenze tra il rettore della chiesa parrocchiale di S. Andrea e il monastero del castello di Marturi; poichè Matteo arciprete e Martino arcidiacono, stante la contumacia di cotesto priore e l'aperta sua opposizione alle sentenze che, come giudici delegati della causa, avevano emanato, colpiscono lui di scomunica e d'interdetto la chiesa di S. Andrea, ordinando a lui medesimo di pubblicare in giorno festivo la scomunica e l'interdetto stesso. Pare per altro che cotesto sacerdote non si rimanesse dal reclamare e dal fare opposizioni, e che anzi a lui si unissero altri a sostenerne la causa, imperocchè in un atto dei 28 dicembre dell'anno stesso Ildebrando, sindaco del monastero di Marturi, fa ricorso a Corrado, vescovo di Metz, cancelliere della corte imperiale e suo legato in Italia, contro Bonaccorso di Buiamonte e i suoi compagni, perchè contendevano al monastero il pacifico possesso della chiesa di S. Andrea, aggiudicatogli con sentenza dell'abate di Coneo, dell'arciprete e dell'arcidiacono di Siena; i quali, essendo stati citati in giudizio, nè avendo obbedito, furono essi pure condannati in contumacia.

Digitized by Google

Benno abate in tal frangente si rivolge al Pontefice; s'istruisce un processo in tutte le forme, si esaminano testimoni diversi per conoscere a chi spetti il diritto di nomina; si eleggono dal Pontefice a giudici della causa, prima i proposti di Casole e di Monte Voltraio, poi successivamente il vescovo di Firenze, che a sua volta deputa il proposto di Borgo Marturi, e il vescovo di Siena, che pure delega l'arciprete di quella città; si proferiscono varie sentenze, le quali per altro non risolvono la questione, nè valgono a toglier di mezzo le cagioni di tanta discordia.

Ai 28 giugno 1225 il vescovo di Siena, l'abate di Vallombrosa e l'arciprete di Firenze, come nuovi delegati apostolici, confermano la sentenza già data dai proposti di Casole e di Monte Voltraio, dichiarando che il diritto di eleggere e d'investire il priore della chiesa di S. Andrea a Papaiano spetta all'abate di S. Michele del Poggio Marturi.

Ma ecco nuovi appigli per opporsi anche a questa sentenza, ecco nuove discordie, nuovi esami di testimoni e nuove discussioni; ecco comparire altri delegati apostolici per cotesta infelicissima causa, l'abate di Elmo, il priore di Muchio e Maestro Accorso, canonico di S. Gimignano, i quali sollevano dubbi, fanno osservazioni circa alle facoltà conferite all'arciprete di Firenze, alla veridicità dei testimoni per lo innanzi uditi; ecco Spinello, sindaco del monastero, che di tale interlocutoria fa appello al cardinale Egidio e pone il monastero da lui rappresentato sotto l'alta sua protezione. Ma finalmente, a cessare lo scandalo, nel giorno 2 dicembre 1226, don Benno, abate di S. Michele, col consenso dei suoi monaci, e Guido, priore della chiesa di S. Andrea, compromettono ogni loro differenza in Uguccione, rettore della chiesa di S. Egidio di Siena e si obbligano sotto la pena di 100 marchi di starsene irrevocabilmente alla sua decisione.

Quindi Uguccione, esaminate le carte tutte di cotesta lunga vertenza, considerata la donazione della chiesa di Papaiano fatta dal marchese Ugo all'abate di Marturi, con suo lodo decide solennemente e stabilisce, che il giuspatronato della chiesa di Papaiano spetta in perpetuo all'abate pro tempore del monastero di S. Michele di Marturi. Fatto in Siena pei rogiti di Guido notaro.

E il giorno 11 maggio 1232 il prete Guido, priore della suddetta chiesa, posta l'una e l'altra mano su gli evangeli, promette

Digitized by Google

obbedienza (n'era ormai tempo!) a Benno abate di S. Michele, tanto nello spirituale quanto nel temporale, e baciatagli riverentemente la mano, dà ad esso e agli altri monaci l'amplesso di pace.

*
* *

E così il breve nostro cenno di questa chiesa si compie colla composizione di un lungo e grave dissidio, come sciauratamente aveva avuto principio da un duplice delitto. Imperocchè un certo Azzo, figliuolo di Pietro, che ne era padrone nella prima metà del secolo IX, invaghitosi della cognata, uccise il fratello, se la tolse per moglie e con essa si ritenne tutto il di lui patrimonio, riducendo nelle angustie della più dura miseria il loro figlio Quinizzo: *Cum Azzo filius Petri occidisset Hugonem fratrem suum et tulisset cognatam suam et tulisset eam in uxorem, tulit etiam omnem substantiam ejus, ita ut Quinizzo filius Hugonis ex omnibus bonis patris victum habere non posset.* In tale estrema necessità Quinizzo supplicò il Marchese Ugo perchè volesse accettare in vendita la sua parte del castello e della chiesa di Papaiano e dare a lui di che vivere. Al che avendo di buon grado aderito, il Marchese acquistò le ragioni di Quinizzo e più tardi anche quelle di Azzo, e divenuto così signore assoluto di Papaiano, potè come già fu detto, farne dono a Bononio nella fondazione della Badia ([1]).

---

(1) La chiesa di S. Andrea risale senza dubbio ai primi del secolo IX ed ha avuto stretta attinenza col monastero di S. Michele, per cui ci sembra ben fatto darne una piccola pianta planometrica, quale ci fu gentilmente favorita dall'ing. G. Pampaloni, e corredarla di alcune note illustrative.

La chiesa è composta di una navata con tre absidi; dei quali il sinistro è stato in parte demolito e incorporato in certe case, che, non si sa in qual'epoca, vennero appoggiate alla parete esterna; il destro è ben conservato e serve di sagrestia. L'ossatura delle muraglie nell'imbasamento per un'altezza di circa m. 1,50 è formato di materiali informi e frammentari e dimostra una lontana antichità, mentre il rimanente dell'edifizio è costruito di pietrame tufaceo con diligenza squadrato, specialmente nella parte interna; e ciò, se non c'inganniamo, fa ben manifesto che la chiesa primitiva sia stata almeno in parte demolita e ricostruita con nuovo stile nell'undecimo e forse anche nel duodecimo secolo. Anche all'età nostra aveva sofferto danni e deterioramenti non lievi; onde nel 1881 fu necessario stonacarla, concatenarla e farvi con-

Digitized by Google

Malgrado peraltro e durante la precedente contesa, che si protrasse sventuratamente per molti anni, il Pontefice Gregorio IX, nel 1227 sull'esempio dei suoi antecessori, si affrettò ad accogliere sotto la sua protezione l'Abbazzia di S. Michele e a confermarle colle formule consuete tutte le donazioni, favori e privilegi dei quali l'aveva colmata la Sede apostolica, tra i quali anche questa volta si comprende il patronato della chiesa di S. Andrea a Papaiano, di S. Bartolommeo dei Pini, la corte di Luco colla chiesa di S. Martino, il giuspatronato della chiesa di S. Pietro a Megognano e tutti i castelli, le corti, le ville e i beni di qualunque specie già contemplati nelle bolle apostoliche.

Le notizie che abbiamo raccolto in questo compendio, sono è vero incomplete, perchè troppa è la oscurità nella quale si svolse la vita della Badia di S. Michele; ma pure, a parer nostro, somministrano un'idea bastevolmente chiara dei fatti e delle vicende più importanti che la riguardano fino alla metà del secolo decimoterzo. Della sua posteriore esistenza pochi e sconnessi indizi si trovano quà e là; onde ci torna impossibile farne un'esatta relazione, sia per le malaugurate guerre ed invasioni che qua si fecero dai nostrani e dagli stranieri, sia per le pesti e le altre funeste calamità che desolarono questi popoli e distrussero i documenti che ne potevano dar luce e agevolare il cammino allo storico. Ma per altro anche le poche memorie che troviamo sparse qua e là negli scrittori delle cose nostre sono più che sufficienti a dimostrarci che la Badia di S. Michele continuò la sua esistenza in assai onorevole se non florido stato, e che si mantenne, anche negli ultimi tempi, illustre per uomini di grande dottrina e autorità e di esemplarissima vita, fino all'anno 1444 in cui venne ceduta al monastero del Paradiso, fuori delle porte di Firenze (1).

---

siderevoli restauri perchè non andasse in rovina; e in tale circostanza furono riaperte le finestrelle oblunghe a doppia strombatura, fu ricostruita la finestra frontale bifora dello stile del secolo XI, e tutta la fabbrica rimessa nello stato primitivo, eccettuato l'abside sinistro.

I lavori furono eseguiti sotto la direzione dell'ing. Pampaloni e a spese del R. Economoto dei vacanti. Cotesta chiesa è attualmente un accessorio della parrocchia di Luco e vi risiede dal 1631 una compagnia sotto il titolo di S. Rocco.

(1) Eccone qualche testimonianza. Ranieri abate di S. Michele di Poggibonsi venne eletto a testificare le promesse già fatte dall'abate della badia di S. Salvatore a Mon-

Digitized by Google

Certamente in questa ultima epoca doveva essere alquanto decaduta dal suo antico splendore ed anche molto impoverita di rendite per le calamità, per le pesti e per le guerre e per le spogliazioni sofferte. Per la qual cosa si venne nella determinazione di unirla al monastero di S. Brigida, come finalmente accadde per decreti apostolici e per conferma fattane solennemente dal Pontefice Eugenio IV con bolla del 12 novembre 1445. Cotesta unione per altro fu alquanto contrastata; poichè troviamo che Niccolò V con bolla 12 luglio 1451 credè opportuno revocare la unione e cessione fatta alle monache di S. Brigida, ossia del Paradiso; e tal revoca appoggiavasi in special modo su questi motivi: Che cioè le monache non bene amministravano il monastero di S. Michele, per ciò che si attiene al servizio religioso e non tenevano il monastero, luogo fortificato, in buon ordine, da potere all'uopo servire di comune difesa, come più volte era avvenuto nei tempi passati. Eccone presso a poco il tenore. « I nostri « diletti figli, il comune e gli abitanti, *universitas, incolae et ha-* « *bitatores* del castello di Poggibonsi avendoci fatto conoscere, e « noi attentamente considerando, che l'abbadessa e le sue monache

---

tamiata, per la vendita del porto di Talamone e di altre terre di proprietà di quel monastero al Comuno di Siena. (Cod. borghese Poggibonsi-Staggia, Bibliot. comun. di Siena). Un abate Ranieri (forse il medesimo) è ricordato in un documento che conservasi nell'Archivio di Stato a Siena, nel quale si parla della delegazione fatta dal vescovo Donusdeo di Siena il 6 febbraio 1328 nella persona dello stesso Ranieri per dare pronta esecuzione alla supplica di Donna Milla, figlia del fu Conte de' conti d'Elci, presentata al suddetto vescovo da Don Pace, rettore della casa della Misericordia di Siena; colla quale cotesta donna domandava facoltà di costruire, fondare e dotare un monastero di sacre vergini nel Borgo nuovo di S. Marco in Siena colla regola di S. Agostino e sotto il titolo di S. Marta, con oratorio, annessi ecc. (Arch. di Stato senese. Carte del convento di S. Marta).

Di un altro abate di Poggibonsi parla con molta lode il Zaccaria nella sua *Storia pistoiese* là ove dice che le costituzioni ecclesiastiche di quella Diocesi furon fatte per *ven. virum. dom. Bernardum abbatem monasterii de Podio Bonitii, visitatorem et reformatorem ac etiam ordinatorem Ecclesiae pistoriensis per dom. Bonifacium divina Providentia Papam IX electum specialiter et ordinatum.* (Zaccaria, bibl. pist.).

Come pure nel concilio celebratosi in Pisa l'anno 1409 appare tra i sottoscritti membri del medesimo Don Bernardo (il Puccinelli per errore lo dice Bartolommeo) abate del monastero di S. Michele di Poggibonsi; e circa l'anno 14... era pure stato abate dello stesso monastero il card. Orsino, vescovo di Albano, il quale dopo la sua rinunzia, in una lettera alla Signoria di Firenze, raccomanda l'abate eletto a succedergli, fra Iacopo da Narni. (Cavalcanti, *Istorie fiorentine,* app. doc. II, 225).

Digitized by Google

« per vari anni, dopo l'avvenuta unione, abbiano tenuto e posse-
« duto il monastero di S. Michele, non veramente come conviene al
« decoro della chiesa nel servizio divino, nè abbiano custodito
« a dovere le case e le fortificazioni poste in luogo eminente e
« tali che in tempo di guerra possano servire di propugnacolo al
« paese, e desiderando essi che sia annullata l'unione del mona-
« stero di S. Michele e sia esso restituito nel primiero stato e
« affidato a persone che attendano con diligenza al divino servizio
« e custodiscano le case e le fortificazioni pei bisogni della comune
« difesa in occasione di guerre; siccome anche si teme che, se
« ciò non si faccia, il comune e il popolo possano recar danno al
« monastero stesso e totalmente distruggerne gli edifizi; noi, di
« moto proprio, con autorità apostolica e con certa scienza, in
« virtù delle presenti lettere, revochiamo, cassiamo ed annulliamo
« l'unione ed annessione di cui sopra è parola, e restituiamo il
« monastero di S. Michele nello stato in cui era prima dei decreti
« di Giovanni XXIII e di Eugenio IV nostri antecessori ».

Ma poi, o sia che le ragioni del comune di Poggibonsi si riconoscessero inesatte ed esagerate, o sia che altre assai più gravi, come quella di grandissime spese ivi fatte dalle monache, mutassero l'animo dello stesso Pontefice, è certo che egli con altra bolla del 17 settembre 1451 annullò il precedente suo decreto e riconfermò solennemente l'unione della Badia di S. Michele del Poggio Marturi al monastero del Paradiso, il quale ne ritenne il possesso e l'amministrazione fino a che Clemente XII con bolla dei 15 maggio 1734 proibì di più vestire monache Brigidiane, unendo i beni del loro monastero al nuovo conservatorio dei poveri, eretto allora nello spedale di S. Bonifazio a Firenze (Arch. diplom. fior. *Carte di S. Bonifazio);* e così coi beni di coteste monache del Paradiso anche le sostanze tutte che già appartennero alla Badia di S. Michele passarono in proprietà del detto spedale, che a sua volta coll'andare del tempo non trovando più il suo tornaconto nel conservare lo stabile di Poggio Marturi, per le guerre e per l'incuria degli uomini sommamente deteriorato, lo cedè per piccola moneta a Clemente Casini di Poggibonsi.

Per la qual cosa il Targioni Tozzetti ebbe a scrivere nei suoi

Digitized by Google

Viaggi: (1) « Vicino e al medesimo pari di *Poggio Imperiale* è « un'altra piccola fortezza, a cavaliere del moderno Poggibonsi « detta la Badia; ma se io non avessi poi veduto quanto meschina « cosa era la Badia di Morrona dei Camaldolensi, ricchissima e « potentissima, non mi saprei adattare a credere che il mediocre « casamento del fattore delle Monache del Paradiso, dove dormii « una notte nel 1727, con una piccola chiesa, fosse stata la fa- « mosa e ricca Badia di S. Maria e S. Michele de' Marturi » (2).

---

(1) *Relazioni d'alcuni viaggi,* tom. VIII pagg. 41 e 42.

Prop. AGOSTINO NERI.

(2) Finisce con quest'articolo il saggio, che l'egregio collaboratore nostro can. prop. NERI favorì alla *Miscellanea,* del dotto volume *Il Castello e la Badia di Poggio Marturi* il quale uscirà prossimamente alla luce con tavole illustrative e documenti dalla Tip. Giovannelli e Carpitelli. — *N. d. D.*

Digitized by Google

Trattative del Comune di S. Gimignano con Clemente IV

DOPO BENEVENTO [1]

(1266-'67)

Nonostante che il 26 febbraio 1266 sui campi di Benevento fosse caduta insieme con Manfredi la fortuna de' Ghibellini toscani, questi non perdettero ad un tratto ogni influenza anche nel reggimento dei Comuni, da cui furono poi espulsi. La loro taglia, rinnovata in Siena, pochi giorni prima della sconfitta, il 10 febbraio, rimanendo unita e forte nei primi tempi del nuovo regime, impedì ai guelfi di soverchiarli fin da principio e permise che per alcuni mesi le due avverse fazioni procurassero di andare di concordia. Tali vissero fin tanto che il Papa e i Guelfi, fatti sicuri della debolezza e dell'avvilimento degli avversari, affermarono chiaramente la loro vittoria e procedettero a riformare i Comuni secondo i propri intendimenti.

Su quel periodo di transizione fra una forma di governo e l'altra, in cui avvenne il graduale mutamento d'idee politiche che doveva assicurare la preponderanza dei Guelfi, offrono interessanti notizie pochi documenti che ho estratto dai libri dei Consigli e delle Spese del Comune di San Gimignano, oggi conservati nel R. Archivio di Stato di Firenze [2]; i quali documenti, oltre al contributo che recano alla storia toscana e a quella generale dell'ultima metà del secolo XIII, danno ancora notizie di qualche

(1) A queste trattative accenna brevemente e con molte inesattezze il Pecori nella sua *Storia di S. Gimignano* (Firenze, tip. Galileiana, 1853) a pag. 86.

(2) R. Archivio di Stato in Firenze, *Carte di S. Gimignano*. N. 100, 101.

Digitized by Google

importanza sopra una controversia sostenuta da quel Comune col papa Clemente IV, allora regnante, a proposito di una sua bolla (1). Non credo pertanto che possa riuscire inutile ed esosa la loro pubblicazione; quantunque mi costringa a scendere ai minutissimi particolari delle adunanze consigliari.

*
* *

Mentre adunque tutti i partiti vivevano in pace fra loro e quasi uniti dopo la battaglia di Benevento, i principali Comuni della Toscana presero le mosse per riavvicinarsi al Papa, vero vincitore della contesa testè risolta. Firenze fu prima a spedirgli ambasciatori per tornare in grazia; ed egli, accettandone la sottomissione, con suo breve del 25 marzo commetteva da Perugia al suo legato, il cardinale Ottaviano degli Ubaldini, di ricevere la città in ubbidienza e di togliere la scomunica e l'interdetto che contro la medesima erano stati lanciati, dopo aver però ottenuta sicurtà da sessanta mercanti fiorentini che gli ordini, che avrebbe imposto, sarebbero stati osservati. Venne quindi la volta di Siena; la quale forse per essere più compromessa della sua rivale non volle presentarsi ai piedi del Pontefice sola, ma in compagnia dei Comuni vicini ed amici, sperando in tal modo di ottenere più facilmente quanto intendeva di chiedere.

A tale effetto (2) giunsero nel vicino Comune di San Gimignano in Valdelsa alcuni suoi oratori; i quali proposero che il Consiglio della terra eleggesse uno o più sindaci e procuratori, cui fosse commesso di recarsi insieme con quelli di Siena dal Papa a chiedergli l'assoluzione dalla scomunica e dall'interdetto e ad ubbidire ai precetti, che in tale circostanza avrebbe imposto.

La proposizione fu portata il 18 aprile 1266 nel Consiglio generale del Comune, convocato nel coro della pieve, da messer Rosselmino, giudice e vicario di messer Neri Piccolino di Farinata degli Uberti, per la quinta volta potestà di San Gimignano, di

(1) Mi sia concesso di esprimere fin da principio i miei cordiali ringraziamenti ai ch.mi sigg. proff. cav. A. Del Vecchio e F. Ruffini e al sig. E. Stein, per i consigli e gli aiuti di cui mi furono larghi.

(2) Doc. I.

Digitized by Google

quel Neri Piccolino, di cui Cecco Angiolieri scherniva, alcuni anni dopo, la burbanza nel ben noto sonetto:

« Quando Ner Picciolin tornò di Francia, » ec.

E subito due partiti chiaramente si manifestarono in seno all'adunanza, quantunque tutti fossero concordi nell'approvare la proposta di mandare oratori al Papa. Alcuni non volevano assolutamente che con quelli senesi si accompagnassero i sindaci di S. Gimignano; altri invece consigliavano di accogliere in ogni sua parte la domanda della vicina e temuta città.

Della prima opinione si fecero sostenitori messer Teri del fu messer Gentile giudice, e il notaio ser Ildebrandino di Forestano.

Il primo propose fieramente si rispondesse che il Comune di S. Gimignano avrebbe fatto quanto richiedevano l'onore del Papa e quello del Comune di Siena; ma la nomina degli oratori fosse rimessa nei Sedici Buonuomini preposti al pacifico stato del Comune, e gli eletti non andassero in nessun modo coi senesi.

Ser Ildebrandino, invece, pur mantenendo che i sangimignanesi non dovessero andare coi sindaci di Siena, voleva che l'elezione fosse fatta seduta stante e venisse scelto un solo ambasciatore, pinzochero o canonico della pieve, uomo che, per il suo abito, sarebbe stato certamente più ascoltato nella Curia ed avrebbe forse ottenuto patti migliori.

Ma nel Consiglio, in cui pare fossero numerosi coloro che non volevano darsi in balia del pontefice, non ebbero in alcun modo ascolto le proposte dei due guelfi; e invece a maggioranza la vinse il consiglio di Ricovero di messer Scotto; il quale in sostanza propose di accettare puramente e semplicemente le richieste senesi e di eleggere oratori che con quelli del vicino Comune si presentassero a Clemente IV.

A forma di tale deliberazione riuscirono eletti nella stessa seduta non già dei pinzocheri nè dei canonici, ma due accorti notai: il primo dei quali fu ser Arrigo del fu Gianni, e l'altro ser Albizzo di Tignoso che pare godesse di una certa considerazione fra i suoi, poichè lo ritroviamo sindaco del Comune in tutte le seguenti trattative colla Curia.

Ricevuto il mandato di procura solennemente redatto alla pre-

Digitized by Google

senza dei Consiglieri (1), mandato per cui dovevano, ognuno col salario quotidiano di 10 soldi per sè e due cavalli, recarsi alla Corte pontificia per ubbidire ai precetti del Papa e chiedere e ottenere l'assoluzione desiderata, gli eletti partirono. Ma della loro missione nessun ricordo ci fu conservato nei registri del Comune; e la mancanza dei libri delle spese di quell'anno ci toglie perfino il conforto di conoscere alcuni dei particolari del loro viaggio.

Noi li ritroviamo, pochi giorni dopo, digià tornati in patria; dove probabilmente li aveva rimandati il Pontefice senza risposta alcuna, ma colla promessa che un suo messo speciale avrebbe fra breve fatto conoscere al Comune le sue intenzioni.

E difatti, il 5 maggio giungeva a S. Gimignano, lamentandosi di aver perduto in viaggio uno dei suoi cavalli, Gentile del fu Cresci da Bettona, corriere pontificio, che consegnava le lettere apostoliche, di cui era latore (2). Da queste intendevasi (3) come seguendo i modi già tenuti con Firenze, Clemente IV, prima di liberare quel castello dalle censure ecclesiastiche, volesse avere l'assicurazione che sarebbero stati veramente osservati i precetti, ch'egli avrebbe creduto opportuno d'imporre, e le promesse, che il Comune gli avrebbe fatte; e a tale effetto pretendesse che al suo legato in Firenze, il cardinale Ottaviano degli Ubaldini, fossero dati da S. Gimignano trenta mallevadori scelti fra i cittadini di Firenze, i quali gli avevan già fatto atto di riverenza e per i loro sentimenti godevano più che i Senesi della sua fiducia.

Grave era la domanda del papa; come quella che, in caso di spergiuro, sottoponeva il Comune a molti pericoli, non ultimo quello di dannosissime rappresaglie; e, in ogni altro caso, gli creava difficoltà per trovare quei fideiussori, e obbligazioni e legami non piccoli verso quei forestieri che avrebbero acconsentito a prestar sicurtà per esso.

Tali considerazioni, non v'ha dubbio, si presentarono alla mente del notaio ser Ranieri del fu Guido, quando, nel Consiglio di quel dì medesimo, propose di prender tempo otto giorni a di-

(1) Doc. II.
(2) ASF. *S. Gimign.* N. 101, a c. 5.to
(3) Doc. III.

Digitized by Google

scutere di quella faccenda. E probabilmente i pensieri di lui furono condivisi da molti degli intervenuti, se, pur non accettando la sospensiva ch'egli suggeriva, nè approvando il consiglio del guelfo ser Ildebrandino di Forestano, che proponeva di soddisfare in tutto alle richieste del Papa, nel caso che ciò fosse possibile, deliberavano conformemente al detto di Maso di Salvi, di rimettere negli Otto delle spese del Comune la elezione di sedici savi, i quali dovevano ricercare qual partito fosse da prendere e presentarlo al Consiglio, che poi ne avrebbe deliberato.

Tale provvedimento non comprometteva in verità il Comune, poichè gli lasciava tempo di ripensare ai fatti suoi e di scegliere ad ogni modo il partito o il ripiego più confaciente al caso. Tuttavia di fronte alla Curia pontificia il Consiglio doveva coprire e scusare in qualche maniera l'opposizione o, meglio, il sospetto col quale aveva accolto la domanda del Papa. Quindi, ricorrendo ad uno dei mezzi allora e per tutto il medio evo più in uso, pensò bene, il 7 dello stesso mese (1), mentre i Sedici studiavano la proposta da fare, di onorare il Pontefice nella persona del suo messo; e deliberò di vestirlo a spese del Comune « de tunica et « guarnachia et fodero subtus guarnachia et capuccio, de illo « panno quem placebit viij viris qui presunt expensis Comunis ».

Il 9 (2), i Sedici Savi presentavano il loro parere; secondo cui il Comune avrebbe dovuto mandare a Firenze, insieme con uno dei suoi messi, un uomo probo che si recasse dal Potestà di S. Gimignano, allora residente in quella città colla licenza del Consiglio per provvedere alle proprie faccende dopo la sconfitta del re Manfredi; e con lui chiedesse al cardinale Ottaviano di non dare mallevadori, o almeno di sceglierli fra gli uomini di S. Gimignano e non d'altrove; ed inoltre procurasse di sapere il modo con cui il Comune doveva comportarsi.

Con tal parere i Sedici svelano l'incertezza in cui erano i loro animi di fronte ai mutamenti politici verificatisi in quei mesi; e, se lasciano pur sempre scorgere l'opposizione di una parte di quei terrazzani, provano chiaramente che in seno al loro comitato

(1) Doc. IV.
(2) Doc. V.

Digitized by Google

la vittoria era rimasta a coloro i quali volevano ad ogni modo acconciarsi col Papa.

Tuttavia il maggior numero dei consiglieri, chiamati a deliberare sulla faccenda, non fu dello stesso parere e dimostrò di propendere ancora per la parte rappresentata dal rettore stesso della terra, dal ghibellino messer Neri Piccolino degli Uberti. Nè poteva essere altrimenti: ed i consiglieri che pochi giorni prima, il 25 aprile, avevano facilmente all'unanimità deliberato (1) di pagare fin d'allora al Potestà 300 lire di denari pisani « pro « fine et refutatione facienda prefato Comuni de electione pote- « starie Sancti Geminiani facta de eo per dominum comitem Gui- « donem Novellum, tunc regium vicarium generalem, de omni eo « quod petere posset, occasione dicte electionis sibi concesse, ad « kalendas ianuarii venturas in antea vel pro salario vel alio aliquo « iure », quei consiglieri, dico, non potevano abbandonarsi d'un tratto nelle braccia di quelli che avevano fino allora combattuto.

Nonostante un discorso del noto ser Ildebrandino, favorevole in tutto alla proposta dei Sedici, salvo che invece di un solo sindaco desiderava se ne mandassero due, con due cavalli, e i mallevadori si dessero ad ogni modo, ed un consiglio di messer Mangerio, il quale non voleva invece fosse data la sicurtà richiesta, l'adunanza forse con poca riverenza per il Papa, approvò la proposta di ser Maurino di non parlar più della faccenda per quindici giorni nè di mandare frattanto oratori a Firenze e al Pontefice.

Con tale deliberazione si chiude la prima fase delle trattative del Comune di S. Gimignano con Clemente IV; in cui, se non altro, fu posta la base dei futuri negoziati, poichè nella relazione dei Sedici Savi noi troviamo l'addentellato per le pratiche e le discussioni che dovevano essere fatte, alcuni mesi più tardi, in quel medesimo coro della pieve, dove si radunava il Consiglio del Comune. Più di Firenze quel piccolo Comune si mostrava geloso della sua libertà e tenace nei suoi sentimenti, più di Firenze, in cui, naturalmente, la fazione ghibellina aveva sentito più grave che altrove il colpo recatole dalla sconfitta di Benevento!

(1) ASF. *S. Gimign.* N. 100, a c. 38.to

Digitized by Google

*
* *

Di questa faccenda non si parlò più in S. Gimignano dal maggio fino all'agosto; e la ragione di tale silenzio sta forse in ciò che ben altre gravissime cure toglievano allora al Pontefice l'agio di tener dietro alle deliberazioni prese in quell'angolo della Valdelsa. Ma quando, scemate quelle cure, Clemente pensò di riordinare la Toscana e di ricostituirvi l'autorità sua nonchè la preponderanza della fazione guelfa, uno dei primi suoi atti fu quello di chiedere a S. Gimignano l'ubbidienza che questo, in qualche modo, si era fino allora rifiutato di prestargli.

In quella terra giungeva da Siena, il 18 agosto, una lettera di maestro Bernardo di Laguescello o di Languisel, allora cappellano e legato del Papa, uomo destinato a ben maggiori onori (1). Il quale comunicava al Comune la seguente bolla di Clemente IV, relativa all'assoluzione altra volta domandata, e chiedeva che entro il prossimo sabato gli fosse mandato un sindaco idoneo a trattare e concludere conformemente alla bolla medesima data a Viterbo il dì 9 d'agosto. Colla quale, rinunziando alle sue domande per quel che concerneva i mallevadori fiorentini Clemente IV commetteva al suo Legato, di farsi dare dal Comune per mezzo di un sindaco quali e quanti mallevadori della città di Siena credesse necessari per assicurare, da parte di San Gimignano, l'osservanza degli ordini suoi e della Chiesa romana e di tutti gli altri mandati che reputasse opportuno d'imporre. Il che appare dal testo seguente:

« Clemens (2), episcopus servus servorum Dei, dilecto filio magi-
« stro Bernardo Laquescelli, arcidiacono lateranensi in ecclesia tol-
« losana, cappellano nostro, salutem et appostolicam benedictionem.
« Ut status provincie tam generaliter quam particulariter, auctore
« Domino, pacificus habeatur, volumus et discretioni tue per appo-

(1) Difatti pochi anni dopo, nel 1273, era eletto arcivescovo di Arles: poi, nel 1279, di Avignone; quindi, nel 1281, da Martino IV creato cardinale e vescovo portuense. Morì nel 1290.

(2) ASF. *S. Gimign.* N. 100, a c. 68.to

Digitized by Google

« stolica scripta mandamus quatenus a Potestate, Consilio et Comuni « castri Sancti Geminiani, Vulterranee diocesis, de parendo nostris et « Ecclesie Romane mandatis tam super reformatione et conservatione « pacis et restituendis captivis, si quos faciunt detineri, quam super « eo quod quondam Manfredo, dudum principi tarrentino, contra pre- « dictam Romanam Ecclesiam adheserunt, per sindacum eorum ad « (hoc) specialiter constitutum, iuramento recepto, facias tibi super « hoc ab eis ydoneos fideiussores *de civitate Senensi* (1), quot et qua- « les expedire cognoveris exiberi. Quibus habitis et receptis, ipsos ab « excomunicationis sententiis, quibus occasione dicti Manfredi astri- « cti tenentur, per te vel alium seu alios assolvere ac interdictum, « cui ob id dictum castrum et loca dictrictus eiusdem subiacere no- « scuntur, auctoritate nostra relaxare procures. *Nos sententias, quas « spiritualiter vel temporaliter per te vel alium seu alios tuleris « in rebelles, ratas habebimus et faciemus, auctore Domino, usque « ad satisfactionem condignam, appellatione remota, inviolabiliter « observari.* Datum Viterbii, v idus agusti, pontificatus nostri anno « secundo ».

Su questa bolla fu nel Consiglio aperta (2) la discussione dal solito vicario del potestà, messer Rosselmino; e, come alcuni mesi prima, anche ora si schierarono chiaramente l'uno contro l'altro i due partiti guelfo e ghibellino.

Del primo fu interprete ser Ranieri di Guido; il quale, facendo sua in parte la proposta già presentata dai Sedici Savi il 9 maggio, consigliò che due sindaci del Comune si recassero dal Legato e tentassero di dargli mallevadori di San Gimignano, e non di Siena, nel minor numero possibile. Che se non potessero ottener tanto benefizio, dessero pure de' fideiussori senesi e giurassero i precetti del Papa.

All'ultima parte di tal consiglio animosamente si oppose un altro degli intervenuti, messer Ricovero; il quale, pure accettando che fossero mandati al Legato due sindaci di San Gimignano ad indurlo a ricevere per mallevadori dei cittadini del Comune e non

(1) In questa e nell'altra bolla del 1 settembre sono stampate in carattere corsivo le parti in cui esse reciprocamente differiscono.

(2) Doc. VI.

Digitized by Google

di quelli di Siena, voleva però che tali sindaci non potessero da sè prendere una deliberazione nè concludere cosa alcuna, ma dovessero invece riferire al Consiglio quel che avrebbero sentito, affinchè questo potesse deliberare. E soggiungeva, come per ribattere l'espressione della bolla pontificia relativa a Manfredi, quell'accenno all'adesione del Comune quondam Manfredo, *dudum principi tarrentino,* che forse suonava male al suo orecchio, soggiungeva, dico, che gli oratori facessero conoscere al legato che i Sangimignanesi avevano già di spontanea volontà sopite le interne discordie e fatto pace fra loro fin dal tempo del *re* Manfredi, *dominante rege Manfredo,* e che avevano già eletto il proprio potestà: come per osservare che non avrebbero permesso al Papa d'imporne un nuovo.

Ma, checchè facesse o dicesse, venticinque consiglieri soltanto, oltre a lui stesso, approvarono il suo discorso; mentre trenta seguirono il partito proposto da ser Ranieri; il quale colla sua vittoria indica evidentemente qual progresso avessero fatto nella terra i guelfi nello spazio di pochi mesi.

Ser Ranieri stesso e ser Berengario del fu Lamberto, parimente notaio, furono, nella medesima seduta, eletti sindaci del Comune ad andare dal Legato, con istruzioni, conformi al partito vinto, contenute nel mandato di procura rogato alla presenza di tutti i Consiglieri.

Benchè questa credenziale (1) non tenesse conto della discussione intervenuta nel coro della pieve, e ripetesse quasi tutte le parole della bolla clementina specialmente là dove abilitava i sindaci *ad dandum fideiussores de civitate Senensi* e con ciò offrisse un nuovo indizio del mutamento di opinioni avvenuto nel Consiglio, tuttavia la scelta di ser Ranieri indica sufficientemente come l'adunanza intendesse in verità di trattare con maestro Bernardo affinchè volesse accettare le modificazioni che gli oratori gli avrebbero proposte. E tali trattative ebbero veramente luogo; anzi possiamo supporre che i due sindaci sangimignanesi facessero scrupolosamente il proprio dovere e, discutendo con molto accorgimento col Legato le condizioni ch'egli pretendeva d'imporre, riuscissero a

(1) Doc. VII.

Digitized by Google

fargli intendere come vero interesse della Santa Sede fosse di accettare le correzioni che proponeva il Comune.

Ma, siccome la bolla pontificia conteneva ad una ad una tutte quelle condizioni, e ad essa non poteva in alcun modo derogare il Legato mandato a farla eseguire, così era d'uopo riferirne al Pontefice, fargli ritirare o, almeno, considerare come non avvenuta quella bolla e sostituirvene un'altra, in cui fossero introdotte le modificazioni richieste. Così essendo stato fatto, noi abbiamo un esempio, secondo noi, molto raro di correzione di bolla pontificia in qualche modo imposta dall'ente, cui era destinata. Bene è vero però che il Pontefice aveva sì accettato tali modificazioni, ma aggravando di ricambio, a proprio vantaggio e cautela, certune delle condizioni imposte!

Difatti, il 1 settembre, Clemente IV dava in Viterbo la seguente bolla;

« Clemens (1), episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Ber-
« nardo Laquescelli, arcidiacono lateranensi in ecclesia tollosana, cap-
« pellano nostro, salutem et appostolicam benedictionem. Ut status
« provincie tam generaliter quam particulariter, auctore Domino, pa-
« cificus habeatur, volumus et discretioni tue per appostolica scripta
« mandamus quatenus a Potestate, Consilio et Comuni castri Sancti
« Geminiani, Vulterranee diocesis, de parendo nostris et Ecclesie Ro-
« mane mandatis tam super reformatione et confirmatione pacis, ac
« restituendis captivis, si quos faciunt detineri, quam etiam super eo
« quod quondam Manfredo, dudum principi tarrantino, contra pre-
« dictam Ecclesiam adheserunt, per sindacum eorum ad hoc spetia-
« liter constitutum, iuramento recepto, facias tibi super hoc ydoneos
« fideiussores *de civitate Senensi, si haberi possint, alioquin ex se*
« *ipsis,* quot et quales expedire cognoveris exiberi, *eos ad id spiritua-*
« *liter et temporaliter, prout expedire videris, appellatione postpo-*
« *sita, compellendo.* Huiusmodi autem *iuramento et fideiussoribus*
« habitis et receptis, ipsos ab excomunicationis sententiis, quibus
« occasione dicti Manfredi astricti tenentur, per te vel alium seu
« alios absolvere ac interdictum, cui ob id dictum castrum et loca
« districtus eiusdem subiacere noscuntur, auctoritate nostra relaxare

(1) ASF. *S. Gimign.* N. 100, a c. 76.to

Digitized by Google

« procures. Datum Viterbij, kalendis sectembris, pontificatus nostri « anno secundo ».

Posta questa bolla a confronto con quella del 9 agosto, si vede ch'essa contiene l'emendamento capitale, richiesto con insistenza dal Comune di S. Gimignano, là dove invece di prescrivere al Legato di farsi consegnare « ydoneos fideiussores *de civitate Se-* « *nensi* », gli ordina soltanto di ricevere « ydoneos fideiussores *de* « *civitate Senensi, si haberi possint; alioquin, ex se ipsis* ».

Differisce ancora dall'altra in ciò che impone al medesimo Legato di costringere, anche coll'uso di mezzi spirituali e temporali di coercizione, il Comune a dare tale sicurtà; mentre la prima dichiarava di tener per rate e ferme e di fare osservare « usque ad « satisfactionem condignam sententias quas spiritualiter et tempo- « raliter » egli avrebbe pronunciato « in rebelles ». Diversifica, finalmente, dall'altra in quanto impone chiaramente al Comune di prestare il giuramento di osservare i mandati contenuti nella bolla e di dare i mallevadori, prima di potere ottenere l'assoluzione desiderata.

Con tali modificazioni la nuova bolla era da maestro Bernardo di Laguescello trasmessa a San Gimignano, insieme con una minuta della credenziale da darsi al sindaco che da lui avrebbe dovuto recarsi a trattare. Ed essa nel Consiglio del 10 settembre (1) veniva esaminata e discussa dai Padri del Comune.

Naturalmente, soddisfacendo a tutti i desideri di quegli uomini, non vi fu opposizione di sorta; ed i consiglieri all'unanimità approvarono la proposta di un loro collega, messer Teri giudice. Il quale in sostanza consigliò di dare in tutto ascolto alle richieste di Clemente IV e di eleggere due sindaci che facessero quanto era necessario per ciò. Tuttavia, siccome nella minuta della procura, sulla quale doveva modellarsi la credenziale da darsi dal Comune ai suoi oratori, contenevasi l'obbligazione di osservare la pace generale conclusa in Toscana, e l'introduzione di tale inciso in quell'atto pubblico non piaceva a una parte dei consiglieri, di cui come è noto, messer Ricovero aveva già fermamente espresso, il 18 agosto, l'opinione, messer Teri con fine accortezza fu di pa-

(1) Doc. VIII.

Digitized by Google

rere che si tentasse di carpire la buona fede del Legato. A tale effetto consigliò sottilmente si facessero due istrumenti di procura, uno dei quali senza accenno alla pace generale, l'altro copiato addirittura dalla minuta mandata dal legato. Quello si presentasse per primo; e se maestro Bernardo, leggendolo si accorgesse del sotterfugio impiegato, si tirasse fuori e si presentasse il secondo. Ma, checchè si facesse, non si dessero mallevadori, se non di S. Gimignano.

Cosicchè, non contento di aver già ottenuto una vittoria sulla Curia pontificia, il Comune tentava ora di sottrarsi, forse con non piena buona fede, ad uno dei patti impostigli, patto che temeva potesse turbare la quiete che allora regnava nelle sua mura. Ma pur di ottenere quanto credevano loro interesse non rifuggivano dinanzi a sottigliezze siffatte quei Comunelli che tenacemente combattevano per la loro libertà e di cui, paragonandoli erroneamente a quel che oggi sono, noi siamo soliti di farci un concetto molto errato ed inadeguato!

Secondo il consiglio di messer Teri vennero rogati i due mandati di procura (1) e consegnati, lo stesso giorno, ai sindaci, eletti in quella stessa adunanza nelle persone di ser Passagio del fu Bonagiunta e di ser Albizzo di Tignoso, ambedue notai.

Non essendo giunti fino a noi i libri dei Consigli che contenevano la conclusione di queste trattative, non possiamo sapere di positivo quale esito avesse la missione affidata a questi due oratori. Ma dagli effetti che ne vennero al Comune possiamo credere che questi fossero degni della fiducia in loro riposta.

Ciò nonostante, non si hanno più notizie della domanda di assoluzione prima del febbraio dell'anno seguente; e certo l'opera di ser Passagio e di ser Albizzo fu interrotta dai casi ai quali soggiacque il Comune in quello scorcio del 1266. Per via di un castello essendo infatti risorte liti e contese tra San Gimignano e il Vescovo di Volterra, questi fece subito uso contro quella terra delle armi spirituali, di cui poteva disporre, e fulminò contro di essa una sentenza di scomunica (2) e d'interdetto, che naturalmente

(1) Doc. IX e X.
(2) Pecori, op. cit., pag. 86.

Digitized by Google

impedì la continuazione delle trattative iniziate per l'assoluzione dall'altra simile condanna che gravava sopra di essa.

Ma composti anche i dissensi con lui, il Comune potè finalmente ottenere nel febbraio 1266-'67 l'assoluzione da tutte le scomuniche in cui era incorso.

Certo, non fu cosa facile e, come si ricava dal libro delle spese di quell'anno, per fortuna fino a noi pervenuto, il Comune dovette anche questa volta spedire degli ambasciatori alla Corte pontificia. Vi furono mandati ser Albizzo di Tignoso, che già conosciamo, e Gheri di Lamberto a trattare delle due scomuniche insieme. Il loro viaggio durò nell'andare e nel tornare ventinove giorni che furono poi compensati col salario di lire 21 e soldi 15 (1); e non fu privo di peripezie.

Dovevano condur seco tre cavalli; ma non avendoli, furono costretti a noleggiare di quelli che stavano a disposizione del Comune. Partirono; e giunti alla Corte papale trattarono ed ottennero quanto chiedevano. Ma non bastava avere ricevuto la grazia dal Papa; occorreva ancora far distendere le bolle di assoluzione, e quindi spendere danari, di cui il Comune non li aveva provveduti. Dei propri quattrini, cambiati in *mischiati,* moneta che aveva corso nella Corte (2), si servirono gli oratori per soddisfare i vari ufficiali della Curia cui spettava di compilare la bolla nelle sue diverse fasi. E non è forse inopportuno ricordare ch'essi, al loro ritorno in patria, furono rimborsati: « pro x. soldis mischiatorum so- « lutorum ab eis pro Comuni magistro Simoni pro *petitione,* quam « formaverunt de licteris appellationis domini Eppiscopi; et v. sol- « dis eiusdem monete, cuidam alii magistro, qui dictam petitio- « nem in *notam* reduxit; et viiij. soldis et denariis iiij. eiusdem « monete, alii magistro, qui dictam notam in *lictera grossa* re- « duxit: et viiij. soldis et iiij. denariis eiusdem monete, magistro « Benedicto pro dicta lictera rescribenda, quia fuit contradicta; et « soldis iij., pro *bulla* earum; et soldis xx. eiusdem monete, ma-

(1) ASF. *S. Gimign.* N. 101, a c. 6.to

(2) Il ragguaglio di questa moneta con quella in corso a San Gimignano appare dalle ultime parole della portata, relativa alle tasse pagate nella Curia, vale a dire dall'osservazione che le dette tasse furono pagate « reductis dictis denariis mischia- « tis in pisanis, ad cambium soldorum x. pro libra, et senensibus, ad cambium soldo- « rum iiij. pro libra ».

Digitized by Google

« gistro Ricchardo, notario Camere, pro *nota* lictere generalis exco-
« municationis; et soldis viiij. et denariis iiij. eiusdem monete,
« pro dicta nota reducenda in *lictera grossa*..... et soldis iij pro
« bulla licterarum absolutionis (1) ».

Oltre a tali spese il Comune dovette poi ancora pagare: 10 denari a Francesco, pizzicagnolo, « pro vj. foliis cartarum bam-
« bagie emptarum ab eo pro Çomuni et datarum dictis notariis
« Curie pro scribendis licteris papalibus et licteris que mictuntur
« domino Pape ex parte huius Comunis et etiam aliis factis pro
« Comuni, » e 12 denari a Tuccio, parimente pizzicagnolo, « pro
« una carta pecudina empta ab eo pro Comuni et data notariis
« Curie, ex qua facta sunt instrumenta publica absolutionis exco-
« municationis facte per dominum Papam (2) ».

E ancora, passando per Siena, gli oratori furono costretti a pagare lire 3 senesi « magistro Johanni notario magistri Bonac-
« cursi pro salario instrumenti quod fecit Senis pro Comuni Sancti
« Geminiani de iuribus ecclesie et quarumdam promissionum facta-
« rum a sindacis Comunis (3) ».

Sistemate tutte le faccende e ottenuto quanto desideravano, Albizzo e Gheri ripresero la via del ritorno; ma questa fu invero seminata di triboli.

Uno dei loro cavalli « infirmavit et rinfusus est » a Chiusi; ed essi furono costretti a lasciarvi Zato di Cambio che serviva loro da scudiere « tanquam eorum schutifer » per curarlo. Al quale Zato diedero 27 soldi per 9 giorni che vi stette, a ragione di 3 soldi al giorno (4). A Siena, altri guai! 5 soldi e 8 danari dovettero dare « cuidam manischalco pro medicamentis ab eo exibitis uni
« ex ronzinis » che ad essi rimanevano; e 5 soldi, « cuidam alii
« manischalco pro medicamentis ab eo exibitis alii ronzino (5) ».

E, come se ciò non bastasse, giunti a San Gimignano, il Comune ebbe a rifare 20 soldi a Alberto Intendi e 10 soldi a Attavante pizzicagnolo padroni dei detti cavalli « pro mendo ma-

(1) ASF. *S. Gimign.* N. 101, a c. 10.
(2) Ivi, a c. 5.to
(3) Ivi, a c. 10.
(4) Ivi, a c. 10.to
(5) Ivi, a c. 10.

Digitized by Google

« ganee..... quam maganeam » ognuno dei ronzini « in dicto viagio « adquisivit, ut stantiatum fuit per provisores equorum (1) ».

Meno male però che in breve furono soddisfatti tutti i desideri del Comune! Vi tornò quel Gentile del fu Cresci da Bettona corriere del papa, che già in principio vi era comparso, « et presen- « tialiter aportavit licteras commissionis facte in fratrem Anbro- « sium de fideiussoribus de Sancto Geminiano recipiendis pro di- « cto domino Papa et commissionis absoluctionis facte per eum de « dicto Comuni causa excomunicationis facte per eum contra Co- « mune dictum ». E per ciò e perchè ritornando « portavit instru- « menta promissionis facte et fideiussorum datorum » e ancora « pro mendo et extimatione unius sui equi, » di cui già lamentava la perdita avvenuta mentre erasi recato per la prima volta a San Gimignano, otteneva un donativo di 9 lire (2).

Ma il Comune era ridotto a tal punto che non aveva in cassa nè questa somma, nè 10 altri soldi che dovevansi pagare per sua pena ad un Corsino di Bonaccorsino da Siena: e pertanto i due custodi del Comune, Jacopo di messer Guelfo e Attavante di Ugolino furono obbligati a farsi imprestare quelle 9 lire e 10 soldi di moneta pisana da Nuccio di Bonaccorsino, a cui per 21 giorni furono poi pagati, nel marzo, 18 denari d'interesse (3).

Dalla portata relativa allo stanziamento a favore di Gentile di Cresci da Bettona, corriere del Papa, risulta che Clemente IV commise ad un frate Ambrogio di assolvere il Comune di San Gimignano dalle censure ecclesiastiche pronunziate contro di esso. E difatti con bolla del 3 febbraio 1267 il Pontefice diede tale missione a frate Ambrogio Sansedoni da Siena dell'Ordine dei predicatori, il quale però doveva anzi tutto farsi dare trenta mallevadori scelti fra i cittadini di San Gimignano (4).

Egli giunse nello stesso mese di febbraio in questa terra, accompagnato da un altro religioso, e seguito da Corsino di Bonac-

(1) ASF. *S. Gimign.* N. 101. a c. 10.
(2) Ivi, a c. 5.to
(3) Ivi, a c. 10.
(4) ASF. *Diplomatico*, S. Gimignano, 1267 febbraio 3.

Digitized by Google

corsino da Siena, or ora nominato, che veniva « ad reducendum « cappas eorum » (1).

Frate Ambrogio solennemente assolse il Comune e tutti gli uomini del medesimo dalla scomunica e dall'interdetto e compiuta la cerimonia se ne tornò col compagno a Siena. Nel ritorno il Comune fece le spese della cavalcatura che i due religiosi dovevano adoperare; e noi troviamo che a Segna di Piatta e a Ghinaccio di Bombeno furono pagati 2 soldi ad ognuno per fitto dei due ronzini sui quali tornarono a Siena frate Ambrogio e l'altro monaco; non che furono pagati due altri soldi a Salamone, nunzio del Comune « qui ivit pro Comuni cum dictis fratribus usque « dictum locum, causa reducendi dictos ronzinos; et ivit et redi« vit una die » (2).

Così avevan fine quelle trattative e controversie; in cui, possiamo ripetere, il Comune di San Gimignano in mezzo a grandi difficoltà dimostrava tutta la tenacia di cui era capace; e con ciò permetteva a noi di scorgere il progresso che vi avevano fatto in sì breve lasso di tempo i sentimenti politici.

Firenze,

EUGENIO CASANOVA.

(1) ASF. *S. Gimign.* N. 101, a c. 5.to
(2) Ivi, a c. 7.to

DOCUMENTI

I.

A. S. F. *Sangimign.* N. 100, a c. 37. — Die xviij aprelis.

Dominus Rosselminus, iudex et assessor Comunis Sancti Geminiani et nunc vicarius domini Neri Picolini de Ubertis Sancti Geminiani potestatis, proposuit in Consilio dicti Comunis ad sonum campane et voce preconia in coro plebis dicti Comunis more solito congregato et ab ipsis consiliariis consilium petiit quid eis videtur

Digitized by Google

et placet super hiis que oratores senenses proposuerunt: scilicet quod rogaverunt Comune et Consilium Sancti Geminiani quod cum ipsi fecerant sindicos ad faciendum mandata domini Pape quod faret dictum Comune sindicum seu sindicos qui vadant cum eisdem ad faciendum dicta precetta, dicant et consulant in presenti.

Dominus Terius iudex quondam domini Gentilis dixit et consuluit in ipso Consilio quod respondeatur oratoribus senensibus quod fiet predictum Comune Sancti Geminiani id quod erit onor domini Pape et dicti Comunis Senensis; et quod mandata domini Pape fiant ad presens sicut et quomodo placebit et stantiabunt xvj viri Sancti Geminiani qui sunt super pacifico statu Comunis predicti; et non va dant ullo modo cum senensibus.

Ricoverus domini Scotti dixit et consuluit in ipso Consilio quod fiant in isto Consilio et per consiliarios dicti Comunis sindici qui vadant ad faciendum precetta domini Pape cum sindicis senensibus.

Ildebrandinus notarius Forestani dixit et consuluit in ipso Consilio quod fiat unus sindicus pro dicto Comuni pinzocarus vel canonicus plebis Sancti Geminiani qui vadat ad Curiam domini Pape ad faciendum dicta precetta; tamen non cum senensibus.

Unde in reformatione dicti Consilii firmatum et decretum fuit per consiliarios dicti Comunis ad dictum dicti Ricoveri per maiorem partem Consilii.

Item decretum et firmatum (est) per dictum Consilium et consiliarios dicti Comunis quod Herigus notarius quondam Iani et Albizus notarius Tiniosi fiant sindici per dictum Consilium et consiliarios, qui vadant ad Curiam domini Pape ad faciendum precetta ipsius, expensis Comunis predicti.

Item firmatum et decretum est per dictum Consilium, in quo erant due partes totius Consilii et plus, nemine contradicente, quod quilibet ex predictis sindecis habeat a dicto Comuni, et camerarius Comunis solvere possit qualibet die x soldos denariorum cum ij equis.

II.

(Ivi, a c. 37 t.°)

Dominus Rosselminus, iudex et assessor Comunis Sancti Geminiani et Ghernondus notarius, vicarii domini Neri Picholini de Ubertis potestatis Comunis Sancti Geminiani, ex officio vicariatus quod gerunt cum Consilio generali et consiliariis Comunis iam dicti et ipsi consiliarii cum eisdem quorum nomina inferius sunt descripta congregati in choro plebis dicti Comunis ad sonum campane more solito, fecerunt constituerunt ordinaverunt atque creaverunt Arrighum olim Janni et Albizum filium Tignosi notarios et quemlibet eorum in solidum, ita quod occupantis non sit melior conditio, inmo quod unus

Digitized by Google

eorum inceperit alter etiam prosequi possit et complere, ipsorum et dicti Comunis sindicos actores et numptios speciales ad iurandum in animas eorum et cuiuslibet ipsorum et totius Comunis Sancti Geminiani mandata sanctissimi patris nostri domini Clementis Dei gratia sacrosancte Romane Ecclesie summi pontificis et ipsius Romane Ecclesie et ad parendum eius mandatis et ad petendum et recipiendum ab eodem domino Papa absolutiones omnium et singularum sententiarum relaxationem de quibuscunque interdictis suspensionibus et excomunicationibus et processibus quibuscunque ab ipso domino Papa vel eius predecessoribus seu alio quocunque ipsius domini Pape vel Sedis apostolice auctoritate datis vel promulgatis etc. procuratori, sub obligatione eorum et dicti Comunis firmum et ratum habere etc. Actum in choro plebis suprascripti Comunis coram Ranuccio notario et Peruzo precone dicti Comunis testibus, M° cc lxvj, indictione viiij[a], die xviij aprelis.

Nomina consilariorum presentium hec sunt:

Masus Salvi
Ricoverus domini Scotti
Dominus Ugo
Guido Boninsegne
Ranuccius Pantalei
Michael Salvi
medicus Ciardus
Guido Riccii
Palmerius Gherardi
Junta Paganelli
Gherius notarius

Brucciardinus Ricoveri
Johannes Boninsegne
Nicholinus domini Ricoveri
Nuccectus domini Berardonis
Borghognone notarius
Ciardus Petri
Righectus Gatani
Masus Michaelis
Landus Meliandi
Ciardus Ricchardini
Cursus Maffei
Gerius notarius

Michael Ildebrandini
Jacobus Bellavantis
Franchinus Gentilis
dominus Terius
Paganinghus Guidi
Cursus Bonaiunte
Ardinghus Deizalvi
Bonacursus Tedaldini
Maurinus notarius
Ghorus domini Gregorii
Palmerius Forcioris
Jacobus Bonamichi

Fredi Boninsegne
Neroccius Useppi
Savorus Pagni
Ildebrandinus Forestani
Bindoccius Guinizi
Junta Specialis
Cursus Palmerii
dominus Mangerius
magister Pellus
Schiacta Jacobi

III.

(Ivi, a c. 43 t°) — Die v mai.

Dominus Rosselminus, iudex et assessor Comunis Sancti Geminiani et nunc vicarius domini Neri Picolini de Ubertis Sancti Geminiani potestatis, proposuit in Consilio dicti Comunis ad sonum campane et voce preconia, more solito, congregato, quid videtur et placet eis quod fiat de hiis que petit et vult dominus Papa, quod dentur pro dicto Comuni cardinali Actaviano xxx idoneos fideiussores de Florentia de parendis mandatis ipsius domini Pape pro absolutione excomunicationis facte de dicto Comuni, dicant et consulant in presenti.

Ranierus notarius quondam Guidi dixit et consuluit in ipso Consilio quod hinc ad diem dominicum ad viij dies differatur id quod propositum est per suprascriptum iudicem.

Masus Salvi dixit et consuluit quod Octo viri qui presunt expensis dicti Comunis eligant et eligere debeant xvj probos et legales homines qui ordinent et procurent sicut et quomodo fieri debeat de dictis fideiussoribus dandis vel quid eis utilius videtur pro ipso Comuni

Digitized by Google

et postea reducatur ad Consilium id quod ordinatum fuerit per eos et quicquid Consilium tunc firmabit illud fiat.

Dominus Nerius iudex dixit et consuluit in ipso Consilio idem quod Masinus suprascriptus; et tanto plus, quod hinc ad viij dies proximos Iudex Consilium debeat dicta de causa facere, quid eis facere videtur in predictis.

Ildebrandinus notarius quondam Forestani dixit et consuluit in ipso Consilio quod mictatur Florentiam incontinenti pro Comuni predicto et sciatur si dicti fideiussores haberi possunt; et si possunt haberi dentur suprascripto Cardinali, ut continetur in literis domini Pape predicti.

Unde in dicti Consilii reformatione facto partito per suprascriptum Iudicem per maiorem partem Consilii firmatum et decretum est ad ipsius Masi dictum.

IV.

(Ivi, a c. 44) — Die vij mai.

Dominus Rosselminus, iudex et assessor Comunis Sancti Geminiani et nunc vicarius domini Neri Picolini de Ubertis Sancti Geminiani potestatis, proposuit in dicto Consilio in coro plebis dicti Comunis ad sonum campane, more solito, congregato, quid eis videtur et placet, *ec.*

Item si videtur et placet eis quod nuntius domini Pape, sive currerius, induatur de bonis et avere Comunis et quod camerarius solvere possit illos denarios quos constabunt pani ipsius.

Item *ec.*.....

Unde dicti Consilii reformatione, facto partito per dictum Iudicem firmatum et decretum fuit *ec.*.....

Item firmatum et decretum fuit per dictum Consilium et consiliarios dicti Comunis, nemine discordante, quod dictus nuntius sive currerius domini Pape induatur de tunica et guarnachia et fodero subtus guarnachia et capuccio de illo pano quem placebit viij viris qui presunt expensis Comunis et quod camerarius solvere possit illos denarios quos constabunt dicti pani.

. . . . . .

V.

(Ivi, a c. 44 t°) — Die viiij mai.

Dominus Rosselminus, iudex et assessor Comunis Sancti Geminiani et nunc vicarius domini Neri Picolini de Ubertis dicti Comunis potestatis, proposuit in dicto Consilio, coadunato ad sonum campane et voce preconia in coro plebis dicti Comunis more solito, quid eis videtur et placet quod fiat super hiis que ordinaverunt xvj viri, qui electi fuerunt per viij qui presunt expensis Comunis predicti, quod

Digitized by Google

mictatur Florentiam quidam probus homo cum uno numptio, qui vadat Florentiam ad dominum Neri potestatem dicti Comunis, qui vadat cum dicta Potestate ad dominum cardinalem Octavianum et suplicent eidem Cardinali et impetrent ab eo si possunt ita facere quod Comune predictum Sancti Geminiani non cogatur dare fideiussores domino Pape de Florentia; vel saltim implorent ab eo ut possit dictum Comune ipsos fideiussores dare de Sancto Geminiano; et sciant sicut et quomodo possunt cum dicto Cardinali facere de predictis.

. . . . . .

Ildebrandinus notarius Forestani dixit et consuluit in ipso Consilio quod sibi videtur et placet id quod ordinatum fuit per dictos xvj homines, et tanto plus dixit quod Florentiam vadant ij oratores quilibet cum ij equis et quod penitus fideiussores dentur domino Pape et procuretur quod fiat ita quod dentur.

. . . . . .

Dominus Mangerius dixit et consuluit..... quod mictatur Florentiam suprascripta de causa unus numptius pedes cum duabus literis, una quarum vadat ad Potestatem et alia ad dominum Bernardum iudicem si facere possunt quod fideiussores non dentur, faciant; alioquin, hinc ad viij dies proximos fiat unus procurator vel sindicus pro Comuni qui vadat ad dominum Papam et proponat quod ullo modo fideiussores de Florentia haberi non possunt.

. . . . . .

Maurinus notarius dixit et consuluit quod hinc ad xv dies proximos differatur quod non fiat aliquid de facto fideiussorum domini Pape nec Florentiam aliquatinus mictatur.

Unde.....

Item de facto fideiussorum domini Pape reformatum et decretum est ad dictum Maurini notarii.

Magister Pellus
Bernardinus domini Orlandi
Bartalus domini Bonacursi
Palmerius Vai
Bindoccius Guinizi
Franchinus Gentilis
Forte Gualterii
Paganingus Guidi
Neroccius Useppi
Cursus Maffei
Sassus domini Bernardini
Jacobus Bonamichi
Forciore Neri
Alduccius Guidi
Guccius Bonaccursi
Cursus Palmerii

Ildebrandinus Forestani
Corsus Calvetti
Johannes Boninsegne
Masectus Angioli
Fecinus Ildebrandini
Nerius Ildebrandi
Masus Michaelis
Gherius Lamberti
Dinus domini Bonincontri
Guido Riccii
Michael Salvi
Ricoverus Scotti
dominus Ciardus
Guido Boninsegne
dominus Terius
dominus Ricoverus
dominus Ugo

Masus Salvi
Nucettus domini Berardonis
Torus Michaelis
Chelaus Accolti
Landus Meliandi
Schiatta Jacobi
Ciardus Riccardini
Jacobus Bellavantis
Ranerius notarius Guidi
Borgognone notarius
Arrigus Dandi
Nicholinus domini Ricoveri
Tederigus domini Rugerotti
Ardingus Dietisalvi
Schiavus Paltonis
Ranuccius Pantalei

Maurinus notarius
Palmerius Gerardi
Cursus Bonaiunte
Credi Boninsegne
Gerius notarius
Ricoverus Ildebrandi
Sigerinus domini Ubaldi
Guiduccius Donis
Jacobus Montacolli
Benvenutus Junte
Ciardus Petri
Chele Ildebrandini
Savorus Paganelli
Coverus Cursi (1)
dominus Mangerius
Gorus domini Grigori
Junta Paganelli
Nerus Sinibaldi

Testes Cursus notarius quondam Lambertuccii, Peruzzus preco Comunis, die suprascripta.

(1) Espunto.

Digitized by Google

VI.

(Ivi. a c. 68 t° — 69).

Dominus Rosselminus, iudex Comunis Sancti Geminiani et nunc vicarius domini Neri Piccolini de Ubertis, Sancti Geminiani honorabilis potestatis, in Consilio Comunis Sancti Geminiani more solito ad sonum campane et voce preconia in coro plebis Sancti Geminiani xviij agusti congregato et a dictis consiliariis consilium petiit ut dicant et consulant quid eis videtur et placet quod sit respondendum et faciendum domino legato Bernardo pro Comuni Sancti Geminiani super facto licterarum missarum ipsi Comuni inferius scriptarum cum quodam sigillo cere gialle pendenti in quo erant iij inmagines hummane, due superius et una inferius:

« Magister Bernardus Laquescelli, arcidiaconus lateranensis in ec-
« clesia tollosana, domini Pape cappellanus, Potestati, Consilio et Co-
« muni castri Sancti Geminiani Vulterranee diocesis spiritum consilii sa-
« nioris. Licteras domini Pape nos recepisse noveritis in hec verba *(sic)*:

(Segue la bolla del dì 9 agosto. Cfr. a p. 99).

« Volentes igitur mandatum appostolicum exequi, ut debemus, uni-
« versitati vestre auctoritate premissa mandamus quatenus usque ad
« diem sabbati proximam apud Senas suficientem sindacum diligenter
« instructum ad perficienda omnia in premissis licteris domini Pape
« contenta ad nostram presentiam destinetis super hoc taliter facientes
« quod et vos ipsos et vestros videamus vere diligere ac domini Pape
« affectionem quam ad vestrum et totius provincie statum gerit pro-
« sperum ut vere pacis veri filii comprobemus laudabiliter acceptare.
« Datum apud Senas, die mercurii post Adsuptionem Beate Virginis,
« pontificatus domini pape Clementis iiij anno secundo ».

Ranerius Guidi notarius dixit et consuluit quod eidem videtur et placet quod duo sindaci de Sancto Geminiano mictantur Senas ad Legatum domini Pape ad comparendum coram eo; et sollicitent et procurent apud eundem si fieri potest quod ipse recipiat fideiussores de Sancto Geminiano pro ipso Comuni et non de Senis et minorem quantitatem seu numerum qua poterint. Et, si fieri non poterit, consuluit quod ipsi possint et debeant dare fideiussores de civitate Senarum et precepta domini Pape iurare super articulis contentis in licteris suprascripti Legati.

Dominus Ricoverus dixit et consuluit quod duo sindaci mictantur ad dominum Legatum, de Sancto Geminiano; qui sollicitent et procurent quod ipse recipiat fideiussores de Sancto Geminiano et non de Senis; et quod ipsi sindaci non possint nec debeant dare aliquos fideiussores ipsi legato vel eius precepta iurare, sed sibi notum facere quod homines de Sancto Geminiano pacem fecerunt inter se spontanea

Digitized by Google

voluntate, dominante rege Manfredo, et cartas et obligationes fecerunt sibi ad invicem; et sicut ipsi potestatem elegerunt. Et sentiant cum ipso Legato qualiter ipsi facere possunt cum eodem; et secundum quod ipsi senserint ab eodem quod facere possint rescribant Consilio et Comuni Sancti Geminiani et tunc per Consilium deliberabitur quod melius erit; et secundum quod tunc per Consilium decretum fuerit illud servetur et fieri debeat et aliter nichil facere possint.

Unde in dicti Consilii reformatione firmatum et stabilitum est in dicto Consilio, facto partito a Dicto Vicario, per maiorem partem dicti Consilii, in quo Consilio erant due partes totius numeri Consilii, ad dictum (Ranerii) notarii quondam Guidi.

VII.

(Ivi).

Dominus Rosselminus iudex Comunis Sancti Geminiani et nunc vicarius domini Neri Piccolini de Ubertis, honorabilis potestatis Sancti Geminiani, vice et nomine Comunis iamdicti cum consensu suorum et dicti Comunis consiliariorum congregatorum more solito ad sonum campane et voce preconia in coro plebis Sancti Geminiani xviij agusti, quorum nomina inferius descripta, et ipsi idem consiliarii, simul cum dicto Vicario consentiente et auctoritatem prestante, constituerunt vice et nomine dicti Comunis Ranerium notarium quondam Guidi et Beringerium notarium quondam Lanberti eorum et dicti Comunis sindacos actores et numptios spetiales, ita tamen quod unus sine altero aliquid facere non possit vel firmare, ad comparendum coram domino Bernardo, legato domini Pape, pro dicto Comuni Sancti Geminiani et ad audiendum ab eo quicquid dicere voluerit eis pro ipso Comuni; et ad iurandum eius precepta pro domino papa Clementi tam super reformatione pacis et confirmatione inter homines Sancti Geminiani, quam etiam super eo quod quondam Manfredo, dudum principi tarrentino, contra Romanam Eccelsiam ipsum Comune Sancti Geminiani adhesit; et ad dandum fideiussores de civitate Senensi pro predictis articulis servandis; et ad promictendum sub obligatione bonorum Comunis predicti Sancti Geminiani ipsos fideiussores et quemlibet eorum a dicta fideiussione conservare indempnes et ad recipiendam ab ipso Legato absolutionem sententiarum excomunicationis et interdictorum quibus, occasione dicti Manfredi, Comune Sancti Geminiani est astrictum vel aliquis alius de Sancto Geminiano vel etiam pro ipso Comuni Sancti Geminiani; et generaliter ad omnia et singula facienda que in predictis et quolibet predictorum ocurrerint et viderint expedire pro ipso Comuni Sancti Geminiani. Et promiserunt totum et quicquid per eos factum et gestum firmum et ratum habere sub ypoteca bonorum dicti Comunis. Actum in Sancto Geminiano, in

Digitized by Google

coro plebis Santi Geminiani, coram Iacobo notario quondam Pantalei et Martino numptio quondam Bonacursi et Peruzo precone, testibus, MCC lxvj, indictione viiij, xviij agusti.

cum ipso: dominus Ricoverus

dominus Nellus
dominus Ugo
Guido Bonisegne
Bate Salvi
Giufredi Luccii
Sassus domini Bernardini
Arrigus Giani
Lippus domini Lucteri
Nardus Tommasini
Chele Rigepti
Ventura Ildebrandini
Puccius domini Acceppi
Caverinus Lamberti
Masus Michaelis
Maffeius Palmerii
Feus Ildebrandini
Bartalus Palmerii
Tale Guidi
Benvenutus notarius
Arrigus Dandi
Michael Salvi
Bertus Andree
Passagius notarius
Cursus notarius
dominus Guicciardus

cum ipso: Ranerius Guidi

Ranaldus Ildebrandini
Albizus notarius
Forciore Neri
Bonacursus Bactegrani
Cambius notarius
Iacobus Paltonis
Nellus Paganelli
Maffioctus Angeli
Masus Paganelli
Masus Baroncepti
Tommasinus Guidi
Morontus Uberti
Johannes domini Rugerocti
Lupus Ceffonis
Maurus notarius
Lambertus notarius
Guido Albizi
Perone notarius
Guido Gradalonis
Cursus Rogerami
Guiccius Bonacursi
Bertus Forcioris
Giunta notarius
Torus Bonincontri
Cellus notarius
Jacobus Altaguerre
Jacobus Tonarrichi
Cursuccius faber
Pascha notarius

Ambasciatores sunt:
Ranerius Guidi
Beringerius Lamberti

VIII.

(Ivi, a c. 76 t°).

Dominus Rosselminus, iudex Comunis Sancti Geminiani et nunc vicarius domini Neri Piccolini, Sancti Geminiani honorabilis potestatis, proposuit in Consilio Comunis iamdicti more solito ad sonum campane et voce preconia in coro plebis Sancti Geminiani x sectembris congregato et consilium a dicti consiliariis petiit ut dicant et consulant quid eis videtur et placet quod fiat super facto licterarum sive copie ipsarum licterarum, quarum tenor talis est:

(Segue il testo della bolla del 1° settembre. Cfr. a pag. 102).

Unde in reformatione dicti Consilii decretum et firmatum est in dicto Consilio per dictum Consilium et consiliarios dicti Comunis, in quo Consilio erant due partes totius numeri Consilii, nemine discordante, ad dictum domini Terii; qui dixit et consuluit quod duo sindaci mictantur ad dictum (Legatum) habentes mandatum faciendi et

Digitized by Google

observandi precepta ipsius Legati super capitulis expressis in licteris domini Pape, scilicet super reformatione et confirmatione pacis et captivis restituendis et super eo quod olim principi Manfredo adheserunt contra Romanam Ecclesiam et ad dandum fideiussores de civitate Senensi si haberi poterunt, alias de Sancto Geminiano, quot et quales dicto Legato placuerint. Et non contineantur in instrumento sindacatus verba contenta in exemplo carte sindacatus nobis misso a domino Legato, scilicet de observanda generali pace inita et facta in Tuscia. Et hoc intrumentum prius obstendatur eidem Legato. Si autem hoc modo non acceptaret dominus Legatus, habeant aliud instrumentum sindacatus continens etiam illa verba secundum formam exempli carte sindacatus ipsius Legati nobis missi; et faciant et observent ut continetur in ipso instrumento, ut tam fideiussores de Sancto Geminiano tantum dare debeant.

IX.

(Ivi, a c. 77).

Dominus Rosselminus, iudex Comunis Sancti Geminiani et nunc vicarius domini Neri Piccolini de Ubertis, Sancti Geminiani honorabilis potestatis, cum auctoritate consilio et consensu totius Consilii generalis dicti castri de Sancto Geminiano in coro plebis Sancti Geminiani ad sonum campane et voce preconis, ut moris est, congregati, et ipsi idem consiliarii tam pro se ipsis et suo nomine quam nomine et vice Comunis et universitatis dicti castri suique districtus, ex officio quod gerunt pro Comuni et universitate castri eiusdem, fecerunt et constituerunt ac etiam ordinaverunt Passagium notarium quondam Bonaiunte et Albizum notarium filium Tignosi de dicto castro, presentes et suscipientes, suos et dicti Comunis et universitatis ydoneos et legiptimos sindacos et numptios spetiales, ita tamen quod unus sine altero nichil facere possit vel firmare, ad representandum se nomine dicti Comunis et universitatis in civitate Senensi venerabili viro magistro Bernardo Laguescelli, arcidiacono lateranensi in ecclesia tolosana, domini Pape cappellano et legato, ad prestandum in manus ipsius domini Legati, nomine et vice sanctissimi patris domini Clementis pape iiij recipientis, in animam suam et in animas ipsius Vicarii et consiliariorum et totius Comunis et universitatis dicti castri et districtus ipsius corporaliter iuramentum de parendo ipsius domini Pape et Ecclesie Romane mandatis tam super reformatione et confirmatione pacis ac restituendis captivis, si quos detinent et faciunt deteneri, quam etiam super eo quod quondam Manfredo, dudum principi tarentino, contra predictam Ecclesiam dicuntur adhesisse seu modo aliquo adheserunt; et ad dandum eidem Legato, nomine dicti domini Pape et Romane Ecclesie recipienti, super premissis de civitate

Digitized by Google

Senensi, si habere poterint, alioquin de dicto castro quot et quales ydoneos fideiussores idem dominus Legatus petierit et super hoc congnoverit et viderit expedire; et ad petendum et recipiendum pro se et universitate et districtu dicti castri super predictis omnibus, ut dictum est, pactis ab eodem domino Legato beneficium absolutionis ab excomunicationis sententiis quibus occasione dicti Manfredi astricti tenentur et relaxationem interdicti, cui ob id dictum castrum et loca et districtus eiusdem subiacere noscuntur; et ad cunta alia et singula faciendum et exercendum et procurandum que in predictis et quolibet predictorum et circa vel eorum aliquam seu aliquod necessaria fuerint et eis viderint et cognoverint expedire et que verus et legiptimus sindacus et numptius facere potest et debet et que ipsimet Vicarius et consiliarii facere possent et debent si premissis presentes essent; promictentes iidem Vicarius et consiliarii, nomine suo et totius Comunis et universitatis dicti castri sub ypoteca et obligatione rerum ac bonorum suorum omnium et dicti Comunis et universitatis, se ratum gratum acceptum et firmum propterea habere et tenere et quidquid per dictos sindacos et numptios ipsorum in predictis et circa predicta vel eorum aliquem vel aliquod actum fuerit et gestum ac etiam procuratum; et in hoc facta renumptiatione nomine suo et dictorum Comunis et universitatis privilegio fori, exceptioni doli mali facti sindacatus et rei non geste, ut dictum est, condictioni indebiti et sine causa, in factum, actioni beneficio restitutionis in integrum omnique alio iuris et legum auxilio et ad maiorem fidem de premissis habendam presenti publico instrumento sigillum comunitatis fecerunt apponi. Actum in Sancto Geminiano in coro plebis Sancti Geminiani, coram Peruzo precone et Barino numptio Barini et Castellano numptio Comunis et Jacobo notario quondam Pantalei et Ricucchino numptio, testibus, MCC lxvj, indictione x, x sectembris.

Nomina consiliariorum inferius apparent.

X.

(Ivi, a c. 77 t°) — x sectembris.

Dominus Rosselminus, iudex Comunis Sancti Geminiani et nunc vicarius domini Neri Piccolini de Ubertis Sancti Geminiani Comunis honorabilis potestatis de Sancto Geminiano, auctoritate consilio et consensu totius Consilii generalis dicti castri de Sancto Geminiano in coro plebis Sancti Geminiani ad sonum campane et voce preconis x sectembris, ut moris est, congregati, et ipsi idem consiliarii tam pro se ipsis et suo nomine quam nomine et vice Comunis et universitatis dicti castri suique districtus, ex officio quod gerunt pro Comuni et universitate castri eiusdem, fecerunt constituerunt ac etiam ordinaverunt Pas-

Digitized by Google

sagium notarium quondam Bonaiunte et Albizum notarium filium Tignosi, ita tamen quod unus sine altero nichil facere possit vel firmare, presentes et suscipientes, suos et dicti Comunis et universitatis ydoneos et legiptimos sindacos et numptios spetiales ad representandum se nomine dicti Comunis et universitatis in civitate Senensi coram venerabili viro domino magistro Bernardo Laguescelli, arcidiacono lateranensi in ecclesia tollosana, domini Pape cappellano et legato, et ad prestandum in manus ipsius domini Legati nomine et vice sanctissimi patris domini Clementis pape iiij recipientis, in animas suas et in animas ipsius Vicarii et consiliariorum et totius Comunis et universitatis dicti castri et districtus ipsius corporaliter iuramentum de parendo ipsius domini Pape et Ecclesie Romane mandatis tam super reformatione et confirmatione pacis innite et iniunte seu facte in Tuscia generaliter et particulariter per suprascriptum dominum Papam ac restituendis captivis si quos detinent et faciunt detineri, quam etiam super eo quod quondam Manfredo dudum principi tarentino contra predictam Ecclesiam dicuntur adhesisse seu modo quolibet adheserunt et ad dandum eidem domino Legato, nomine dicti domini Pape et Romane Ecclesie recipienti, super premissis de civitate Senensi, si habere possint, alioquin de dicto castro quot et quales ydoneos fideiussores idem dominus Legatus petierit et super hoc cognoverit et viderit expedire; et ad petendum et recipiendum pro se et comunitate, universitate et districtu dicti castri super dictis omnibus, ut dictum est, pactis ab eodem domino Legato beneficium absolutionis ab excomunicationis sententiis quibus occasione dicti Manfredi astricti tenentur et relaxationem interdicti cui ob id dictum castrum et loca et districtus eiusdem subiacere noscuntur; et ad cunta alia et singula faciendum et exercendum et procurandum, que in predictis et quolibet predictorum et circa ea vel eorum aliquo vel aliquod necessaria fuerint et eis viderint et congnoverint expedire et que veri et legiptimi sindaci et numptii facere possint et debent et que ipsimet Vicarius et consiliarii facere possent et debent, si premissis presentes essent; promictentes idem Vicarius et consiliarii, nomine suo et totius Comunis et universitatis dicti castri, sub ypoteca et obligatione rerum ac bonorum suorum omnium et dicti Comunis et universitatis se ratum, gratum, acceptum et firmum propterea habere et tenere quicquid per dictos sindacos et numptios ipsorum in predictis et circa ea vel eorum aliqua seu aliquod actum fuerit et gestum ac etiam procuratum, in hoc facta renumptiatione, nomine suo et dictorum Comunis et universitatis, privilegio fori exceptioni doli mali facti sindacatus et rei non geste, ut dictum est, condictioni indebiti et sine causa in factum actioni beneficio restitutionis in integrum omnique alio iuris et legum auxilio; et ad maiorem fidem premissis habendam presenti publico instrumento sigillum dicte comunitatis fecerunt apponi. Actum in Sancto Geminiano, in coro plebis Sancti Geminiani coram Peruzo precone et

Digitized by Google

Jacobo notario quondam Pantalei et Ricucchino numptio et Barino Barini numptio et Castellano numptio, testibus, MCC lxvj, indictione x, x septembris.

Nomina Consiliariorum:
(a c. 78 r).

Dominus Guicciardus
Bertus Forcioris
Cambius notarius
Passagius notarius
Cursus Ingerami
Maurus notarius
Bate Salvi
Sassus domini Bernardini
Riccardinus notarius
Guido domini Riccii
Arrigus Ganni
Ventura Ildebrandini
Masus Paganelli

Bonacursus Battegrani
Guido domini Albizi
Johannes domini Rugerotti]
Nuccius notarius
Bonisegna Rigalis
Riccius Ildebrandini
dominus Nellus
dominus Terius
dominus Ugo
Guido Bonisegne
Lippus domini Lucterii
Iacobus Tonarichi
Coverus Lamberti
Nellus Paganelli
Chiaruzus Baldi

Bertus Andree
Ciardus Guicciardi
Bartalus Palmerii
Masus Baroncepti
Arrigus Dandi
Feus Palmerii
Puccius notarius
Conte Riccardini
Cursus notarius
Albizus notarius
Paraldus Ildebrandini
Morontus Lamberti
Guido Guadalonis
Benvenutus Giunte

Giunta notarius
Nutus notarius
Jacobus Altaguerre
Arrigus Pasche
Lambertus notarius
Cursuccius faber
Chele Rigetti
Landus Meliandi
Nardus Tommasini
Forciore Neri
Lupus Ceffonis
Boldrone Lamberti
Pascha notarius
Simone Pieri

Digitized by Google

SUGLI STATUTI DELLA TERRA DI CASOLE

(1385-1561)

Nella splendida serie di *Statuti dei Comuni minori,* che si conserva all'Archivio di Stato in Siena, appare, al N. 27, un bel codice membranaceo in foglio, degli Statuti della Terra di Casole (1). Egli ne contiene sui primi 32 fogli una Redazione in volgare, compilata (c. 1) *nelli anni domini di sua salutifera incarnatione M.° cccc. Lxxxxij. ind. x. de' mesi di Aprile, Maggio e Giugno, Innocentio ottavo, pontefice maximo, et Federigho terzo, imperadore de' Romani, regnanti per divina providentia.* — Questa redazione è opera di due compilatori, Giovanni di Nicolaino e Andrea di Lorenzo di Spinoso da Casole, eletti a tale ufficio dal general Consiglio della Terra di Casole; ed il codice che ne contiene il testo, fù scritto dal Notaro Nicolò di Pietro d'Antonio, di Monte Follonico, *notaro publico Senese.*

Il testo di questa redazione per altro non è pervenuto a noi nella forma integra e primitiva. Ad un certo punto (e ciò si osserva distinzione per distinzione), il testo del Quattrocento termina bruscamente, ed è continuato da una mano del Cinquecento, che rappresenta evidentemente una Riforma e forse una nuova redazione. Così tutta la 2.ª distinzione e buona parte delle rimanenti 3 non appartiene alla redazione originale, ma deve essere assegnata a tempi alquanto più recenti.

Nonostante si vede con certezza almeno questo: che sinò dall'anno 1492 questi Statuti erano divisi in V distinzioni, delle

(1) È di 118 fogli, numerati anticamente, legato in asse e discretamente conservato. Le due date, aggiunte al titolo, indicano le più antiche e le più recenti disposizioni, che contiene.

Digitized by Google

quali la prima non ha titolo, ma si chiamava senza dubbio *degli uffici* o di cosa simile; la II^a^ *Civili;* la III^a^ *Malefitii;* la IV^a^ *Danni dati;* e la V^a^ *Extraordinari* (1).

Questa divisione sa di fiorentino più che di senese; ma il contenuto e lo stesso nome di *Distinctio,* dato ai singoli libri, tradirebbe già a sufficienza la dipendenza di questo Statuto da quello del Comune di Siena, anche se non fosse dedicato, come lo è realmente, (c. 1) *ad honore, stato, magnificentia, exaltatione, accrescimento et felicità del magnifico e potente Comune di Siena e suo populare reggimento,* dal quale la Terra di Casole allora dipendeva (2).

Molte delle sue disposizioni, se non la maggior parte, si spiegano appunto con questa dipendenza dal Comune di Siena. L'amministrazione pubblica è tutta modellata sulla senese. Il Comune è obbligato *ab antiquo,* di fare una offerta cospicua alla Festa di Santa Maria d'Agosto, senza contare il censo grave tanto da rendere necessaria la seguente Rubrica, che è la 13^a^ del I.° libro: *che ogni anno del mese di Luglio si ponga uno datio che monti Lire CC per pagare el censo al opera Sancte Marie de Siena:* imposta esorbitante per un Comune che in una spesa come quella del selciato (I. 18) non poteva spendere all'anno più di lire 10. — Ma è appunto caratteristico che questa prestazione, dapprincipio solo un simbolo di sottomissione, in seguito è diventata un onere gravoso, perdendo in gran parte l'antico suo significato.

L'interesse storico principale di questi e simili Statuti di Comuni rurali sta naturalmente in quella parte, che ritrae appunto le consuetudini e gli ordinamenti particolari della vita rurale, basati su consuetudini antiche e puramente locali (3). Crederei

---

(1) Il primo Libro conta 28 Rubriche; il secondo 22; il terzo 47; il quarto 27; il quinto ed ultimo 48: in tutto quindi non più di 173 Rubriche. Pare che *incontinenti,* sui fogli 33-36 fossero aggiunte certe leggi senesi, delle quali parleremo in seguito. La divisione in V libri, coi *Maleficii* in terzo luogo, è propria e particolare del contado fiorentino.

(2) Repetti, *Dizionario s. v. Casole.* I. 516. Egli vidde il nostro Codice, e a pagina 517 lo dice « esistente tuttora nelle Riformagioni di Siena: » donde è passato all'Archivio di Stato.

(3) Per quanto grande sia l'importanza della questione storica intorno ai Comuni rurali pure essa è stata, per così dire, dischiusa soltanto con il capitolo veramente fondamentale degli *statuti rurali* e degli *usi contadineschi* nella *Storia del diritto italiano* di F. Schupfer (Cap. IV, § 2, e Cap. V, § 4), che ha posto le basi per le ricerche relative.

Digitized by Google

far cosa inutile col riassumerne quella parte che si riferisce al Governo del Comune, al diritto civile e penale, alla procedura in genere e simili materie, perchè sono trattate secondo uno schema comune, che riflette, in minimi termini, le istituzioni della città dominante; la quale, essa pure, ormai non aveva serbato che in poche cose le antiche e particolari sue leggi e l'individuale suo ordinamento civile. Rileverò soltanto una disposizione, che tradisce la cura, colla quale i Senesi, anche nei piccoli comunelli, custodivano gli atti e le scritture pubbliche: ed è quella: *che e' libri de importantia sticno nel cassone del Comune* (I. 24): disposizioni che, per molti riguardi, potrebbero servire da modello anche a taluno dei nostri Comuni moderni (1).

Dal prospetto delle Distinzioni del nostro Statuto, dato di sopra, risulta che non vi è parte speciale, destinata all'ordinamento della proprietà; solo qua e là cenni indiretti ci permettono di intravederne la organizzazione. La proprietà privata in genere pare ben frazionata, e amministrata per via di mezzadria, o data in affitto o a terratico: e tutte le varie specie di coloni sono detti con un nome comune *lavoratori* per eccellenza. In un punto risalta bene la condizione indipendente di costoro: ove lo Statuto trova necessario di protestare, che il padrone del fondo ne debba avere migliori ragioni di tutti gli altri creditori del suo *lavoratore* (Dist. II, f. 9). Inoltre, secondo antico costume Senese, sono dichiarati insequestrabili gli attrezzi da lavoro ed i *ferramenti* del colono (Ibid. f. 10).

Oltre alla proprietà privata troviamo una considerevole proprietà collettiva del Comune, relativa a boschi e pascoli, ove i Casolesi ed i Colligiani mandavano a pastura il bestiame. Patti speciali tra i due Comuni regolavano questa materia, che dava oc-

(1) L. c. f. 7, I, 24: « *Che e' Libri d'importantia stieno nel cassone del Comune.* « — Tucte le scripture et libri di importantia del Comune di Casole si mectino et « sieno nel cassone di sotto del Comune, et lo Priore delli Priori tengha la chiave di « — quello. E' quali libri no' dia ad alchuna persona, excepto che al Vicario, per li « bisogni del Comune et di suo officio. Et se alcuno havesse dibisogno di esse scripture « o di alcuna di esse, non le possi havere se non in copia copiata dal notaro del Po« testà, acciò che essi libri per malitia o per negligentia no' si perdino, nè in essi « possi farsi alcuna falsità o inganno, come più volte s' è trovato in più luoghi essere « stato facto in grave preiudicio del Comune et delli particulari ». — Cfr. ancora. Dist. v. 26. *Che si suggellino 'libri a l' uscita del Podestà,* — cioè: « tutti e' libri « del Comune e le scripture facte al tempo di lor Potestà ».

Digitized by Google

casione a frequenti attriti tra i paesi limitrofi. Tra i *Documenti*, che riportiamo in Appendice, si trova un Estratto di questi patti, fatto nella seconda metà del Quattrocento, ma che riporta un testo stabilito sino dall'anno 1385, e che rimase in vigore senza nessuna modificazione per tutto quel secolo, tranne una aggiunta del 1459, che estese anzi le sue disposizioni a certi terreni, che fino allora non vi erano compresi.

Il rispetto della proprietà pubblica per altro era di già scemato assai. Si vede che le mura castellane, le fonti e persino i ponti pubblici erano in disfacimento ed i privati ne toglievano le pietre, come da una cava (Dist. III, f. 15), compiacendosi specialmente nell'occupare e distruggere le mura castellane (Ibid.).

Il Comune invece continuava le tradizioni medievali, sorvegliando la proprietà privata, in ogni sua manifestazione, sopratutto nello smercio del prodotto fondiario, e nel mercato in genere. Esso si comporta come un grande proprietario, proteggendo con leggi speciali non solo la sua *cerbaia* ed il suo *paliere* (Dist. III, c. 18), ma anche la vendita dei suoi cereali e del prodotto dei suoi boschi, facendosi imprenditore e monopolizzando il commercio di certi generi. Perciò intima, tra altre cose (ibid. c. 18), a chi vuole vendere le ghiande dei suoi boschi per mezzo del Comune, di coglierle per tutto il mese di Ottobre e di Novembre: *e se per alcun tempo el Comune volesse comprare esse ghiandi, sieno tenuti li signori di esse venderle al Comune per quello prezo che sarà dichiarato per due homini, da chiamarsi per li Priori* (5).

Una particolare attenzione è diretta all'irrigamento del piano. Già in principio della terza Distinzione si vieta di *cavare o divertire acqua di fiumi o fosse del letto e solito suo corso;* ed in seguito si rileva, *che il fosso nuovo del piano, ed il fosso dello Yschicto* sono fra le opere tenute più importanti e care del Co-

(5) Per comprendere questa disposizione si cfr. Dist. v. f. 32: « *Che del mese de* « *Septembre se vendi li jandi.* Del mese di Settembre ciascuno anno li Priori, a bandi « a più offerente, vendino le ghiandi del Comune, come s'è costumato per lo passato, « essendosi prima per li Priori electi due stimatori che habino ad extimare le ghiandi « delle particulari persone, le quali, così estimate, si abiano a paghare per lo Comune « la parte de' particulari per rata, secondo la stima e 'l prezzo di esse si habi a pa- « gare per li compratori al general camerlingo, overo a chi 'l Conseglio esso prezo « havesse oblighato per tutto el mese di Febraio ».

Digitized by Google

mune. Il mantenimento di questi fossi è ripercosso sui proprietari confinanti (1). Questi statuti casolani, messi a confronto con quelli analoghi di Poggibonsi, del 1332 (2) potranno servire come un principio di raccolta delle leggi sulle acque, per le quali appunto la Toscana, e non solo per Val di Chiana, va famosa.

Quanto a manifatture non ne trovo altre traccie che riguardo al lino, e alquanto maggiori, all'Arte della Lana. È proibito di mettere lino in macero *nel fiume delle Sellate* (Terza dist. f. 19) e di attossicare le acque (forse anche allo scopo di prendere i pesci) *da la quercia di Panico per infino al botro del facto* (?). Sono garantiti agli artigiani della Lana le franchigie ed immunità solite; ma in termini così vaghi da non poterne dedurre nulla di particolare sulle condizioni dell'Arte in Casole (3). Del resto, pensando che essa era fiorente in un paese vicino, come Radicondoli (4), non farebbe gran meraviglia incontrarne tracce considerevoli anche in Valdelsa.

La maggior cura dello Statuto è diretta alla coltivazione delle terre, ad albero ed a orto. L'influenza Senese certo dev'essere stata grande in questo punto: giacchè il Constituto di Siena, sino da tempi antichissimi imponeva ai proprietari l'obbligo di piantare

---

(1) Dist. III, f. 19. « *De la pena de chi non mette fosse nel piano e acanto le « vie maestre e di chi non roncha le siepi de le vie.* Considerato che lo fosso nuovo « del piano e lo fosso dello yschieto mantengano sano il piano e li terreni e fructi- « feri li fanno, però ciascuno che ha possessione canto a decti fossi, nelli tempi con- « venienti et usati sia tenuto, se la possessione sua sara a maggiese, quanto tiene il « suo, rimunire e nettare essi fossi; e se sarà seminato, sterpare e pulire essi fossi, « in modo che la acqua habi libero et expedito corso. . . . Item ciascuno sia tenuto « per tutto el mese di Giugno havere roncato le siepi di sue possessioni, por longo « le vie comuni. . . . . e lo Campaio sia tenuto ogni anno farne diligente ricerche ».

(2) Cfr. *Sugli Statuti antichi del Comune di Poggibonsi* in questa *Miscellanea* vol. 2, pag. 243.

(3) Dist. V, f. 25. « *Del bonificamento del'arte de la Lana.* Considerato la Arte « della Lana essere cosa molto utile ala Terra, però, in honore et accrescimento di « dicta Arte, li spettabili Priori sieno tenuti per vincolo di sacramento provvedere e « con effecto ordine dare a' tucte quelle cose, che vedranno essere bonificamento di « dicta Arte, tante volte quante dalli artigiani saranno richiesti, et etiam concedarle « pacti, capitoli et franchigie, come judicaranno esse *(sic)* utile della harte et honore « alla Comunità. E circa di ciò habino piena potestà e tanta, quanto e quanta ha el « General Consiglio ».

(4) Gli Statuti dell'Arte della Lana di Radicondoli furono editi dal Banchi nel vol. 2° degli *Statuti Senesi* scritti in volgare (Bologna, Romagnoli, 1871.

Digitized by Google

alberi fruttiferi e domestici nei loro fondi (1); disposizione, che andò naturalmente modificandosi coll'accrescimento della cultura intensiva. Essa ritorna per due volte negli Statuti di Casole, e sempre in modo caratteristico. La prima volta si definisce (Dist. V, f. 25): QUALI S'INTENDANO ARBORI DOMESTICI, allargando oltre misura l'antico concetto dell'albero domestico. *L'arbori domestici s'intendano tutti quelli che sonno sopra le possessioni, le quali si lavorano o vero sonno state lavorate da tre anni in quà, cio è quando questione vertira se sonno domestici o no. Ma se tal possessione fusse stata soda più di tre anni, tali arbori non si intendano più domestici, nè pena ne vada a chi vi desse danno. Excepte li arbori che fussero in prati usati et excepte le ghiandi da Kalende Ottobre in fino Kalende Gennaio, de' quali ne sia quella pena che è delli albori domestici. Excepti ancora li olivi, e' quali, benchè fussero in possessioni sode et abandonate, sempre s'intendino domestici e vadine pena, quando danno vi si desse.* Appunto all'ulivo si riferisce la seconda Rubrica che tratta questo argomento. (Ibid. f. 27). Essa impone *ad ogni lavoratore di terra* della *Terra di Casole,* sia mezzaiuolo, fittaiuolo o proprietario e lavoratore nel suo, di piantare almeno due piantoni d'ulivo e due altri alberi domestici per anno, ove il terreno fosse *da un paio di bovi,* ed ove fosse minore, uno solo di ogni specie. Il mezzaiuolo ed il fittaiuolo hanno perciò diritto ad un'indennità, dal loro padrone, cioè di sol. V per ogni piantone d'ulivo e sol. II per ciascun altro piantone di albero domestico: con questa prudente clausola: *intendendosi però essendo vivi in capo dell'anno.* Pene speciali poi sono fissate, nella Quarta Distinctione (f. 23), per i danni dati da bestie *in alcuna possessione olivata o dove fussero ficaie.*

Interessanti ancora sono le disposizioni intorno agli orti. Ogni lavoratore della corte di Casole (e quì di nuovo s'indende per lavoratore anche il piccolo proprietario che coltiva il suo) è *tenuto* (Dist. V, f. 25) *ogni anno per tutto el mese di Marzo*

(1) *Il Constituto del Comune di Siena dell'anno 1262,* ediz. MIA, I, 241. Vedi anche quel che in proposito degli Alberi domestici dissi nella mia conferenza sulla *Vita privata dei Senesi nel Dugento* (Siena 1896).

Digitized by Google

haver facto ell' orto, nel quale almeno sia tre generationi di herbe, apartenenti ad orto; e cavoli, agli, cipolle et altre cose ortive, come si costuma.... e lo campaio ogni anno del mese di Aprile e di Maggio sia tenuto farne diligente ricerca e denumptiare chi fusse in ciò stato negligenti.

Con un simile sistema di sorveglianza della proprietà le servitù legali dovettero prendere un rigoglioso sviluppo. Ne noterò alcuna fra le più caratteristiche: come quella; CHE NISCIUNO FACCI FOSSA CHE NUOCHI AL VICINO (Dist. V, f. 25). Alcune, più che servitù o limitazioni, sono vere e proprie restrizioni della proprietà, come quelle già accennate dell'obbligo di piantar certi alberi, di mantenere i fossi pubblici, di roncare le macchie nel mese di Giugno, e altri simili. La più forte e più insopportabile di queste restrizioni è quella che riguarda la vendemmia, (Dist. V, f. 26): colla quale viene fissato il tempo per la vendemmia delle uve vermiglie in un determinato mese, che da qualche riformatore affaccendato è stato raso e rescritto così bene da non potersi decifrare più; e solo viene permesso che *all'uve bianche ciascuno possi vendemiare come sarà di suo piacere, in qualunque tempo.* Altre restrizioni della proprietà, d'indole feudale, sono quelle che si riferiscono alla farina ed al sale. L'Opera di S. Maria di Casole ed il suo mulino *in Sellate* ha il privilegio di macinare il grano dei Casolesi; e la Dist. V, ha una Rubrica apposta (f. 27) *che nisciuno macini ad altro molino che a quello del Opera.* Quanto al sale, la Comunità ha il suo *Salaiuolo,* (Dist. I, f. 8) impiegato fisso, che è *tenuto condurre le sali del mese di Settembre e del mese di Maggio per tutto l'anno:* ed il Comune ne ha il monopolio. Dai *Capitoli* del 1314, che riportiamo tra i nostri Documenti, e precis. dal § VIII impariamo che il Comune mancava da tempi antichi soprattutto di *sale* e di *pesce,* e che si forniva di tutti due da Piombino, attraversando i territori dei Comuni Senesi di Menzano, Radicondoli e Monteguidi, ove pagavano gabella o pedaggio. Un divieto, di cui facilmente si comprende la ragione, è quello di vendere cera lavorata nella Pieve (Dist. III f. 15) senza il permesso dell'*operaio:* è una legge di protezione delle più palesi. Di queste si conta del resto un numero considere-

Digitized by Google

vole (1), nè meritano speciale menzione perchè derivano da una massima generalmente nota.

Passando ora alla proprietà comunale, si vede che consiste in macchie, selve e prati. Con V soldi si acquista il diritto di fare una fossa di carbone nelle selve del Comune: *ed intendasi la fossa di staia trentasei* (Dist. III, f. 19). Il pascolo nella *Bandita del Piano* è regolato da disposizioni speciali (Dist. III, f. 21); così anche quello nella selva di Leccioli (Ibid. f. 22), con particolare riguardo agli abitanti delle Ville di Cavalano e di Lucciana: lasciando libero solo il *piano del ponticello de' mattoni e dal dicto ponticello in giù come tiene el fosso della Passerina e da la via come va la via, dalla Passerina a la casa et a la villa* (Ibid. f. 22). Il terreno di Leccioli poi è protetto ancora in particolar modo, minacciando chi vi desse danno (Ibid. f. 23).

In complesso dunque ne ricaviamo un quadro poco ridente delle condizioni in cui si trovava l'agricoltura in genere. La cultura è poco intensiva e gran parte dei terreni è occupato da boschi e da prati. Il sistema della concessione *a terratico* prova inoltre, che molte terre non erano ancora dissodate; e a questo fatto accennano anche direttamente varie delle disposizioni citate, come per esempio quella relativa ai poderi tenuti a maggiese o coltivati solo da tre anni. Gli ordinamenti che impongono la piantagione di alberi fruttiferi, e di ortaggi corfermano vieppiù questo stato di cose. Nonostante è notevole la menzione non rara di piccoli proprietari che lavorano il proprio, per quanto si comprenda facilmente con quante difficoltà essi lottassero, viste le infinite restrizioni e gli ostacoli posti alla libera esplicazione d'ogni attività individuale.

Di costumanze particolari non si poteva aspettare un gran che in questo Statuto, di redazione relativamente così tarda. Pure ve n'è taluna che sembra degna di essere rilevata. Una di queste si connette con una Riforma del 1507, e quindi ci dà modo di collegare le aggiunte, che formano la parte più grossa del nostro volume (f. 33-118) con il sunto dello Statuto del 1492.

La Rubrica alla quale alludo è quella (Dist. III, f. 18) DE LA

(1) La tendenza di escludere il *forestiero* da ogni commercio e dal Comune stesso si manifesta in molte Rubriche; una volta sola si accenna a trattamento uguale purchè « nella terra di tal forestiere li Casolesi paghassero minori pene. » (Dist. III, f. 21).

Digitized by Google

PENA DE CHI FA SERRAGLIO O RIPRESAGLIE A SPOSE. Essa fa testimonianza come questo costume, tanto diffuso in tutta Italia, fosse praticato anche in Casole. Lo Statuto è abbastanza esplicito: *Per torre via scandoli che spesso sonno intervenuti per fare risistentia e serragli a le donne che vanno a marito, nissuna persona, di qualunche conditione, ardisca in modo alcuno fare alcuno serraglio o ripresaglie o risistentia ad alcuna fanciulla o donna che andasse a marito, c a sua compagnia e brigata, sotto pena di sol. XL di den. per ciascuna volta.* I Bandi medicei (1), dimostrano che quest'uso, nel Cinquecento, fosse comune a tutta la Toscana, per cui non conviene ricercarne la derivazione piuttosto da una città che da un'altra. Fatto sta che gli Statuti più antichi di Siena nulla contengono che si riferisca a questi serragli; quindi non rimane che questo dilemma: o che tale costume sia invalso solo nel Trecento (il che è poco probabile), o che derivi d'altrove.

Per tutto il rimanente il diritto di famiglia è foggiato a modello senese. In prova di questa asserzione citerò solo due Rubriche della Distinzione II^{a} (Civili): QUELLO GUADAGNI EL MARITO DE LE DOTE DOPO LA MORTE DELA MOGLIE; e l'altra: CHE LA DONNA HAVENTE FIGLIOLI NON POSSI ALIENARE SI NON LA QUARTA PARTE: ove è richiamato con parole esplicite il corrispondente Statuto senese (f. 13).

Riguardo alla conclusione del Matrimonio trovo invece una Riforma del 1507, (f. 51) che sembra tutta casolese, e compilata da massari del Comune, e che dice testualmente così: *Item che ciaschuno che pigliasse donna, la debbi havere inguadiata e datoli l'anello dopo la seconda volta che sarà ito ad vederla; e non inguadiandola come è detto, caggia in pena di sol. 25 per ciaschuno e ciaschuna volta che andava ad vederla e non l'ab-*

(1) Gli Statuti di Montemerano di Maremma del 1489 (Archivio di Stato, Siena, *Statuti dello Stato,* n. 78) contengono nella V Distinzione, a f. 59 una Rubrica, col titolo: *De la pena di chi faciesse campanate o serragli a vedovi,* e che credo bene riprodurre integralmente, anche perchè differisce in modo considerevole dalla nostra: « Item statuiro et ordinaro che nissuna persona per nissuno modo debbi fare ne far « fare alcune campanata ne serraglio ne alcuno impedimento o manchamento fare ad « alcuno vedovo o vedova, quando pigliassero moglie o marito; pena per chi contra « faciesse per ciaschuno et ciascuna volta soldi quaranta ».

Digitized by Google

bia inguadiata e datoli l'anello. Et ad dicta pena sia obligato e 'l suociaro e genero, e l'uno per l'altro, e ciaschuno per lo tutto.

Questa Riforma, che del resto non è tanto facile da interpretare, perchè quel *vederla* sembra volere dire molte cose, prova ad ogni modo, come ancora in questi tempi nei paesi della Campagna fosse trascurata la forma nelle unioni matrimoniali e come il Comune stesso cercasse tutti i mezzi per darle pubblicità.

L'anno 1507 fu un anno di Riforme considerevoli anche nei rapporti tra padroni e lavoratori. Prima di tutto fu disposto (f. 50) *che per lo advenire ciaschuno casolese possa dare pane a suoi lavoranti in pagamento, senza alchuna pena;* disposizione questa che certo non dà un'idea molto felice dello stato di questi lavoranti. Le differenze tra padrone e coltivatore riguardo al raccolto ultimo, nel caso che questo lasci il podere, sono regolate anch'esse da uno statuto che ad ogni modo cerca di garantire gli interessi del mezzadro, pure non intaccando per nulla gli interessi del padrone: *Item quando nascesse differentia intra alchuno padrone e suo lavoratore o mezaiuolo, e che li colti s'abbino a lassare, che per lo advenire si observi in questo modo: che prima la metà de' colti sia del padrone, e l'altra metà sia del mezaiuolo; la qual metà del mezzaiuolo lo padrone, volendola, la debbi pagare al decto mezaiuolo per quella stima sarà facta per due homini comuni. E per la dicta stima lo dicto mezaiuolo sia obligato a dare la decta sua metà di detti colti al dicto padrone, quando lo padrone la voglia; altramente non; e non volendola, che lo detto mezaiuolo debbi mettere uno altro in suo luogo, del quale lo padrone si contenti. La quale stima di decti colti, volendola pagare esso padrone, sia obbligato pagarla alla ricolta allora proxima futura, e non più presto.* Infine si dà un anno di tempo agli operai per riscuotere la loro paga; dopo il quale s'intenda prescritto il loro diritto alla mercede (f. 52).

Riforme estese trovo inoltre negli anni 1537 a 39 (f. 83 e seg.). Esse si riferiscono alle cose più disparate e non hanno grande interesse. Per cui mi contenterò di riportare il Rubro di una sola che si riferisce all'Arte della lana. *Considerato, qualmente la Terra di Casole è vinuta in buona reputatione per la frequentatione de l'Arte della Lana et oltra l'honore lo utile che risulta alla comunità tutta,* i Savi statutari prendono provvedimenti per garan-

Digitized by Google

tire la bontà del prodotto e prescrivono soprattutto *che la lana per ordine non sia filata al filatoio*, anzi che gli orditi siano stameggiati (f. 86). Minore importanza ancora hanno le disposizioni emanate dopo il 1544. Molte sono soltanto trascrizioni di Bandi medicei come quella *che non si tiri cacio nè druzzola per la terra;* altre si riferiscono all'Opera di S. Maria di Casole e simili argomenti di minor conto.

Angelo Niccolini, luogotenente e governatore generale della città di Siena, sottopose questi Statuti nell'Aprile 1561 ad una revisione generale che si può dire l'ultima e ne tolse ancora quel poco che forse vi poteva essere rimasto di originale e di particolare (f. 104). Dall'anno 1625 in poi si cominciò ad annotare nel Codice anzichè le leggi le condanne a vita o alla galera, e l'ultimo atto registrato, che è del 15 Settembre 1662, contiene appunto una fede di commutazione di pena. Però non va taciuto che le aggiunte, da f. 33 in poi, sono messe alla rinfusa, di modochè devono considerarsi più come una congerie di quaderni disordinati, che come una raccolta vera e propria.

*
* *

Dato così un sunto per sommi capi del nostro Codice, rimane la questione storicamente più interessante: quali possano essere le parti più antiche dello Statuto di Casole e quale la loro origine. A questa domanda solo in parte è possibile dare risposta precisa. Sappiamo che Casole si sottomettesse al Comune di Siena in virtù de'patti stabiliti nell'anno 1314: e certamente taluna delle disposizioni fondamentali, come quella relativa al censo ed alla contribuzione da pagarsi alla festa della Madonna d'Agosto, risale a questi Capitoli, che perciò abbiamo creduto bene di riportare integralmente nella nostra *Appendice*. Ma nel caso ora citato più che di uno Statuto vero e proprio si tratta del solito segno solenne e formale di sottomissione. La dipendenza di Casole dalla diocesi volterrana (1) ed i rapporti antichissimi con questo Comune

(1) Vedi in proposito la donazione di Adalberto, marchese di Toscana, ad Albino, vescovo di Volterra, dell'anno 896, riportato da Rena e Camici a pag. 125; e la conferma di Federigo II. — Si osservi ancora che alla consacrazione della Cattedrale di Casole, nel 1161, convennero i vescovi di Firenze, Pisa e Volterra; non troviamo menzionato invece quello di Siena nella celebre iscrizione che questo fatto attesta.

Digitized by Google

fanno ritenere, che le consuetudini della Terra fossero improntate agli usi volterrani più che a quelli senesi e meno che mai a quelli fiorentini. Però è certo che sino dal tredicesimo secolo solo Firenze e Siena si disputavano il dominio della Terra, che dopo la disfatta di Montaperti passò ai Senesi, i quali, approfittando della debolezza dell'Impero, la indussero, in virtù dei patti del 1314, a sottomissione, e nel 1373 (1), la incorporarono nel contado. Infatti alle Deliberazioni del 15 Marzo 1375, prese nel Consiglio della Campana, risalgono alcune delle Rubriche principali dello Statuto casolese, relative alla forma di Governo; ma che appunto per questo non hanno per noi un grande interesse.

Che Casole avesse sino dal Dugento un *Breve* o *Constituto* suo, è di per se stesso assai probabile. Il Constituto senese dal 1262 parla degli Statuti dei *castra* o *communitates* del territorio come di cosa comune (III, 377). Di quello di Sovicille infatti abbiamo notizia esplicita sino dal 1237 (2); e degli Statuti del Comune di Montagutolo dell'Ardinghesca è pervenuta a noi

(1) Il Comune di Casole, travagliato dalle fazioni intestine, fu ridotto a pace temporanea nel 1361 per merito di un maestro dello Studio senese, Giovanni di Neri de Salimbeni. Una Deliberazione del *Consiglio della Campana* del 25 aprile 1361 (vol. 167 a c. 22) si esprime in proposito nei seguenti termini: « Cum deceat veros « patres ac dominos et quoscunque rectores suos in pace et unitate sudditos conser« vare, que siquidem pax et unitas, sicut cuntis prebet civitatibus populisque sta« tum felicem, incolumem et perfectum, sic e contra divisio facit regnum quodlibet « totaliter desolari; nec Terra quequam potest sine divisione manere, si de Terra illa « sunt exititii confinati aut rebelles: hinc est quod virtuosus et nobilis Miles domi« nus Johanes Nerii de Salimbenibus de Senis, presens Potestas Terre de Casulis, ut « mediator, conscientia et voluntate magnifici ofitii dominorum duodecim gubernato« rum et administratorum Comunis Senarum et domini Capitanei populi et vexilliferi « iustitie dicte civitatis, summa bonitate motus et industria ac magno studio, ex quo « venit merito commendandus, tractans, conatus est ut Casulenses cum eorum exiti« tiis ad concordiam reducantur et domino concedente sperat concordiam perficere con« cupitam » .... *et cetera*. La proposta Giov. di Salimbeni si riduce a questo, che sia abolito l'art. VI dei patti del 1314 (V. Appendice I) in virtù del quale eran stati banditi Ranieri di M. Porrina ed i suoi discendenti, ed insomma tutti i maggiorenti ghibellini, e che sia permesso a Potente di Messer Ranieri, a Tedice di M. Niccolai ed a Porrina di Francesco il soggiorno a Casole, dietro solenne permesso e mediazione di Giov. Salimbene.

(2) Cfr. la mia edizione del *Constituto Senese del 1262*, Introduzione, § 50 a pagina XXXXIX.

Digitized by Google

una redazione compilata tra gli anni 1280-1297 che abbiamo a stampa (1). Ma tra questa che porta traccie non dubbie d'origine feudale, e lo Statuto di Casole, non vi è analogia intrinseca: almeno così come questo si presenta a noi nel testo del 1492. Più che uno Statuto feudale esso ha forma e indole d'un vero Statuto comunale; per quanto e questo e quello mostrino identica influenza senese; per esempio nelle disposizioni relative agli alberi domestici (§ XLVII), alle carte del Comune (Ibid. XLVIII, LVI, LXXXVIII, CXXXII, ecc.) al giuoco a zara (CXXVIII) e molte altre. D'altra parte, il fatto che i Capitoli del 1314, (§ IX) chiedono bensì la inserzione negli Statuti di Siena, ma senza fare cenno d'inserzione negli Statuti di Casole, induce a credere che questa Terra in quel tempo non avesse ancora formulato leggi simili. Infatti le traccie più antiche che con certezza si riscontrano nella nostra Redazione risalgono appunto ai Capitoli dell'anno 1314. Per cui mi sembra vano volere andare al di là di questo termine, per quanto in questi stessi capitoli del 1314 varie volte siano allegati gli Statuti già esistenti, e lo stesso Potestà giuri « *secundum formam sta-* « *tutorum dicte Terre* ».

Siena

LODOVICO ZDEKAUER.

---

(1) Pubblicata dal POLIDORI nel vol. I degli *Statuti senesi scritti in volgare.* (Bologna 1863).

Digitized by Google

DOCUMENTI

APPENDICE I.

Capitoli di sottomissione del Comune di Casole a quello di Siena (1314).

Archivio di Stato Siena.

Caleffo dell'Assunta a f. 877, seg. (1314. 13 Aprile).

In marg. Chasularum.

In nomine domini amen. Anno ab incarnatione eiusdem Millesimo Trecentesimo quartodecimo, indictione duodecima, die tertiodecimo mensis Aprilis. Ad honorem et reverentiam omnipotentis dei et beate Marie Virginis, matris eius, et omnium sanctorum et sanctarum dei, et ad reverentiam sacrosancte romane ecclesie et summi pontificis; et ad onorem et exaltationem serenissimi principis domini Roberti, Jerusalem et Sicilie regis illustris; et ad honorem magnifici viri domini Karuli de Battefolle, comitis in Tuscia dei gratia palatini, Potestatis honorabilis, et nobilis militis domini Pagnonis de Cimis de Cingulo, Capitanei laudabilis; et offitii dominorum Novem gubernatorum et defensorum Comunis et populi, et Communis, civitatis et comitatus Senarum, videlicet provvidi viri Cerracchini Bindi, nunc Prioris dictorum dominorum Novem, Peccie Venture, Masi Ranucci, Bandini Guastelle, Mei Ranucci, Montanini Gerii, Naddi Lazzari, Mini Fortarighi et Simonis Ser Jacobi; et ad bonum et pacificum statum ac augmentum et conservationem Terre, Comunis et hominum de Casulis et eius territorii et districtus, et Partis Guelfe dicte Terre.

Hec sunt pacta et conventiones facta et facte, habita, tractata et conventa inter Comune Senarum ex una parte, et Comune de Casulis ex alia, quorum pactorum et conventionum tenor inferius continetur.

[I.] In primis: quod Comune et universitas Terre sive Castri de Casulis teneatur et debeat quolibet anno in perpetuum, ad honorem et reverentiam beatissime Virginis Marie, in vigilia festivitatis Assuntionis ipsius Virginis de mense Augusti, dare, portare et offerre sive offerri facere per massarios dicte Terre unum cereum honorificum et pulcrum, ut deceat honori Comuni *(sic)* Senarum et Comuni de Casulis. Quod cereum, quando deferetur ad ipsum festum, debeat semper sotiari et cum eo venire ad ipsum offerendum illa quantitas massariorum dicte Terre de Casulis, que conveniens sit et honori satisfaciat Comunium predictorum.

Digitized by Google

[II.] Item quod prefatum Comune et Universitas de Casulis perpetuo teneatur, et promictat per pactum et stipulationem solemnem sindico Comunis Senarum pro ipso Comuni recipienti eligere, nominare, acceptare et in Potestatem et rectorem habere dicte terre de Casulis solum de civitate Senarum et de civibus dicte Civitatis, qui sint ad hobedientiam dicti Comunis; et nullum alium in Potestatem vel rectorem dicte terre habere possint vel alium, sub alio nomine, qui dictum offitium gerat. Saluo quod possit Potestas dicte Terre aliquem de ditta terra unum vel plures vicarios constituere, cum eum contingeret a dicta terra vel suo offitio absentare vel infirmitate corporis imminente (?) non possit offitio superesse. Quorum vicariorum ordinatio et creatio procedat et fiat secundum formam statutorum dicte terre. Salvo etiam quod liceat dicto Comuni de Casulis habere notarium maleficiorum, notarium camparie sive dampnorum datorum et notarium custodie terre, et qui scribat Acta civilium causarum et cabelle, et ad faciendum libram et colligendum datia et collectas libere, pro ut dicto Comuni placeat. Quibus liceat eorum offitium gerere non obstante offitio Potestatis. Et quemlibet alium offitialem pro eorum singularibus necessitatibus explicandis, cuius offitium non diminuat offitium Potestatis predicte. Salarium cuius Potestatis sit adminus viginti quinque sol. den. sen. pro qualibet die, qua ibi personaliter steterit, secundum formam statutorum dicte Terre; et cum pactis, conditionibus et articulis, contentis in statutis dicte Terre, que nunc sunt et que in futurum fient per Comune dicte Terre. Que statuta et omnia alia statuta et ordinamenta dicti Comunis et partis Guelfe dictus Potestas iuret observare inviolabiliter tacto libro, dummodo non sint contra pacta et conventiones, que de presenti fiunt cum Comuni Senarum, et que superius et inferius scripta sunt. Qui Potestas iuret stare et stet finito offitio ad sui offitii rationem reddendam secundum formam statuti dicte terre. Ad que observanda per Potestatem civitatis Senensis Potestas dicte Terre de Casulis cogi debeat atque possit.

[III]. Item quod dictum Comune et Universitas de Casulis teneatur et debeat imperpetuum tenere et habere et tractare, et in guerra et pace, amicos Comunis Senarum pro amicis, et inimicos Communis Senarum pro inimicis. Et receptare in dicta terra et castro gentes et masnadas Communis Senarum libere ad actus pacis et guerre. Teneatur etiam et debeat dicta comunitas et universitas de Casulis, quando per Comune Senarum fiet exercitus, facere exercitum cum ipso Comuni Senarum et pro ipso Comuni, et ad ipsum exercitum mictere illam quantitatem hominum armatorum, que conveniens fuerit, secundum facultatem et potentiam Comunis de Casulis, et prout facti qualitas et negotium et condictio exegerit exercitus memorati. Hoc acto et expresse dicto in presenti capitulo: quod, si aliquis de Casulis vel eius districtu exbaniretur vel condepnaretur de civitate Senarum, quod nichilominus possit in dicta Terra de Casulis eiusque fortia et districtu teneri et receptari. Acto etiam et expresse dicto, quod di-

Digitized by Google

ctum Comune de Casulis non impediatur receptare alios exbannitos Comunis Senarum, nisi notificatum esset per Comune Senarum vel sua regimina Comuni del Casulis vel suis rectoribus, quod tales exbannitos non receptaret, expresse et nominatim talium exbannitorum nomina designiando *(sic)*. Quo facto dictum Comune et Universitas de Casulis tales exbannitos ullo modo non possint nec debeant receptare.

[IV.] Item versa vice, quod Comune Senarum teneatur et debeat Castrum, Comune et Universitatem de Casulis et jurisdictionem ipsius, de iure et de facto ubilibet ab omni persona, loco et universitate pro viribus et potentia Comunis Senarum, et singulares dicte Terre in dicto castro, curia et districtu, similiter de iure et de facto ab omnibus defensare. In hiis vero, que singularibus occurrerent extra Castrum et iurisdictionem de Casulis, Comune Senarum teneatur dictos singulares, ut cives proprios, adiuvare, et ipsum castrum, iurisdictionem, curiam vel districtum non ledere vel diminuere ullo modo, sed pro viribus conservare. Item si quo tempore dubitaretur per Comune et homines de Casulis de Terra prefata vel de eius statu, et propterea a Comuni Senarum gentem vel homines pro custodia postularent, teneatur Comune Senarum, ad requisitionem Comunis et hominum de Casulis, mictere et tenere gentem suam, equestrem et pedestrem, ad custodiam dicte Terre, prout facti qualitas et negotii necessitas postulabit.

[V.] Item cum inimicitia et hodia generata sint et suscitata in[ter] dominum Episcopum Vulterranum et suos fratres et consortes ex una parte, et Comune prefatum de Casulis ex altera, qua de causa timetur et verisimiliter dubitatur, ne per dictum episcopum et dictos eius consortes et gentem suam Comuni de Casulis sepedicto et dicte Terre singularibus, tam realiter quam personaliter, offendatur *(sic)*; et quod per eum facti sunt et fieri sperantur processus et sententie promulgari, tam contra ipsum Comune, quam etiam contra singulares laycos et etiam clericos, quod Comune Senarum dictum Comune de Casulis et singulares predictos, tam clericos quam laycos, in quocumque casu, in Romana curia et in quocumque alia curia, tam ecclesiastica quam civili, protegat et defendat cum suis sindicis, procuratoribus et advocatis, quos haberet in locis vel curiis antedictis. Hoc addito quod in questione Interdicti, de presenti positi per ipsum Episcopum in dicta Terra de Casulis, et processuum, quos nunc facit dictus episcopus contra dictum Comune et singulares, Comune Senarum teneatur defendere cum suis procuratoribus et advocatis, quos habet in Romana curia, espensis Comunis de Casulis, dum tamen dictis advocatis et procuratoribus per Comune de Casulis salarium non prestetur. Et cum aliqui clerici Casulenses aliqua benefitia obtineant in diocesi Vulterrana, sita tamen in comitatu Senarum, et propter predicta rationabiliter timeatur, ne ipse episcopus vulterranus contra ipso clericos procedat et forte ad privationem benefitiorum ipsorum teneatur, Comune Senarum, non obstantibus sententiis et processibus ipsius domini episcopi, facti

Digitized by Google

(sic) vel que in antea fierent contra prefatos clericos, quacumque de causa, ipsos clericos in possessione suorum benefitiorum defendere, manutenere et conservare, et defendi et conservari facere a Comunitatibus et populis, in quibus talia benefitia sunt posita sive sita. Et quod per Comune Senarum provideatur cum effectu viis et modis, quibus fuerit opportunum: quod nullus civis senensis vel de iurisdictione ipsius aliqua benefitia recipiat vel acceptet vel habere procuret per se vel alium, ullo modo, sub ea pena, que fuerit statuenda. Et nichilominus talis clericus Casulensis in possessione talis benefitij conservetur et in perceptione fructuum et reddituum cum effectu per Comune Senarum et regimina ipsius.

[VI.] Item quod nullus civis Senarum vel de comitatu vel iurisdictione ipsius possit vel debeat ullo modo per se vel alium, vel alius quicumque, ullo modo, contra Comune vel singulares de Casulis vel eius districtu aliquid petere, consequi, exigere vel habere, nec si peteret vel vellet exigere, audiatur occasione seu ratione alicuius iniurie, robbarie, cavalcate, arsionis, seu dampni recepti vel habiti in iurisdictione Senarum vel alibi, a Comuni vel singularibus personis de Casulis seu de iurisdictione ipsius, seu ab aliquibus, qui se reduxissent aut receptati fuissent in Terra de Casulis a die XIJ dicembris citra, currentibus annis domini millo CCCXIJ Indictione XJ. Et quod procedi non possit nec debeat ab hodie in antea per Potestatem seu Capitaneum vel aliquem alium offitialem Comunis Senarum seu per ipsum Comune Senarum contra Comune de Casulis vel aliquem de dicta terra sive eius territorio vel districtu, civiliter vel criminaliter, occasione alicuius maleficii vel excessus, comissi in civitate Senarum vel eius comitatu vel iurisdictione ab eo tempore citra; et Comune de Casulis versa vice et singulares dicte Terre remictant, dimictant et parcant Comuni et singularibus de Senis, vel alii recipienti pro eis omnem iniuriam, offensam et dampnum eis inlatum per Comune Senarum vel singulares de civitate, vel de comitatu Senarum, sine eorum facto vel opere vel per eorum sequaces. Et versa vice Comune Senarum idem faciat et fieri faciat per solemnem sindicum et observet. Et predicta omnia non intelligantur vel se extendant ad profectum vel favorem domini Ranerij domini Porrine de Casulis, Sozzij domini Andree, domini Alberti de Monteagutulo, et Gerini Ser Tani, vel filiorum alicuius eorum vel heredum, de bonis vel pro bonis, que ipsi et quilibet ipsorum habet et sunt in civitate Senarum vel comitatu ipsius, contra que bona possit agi, peti, consequi et procedi, nonobstantibus supradictis; sed de bonis, que ipsi et quilibet ipsorum habet et sunt in Castro de Casulis et eius districtu ullo modo predictorum occasione possit aliquis contra eos vel ea bona petere, consequi vel ius aliquod acquirere super eis vel contra dictum Comune de Casulis vel singulares persona ipsorum occasione. Nec ex predictis causis vel aliqua earum alique represallie dari vel concedi possint per Comune Senarum contra Comune de Casulis vel singulares

Digitized by Google

personas ipsius. Et si seccus fieret, non valeat nec teneat ipso ure, set ipso iure sit irritum et inane.

[VII.] Item quod Comune Senarum teneatur et debeat, ad requisitionem et voluntatem Comunis et Universitatis de Casulis vel eius sindici et procuratoris, rebannire et rebanniri facere ac integraliter restitui, et de bannis et condennactionibus et Libris Actorum Comunis Senarum facere eximi, tolli et cassari et cancellari, libere et expedite, et nullo dato vel recepto, omnes et singulos castellanos de Casulis et eius districtuales, qui sunt exbanniti et condepnati Comunis Senarum, seu exbanniti tantum vel condepnati tantum, quacumque de causa, et pro quocumque excessu, actenus perpetrato: silicet exbanniti et condepnati a dicto tempore citra, silicet anni domini Millo CCCXIJ. Indictione XJ. die XIJ. decembre; silicet illos dumtaxat exbannitos et condepnatos, de quibus dictum Comune de Casulis, ut dictum est, duxerit requirendum, et non alios. Saluo quod predicta non proficiant vel modo aliquo se extendant ad dominum RANERIUM domini PORRINE de Casulis, et ad dominum ALBERTUM DE MONTE AGUTOLO, SOCÇUM domini ANDREE et GERINUM SER TANI de Casulis vel ad aliquem eorum vel alicuius eorum filios vel heredes. Qui dominus RANERIUS et SOZZUS, dominus ALBERTUS et GERINUS vel aliquis ipsorum, ullo modo possint rebanniri vel restitui in suis bonis, sitis in civitate et comitatu Senarum; nec possint predicti vel aliquis ipsorum reconciliari cum Comuni Senarum, nisi de comuni voluntate procedat, consensu et concordia Comunis Senarum et Comunis de Casulis, et non aliter. Et simili modo et forma prefati dominus RANERIUS et dominus ALBERTUS non possint rebanniri vel reconciliari, ipsi vel eorum filii exbanniti dicti Comunis de Casulis, in dicta terra vel Comuni de Casulis, nec in suis bonis restitui vel aliquo mod reconciliari cum dicto Comuuni de Casulis, nisi processerit de comuni voluntate, consensu et concordia Comunis Senarum et Comunis de Casulis. Et quod in dicta Terra vel eius districtu non possint predicti vel aliquis ipsorum vel alicuius eorum filii vel heredes, stare vel habitare vel morari, ullo modo; et predictum Comune de Casulis ipsos vel aliquem eorum in predictis locis stare vel morari non permictat. Et idem fiat, sit intelligatur et observetur de SOCÇO ANDREE, eius filio, et GERINO predictis et eorum filiis, et heredibus, videlicet quod non possint de cetero reverti, stare vel morari in dicta terra de Casulis, vel eius curia et districtu, sicut dictum est supra de domino RANERIO domini PORRINE.

[VIII.] Item cum Comune et homines de Casulis indigiant *(sic)* sale et piscibus pro eorum vite necessitate, et ipsa habeant et habere consuerint de Plumbino; et pro predictis apportandis et conducendis expediat ire, transire et redire per comitatum Senarum, et maxime per districtum MENÇANI, RADICONDI *(sic)* et MONTEGUIDI, iurisdictionis et districtus Senarum; ordinatum est quod Comune et homines et persone de Casulis per dicta loca et quemlibet eorum possint ire,

Digitized by Google

redire et transire cum dictis rebus, libere et expedite, non obstantibus aliquibus statutis vel ordinamentis Comunis Senarum, in contrarium loquentibus; solvendo tantum consuetam cabellam sive pedagium, que vel quod in dictis locis et camino vel aliquo eorum solvi debet sive solvi consuetum est. Hoc addito quod dicti pisces et sal non possint extrai de dicta Terra et districtu de Casulis. Et si contra fiet per aliquem vel aliquos, habeatur, ac si de comitatu vel per comitatum Senarum portarentur et extraherentur contra decretum Comunis Senarum et interdictum. Et sic possit et debeat adversus contra facientes procedi.

[IX.] Item cum infrascripti homines Guelfi de Casulis et eorum filii et heredes desiderent esse et devenire cives senenses, et civium gaudere benefitiis et inmunitatibus, quod ipsi et quilibet eorum, gratia et amore Comunis de Casulis, per Comune Senarum recipiantur et admictantur in cives et ad civilitatem sive citadinantiam civitatis Senarum, et ex nunc cives sint et esse intelligantur civitatis Senarum, etiam sine ulla receptione alia facienda de eis vel aliquo eorumdem, cum hiis immunitatibus a Comuni Senarum concedendis prefatis, quod non teneantur ipsi vel aliquis eorum solvere centum soldos den. Comuni Senarum, ut tenentur solvere illi, qui cives deveniunt, nec domum de nuovo *(sic)* construere, ut est de forma statutorum Comunis Senarum provisum; ita quod hiis duabus solis immunitatibus potiantur. Nomine quorum hec sunt:

Tura et Bue } Pipini
Ortus
Ser Fredus } Manni
Ser Bardus
Pepuccius Pepi
Mancius Montis
Dominus fastellus
Ser Maginus } Nardi
Amerigus
Vivianus Dini
Nuccius
Tone } Gerii

Baldus Greghorij
Ser Gorus baldi
Ser Gabbriellus } Ghani
Micchele
Ghinus Chasolesis
Nicholo Naldi
Johannes et Nastoccius } Ser Cantonis
Ser Bernardinus
Bottigri, dictus Dino
Ser Bindus Manni
Muccius Landi
Ser Ganus Follis

Vannes et Ghanus } Totti
Cholaius Ciatti
Baldus Johannis
Binduccius puccij
Nerius Naldi
Meus Ser Vannis
Ser Andreas Landi
Ser Francischus et Tone } Usimbardi

[X.] Item quod predicta omnia et singula pacta et conventiones Comunis de Casulis sive in Comunis de Casulis favorem facta; et illa, que facta sunt in favorem Comunis Senarum, ponantur et scribantur in Libro Statutorum Comunis Senarum et pro Statutis serventur a Potestate, Capitaneo et ceteris offitialibus Comunis Senarum.

Digitized by Google

APPENDICE II.

CAPITOLI E CONVENZIONI TRA COLLE E CASOLE SUI DANNI DATI NEI BENI COMUNALI (1385-1459)

Archivio di Stato, Siena. — *Statuti dello Stato n. 27, a c. 36.*

Appresso saranno scripti certe leggi e capitoli sopra la materia de' danni dati fra li Casolani e li Colligiani, delle quali apare in certo Libro del Comune di Colle, di mano di Ser Pietro Saraceni di Lucca, allora cancelliere del Comune di Colle, sotto li anni M.° CCCLXXXV, a dì I. del mese di Febraio, delli quali capitoli la serie in latino diffusamente appare nello Statuto vecchio, fo. 45, reducta qui sotto brevità vulgarmente per più chiara intelligentia di ciascuno.

[I]. Se alcuna bestia bovina, cavallina o mulina delli homini di Colle e suo distrecto darà danno nelle selve del Comune o vero homini di Casole, sia condennato el signore di dicte bestie in sold. X. di den.; et in sol. II. per porco, et in sol. I. per asino, capra o becho; e per ciascuna pecora in denari sei. Et se alcuna di decte bestie pasturarà in terreni sodi et non coltivati, sia punito el signore di esse in sol. V. per ciascuna bestia bovina, cavallina, o mulesca, et in denari sei per ciascuna altra bestia. Et se alcuna dele decte bestie desseno danno in grano o biada da Kalende di Marzo infino a Sancta Maria di Agosto, sia punito el signore in sol. X per ciascuna bestia bovina, cavallina e mulesca, e per ciascuno asino o porco in sol. V., e per ciascuna capra in sol. II., e per ciascuna pecora in sol. I. Et in altri tempi sia meza pena; e sempre el signore di tali bestie sia tenuto a la menda del danno.

[II.] Et se alcuna di decte bestie dara danno in vigne, orto, zaffarano, salti o canneto, da Kalende di Marzo in fino a Kalende di Novembre, sia punito il signore di esse per ciascuna bestia bovina, cavallina e mulesca in sol. XX. di den., e per ciascuno porco o capra in sol. V., et per ciascuna pecora in sol. II. In altri tempi sia meza pena, excepto che del zaffarano.

[III.] E tucte le predecte pene di nocte s'intendono essere duplicate, excepte le pene imposte per le bestie che danno dessero ne le selve, le quali non radoppino per modo alcuno.

[IV]. E se alcuno di Colle o sua corte vorrà in dette selve pasturare e pagarà per lo pasto la solita et ordinata cabella al Comune di Casole, overo darà promessa di paghare, possi pascere sue bestie, come sarà di suo piacere, senza alcuna pena.

Digitized by Google

[V.] Inteso sempre e dichiarato che, se alcuna lite o differentia nascesse per cagione di dicte bestie in qualunche modo infra li offitiali del Comune di Casole overo singulari persone di dicta Terra, e li padroni di dicte beste, e maxime per ragione di accuse, allora in tal caso la decisione di tale lite apartengha per piena ragione alli Priori di Casole, che allora saranno in offitio. Non potendo però loro esse pene acrescere, ma più presto diminuire, se lo' parrà iusto e conveniente, havendo righuardo a la qualità del facto e la gravezza del danno.

Qualunche persona di Casole, suo distretto, overo in quella habitante, che per lo advenire pagharà in cabella del Comune di Colle sol. XXX di denari per ciascuno paio di bovi, overo per qualunche paio di bestie bovine per anno, a lui sia lecito senza pena esse bestie, delle quali harà pagato la cabella, nella selva del Comune di Colle pascere e tenere tutto ell'anno per lo quale harà pagato, come possano li Collegiani paganti la cabella ordinata. E se alcune bestie de li Casolesi fussero trovate in dicta selva senza haver pagato la cabella, come è decto, si paghi per nome di pena per ciascuna bestia bovina in dicta cabella soldi cento di denari, della quale pena lo accusatore e chi dicte bestie presentara in cabella, habi la quarta parte.

Item che bestie bovine s'intendano bovi, tori, vache, vitelli e vitelle.

Item se alcune bestie delli homini di Casole e suo distrecto et ine habitanti saranno trovate accusate o denumptiate per lo advenire havere pasturato overo dato danno in alcune vigne, orti, campi, coltivati o sodi, overo in possessioni delli homini di Colle, in qualunche luogho del distrecto di Colle, salvo che in decta selva del Comune, li signori di esse bestie sieno puniti in quella medesima pena, che è statuito et ordinato per lo Comune et homini di Casole contro li homini di Colle, in qualunche caso, e come si contiene nello sopra scripto statuto del Comune di Casole contra li Collegiani.

Item se alcuna questione o discordia nascesse per alcuno modo per cagione di dicte bestie di Casole fra quelli di Casole et alcuno offitiale o altre singulari persone di Colle e suo distrecto, e maxime per cagione di accusatione di tali bestie, allora et in quel caso la decisione di tale controversia partenghi per piena ragione allo officio delli Priori di Colle. Non potendo però loro dicte pene accrescere, ma più presto minuire, havuto righuardo a la qualità de la cosa et a la quantità del danno dato.

Et tutte le cose predecte per lo advenire si observino et mandinsi ad executione, non obstante alcuno statuto o leggie, altrimenti disponente, ali quali expresamente si intenda essere e sia derogato.

Digitized by Google

Item nelli anni MCCCCLVIIII. a dì XXVIII. di Dicembre, come apare in certo libro di Reformationi del Comune di Colle, per mano di Ser Lorenzo di Ser Gabriello da Monte Pulciano, allora Cancelliere del Comune, appare tutte le leggi e capitoli predecti fra li Casolani e Collegiani, facti come di sopra, essere di nuovo stati confirmati, con questa Additione, cioè:
che, se le bestie delli homini e persone di Casole danno dessero nel piano di Vensa (?), li notari della camparia, che per li tempi saranno, sieno tenuti condennare li signori di tali bestie in quella medesima pena, nella quale debba essere condennato qualunche di Colle per le sue bestie, che danno dessero al dicto piano di Vensa, secondo li ordinamenti del dicto Comune di Colle.

Digitized by Google

Atti della Potesteria di Montaione

dal 21 dicembre 1471 al 20 maggio 1472.

Il documento, che contiene gli atti della Potesteria di Montaione, e che qui esaminiamo, è conservato nell'archivio comunale di Castelfiorentino, venutovi insieme agli altri protocolli, quando questa Terra elevata al grado di capoluogo di Mandamento, raccolse per un malinteso zelo di accentramento gli avanzi degli archivi dei luoghi minori. Esso è un fascicolo cartaceo di millimetri 290×219, di fogli cuciti insieme, con margini ampi e pagine numerate solamente nel recto dal 5 al 48, e quindi mancante delle prime quattro pagine in principio e di alcune nel fine. È scritto in latino curialesco da capo a fondo, non ammettendo in volgare se non alcuni soprannomi di persona (1); e tutti i numeri

---

(1) A titolo di curiosità, riferisco quì i soprannomi, che s'incontrano nel documento non tanto per confermare l'uso estesissimo di essi nella nostra Valdelsa, quanto anche perchè forse servono come elementi a formarci un'idea approssimativa della fisionomia morale anche delle persone. Metto pertanto il soprannome a fianco del nome proprio e del luogo di domicilio.

Antonio di Michele da Montaione — Campanellino.
Pasquino di Stefano — Maglino.
Agostino di Giovanni di Domenico di Montaione — Morello.
Bartolomeo di Domenico — Baccio.
Silvestro di Bartolomeo da Castelfiorentino — Cavacchia o Cavarchia.
Antonio d'Iacopo da Montaione — Finocchio.
Mariano di Nanni da Montaione — Terricciuola.
Domenico di Friano della Valle — Bucalosso.
Domenico di Pietro — Burattello.
Gaspero di Salvi da S. Regolo — Passera.
Francesco di Mone fabbro da Gambassi — Chiocciola.
Iacopo di Maffio vasaio da Montaione — Casamatta, e Casa.

Digitized by Google

occorrenti quando non siano designati in lettere o parole interamente scritte, sono indicati in cifre arabiche, ad eccezione delle date, dei giorni e degli anni, che s'incontrano costantemente in cifre romane. La calligrafia è corretta e regolare, tenendo una forma arrotondata con maniera un po' tendente, almeno in alcune lettere, al cosiddetto gotico; e vi s'incontrano pochi e facili nessi con rarissimi errori d'ortografia e scarse cancellature. Alcuni dei fogli che lo compongono sono staccati dalla costola, ed altri son macchiati d'acqua appunto lungo la stessa costola: ma tutto lo scritto è perfettamente intelligibile, ed è tutto intero della stessa mano del notaro della Potesteria, in inchiostro nero assai ben conservato nel suo colore un po' sbiadito per la vecchiezza. In nessun luogo s'incontra mai la firma del Potestà e de' suoi uffiziali, nè delle parti o dei testimoni; e ciò, come succedeva, perchè la persona del notaro, che scriveva i ricorsi e le sentenze, godeva la fede pubblica e non dava luogo ad incertezza veruna su quello che egli riferiva. La firma però di lui doveva trovarsi senza dubbio al fine del documento, come si vede usarsi in altri simili codici del tempo; il che bastava a dichiarare autentico tutto ciò che nel libro si trovava.

Santi di Neri da Montaione — Parigi.
Giuliano di Pietro di Goro da Montaione — Trabalza.
Antonio Bini da Vignale — Tognaccio.
Pietro d'Antonio da Castelfalfi — Catelano.
Sandro d'Andrea da Montaione — Trabugia e Terrabugia.
Gaspero d'Arrigo fornaciaio ligure — Della Rosa.
Giovanni d'Iacopo di Piero di Tuto da Montaione — Finocchino.
Gaspero Salvi — Trentacinque.
Bartolomeo di Piero Fruliani — Pazaglia.
Giuliano d'Antonio Castroncini da Montaione — Croccia, o Crocchia.
Checco da Montaione — il Rosso.
Iacopo di Biagio d'Andrea Biondi da Castelfalfi — Ghirello.
Nanni di Giusto Bacciomei da Montaione — Formica.
Giovanni di Girolamo da Montaione — Giomo.
Sandro d'Antonio da Montaione — Vaccaio.
Regolo di Giovanni da Montaione — Bizzarri.
Sandro d'Antonio da Montaione — Martello.
Balduccio Papi da Montaione — Zampogna.

È notevole un esempio di matriarcato in Cristofano di donna Chiarina da Vignale, che il 26 gennaio 1472 cita Giovanni di Martino di Lamberto dello stesso luogo per L. 4 dovutegli come residuo di salario essendo stato al suo servizio (pag. 22, r.).

Digitized by Google

Gli atti in esso contenuti vanno dal 21 dicembre 1471 al 20 maggio 1472 successivo, numerandovisi gli anni secondo lo stile fiorentino che, com'è noto, assegnava il capo d'anno al 25 di marzo (1); e vuolsi avvertire come quell'anno fosse bisestile, trovandovisi riferite quattro citazioni nel 29 di febbraio. Il Potestà, che, secondo le consuetudini dei nostri luoghi, rende ragione *pro magnifico ac potenti populo florentino* pel corso di tempo di sei mesi, è Niccolò d'Andrea Benintendi rigattiere e cittadino di Firenze, che s'intitola Potestà di Barbialla, Montaione, Gambassi ed altri luoghi uniti a quella Potesteria. Lo statuto fiorentino del 1415 comprende infatti Montaione nella potesteria di Barbialla, che è considerata di primo grado; ordinandovisi (Rubr. XLIX, Tract. IV, Lib. V) che quel Potestà tenga seco un notaro per gli affari che si riferiscono a Barbialla, Coiano, S. Stefano e Collegalli, un altro che si occupi delle cose di Cigoli, Montebicchieri, Stabio e Leporaria, un terzo per Montaione, Tonda, Figline e Figlinella, e un quarto finalmente per Castelnuovo, S. Quintino e Canneto. Di fatto però il Benintendi, durante il suo ufficio, dimorava abitualmente in Montaione nella casa del Comune, dove si dice essere la sua residenza; la qual casa era circondata da tre lati dalla via e dal quarto lato confinava con la casa di Antonio Ciulli, che in quel tempo fu camarlingo di Montaione. Il notaro che aveva seco era Benedetto d'Antonio d'Albonetto Biffoli da Firenze, il quale, oltre ad avere scritto tutto il presente documento di sua mano, trovasi aver esercitato anche l'ufficio di giudice, nella quale arte doveva essere matricolato, ed aver rogato anche altri atti pubblici e lodi privati. L'usciere o cursore chiamato latinamente col nome di *numptius,* nel quale ufficio oltre alla Curia serviva anche al Comune, è un cotale Taviano di Meo da Castelfalfi, il quale nel giorno 1 aprile 1472 si permise di citare ingiustamente innanzi al Potestà per la somma di L. 3 a titolo di salario Domenico Giusti dalle Mura, che era stato camarlingo del Comune in tempo anteriore, e che le aveva pagate per commissione di lui a Cristofano di Santi calzolaio di Montaione (pag. 36, r.). In luogo di Taviano trovasi poche volte a disimpegnar quell'ufficio un tal Mariano di Vangelista, che

(1) Notisi come le date riferite in questa relazione siano ridotte al computo comune.

Digitized by Google

piglia ugualmente il nome di nunzio della Curia e del Comune di Montaione. Si trovano anche ricordati i famigli del Potestà destinati a farne con la forza eseguir le sentenze, quantunque non se ne determini il numero.

I luoghi nominati nel documento in esame come appartenenti al Comune di Montaione, e che quasi tutti serbano ancora lo stesso nome, sono le Mura, Capitone, la villa di Figline, i Colli, la Pieve, la Valle, S. Regolo, Fignano, Casciale, Pozuolo, il botro di San Biagio, Listignano, Mutine, Liscaria, Ribaldi, i Muricci, Allano o Agliano, Colleluccio, Amarante, Spareto e Terricciola, quantunque da queste indicazioni non possa rilevarsi se non con molta incertezza la periferia dei confini di questo Comune. Può dare schiarimenti in proposito il sapere dallo stesso documento come alcuni luoghi attualmente compresi nel Comune di Montaione erano capi di altri comuni minori; e tali si trovano a quel tempo Vignale, di cui faceva parte la Quercia insieme con altri caseggiati; Tonda, a cui apparteneva S. Cerbone; Castelfalfi con Bovalicchio e Calzolaia; Collegalli che comprendeva anche S. Paolo, e Gambassi che costituiva una Potesteria insieme con Montignoso, estendendo il proprio Comune a Camporbiano e Gavignalla, e dava nome ad una Lega, di cui faceva parte anche il Comune di Catignano. I due luoghi detti Orzale e il Castellare erano soggetti alla Potesteria di Montaione, senza sapersi però a quale dei Comuni ricordati appartenessero.

Tra i molti nomi di persone e di famiglie quivi rammentati meritano speciale menzione nel numero dei ricorrenti Michele di Giovanni Guicciardini, Piero di Giannozzo Gianfigliazzi, Giorgio di Niccolò Ridolfi rappresentato dal proprio fattore Mariano d'Antonio da Montaione, Giovanni di Simone da Filicaia, Antonio di Guido Cavalcanti, Niccolò di Luca d'Antonio de'Rossi, Filippo di Tommaso da Luziano, Iacopo de'Bardi rappresentato dal fattore Niccolò d'Arrigo, Giovanni Orlandini reppresentato dal fattore maestro Raffaello fornaciaio ligure abitante a Montaione, Bernardo di Giannozzo Attavanti rappresentato da Carbone di Giovanni da Castelfiorentino, Iacopo Capponi rappresentato da Giovanni di Domenico Bullera da S. Stefano, Antonio di Cenno Biliotti e Daniele di Domenico Sapiti tutti da Firenze. È anche ricordata la Società di Roberto de'Rossi, alla quale Verdiano Bartoli da Mutina pagò un

Digitized by Google

fiorino largo per Nardo di Meo Baldanzi da Capitone, da cui non venne rimborsato se non al seguito di una citazione fattagli per questo titolo il 23 di febbraio 1472. Tra gli altri ricorrenti forensi s'incontrano Mico di Checco Paulini da Montespertoli, don Marino Petrilli da Napoli monaco e rettore della Chiesa di San Bartolommeo di Montaione, Lorenzo di Papo di Lorenzo da Montepulciano, Bolgheruccio Gaddi da Peccioli cittadino pisano, Benedetto di Michele Tamagni da S. Gimignano, Giovanni d'Andrea Gotti fabbro da Castelfiorentino, Tommaso di Domenico di Tano Petrucci camarlingo del Monte a Castelfiorentino, Piero di Fabiano pellicciaio da S. Miniato, donna Papina di Santi Berlinghieri da Montefoscoli vedova di Giovanni da Montaione, ser Filippo d'Andrea da Bibbiena offiziale del Potestà di Castelfiorentino, Iacopo di Biagio d'Andrea Biondi da Castelfalfi fornaciaio, Giannino Giannini di Tonda, Giovanni di Domenico Friani dalla Valle, don Michele di Paolo prete e rettore della cappella di S. Sano e S. Bono in Montaione, Giovanni di Gaspero Salvi di Tonda, don Michele di Nanni prete di S. Michele a Tonda, Matteo di Tommaso Lupatti pure di Tonda, Francesco di Michele di Secce o Seccini, Ranieri Papi da Figline, e Fulgenzio di Giuliano d'Iacopo Mocci da S. Miniato. Si fa anche memoria di Alberto di Giovanni Tempi, che paga un fiorino largo a don Matteo di Pippo prete da Montaione, il quale aveva sporto una citazione il 19 aprile 1472 contro Domenico Friani da Listignano per un residuo di danari prestatigli mentre era suo contadino; (pag. 42 r.) e si ricorda ser Francesco del fu Filippo di Piero Strozzi notaro abitante a Montelupo.

Tra i nomi di persone e famiglie domiciliate nel Comune di Montaione e oriunde di quel territorio si ricordano Antonio Barberani fabbro, Meo di Giuliano Bindi, Domenico di Giovanni Grande tessitore, Giovanni Corsi, Giuliano d'Antonio Castroncini, ser Francesco d'Antonio Barberani prete, e Niccolò d'Antonio Malenotti, tutti di Montaione; poi Giovanni di Gaspero di Salvi da S. Regolo, Giovanni di Lorenzo Fruliani da Orzale, Fruliano e Goro Bertini, Santi di Bartolomeo Alessi, Domenico di Niccolò Testa, Giovanni di Benedetto Turri, che sono di Castelfalfi: Giovanni di Vivaldo Corbi da Pozuolo, Domenico d'Antonio Bartolelli, Mico Landini di Piero, Matteo di Melchiorre Pippi, Giacomo

Digitized by Google

e Giovanni Castiglioni tutti dalle Mura; Matteo Bini, Leone Coveri, e Michele di Nanni Girfalchi da Vignale, Mariano Iacopini da Fignano, e Maffio Baldi della Pieve. Tra le persone immigrate di fuori si ricorda maestro Andrea di Piero francese che abita in Montaione e sembra essere stato medico, Francesco Artalucci originario di Provenza ugualmente domiciliato nel Castello, Gaspero d'Arrigo oriundo dalla Liguria fornaciaio a Castelfalfi, Giorgio di Simone sardo che esercita il mestiere d'*erbaiolo,* Sisto da Marcialla abitante a Vignale e Mariotto di Bartolomeo da Montepulciano domiciliato in Montaione.

Quasi nulla s'incontra nel documento, che esaminiamo, di ricordi storici municipali, o di fatti che alla storia locale facciano allusione; e soltanto potremmo notare come in quel tempo il Comune di Montaione possedesse terreni a pascolo, che cedeva in affitto, e luoghi boschivi; trovandosi come il 17 febbraio 1472 un tal Michele Baldini di Montaione in qualità di mandatario di Bindo Bartoli da Rocciano, citasse in L. 6 Checco di Niccolò dal Poggio a' Grilli come rifacimento di danni recati da due de' suoi animali neri tenuti a pascolare nei terreni da lui presi in affitto dal Comune. Gli uffiziali dei boschi, che venivano eletti come guardie campestri a tutelare i terreni comunali e curarne la conservazione, erano Andrea di Piero, Gamuccio di Baldino e Mariano d'Antonio, i quali il 2 marzo 1472 citarono Mariano di Domenico di Pietro, e Giovanni di Lorenzo Fruliani da Orzale in L. 1 e s. 10 per pastura dei loro bestiami nei pascoli del Comune, accordando il 6 successivo dopo riconosciuto il debito soltanto due giorni di tempo al pagamento (pag. 34 r.). Il modo d'imporre i dazi comunali, osservato anche nelle altre Terre dello Stato fiorentino, era correlativo ai bisogni e non si determinava mai stabilmente nè in ordine al tempo, nè in ordine alle quote; quindi vediamo come il 13 febbraio 1472, Antonio Chianni camarlingo del Comune richiede il gravamento di ventiquattro contribuenti per la somma complessiva di L. 2. 17. 5. per dazi arretrati in ragione di soldi 6 per lira; ed il 6 aprile successivo Antonio Ciulli, camarlingo succeduto al precedente, ordina il gravamento di trentanove contribuenti per la somma complessiva di L. 17. 18. 2. in sodisfazione delle tasse imposte per la prima paga dovuta al

Digitized by Google

Potestà, per il salario del nunzio o cursore, per le spese ordinarie e per alcuni debiti del Comune (pag. 36, v. 37, r. v. 38, r.). Alle quali citazioni non rispondendo alcuni dei debitori, lo stesso camarlingo il 22 dello stesso mese ordina nuovo gravamento contro diciotto di essi per la somma complessiva di L. 7. 2. 2, tra i quali a Gamuccio e Michele fratelli e figli di Baldino Gamucci è sequestrata il 9 maggio *una equa saginata cum chaveza,* che viene restituita soltanto all'atto del pagamento avvenuto il 13 successivo.

Quali fossero i debiti del Comune in quel tempo non saprei dire; ma dal nostro documento appare esserne allora uno pendente verso Mariano di Nanni soprannominato Terricciola, il quale essendo stato camarlingo aveva fino dal 4 gennaio 1472 citato lo stesso Comune in L. 6. 9. 11. per restituzione del suo camarlingato. Il qual debito il 6 dello stesso mese venne riconosciuto da Gamuccio di Baldino, Guglielmo di Primo ed altri tre Priori del Comune che promisero pagarlo dentro il mese di marzo, quantunque in realtà per mancanza di fondi non fosse estinto se non il 23 aprile successivo dal Camarlingo Antonio Ciulli (pag. 12, v.). Del resto il Comune di Montaione aveva alcuni crediti verso i Comuni vicini oltre a quelli posseduti verso i suoi contribuenti; e ad occasione di una citazione fatta il 31 gennaio 1472 da Batista di Papo e Piero di Angiolo consiglieri del Comune di Castelfalfi contro gli eredi di Montino Arrigucci in L. 20 per imposizioni, dazi e tasse di registro nei libri del Comune, si rammenta appunto un debito di Castelfalfi verso Montaione di L. 4 s. 10 che vennero pagate da Bencivenni fratello di Maffio e figli di Benedetto Turri convenuti a Domenico Giusti dalle Mura, che poi le riversò il 23 di febbraio in mano d'Antonio Ciulli camarlingo (p. 23, r.). Un altro credito di L. 6 teneva il Comune di Montaione contro quello di Vignale; e i Priori e consiglieri ne fecero citazione il 9 di maggio 1472 sotto il titolo di tasse dovute, che costituivano il concorso dei minori Comuni alle spese della Potesteria (pag. 47, r.)

Fra le altre tasse che si pagavano nel Comune di Montaione a quel tempo, si trova ricordo di quelle dovute a favore dell'Opera di S. Maria del Fiore di Firenze; e appunto il 20 gennaio 1472, gli operai di quella fabbrica richiedono il gravamento

Digitized by Google

contro nove persone già sottomesse a condennagione per la somma complessiva di L. 121. Per l'esazione poi delle altre tasse dovute al governo centrale di Firenze il Comune di Montaione dipendeva dall'Ufficiale residente a Castelfiorentino; ed è per questo che il 13 gennaio 1472, Tommaso di Domenico di Tano Petrucci camarlingo per gli uffiziali del Monte a Castelfiorentino richiede il gravamento per tasse arretrate contro dodici contribuenti montaionesi per la somma complessiva di L. 198 e s. 1; e il 25 febbraio successivo per tasse del decorso anno 1471 rinnuova il gravamento contro venticinque contribuenti per L. 32. 8. 8. (pag. 16, v. e pagg. 31, 32). Sotto il 15 d'aprile 1472 vi è pure riferita una citazione fatta dai provvisori e governatori della gabella del vino di Firenze contro Giovanni Stagini di Luca da Vignale per la gabella di un atto di donazione di beni stipulato in suo favore da un tal Checco di Montaione soprannominato il Rosso, e che egli si obbliga di sodisfare dentro il dì 8 del mese seguente (pag. 40, r.). Un'altra specie di tassa veniva pagata sotto il titolo di verificazione, o come dicevasi, di sigillatura dei pesi e misure; onde abbiamo sotto il 14 gennaio 1472 una citazione fatta da Cristofano di Santi calzolaio contro Domenico di Giovanni Grande tessitore per soldi 7 e denari 4 spesi da lui a Firenze per suo conto a riadattare e far sigillare una stadera di sua proprietà; debito che venne pagato il 26 dello stesso mese (pag. 17, v.). Vi si fà anche ricordo delle decime imposte ai luoghi pii da Sisto IV, per riparare senza dubbio alle strettezze dell'erario pontificio e alle guerre cui prese parte quel papa, le quali decime si dicono anche autorizzate *vigore litterarum dominorum florentinorum*. Quindi il 7 aprile 1472 Ser Luca d'Antonio da Coiano prete e cappellano di Ser Gaspero Lazeri priore di S. Michele di Volterra collettore ed esattore di mons. Alessandro vescovo forlivense e commissario apostolico, chiede il gravamento contro lo Spedale di S. Lucia in Montaione, di cui sono operai Barone di Piero e Michele di Manno, per la somma di grossi 7 equivalenti a L. 1. 18. 6; la cappella di S. Omobuono posta nella chiesa di S. Bartolomeo di Montaione in grossi 10 equivalenti a L. 2 e s. 15 della quale coltiva i terreni patrimoniali un tal Domenico Friani da Listignano; e la cappella di S. Ansano posta nella stessa Chiesa per L. 11 essendone rettore don Battista

Digitized by Google

col titolo di arciprete e pievano. Di questa prima paga di decima era depositario un tal ser Matteo prete di Montaione, cui dovevano rimettersi le somme richieste (pag. 38, v.).

È riferita poi una citazione fatta da Maffio di Benedetto il 4 gennaio 1472 contro il Comune e Consiglio di Castelfalfi per L. 11 e s. 2 dovute in L. 6 per salario dell'ufficio da lui tenuto precedentemente di camarlingo di quel Comune, e il resto per una gita fatta a Firenze, per paga del Cancelliere, dei sindaci e del notaro che esaminarono la sua ragione alla scadenza del suo ufficio. Il qual debito con qualche difficoltà e contrasto venne riconosciuto da Battista di Papo, da Piero di Angelo, e da Bencivenni di Benedetto consiglieri di quel Comune, che il 30 dello stesso mese pagarono quella somma dopo nuovo conteggio a Piero Gaetani ricevente per l'attore (pag. 12, r.).

Tra gli atti civili che si trovano ricordati nel documento, occorre assai spesso la procura, pel quale l'attore invece d'intervenire personalmente innanzi al Tribunale è rappresentato da una terza persona che agisce in suo nome. Tal procura talvolta è universale, come accade dei fattori campagnoli quando trattano affari che si riferiscono alla loro amministrazione, e talvolta è solamente a titolo particolare dando incarico della sola trattazione di una causa determinata. Non s'incontra però mai nè riferito nè citato il documento, da cui resulti la procura. Si fa ricordo anche della tutela esercitata dalla madre vedova verso dei suoi figliuoli nella citazione che il 7 febbraio 1472 donna Papina figlia di Santi Berlinghieri da Montefoscoli e vedova di Mucciarino di Giovanni muratore e falegname di Montaione sperimenta in nome dei propri figli e come loro tutrice e curatrice contro Santi di Neri di Montaione e contro Giuliano di Giovanni fabbro da Castelfalfi per alcuni crediti del marito (pag. 26, r.). Un esempio d'ipoteca convenzionale o di atto ad essa somigliante si trova in una citazione fatta il 7 marzo 1472 da Giovanni di Giuliano da Listignano contro Cristofano di donna Chiarina da Vignale, da cui ripete L. 65 come residuo di una maggior somma prestatagli oltre due anni fà sopra un certo campo. Tal citazione venne con molta lentezza comunicata per lettera il 21 dello stesso mese, il giorno stesso in cui l'attore riceveva quattro fiorini larghi in Castelfiorentino da Baldo di Niccolò di Tonda, che pagava per conto

Digitized by Google

del debitore, quantunque questi non comparisse al tribunale per riconoscervi il debito se non il 5 aprile successivo, e solamente il 22 dello stesso mese, lo stesso attore ricevesse in diminuzione del medesimo debito altri tre fiorini larghi da Leone Bucci di Montespertoli (pag. 35, v.). Il diritto poi di rappresentanza degli enti morali è riconosciuto giuridicamente nei Priori e nei Consiglieri riguardo ai comuni, nei consoli delle Arti riguardo alle corporazioni laiche, e negli investiti di beneficî ecclesiastici riguardo alle chiese e cappellanie rette da loro. Tale rappresentanza però ha una estensione larghissima in ordine alle persone private, e specialmente tra i consanguinei, mentre spesso incontrasi il padre che comparisce in luogo del figlio citato e discute o tratta completamente la causa fino ad esaurirla; ed una volta la madre dell'attore donna Nanna fà quietanza a Francesco Artalucci di Provenza domiciliato in Montaione, che era stato citato il 1° di gennaio 1472 dal proprio figlio Antonio Balducci in L. 2 dovutegli per ragione di un conteggio intervenuto tra loro, e che sono pagate da Antonio Barberani in nome del debitore (pag. 11, r.). Anche i figli alla loro volta rappresentano i genitori sia come convenuti sia come attori; e il 6 aprile 1472 il camarlingo di Montaione cita Iacopo di Mariano Mini da Fignano in luogo di donna Caterina sua madre per L. 1 di tasse; e il 16 di maggio Bartolommeo figlio di Nardo di Francesco Bambi da Catignano ritira un credito di soldi 4 pel quale suo padre aveva citato Primo di Guglielmo da Montaione come residuo di prezzo di due orci da olio venduti gli (pag. 44, r.). Anzi la rappresentanza dei figli si estende fino a comparire e far nuovi conteggi con l'attore in luogo dei genitori, ed anche licenziare il convenuto condonandogli il debito. Frequente poi è la rappresentanza dei fratelli tra loro, che trattano senza condizione gli affari reciproci innanzi alla curia agendo come per conto proprio. Anche il marito rappresenta la moglie non solo agli effetti del contratto matrimoniale e rispetto alla dote, ma anche in ordine agli altri interessi, se almeno comuni alla famiglia; onde il 19 gennaio 1472 Giovanni di Simone da Filicaia chiede la citazione in soldi 12 contro Maffio di Biagio montaionese per residuo di prezzo di grano, che la propria moglie avevagli venduto, e che venne pagato interamente il 26 dello stesso mese all'attore (pag. 20, r.).

Digitized by Google

I debiti poi di cui si tratta nelle citazioni riferite nel documento nascono per titoli vari, tra i quali si trovano quasi tutti i contratti e patti o convenzioni, che giuridicamente concedono anc'oggi il diritto dell'azione civile. Giova riferire qui i principali, di cui altri derivano dalla giurisprudenza romana, altri dal diritto canonico, ed altri infine sembrano essere fondati sopra consuetudini locali, o a dir meglio sopra alcun avanzo di diritto germanico, che dovette avere grande predominio nel territorio volterrano e meglio sanminiatese, ai quali ugualmente apparteneva Montaione, e dove l'impero ebbe meglio che in altri luoghi di Toscana il più largo favore. Dei contratti di compra e vendita si fà cenno quasi di continuo, e più specialmente, e anzi quasi sempre si tratta di compre e vendite minute e di materie o necessarie o utili alla vita, tra le quali si notano ricordati più frequentemente gli animali da frutto e da lavoro, le derrate e i prodotti dei mestieri. Si incontrano anche i contratti di mutuo, sia che si tratti di materia da consumarsi con l'uso e da restituirsi in natura, come vino, e grano, sia di strumenti da lavoro come scuri o coppi da olio, sia che si tratti di danari dati in prestito o senza documento o con obbligazione di scrittura privata. Così il 21 dicembre 1471 Tommaso d'Antonio speziario di Castelfiorentino per mezzo di lettera chiede la citazione di quindici suoi clienti debitori di mercanzie ricevute per la somma complessiva di L. 34. 14. 1 (pag. 5, v. 6, r.); e il giorno 24 successivo Bartolomeo di Piero di ser Niccolò rigattiere da Castelfiorentino cita quattordici suoi clienti montaionesi per mercanzie vendute loro nella somma complessiva di L. 31. 7. 11. e in una lagena o barile d'olio dato a Giovanni di Gaspero Salvi detto Passeroni di S. Regolo (pag. 8, v). È anche riconosciuto come obbligatorio il contratto di cambio o baratto con le condizioni appostevi; e però il 23 dicembre 1471 Antonio Barberani fabbro di Montaione sperimenta l'azione civile contro Calamone di Benedetto Gaetani da Vignale cittadino fiorentino per il residuo di L. 6 dovutegli nel baratto di un asino (pag. 7, v.). È inutile poi notare come avessero valore di contratto i testamenti col trasferire negli eredi e nei legatari i diritti stessi del testatore; quindi l'8 gennaio 1472 Marco di Giovacchino fabbro di Montaione come erede di ser Michele di Paolo prete e rettore della cappella dei santi Sano e Omobono, in virtù di te-

Digitized by Google

stamento del 1.° agosto 1468 rogato ser Francesco del fu Filippo di Piero Strozzi notaro pubblico fiorentino da Montelupo, cita Sandro d'Antonio di Montaione in L. 10 e in una *salma* ovvero due sacca di grano, che egli doveva al testatore (pag. 15, r.). Frequente poi trovasi il contratto d'affitto sia di terreni da pascolo o da coltivazione, sia delle case. In ordine ai terreni si rileva dal documento, che ordinariamente il fitto veniva costituito per il periodo di tre anni, regolandosi così questo contratto con le norme del diritto canonico, che fissa questa durata per i beni ecclesiastici; e poteva risolversi per mezzo della curia del Potestà anche prima della scadenza del termine, quando il fittuario non fosse esatto nel pagamento del canone. Questo canone poi quasi sempre pagavasi in danaro, e qualche volta era dovuto anche in generi; tuttavia di fronte ai valori d'oggi era sempre assai basso. Tutto ciò rilevasi molto bene dalla citazione che il 13 gennaio 1472 fà Cristofano di Santi calzolaio di Montaione contro Domenico di Giovanni Grande tessitore dello stesso luogo, ripetendo L. 1 e s. 1 per fitto di un appezzamento di terra lavorativa posto in luogo detto il Botro di S. Biagio e locatogli per il termine di tre anni. Nello stesso tempo richiede che il cursore della Curia dia ordine allo stesso fittuario, che non ardisca più oltre in avvenire di lavorare quella terra senza espressa licenza del domino diretto. Il giorno seguente essendo stato citato per lettera, il convenuto si presenta alla curia e fà l'eccezione che, avendo tenuto a fitto quelle terre soltanto per due anni il suo debito si residua a soli 14 soldi; donde rileviamo che il canone, annuo era di soldi 7. Nello stesso giorno però, per mezzo di Taviano di Meo pubblico nunzio della curia incaricatone dal Potestà vien fatta la disdetta del fitto con ordine che il fittuario appena fatta la raccolta del grano e quindi *elapso mense iulij proximo futuro* restituisca libere quelle terre all'attore; quantunque poi il 26 di gennaio col pagamento di soldi 14 venisse d'accordo riconfermato il contratto prima celebrato (pag. 17, r.). Che i fitti delle case si pagassero d'anno in anno si rileva dall'eccezione opposta e riconosciuta il 19 gennaio 1472 da Iacopo di Maffio citato in L. 2 s. 15 per cinque mesi e mezzo di pigione da Michele di Baldino Gamucci, cui negò di esser tenuto al pagamento

Digitized by Google

di quella somma, perchè non ancora era decorso l'anno del fitto (pag. 20 r.).

Oltre le Corporazioni e le Arti di Firenze, di cui si trovano varie citazioni, erano giuridicamente riconosciuti i contratti di società commerciale; e se ne trova esempio nell'esistenza di una società di fornaciai formata da alcuni liguri insieme con altri terrazzani. Quindi il 7 di febbraio Lorenzo di Mattone dalle Mura cita Michele di Manno dello stesso luogo ripetendo cinque cataste di legna messe in società per accendere le fornaci e valutate L. 6; ed anche ripete libbre 20 di lana ricevute per lui da maestro Raffaello ligure fattore di Giovanni Orlandini (pag. 26 v.). Anche il contratto di divise legalmente stipulato dava diritto all'azione civile, e ne abbiamo riscontro in una citazione occorsa tra due fratelli, uno dei quali si crede leso nelle sue ragioni. Il 7 marzo 1472 Lorenzo di Giuliano da Montaione cita Giovanni suo fratello che abita a Listignano, ripetendo da lui varie somme di danaro non computate nell'atto di divise fatto tra loro e rogato da ser Antonio notaro di Gambassi (1). Da ultimo s'incontra più d'una volta il contratto di nozze, stipulato ora con le debite solennità ed ora in forma privata, il quale è riconosciuto giuridicamente come fonte di obbligazione in modo speciale rispetto a quello che riguarda la dote. In generale le norme che governavano questa materia erano date dal diritto canonico, come del resto si vede in quasi tutte le legislature di quel tempo; e però trovasi citato ad argomento legale lo statuto della diocesi di Volterra, cui nello spirituale era soggetta la terra di Montaione. La dote veniva fissata al tempo del matrimonio, quantunque il pagamento per lo più avvenisse

(1) I valori che l'attore ripete come non compresi nel lodo sono: un porco di 200 libbre che gli toccava dei due esistenti stimato del prezzo di L. 6; di più un fiorino largo equivalente a L. 4 s. 2 metà del guadagno fatto sopra un giovenco *quem dictus Ioannes tenuit ab Andrea Baronis;* L. 2 s. 15 per sua parte di un letto avuto in pegno da Fruliano; s. 10 come parte spettante al convenuto e pagati dallo stesso attore al notaro ser Antonio di Gambassi pel rogito dell'atto di divise; altri s. 10 pagati per lui a un tal Francia di Napoli; di più s. 3 e d. 6 riscossi per conto dell'attore da Maffiuccio, e finalmente 25 libbre di carne di porco o il valore corrispondente di L. 1 delle 50 libbre vendute a Vivaldo. Il giorno 8 dello stesso mese il convenuto presentatosi alla Curia domandò di far nuovo conteggio con l'attore; il quale poi nel giorno 26 aprile successivo fece quietanza generale al fratello *gratia et amore* alla presenza di Gamuccio di Baldino testimone (pag. 35, r.).

Digitized by Google

più tardi e in una sola volta od anche in rate disuguali secondo che la famiglia della sposa, che doveva sborsarla, trovavasi in condizioni economiche più o meno favorevoli. Così il 16 febbraio 1472 Giorgio di Clemente da'Mandorli nella potesteria di Montespertoli, che essendo forense dà per mallevadore delle spese giudiciali Maffio Baldi montaionese, cita Marco d'Antonio da Montaione richiedendogli fiorini 28 come dote promessa a donna Cilia sua figliuola e moglie dell'attore. Il giorno appresso il convenuto pose l'eccezione di aver conti pendenti con l'attore e di voler rivederli, ottenendo per questo otto giorni di tempo; ma il 13 aprile successivo, riconoscendo il proprio debito, promise al notaro del Potestà ricevente ed accettante in luogo dell'attore assente di pagar L. 20 dentro il 15 del prossimo maggio, dando per mallevadore Iacopo di Bernardo tessitore montaionese e il proprio figlio Domenico alla presenza del testimone Antonio Ciulli (pag. 28 v.). Parimente Pippo di Nanni Seccini da Vico di Valdelsa il 7 febbraio 1472 sperimenta l'azione civile contro Checco Galli da S. Gimignano attualmente domiciliato a Vignale per aver da lui fiorini 4 come residuo dei fiorini 16 promessi in dote della sua figlia donna Caterina divenuta propria moglie. Questa citazione venne comunicata il 14 dello stesso mese, e il 16 comparvero in curia Giovanni e Geminiano figli del convenuto, che riconobbero il debito del padre, promettendo di pagare un fiorino e mezzo dentro il mese di marzo; promessa accettata dall'attore presente. E poichè il 16 aprile tal pagamento non era avvenuto, lo stesso Geminiano fu gravato e sostenuto in curia dalla famiglia del Potestà, finchè nello stesso giorno non ebbe depositato L. 6 s. 3 presso Mariano d'Antonio (pag. 26 v.). La quietanza però non venne fatta se non il 25 aprile successivo, quando l'attore dichiarò di aver ricevuto la somma depositata e di condonare *gratia et amore* il resto alla presenza di Antonio Comacci dalla Pieve e di Francesco di Santi Neri da Montaione (pag. 44 r.). Le doti di cui si fà menzione nel documento variano tra i 16 e i 28 fiorini, e vengono pagate o dai genitori o dai fratelli della sposa, alla quale poi il marito assegna una donazione *propter nuptias,* corrispondente almeno nel fatto al *morgincamp* del diritto longobardo o alla odierna sopradote, che è designata col nome di *an-*

Digitized by Google

defatum. Rimanendo vedova la moglie aveva il diritto di riavere la dote sborsata dalla propria famiglia, e la donazione ricevuta dal marito o dalla famiglia di lui, potendo esercitare a questo scopo l'azione civile competente. Di che abbiamo esempio nella causa di donna Piera figlia del fu Paolo Martini dal Castelluccio e vedova di Giovanni di Tommaso d'Iacopo da Montaione, che il 22 dicembre 1471 chiede il gravamento degli eredi del suocero per riavere la dote e la sopradote che le si spettavano (1). Si ha pure un esempio di rinunzia ad una porzione della dote promessa da parte del marito nella condonazione di L. 25 fatta il 19 aprile 1472 da Giovanni di Gaspero Salvi dalla Pieve, che il 3 febbraio antecedente aveva citato Michele di Nanni Girfalchi da Vignale per quella somma come porzione e saldo di dote promessa alla sua sorella Antonia divenuta moglie dell'attore (pag. 24 r.).

---

(1) Credo utile riferire integralmente il documento anche come nuovo saggio della procedura curialesca del tempo. « Die XXII decembris 1471. Ad petitionem et instantiam « domnae Pierae viduae filiae olim Pauli Martini de Chastelluccio et uxoris olim Iohannis « Thomei Iacobi de Montaione graventur infrascripti videlicet. — Haeredes et bono- « rum possexores dicti Thomei Iacobi de Montaione habitantes in Comuni Montaionis « pro fl. viginti auri pro dote, et pro L..... pro andefato secundum formam sta- « tutorum diocesis Vulterranae, quas dotem et andefatum seu donationem propter « nuptias dictus Thomeus pater olim dicti Iohannis olim viri et mariti dictae domnae « Pierae pluribus annis elapsis defuncti fuit confessus ab ea recepisse. Et predictos « heredes et bonorum possexores petit gravari et de facto cogi et compelli iuris re- « mediis opportunis pro restitutione dictae dotis et donationis solvendae cum tempus « eventum sit praedicta sibi restitui debere vigore infrascriptae confessionis dotis per « dictum olim Tomeum confessatae inter rogata manu ser Nicholai Michaelis Bardi « de Chatignano notari publici florentini. — Fl. 20. Die 23 dicti mensis comparuit « Angelus filius et heres pro certa parte dicti Thomei olim patris sui et audita dicta « petitione dixit et confessus fuit iam temporibus retroactis se obligasse ad sibi do- « minae actrici restituendum fl. decem pro dicta dote de quibus dixit solvisse Chri- « stoforo Santis chalzolario de Montaione fl. unum largum pro dicta domina actrice « recipienti, quem fl. deinde dictus Christoforus solvit eidem dominae Pierae; et re- « siduum usque ad dictam summam fl. decem promisit dictus Angelus solvere dictae « dominae Pierae actrici presenti et consentienti hinc ad per totam diem XV mensis « Januarij proximi futuri absque aliqua contradictione, et haec omnia presentibus Mi- « chaele Antonij de Lano comunis Chollis et Balduccio Papi alias Zampogna de Mon- » taione vallis Elsae testibus vocatis habitis et rogatis. — Die 7 aprilis fuit detemptus « in curia dictus Angelus pro L. 35 s. 10 pl. prout supra confessus fuit teneri et « obligatum fore dictae dominae actrici. — Die 8 predicti dictus Angelus deposuit « L. 35 s. 10 pl. penes Pippum Christofori Santis chalzolarium de Montaione, prout « ipse Pippus confessus fuit penes se habere in pecunia numerata » (pag. 6, v.).

Digitized by Google

Tra i patti più comuni nell'uso della vita civile e che pure danno diritto all'azione giuridica, è frequente quello della mallevadoria (1) che accordava la rivalsa contro il debitore principale (2), e del deposito, come anche della prestazione della mano d'opera sia in lavori fabbrili (3), sia specialmente nei lavori di terra ed anche negli uffici pubblici, che vengono retribuiti con emolumento determinato. Anche i patti tra padrone e servo per rispetto al salario s'incontrano varie volte esser tratti in giudizio, ed è notevole come in questi casi spesso il servo ripeta oltre ai danari anche oggetti di vestiario, e come l'azione piuttosto che direttamente da lui, sia sperimentata dal padre o dalla madre o da alcuno di sua famiglia. Così il 9 maggio 1472 donna Lorenza vedova del fu Meo Lancilotti da Gambassi cita Ranieri Papi da Figline per resto di salario dovuto al proprio figlio Paolo, che è stato due anni a servizio di lui, ripetendo L. 5, una tunica di panno grigio della valuta di L. 3 s. 15, *et tres interulas* del valore di L. 3

(1) « Die XVII februari (1472). Ad petitionem et instantiam Cerbonis Iohannis de « Chastro florentino procuratoris ac procuratorio nomine Bernardi Giannotti de Atta- « vantibus de Florentia graventur infrascripti, Frulianus Laurentij de Pozuolo prin- « cipalis et Leones Laurentij de Collis comunis Montaionis ut fideiussor pro fl. sex « largis vigore scriptae privatae subscriptae manu dicti Leonis fideiussoris. Fl. 6 larg. « Die 18 februarij citatus fuit. Die 19 predicti comparuit dictus Leone et confessus « fuit et promisit solvere. Die 24 mensis maij 1472 dictus Leone et alter pro dicto « Fruliano solverunt in pluribus partitis dicto Cerboni pro parte L. 27 s. 6 pl. ut « patet per literas ipsius Cerbonis in filza » (pag. 29, r.).

(2) Come esempio di azione per mallevadoria, riferisco una citazione del 24 dicembre 1471. « Augustinus Iohannis alias Morello de Montaione agit contra Marchum « Ioachini fabrum de Montaione, a quo petit sibi dari et solvi s. quindecim promis- « sos et solutos pro eo Christoforo Reguli chalzolario de Montaione et s. quatuor d. qua- « tuor pro expensis, in totum L. — s. 19 d. 4. Die 26 decembris citatus fuit. Dicta die « comparuit dictus Marchus, et confessus fuit. Habuit tempus statutum ad solvendum. « Die 10 aprilis licentiatus fuit per ipsum actorem quia solvit ut ipse actor dixit » (pag. 9 r.).

(3) « Die III ianuarij. Laurentius Papi Laurentij de Montepolitiano agit contra in- « frascriptum, et quia est forensis promisit stare ad ius cum infrascripto suo debitore « et iudicatum solvere et expensas pro quo et eius precibus Laurentius Giuliani de « Montaione promixit et obligavit etc. etc. — Michaelem Baldini Gamuccij de Mutinis « a quo petit sibi dari et solvi L. 7 s. 14 pro residuo magisterij unius domus sibi « factae. — Die 4 ianuarij citatus fuit domi. Die 6 dicti mensis comparuit dictus Mi- « chael et confessus fuit L. 7; habuit tempus statutum ad solvendum. Die 17 dicti « mensis deposuit dictus Michael L. 7 pl. penes Leonem Laurentj de Collis, prout ipse « Leone confessus fuit habuisse in pecunia numerata » (pag. 11,v.).

Digitized by Google

(pag. 46 v.) (1). S'incontra anche un'azione civile derivante da convenzione di soccida, per la quale il 20 gennaio 1472 Iacopo di Lorenzo di Michele da Camporbiano nella potesteria di Gambassi cita Giovanni di Giuliano da Listignano in comune di Montaione ripetendo L. 8 come parte di una somma maggiore di guadagno fatto sopra una vacca, un manzo ed una vitella, che l'attore aveva ricevuto in soccida dal convenuto ed aveva tenuto per circa quattro anni presso di sè (pag. 20, v.). Si trovano inoltre alcune tracce di mezzadria colonica; intorno al qual contratto possono rilevarsi dal nostro documento alcune costumanze non dispregevoli, che illustrano la storia dell'agricoltura in Toscana. L'uso degli agenti di campagna col nome volgare anc'oggi di *fattore,* s'incontra frequentemente; e ad essi è affidata l'amministrazione dei beni rurali dai padroni che stanno lontani dai loro possessi, o che per altra ragione non si trovano in grado di provvedere personalmente a quella azienda. Così è ricordato sotto il 24 dicembre 1471 un tal Mariano d'Antonio da Montaione fattore di Giorgio di Niccolò Ridolfi, il quale cita Lorenzo di Fruliano e suo figlio Fruliano a pagar L. 5 come residuo di debito per olio appartenente al padrone della tenuta e mutuatogli per suoi bisogni, e nello stesso tempo ripete una mezza lagena d'olio da Marco d'Antonio montaionese, che si era offerto ed obbligato come mallevadore del ricevente (pag. 9, r.). Anche l'uso qui accennato, di provvedere ai contadini poveri il necessario alla vita, trovasi ricordato frequentemente nelle citazioni, che i padroni sperimentano contro di essi per ottenere la restituzione delle robe mutuate, e ciò anche quando i contadini stessi hanno cambiato di padrone cambiando

(1) Altro esempio di simile citazione è la seguente fatta il 4 gennaio 1472. « Tonus Dominici Pieri de Bovalicho comunis Chastri Falfi agit contra Sanctum Bartholomei Alessi de Chastro Falfi a quo petit sibi dari et solvi L. quinque pro salario Bernardini filij dicti actoris quando stetit cum dicto Sancto quinque mensibus L. 5. Item petit mediam thunicam et medias chaligas et unum par aluptarum et unam thunicam valutae L..... s..... d..... Die 10 ianuarij citatus fuit domi. Die 2 februarij comparuit dictus Santes et negavit. Die 12 aprilis comparuit dictus Tonus actor et audita dicta negatione dixit velle probare, et ad iustificationem suorum iurium induxit Marianum Baldassarris et Michaelem Giusti Tonti de Chastro Falfi testes in dicta causa, quos petiit citari, iurari, recipi et examinari ad suae intentionis legitimam probationem » (pag. 13, r.).

Digitized by Google

podere. Simili prestiti si facevano pure in danari, e non era raro il caso in cui il padrone si offriva mallevadore del proprio contadino di fronte ad altri che avesse fatto l'imprestito. Di ambedue i casi abbiamo esempio in due citazioni fatte il 6 aprile 1472 da Antonio di Cenni Biliotti da Firenze, l'una contro Biagio di Meo Baldanzi e suoi fratelli da Capitone per ripetere L. 30 come residuo di una maggior somma prestatagli, cui il convenuto oppone l'eccezione richiedendo un nuovo conteggio; e l'altra contro Barone ed Andrea fratelli e figli di Piero di Simone da Montaione per ottenere L. 70 come resto di danari prestati a Domenico di Giano o Giani loro contadino, di cui si erano offerti mallevadori (pag. 38, r.) (1). Non mancano poi citazioni di padroni contro i propri contadini per esigere da essi la parte di alcuni raccolti, come avviene il 17 gennaio 1472 quando Nardo di Meo Baldanzi chiama in giudizio Verdiano Bartoli da Mutine per ripetere staia 3 $^1/_2$ di saggina, una fune a rete di venti braccia valutata soldi 10, altri 4 soldi per copertura della somara col proprio asino, e uno staio di segale raccolta come parte dovutagli (pag. 19 r.). Simili citazioni si fanno anche per la divisione dei guadagni verificatisi nelle vendite del bestiame, o negli utili riscontrati sui saldi; ed anzi si vedono citazioni fatte dal padrone contro i propri contadini per perdita di animali sia da lavoro sia da frutto appartenenti al podere. In questo senso il 15 gennaio 1472 Niccolò di Luca d'Antonio de'Rossi cittadino fiorentino in nome del proprio padre esercita l'azione civile contro Matteo Bini da Vignale ripetendo da lui L. 7 s. 15 per la perdita di un paio di bovi.

---

(1) Un esempio che comprende tutti questi casi è il seguente: « Die XVIIIJ aprilis (1472). Ser Matteus Pippi presbiter de Montaione agit contra infrascriptum; et « quia non est subpositus nostrae iurisdictioni promisit stare ad ius cum infrascripto « suo debitore et iudicatum solvere et expensas, pro quo et eius precibus et mandato, « Nannes Giusti alias Formicha de Montaione promixit et obligavit etc. Dominicum « Friani de Listignano a quo petit sibi dari et solvi fl. quatuor pro parte maioris « summae salvo iure pro prestantia quando fuit eius laborator. Fl. 4. — Die 22 dicti « mensis comparuit Giustus eius filius et confessus fuit: habuit tempus statutum ad « solvendum. Die 27 aprilis dictus actor confessus fuit habuisse fl. unum largum a dicto « reo et pro eo ab Alberto Iohannis Tempi de Florentia, et de alio fl. 1 largo recepit « pro dicto reo promissionem a Iohanne Iuliani de Listignano et pro residuo licentia« tus fuit a dicto actore gratia et amore ut patet apodissa in filza » (pag. 42, r.).

Digitized by Google

S'incontra poi un solo esempio di arbitrato riconosciuto dalla Curia del Potestà nella citazione che il 2 febbraio 1472 Pietro d'Antonio da Castelfalfi soprannominato Catelano sperimenta contro Gaspero Arrighi fornaciaro ligure domiciliato nello stesso luogo, ripetendo 9 soldi per un'opra impiegata a spianare i mattoni. Il convenuto prima di riconoscere il proprio debito dichiara di sottomettersi interamente al giudizio arbitrale di Antonio pievano di Castelfalfi, *qui cum eo dictum Petrum posuit,* e che dette sentenza favorevole all'attore (pag. 23, v.). Tra i patti o convenzioni giuridicamente riconosciuti e capaci di produrre in giudizio l'azione civile, s'incontra almeno venti volte quello del giuoco della palla, al quale pigliano parte molti montaionesi ed alcuni dei luoghi vicini ed anche un tal Francesco di Mone da Gambassi. Dal nostro documento non si ricavano le condizioni che venivano apposte a questo giuoco di destrezza, legalmente riconosciuto come gli altri ludi anche dal diritto romano; soltanto può arguirsi che si faceva o da uno solo contro un altro solo, o da uno contro più, o da più persone contro più persone e viceversa, e che la posta giocata ordinariamente era di quattro soldi, quantunque si trovino poste anche di maggior somma. Il vincitore quando non venisse pagato ripeteva la vincita anche in nome collettivo con l'azione civile in tribunale, dove sempre il convenuto, forse per un sentimento d'onore, riconosceva il suo debito e si sforzava prometterne il pagamento ed eseguirlo nel più breve tempo possibile quando non ne fosse graziato. Tra i giuocatori più fortunati e più addestrati si ricordano Domenico d'Antonio vasaio montaionese, che il 29 dicembre 1471 sporge due citazioni contro Maso di Maffio e Niccolò di Pietro Fruliani per due poste vinte di soldi 4 ciascuna; Ristoro di Vivaldo, che il 4 gennaio 1472 cita per una lira Primo di Guglielmo e lo stesso Niccolò di Pietro Fruliani; e Antonio di Ranieri da Figline, che l'8 gennaio 1472 ripete la somma complessiva di L. 1 s. 18 da Maso di Maffio, Iacopino di Maffio da Montaione, Domenico di Pietro Burattelli dalle Mura, e Giovanni di Vivaldo Corbi da Pozuolo.

Un esempio poi di citazione in nome collettivo ci è dato dalla seguente partita scritta a pag. 42, r.: « Die XVIIIJ dicti mensis « (aprilis). Lazarus Clementis Augustini et Christoforus Iohannis « Thomae de Montaione agunt civiliter contra Iacobum Maffij

Digitized by Google

« Blasij de Montaione a quo petunt sibi dari et solvi s. quatuor-
« decim sibi victos ad ludum pilae. L. — s. 14 d. — Die 19
« dicti mensis comparuit dictus Iacobus et confessus fuit; habuit
« tempus statutum ad solvendum. Die 9 maij deposuit dictus
« Iacobus s. 14 penes Pippum Christofori de Montaione, prout
« confessus fuit penes se habere. Die 10 dicti mensis licentiatum
« fuit dictum depositum per Lazarum actorem supra scriptum,
« quia confessus fuit habuisse a dicto depositario s. 7 et dictus
« Christoforus alter actor similiter confessus fuit habuisse alios
« s. 7 ». Così nel nostro documento troviamo riuniti gli esempi della maggior parte dei contratti siano gratuiti, siano onerosi, o unilaterali o bilaterali, che e nel vecchio diritto romano e nelle più moderne legislature s'incontrano riconosciuti; e tra i patti o convenzioni, che prestano titolo all'azione civile, nessuna di quelle ivi contenute è contraria al diritto comune. Quindi possiamo conchiudere che sul cadere del secolo XV a Montaione e ne' suoi dintorni avevan pieno vigore quelle leggi, che s'incontrano generalmente in quell'epoca in quasi tutto il territorio fiorentino, fondate sul diritto romano e sul diritto canonico applicato alle esigenze ed alle costumanze locali determinate negli statuti del Comune e della diogesi volterrana.

Rispetto alla procedura seguita nella curia di Montaione, essa è uguale a quella che si usava in quel tempo nello stesso contado fiorentino presso le altre Potesterie, regolata dagli statuti della città e dal costituto locale. Il Potestà sedendo al suo banco insieme al notaro riceve il ricorso o accusa dall'attore, che o agisce personalmente, o per mezzo di procuratore o per lettera, ordinando subito al cursore o nunzio della curia di comunicare la citazione o a voce o con lettera. Tale comunicazione vien fatta all'accusato dovunque sia trovato; ma per lo più il nunzio si reca alla casa del suo domicilio abituale, e a lui stesso o in assenza di lui alla famiglia consegna la lettera e ingiunge che il convenuto nel giorno determinato dal Potestà o quanto prima, e per lo più è il giorno successivo, si presenti *hora iuridica* alla Curia *ad videndum produci et iustificari iura dicti actoris et alia per eum fieri necessaria et opportuna et de iure requisita in causa suae petitionis, et alia numptius dicat et faciat prout tenetur et debet secundum formam statutorum dicti Comunis et suae*

Digitized by Google

commissionis. Di tutto ciò il messo *iens et rediens* fa una relazione precisa innanzi al Potestà e suo notaro, di cui rare volte si riferisce il verbale. Quando però il ricorrente non è sottoposto alla giurisdizione del Potestà, nell'atto di far la citazione, deve, a forma degli statuti fiorentini, promettere e giurare di osservare gli usi e leggi della curia e pagar le spese del giudizio, dandone un mallevadore riconosciuto idoneo (1). Il giorno determinato o in quello successivo alla citazione, il convenuto si presenta al tribunale quando per lo più l'attore è assente; e quivi o riconosce o nega il debito, che gli vien richiesto, ovvero oppone quelle eccezioni che possono essere in suo favore, sia per dilazionare il pagamento fino ad una legittima scadenza, sia per correggerne la quantità, sia per fare nuovi conteggi col creditore. Quando il convenuto non si presenta almeno dentro gli otto giorni dalla citazione comunicata, a richiesta dell'attore vien rinnuovata la stessa citazione fino alla terza volta, o riconosciuta la contumacia si ordina il sequestro de' suoi beni mobili. Il Potestà determina all'attore ed al convenuto il giorno della discussione; e in esso o personalmente o per procuratore e rappresentante si presentano ambedue o per sistemare la vertenza pagando il debito, o discutendola coll' addurre ciascuno quelli argomenti che crede in suo favore. Tale dimostrazione delle proprie ragioni si fa col prodursi i documenti di scritture o pubbliche o private, su cui credonsi fondate, o adducendone i testimoni, senza che si faccia mai menzione di avvocati. Quando il debito è riconosciuto o ne è fissato con esattezza la quantità, si determina il tempo del pagamento, il quale deve esser fatto o all'attore stesso, o alla persona o ente indicato da lui, o con un deposito presso un terzo, o col dare un mallevadore accettato dal creditore. Accade assai spesso che il debito per l'impossibilità di esser pagato o per benefico atto del-

(1) « Die XV dicti mensis (aprilis). Masus Vivaldi de Chastro florentino agit contra « infra scriptum; et quia est forensis promisit stare ad ius cum suo debitore et iu- « dicatum solvere et expensas; pro quo Laurentius Giuliani de Montaione promisit etc. « obligavit etc. — Antonium Michaelis alias Champanellino de Montaione a quo petit « sibi dari et solvi s. sedicim solutos pro eo domnae Spinettae viduae filiae olim Do- « minici Zanobij de Chastro florentino L. — s. 16 d. — Die 16 aprilis comparuit dictus « Antonius et confessus fuit: habuit tempus statutum ad solvendum » (pag. 40, r.).

Digitized by Google

l'attore venga anche in tutto o in parte condonato *gratia et amore;* il che per la validità deve farsi innanzi almeno ad un testimone; e talvolta nella sodisfazione di esso intervengono patti o condizioni tra creditore e debitore, fino a farsene il pagamento ad un creditore dello stesso attore in estinzione di un ricorso pendente contro di lui, che viene licenziato allora insieme colla citazione attuale. Le condizioni o le deposizioni del convenuto vengono accettate dal notaro del Potestà, che le riceve come persona pubblica in nome dell'attore assente; ed è anche il notaro che deferisce il giuramento quando occorra, ove non lo deferisca il Potestà. Per la dimostrazione della verità del debito è sufficiente anche un solo testimonio giurato; di che riferisco il seguente esempio di citazione del 6 aprile 1472. « Andres Bucelli de Ga- « vignalla comunis Gambassi agit contra Marchum Antonij Marci « et Dominicum eius filium de Montaione, a quibus petit sibi « dari et solvi s. decem et novem pl. pro residuo pretii unius « asinae sibi venditae. L. — s. 19 d. — Die 10 aprilis citati « fuerunt domi. Die 13 aprilis comparuerunt dicti Marcus et Do- « minicus, et negaverunt. Die 15 dicti mensis comparuit dictus « Andreas actor et audita negatione predicta, dixit velle probare; « et produxit Sandrum Antonij vaccharium de Montaione in testem « quem petiit citari, iurari, recipi et esaminari etc. Dicta die « comparuit dictus Sander et recepto iuramento et interrogatus « dixit quod fuit presens quando dictus Andreas vendidit et ba- « rattavit unam asinam cum uno asino cum dictis Marco et Do- « minico reis; et in barattum dictus Marcus interrogavit dictum « Andream et alios et dixit: è ella pregna? tunc vendidit dictus « Andreas actor et dixit: sella fa una puledra di questo mese « eglie possibile chella vaglia uno dí dodici lire etc. ad quod iu- « ramentum fuit presens dictus Dominicus reus » (pag. 38, r.). Il pagamento del debito fatto dal convenuto è dimostrato dalla quietanza rilasciata dall'attore, che piglia il nome curialesco di *apodissa* e che si conserva nelle filze della cancelleria, o dal referto del cursore, o anche dalla testimonianza del depositario che ha ricevuto il deposito sufficiente o del figlio del depositario o del cognato di una donna attrice o di altro congiunto (1).

(1) « Die VIIIJ aprilis (1472). Domna Maddalena uxor Mariani Antonij de Monta- « ione agit contra Iohannem Dominici Friani de Listignano a quo petit sibi dari et

Digitized by Google

Tra i documenti che fanno fede in giudizio, oltre gli atti pubblici compilati per mano di notaro, quali i testamenti e gli atti di divise, vengono riconosciute anche le scritture private, il libro del Camarlingo del Comune, i saldi e conteggi fatti tra padrone e contadino, e il libro di bottega, che vien citato con la lettera alfabetica, di cui è contrassegnato, e col numero della pagina. In mancanza di documenti e di testimoni l'attore può chiedere la prova del giuramento in conformità agli statuti montaionesi (1). Quando poi il convenuto non paga il proprio debito dentro i termini assegnatigli, viene dalla famiglia del Potestà sostenuto nelle carceri della Curia, finchè o non abbia scontato la pena equivalente alla quantità del debito, o non abbia trovato modo di pagare o di dare un mallevadore, il che avviene più spesso e in brevissimo tempo (2). Se accada che la persona citata non si pre-

---

« solvi s. tredicim pro residuo tessiturae panni lani et libram unam lanae filatae sibi « mutuatae vel valutam ipsius lanae videlicet s. settem. L. 1 s. — d. — Die 10 dicti « mensis citatus fuit domi. Die 15 dicti mensis comparuit dictus Iohannes et con- « fessus fuit s. 18 habuit tempus statutum ad solvendum. Die 17 maij licentiatus fuit per « ipsam actricem quia solvit, ut dixit Dominicus Antonii eius cognatus » (pag. 39 v.).

(1) « Die XI maij 1472. Sander Andreae di Trabugia de Montaione agit contra « Regulum Iohannis alias di Bizzarro de dicto Montaione a quo petit sibi dari et « reddi libras centum quinquaginta paleae dimissae super aream dicti Reguli iam plu- « ribus annis elapsis aut valutam ipsius videlicet L. — s. 6 d. — Die 12 dicti mensis « comparuit dictus Regulus et negavit, cui Regulo sic neganti de consensu et volum- « ptate dicti Sandri actoris latum fuit iuramentum per me Benedictum notarum curiae « infra scriptum; quare Regulus ad delationem nostram iuravit manibus tactis scri- « pturis, quod dictam paleam numquam habuit presente dicto Sandro actore et predicta « fieri vidente. Qua proposita decisa fuit lis inter eos sucundum formam statutorum « dicti comunis Montaionis » (pag. 47, v.).

(2) Di questa procedura abbiamo esempio nel seguente verbale. « Die XXVIIIJ dicti « mensis (decembris 1471). Michus Checci Paulini de Montespertoli habitator Vulterris « agit contra infra scriptos. Et quia est forensis promisit stare ad ius cum ipsis et « iudicatum solvere et expensas causae; pro quo et ipsius precibus et mandato Ga- « muccius Baldini de Montaione promisit etc. obligavit etc. — Marianum et Pierum, « et Toninum et Bartholomeum et alios eorum fratres et filios Dominici de Bovalicho « comunis Chastri falfi a quibus et quolibet eorum in solidum petit sibi dari et solvi « L. decem pl. et lagenas duas olei, et st. vigintiduo grani vigore scriptae privatae. « L. 10 pl. lag. 2 olei: st. 22 grani. Die 31 decembris citati fuerunt per literam per « Tavianum numptium. Die 5 ianuarij comparuerunt dicti Pierus et Toninus et dixe- « runt velle iterum facere computum cum dicto actore quia dixerunt habere errorem « cum eo. Habuerunt tempus decem dierum proxime futurorum ad faciendum et ad « solvendum. Dicta die comparuit dictus Bartholomeus eorum frater et predicta omnia « negavit. Die 31 dicti mensis fuit detemptus in carcere dictus Pierus pro dictis quan-

Digitized by Google

senti nel giorno determinato fino all'ora in cui il Potestà esce dall'uffizio *(discessu a bancho)*, allora l'attore chiede che si proceda oltre con gli atti secondo la forma del diritto stabilita negli statuti e negli ordinamenti del comune montaionese e del comune di Firenze (pag. 40, v. 41, r.). Al che tien dietro il sequestro quando l'accusato possegga beni mobili o immobili nella potesteria, e per lo più quando si tratta di debiti di qualche rilievo, non trovandosi praticato per somme inferiori a due fiorini. Il sequestro si faceva in primo luogo nei danari, sui quali il debitore aveva alcun titolo di proprietà, anche se trovavansi presso terza persona: di che abbiamo un caso nel seguente verbale, che riferisco integralmente come altro esempio di procedura legale del tempo. « Dicta die II martij (1472). Ad petitionem et instantiam Iacobi « de Capponibus de Florentia et Iohannis Dominici Bullera de « Sancto Stefano mandatarij dicti Iacobi et ex parte et mandato « dicti domini potestatis et curiae Marianus Vangelistae publicus « numptius comunis Montaionis et curiae dicti domini potestatis, « habita primo commissione a dicto domino potestate et curia, « et post ipsam factam commissionem iens et rediens retulit dicto « domino potestati et mihi notario curiae infrascripto se ivisse « integisse et sequestrasse penes Bernardum Antonij barbitonsorem

« titatibus pecuniae et grani (pag. 9, v.). Die V februarij. Constitutus coram dicto « domino Potestate et me Benedicto Biffolo notario curiae infra scripto Pierus Domi- « nici de Bovalicho in carcere comunis Montaionis detemptus ad petitionem Michi « Checci Paulini de Montespertoli pro certis quantitatibus pecuniae olei et grani vigore « scriptae privatae, et termini elapsi ut patet supra in actibus 9. Et volens a dicto « carcere relapsari primo et ante omnia confessus fuit teneri dicto Micho in L. decem « et in lagena una cum dimidia olei et in st. vigintiuno grani in simul cum aliis suis « fratribus, salvo tamen iure verioris chalculi, quae omnia solvere promisit dictus « Pierus dicto Micho licet absenti, et michi Benedicto notario curiae infra scripto ut « publicae personae pro dicto Micho actore recipienti hinc ad per totam diem XV « mensis martij proximi futuri aut in carcere reverti absque aliqua gavillatione aut « contradictione. Pro quo Piero et ipsius precibus et mandato Iohannes Bartholomei « de Montaione promisit etc. et se et sua bona obligavit etc. et renumptiavit omni iuri « etc. — Die 28 mensis martij 1472 comparuit dictus Pierus et deposuit penes dictum « Iohannem Bartholomei fideiussorem fl. duos auri largos pro parte dicti debiti, prout « ipse Iohannes confessus fuit habuisse in pecunia numerata videlicet in aurum. Die « 5 aprilis 1472 comparuit dictus Micus et dixit et confessus fuit coram dicto domino « Potestate habuisse et recepisse dictum depositum videlicet fl. duos auri largos a « dicto depositario » (pag. 25, r.).

Digitized by Google

« de Montaione omnes quantitates pecuniae debitas et in quibus « tenetur et obligatus est dare Andreae Antonij de Berze et Sa- « batino Berti de Berze lombardis et cuilibet eorum debitoribus « dicti Iacobi de Capponibus, et dictas pecuniae quantitates sic « eis et cuilibet eorum debitas ac debendas, teneat, salvet et cu- « stodiat et nulli eorum persolvat sine licentia curiae et dicti « Iacobi, set illas conservet ut bona et credita dictorum Andreae « et Sabatini, pro ipsius Iacobi dampnis peioramentis assidum per « eos secatarum de quibus dampnis tenetur ab illis habere L. 4 « s..... et in dicta quantitate fuit ab illis dampnificatus et pro « espensis factis et fiendis. Et omnia alia retulit dictus numptius « fecisse et dixisse prout tenebatur et debebat et a dicto domino « potestate in mandatis habuit et secundum formam statutorum « dictae potestariae. Comparuit post predicta dictus Bernardus se- « questrarius incontinenti coram dicto domino potestate et curia « et confessus fuit se fore debitorem dictorum Andreae et Saba- « tini de L..... quas salvare et tenere promisit etc. Die 15 martij « deposuit dictus Andreae et dictus Sabatinus insimul L. 2 pl. « penes Bernardum Antonij barbitonsorem de Montaione de con- « sensu Pierj Dominici Bullera fattoris dicti Iacobi de Capponibus, « prout dictus Bernardus confessus fuit habuisse in pecunia » (pag. 34, r.). Nè solamente i danari, ma anche i mobili o altri beni del debitore venivano sequestrati; e mi piace riferire il seguente esempio di tal sequestro sperimentato contro un debitore, che sembra essere stato il medico di Montaione, e che pare non essere stato troppo sollecito di rispondere a'propri impegni, avendo anche avuto una citazione il 21 dicembre 1471 da Iacopo di Maffio vasaio di Montaione per un residuo di L. 1 s. 10 di prezzo di vino ed olio comprato. « Die VIJ dicti mensis (ianuarij 1472). « Ad petitionem et instantiam Benedicti Michaelis Thamagni de « Sancto Geminiano gravetur magister Andreas Pieri francigena « pro fl. sex largis pro pretio unius equi cerbratti sibi magistro « venditi de mense augusti proximi preterit ad nundinas sancti « Geminiani; et quia est forensis iuravit dictus Benedictus actor « ad sancta Dei evangelia ad delationem dicti domini potestatis « et curiae scripturis corporaliter manu tactis ipsum magistrum « Andream habere suspectum et fugitivum, et eum non possidere « immobilia in potestaria Barbiallae, et sic ipsum gravari petit

Digitized by Google

« de facto personaliter aut in bonis mobilibus aut de suis dicti
« magistri Andreae bonis petiit stagiri et sequestrari et penes
« idoneam personam recommendari pro quantitate dicti sui crediti
« et expensis fl. 6 larg. — Et quia Ipse Benedictus actor non
« est subpositus nostrae iurisdictioni et curiae promisit michi Be-
« nedicto notario curie infra scripto presenti, stipulanti et reci-
« pienti pro quibus interest ut publicae personae aut intererit
« stare ad ius cum dicto reo in presenti curia et iudicatum sol-
« vere et expensas, pro quo et ipsius Benedicti actoris precibus
« et mandatis Christoforus Santis chalzolarius de Montaione pro-
« misit etc. obligavit etc. — Die 13 ianuarij ad petitionem et
« instantiam supra dicti Benedicti Michaelis actoris vigore com-
« missionis primo factae Tavianus Mei publicus numptius dicti
« Comunis Montaionis et curiae, vigore dictae commissionis iens
« et rediens retulit insimul cum famulis dicto domino potestati
« intagisse et sequestrasse unum equum pilaminis rubei stella in
« fronte cum redinis seu brena et chaveza, et ea omnia recon-
« mendasse penes Iohannem Bartholomei hospitem de Montaione
« pro dicta quantitate debiti et expensis etc. et retulit precepisse
« dicto sequestrario quod in tempus trium dierum proxime futu-
« rorum compareat coram curia ad confitendum seu negandum,
« alias habebitur pro confesso, et omnia alia retulit fecisse etc.
« Comparuit dicta die dictus Iohannes sequestrarius et confessus
« fuit penes se habere dictum equum et alia etc. (pag. 14, r.).
« Die XIIIJ ianuarij. Comparuit coram dicto domino potestate et
« me Benedicto notario curiae infra scripto supra scriptus magister
« Andreas Pieri francigena occaxione sequestri supra scripti de
« quodam suo equo et aliis ad petitionem Benedicti Michaelis
« Thamagni de sancto Geminiano et reconmendationis penes
« Iohannem Bartholomei hospitem de Montaione pro fl. sex largis
« pro pretio unius equi et pro expensis per Tavianum numptium
« comunis Montaionis et curiae dicti domini potestatis, ut de
« predictis et aliis patet supra in actis 14 et volens dicta sua
« bona recuperare primo et ante omnia confessus feut dictum de-
« bitum et se fore obligatum dicto Benedicto in dictis sex fl. largis
« pro pretio dicti equi, quos fl. sex largos dicta pro causa pro-
« misit solvere dicto Benedicto suo creditori licet absenti et mihi
« Benedicto Biffolo notario curiae infra scripto ut publicae per-

Digitized by Google

« sonae pro dicto Benedicto Michaelis recipienti et stipulanti per « totum mensem februarij proximi futuri, sine aliqua contradi- « ctione; pro quo magistro Andrea et ipsius precibus et mandatis, « Christoforus Santis chalzolarius de Montaione promisit etc. et « obligavit se et suos heredes, bona omnia etc. et renumptiavit « omni iuri etc. ideo licentiatus fuit per curiam dictum sequestrum « etc. » (pag. 17, v.). Ove il sequestro non potesse essere effettuato perchè il convenuto non possedeva nessun bene mobile o immobile nella giurisdizione del Potestà, si procedeva immediatamente all'arresto personale finchè il debito non venisse saldato o non ne fosse dato e accettato un mallevadore. Così sotto il dì 11 di maggio 1472 avendo Giovanni di Simone da Filicaia richiesto un gravamento contro Giovanni di Meo di Niccolò da Castelfiorentino per s. 3 e d. 4 prestatigli a Firenze, essendo il debitore forense e non possedendo nessun bene nel comune di Montaione, venne il giorno stesso arrestato; quantunque dentro il medesimo giorno venisse licenziato dall'attore, il quale confessò di aver ricevuto il saldo del suo credito da Mariotto di Bartolomeo di Montepulciano (pag. 47, r.) (1).

Nel nostro documento la lite più grave agitata presso il tribunale del Potestà apparisce quella, che si svolse tra i fratelli Gamuccio e Michele di Baldino Gamucci, di cui l'uno abitava a Montaione e l'altro a Mutine. Sembra che i loro beni patrimoniali rimanessero per qualche tempo indivisi, perchè il 25 febbraio 1472 ambedue sono citati da Tommaso di Domenico di Tano Petrucci camarlingo per l'uffizio del monte di Castelfiorentino per la terza paga del 1471 in L. 1 s. 18, e il 22 aprile son citati insieme da Antonio Ciulli camarlingo del Comune di Montaione in s. 14 d. 3 per dazi non pagati. Dall'obbligo di pagar queste tasse si rileva che i Gamucci dovevano avere un patrimonio ed essere una famiglia di comodo stato; anzi debbono anche aver posseduti terreni e case, perchè il 3 gennaio lo stesso

(1) Le liti che vertevano sopra maggiori somme non erano più di competenza del Potestà; ma venivano trattate innanzi al vicario di S. Miniato, nella cui giurisdizione trovavasi Montaione. S'incontra poi citata anche una sentenza del 22 febbraio 1469 (1470 s. c.) dei Cinque del contado in favore di Marco d'Antonio di Marco da Montaione.

Digitized by Google

Michele vien citato a pagar L. 2 a Marco di Giovacchino fabbro per la medicatura d'un bove; e il 19 dello stesso mese egli cita Iacopo di Maffio in L. 2 s. 15 per pigione di una casa da esso abitata durante il tempo di cinque mesi e mezzo. Del resto Michele è assai volte proposto ed accettato come mallevadore di altri, segno anche questo di una cotale stima di agiatezza; e il 2 febbraio 1472 viene appunto citato da Domenico di Giovanni Grande tessitore di panni lini in Montaione in L. 6 s. 5 come mallevadore di Domenico di Meo Gamucci forse suo parente; ed anche l'ultima citazione contenuta nel nostro documento è fatta il 20 maggio contro lo stesso Michele da Leone di Lorenzo de' Colli, che ripete da lui un fiorino largo pagato per lui, e L. 1 e s. 10 che egli ebbe in deposito da Lorenzo di Papo da Montepulciano per conto dell'attore. Teneva anche presso di sè persona di servizio, ove la parola *famulus* adoperata nel nostro codice non valga nel senso di garzone per i lavori di campagna; e però nello stesso giorno è citato da Michele di Piero da Collelucci a pagar L. 3 come residuo di salario dovuto per questo titolo a Bartolomeo suo figliuolo. Gamuccio fratello di Michele che abbiamo veduto consigliere comunale e uffiziale dei boschi, era domiciliato in Montaione, ed era ascritto all'arte dei fabbri di Firenze, dai Consoli della quale rappresentati da Salvatore d'Antonio Niccolai loro ministro, il 21 febbraio 1472 venne citato in L. 6 per la matricola. L'Arte che egli esercitava doveva essere quella dei vetrai, o altra ad essa attinente, mentre vediamo che il 4 maggio 1472 è citato da Lorenzo di Mattone dalle Mura a pagar L. 3 dovutegli per legname di quercia a lui venduto per farne ceneri, da cui estrarre la potassa. Col 1.° d'aprile però dello stesso anno incomincia la lite tra i due fratelli, per la quale Gamuccio ripete da Michele L. 16 in virtù di un lodo arbitrale pronunziato da Betto di Baldino Gamucci e pubblicamente redatto in forma legale il 20 febbraio precedente dallo stesso Benedetto d'Antonio Biffoli notaro della curia. La citazione venne denunziata a casa dell'accusato il di 11 aprile, con ordine di presentarsi il 13; ma soltanto il 15 Michele venne a negare quel debito, quantunque il giorno successivo fosse dato dal Potestà all'attore il termine d'otto giorni per dimostrare le proprie ragioni (pag. 36, r.). Della citazione riferisco il seguente verbale, che descrive minuta-

Digitized by Google

mente il modo di agire della curia: « Dicta die (16 aprile 1472).
« Ad petitionem et instantiam supra dicti Gamucci Baldini presentis
« et petentis, supra dictus Dominus potestas ut supra sedens ad
« eius solitum iuris banchum commisit, imposuit et mandavit
« Taviano Mei publico numptio dicti Comunis Montaionis et curiae
« dicti Domini potestatis presenti audienti et intelligenti, quate-
« nus incontinenter vadat et ad petitionem dicti Gamuccij et ex
« parte et commissione dicti domini potestatis citet et requirat,
« Michaelem Baldini Gamuccij habitantem a Mutini fratrem dicti
« Gamuccij personaliter si eum inveniri poterit, alias ad domum
« suae solitae habitationis, et eidem aut ibidem dicat quatenus
« comparere debeat chrastina die hora iuridica coram curia ad
« videndum produci et iustificari iura dicti Gamuccij et alia per
« eum fieri necessaria et opportuna et de iure requisita in causa
« suae petitionis, et alia dicat et faciat prout tenetur et debet
« secundum formam statutorum dicti Comunis et suae commis-
« sionis. — Qui Tavianus publicus numptius curiae supra scriptus
« statim habita dicta commissione et post ipsam sibi factam com-
« missionem iens et rediens retulit dicto domino Potestati et
« mihi notario curiae infra scripto se ivisse et personaliter con-
« tulisse ad domum dicti Michaelis Baldini Gamuccij sitam in
» villa Mutinorum et ibidem domi et ipsius Michaelis familiae
« citasse dictum Michaelem pro chrastina die hora tertiarum
« iuridica et ibidem dictae suae familiae dixisse quatenus com-
« parere deberet dictus Michael dictis die et hora coram dicto
« domino Potestate et curia ad videndum produci iura dicti
« Gamuccij pro iustificatione suae petitionis et alia fieri ne-
« cessaria et opportuna. Et omnia alia retulit dixisse et fecisse
« prout a dicto domino Potestate supra in mandatis habuit »
(pag. 40, v.). Il giorno appresso è aperta la trattazione della causa
nella forma dichiarata nel seguente verbale. « Die XVIJ dicti
« mensis hora tertiarum. Comparuit coram dicto domino potestate
« ut supra pro tribunali sedente et eius curia Gamuccius Baldini
« Gamuccij supra scriptus et ad iustificationem suae petitionis et
« iurium suorum in causa, quam habet cum Michaele fratre suo pro-
« duxit infra scriptum laudum inter ipsos latum et datum per Bet-
« tum Baldini Gamuccij arbitrum et arbitratum dictorum Ga-
« muccij et Michaelis sub annis incarnationis Domini MCCCCLXXI

Digitized by Google

« (s. c. 1472) indictione quinta et die XX mensis februarij pro-
« ximi preteriti presentibus partibus rogatum, scriptum et publi-
« catum per me Benedictum Antonij Albonetti de Biffolis de Flo-
« rentia notarium publicum florentinum, in quo et per quod
« dictus Michael apparet verus debitor dicti Gamuccij de dicta
« supra scripta summa L. sedicim pl. sibi Michaeli petita per
« ipsum Gamuccium ut ex actis supra apparet et in maiori
« summa et quantitate, de qua summa et quantitate L. 16 ela-
« psum est tempus solvendi ut in eodem laudo continetur et ap-
« positum fuit per dictum arbitrum et arbitratum. Quod dimisit
« penes curiam ad copiandum de iure petenti. Absente dicto Mi-
« chaele reo, tamen ad predicta fieri videndum pro hac die et
« hora legitime citato ut supra apparet et quantum debuit expec-
« tato usque in discessu dicti domini potestatis a bancho; cuius
« Michaelis non comparentis dictus Gamuccius contumaciam ac-
« cusavit, et petiit contra eum per dictum dominum potestatem
« et curiam ad ulteriora procedi in dicta causa secundum for-
« mam iuris statutorum et ordinamentorum dicti comunis et co-
« munis Florentiae. Quae omnia dictus dominus potestas admisit
« si et in quantum iuris sit et aliter ullo modo non » (pag. 41, r).
Dopo ciò segue una nuova ed ultima citazione descritta dal seguente verbale « Die XXVII dicti mensis aprilis. Ad petitionem
« et instantiam Gamuccij Baldini Gamuccij de Mutinis presentis
« et petentis, et ex parte et mandato dicti domini potestatis et
« suae curiae, Tavianus Mei publicus numptius comunis Monta-
« ionis et curiae dicti domini potestatis vigore commissionis sibi
« primo verbotenus factae per supra dictum dominum potestatem
« et curiam, et post ipsam sibi factam commissionem iens et re-
« diens retulit dicto domino potestati et michi notario curiae
« infrascripto se ivisse et peremptorie citasse et requisisse per-
« sonaliter Michaelem Baldini Gamuccij de Mutinis fratrem dicti
« Gamuccij pro crastina die in tertiis hora causarum quae erit
« dies martis XXVIIJ aprilis et eidem dixisse quatenus dictis die
« et hora compareat et comparere debeat coram dicto domino
« potestate et eius curia ad videndum et audiendum pronumptia-
« tionem, declarationem, sententiam et expensarum condempna-
« tionem et reservationem dandam et ferendam per ipsum domi-
« num potestatem, et quam dictus dominus potestas in dicta hora

Digitized by Google

« dare et ferre intendit in dicta causa inter partes predictas. Et « ad videndum et audiendum omnia et singula infra scripta et « in predictis necessaria et opportuna, insuper copiam accipiendum, « dicendum et opponendum contra quidquid vult et de iure potest, « alias dicto termino elapso et quandocunque dicto domino pote- « stati videbitur et placebit dicta declaratio, pronumptiatio, sen- « tentia et expensarum condempnatio et reservatio dabitur et fiet « ut iuris erit absentia vel contumacia ipsius Michaelis in aliquo « non obstante. Et omnia alia retulit dictus numptius fecisse et « dixisse prout et sicut a dicto domino potestate in mandatis « habuit » (pag. 44, v.). In fatti il giorno seguente venne pronunziata la sentenza del seguente tenore, che è l'unica riferita per disteso nel nostro documento. « In Dei nomine amen. Nos » Nicholaus Benintendis Andreae rigatterius de Florentia pro ma- « gnifico ac potenti populo florentino potestas Barbiallae, Monta- « ionis et Gambassij et aliorum locorum dictae potestariae con- « nessorum pro tribunali sedentes ad nostrum solitum iuris « banchum comunis Montaionis etc. positum et confinatum co- « gnitor et decisor cuiusdam litis et causae vertentis inter Ga- « muccium Baldini Gamuccij de Mutinis comunis Montaionis « agentem ex parte una et Michaelem dicti Baldini Gamuccij de « dicto loco se defendentem ex altera parte; visa namque petitione « dicti Gamuccij contra dictum Michaelem facta, cuius quidem « petitionis tenor in effectu est, quod dictus Gamuccius agens « suo proprio nomine contra dictum Michaelem petiit ei dare « debere L. sedicim pl. vigore laudi et termini elapsi. Et visa « citatione facta de dicto Michaele ad domum suae solitae ha- « bitationis per Tavianum Mei publicum numptium dicti comunis « Montaionis et curiae nostrae; Et deinde visa comparitione dicti « Michaelis cum negatione; Et viso termino dicto Gamuccio actori « per curiam postea adsignato ad probandum de iuribus suis in « dicta causa; Et visa alia citatione dicti Michaelis ad domum « suae habitationis et eius familiae per dictum Tavianum publi- « cum numptium facta et eius relatione; Et visa productione « instrumenti laudi inter dictos Gamuccium et Michaelem per « Bettum eorum fratrem et filium olim dicti Baldini Gamuccij, « et ipsorum Gamuccij et Michaelis arbitrum et arbitratorem a « dictis partibus electum lati et dati de anno domini MCCCLXXI

Digitized by Google

« inditione quinta et die XX mensis februarij presentibus ipsis « partibus inter rogata scripta et publicata manu mei Benedicti « notari publici infra scripti, in quo quidem laudo inter cetera « continetur et in effectu apparet dictus Michael verus debitor « dicti Gamuccij de pluribus quantitatibus pecuniae et maxime « et nominatim de dicta summa L. sedicim sibi Michaeli per « dictum Gamuccium petitam prout in ipsius Gamuccij petitione « supra ex actis apparet, de qua quantitate elapsum est tempus « solvendi in eodem laudo appositum et contemptum; Et visa « contumacia dicti Michaelis non comparentis per dictum Gamuc- « cium legitime accusata; Et visa alia citatione ultimo loco et « perhenptorie facta in persona dicti Michaelis et per dictum Ta- « vianum numptium relata ad petitionem dicti Gamuccij pro isto « die et hora ad hanc presentem nostram sententiam pronumptia- « tionem et declarationem videndum et audiendum; Et visa forma « iuris statuti et ordinamentorum comunis Florentiae et dicti co- « munis Montaionis et potestariae Barbiallae; Et omnibus visis « et consideratis quae videnda et consideranda fuerunt et sunt, « Dei nomine repetito pro tribunali sedentes ut supra pronum- « ptiamus et declaramus dictum Michaelem fuisse et esse verum « et legitimum debitorem dicti Gamuccij de dicta summa et quan- « titate L. sedicim eidem Michaeli petita vigore dicti laudi ut « supra per ipsum Gamuccium producti et termini elapsi in eodem « contempti et per arbitrum et arbitratum appositi ut supra ex « actis nostris et nostrae curiae apparet; Et dictum Michaelem « victum rationibus et causis supra dictis dicto Gamuccio victori « in expensis legitimis in hac presenti causa factis condepnamus, « quarum taxationem nobis et nostris in offitio successoribus re- « servamus. Et haec omni meliori modo, via, iure, causa et forma « quibus magis ac melius possumus et de iure fieri potest. — « Lata, data et in hiis scriptis sumptualiter pronumptiata et pro- « mulgata fuit dicta sententia, pronumptiatio et declaratio et ex- « pensarum condepnatio et reservatio, et omnia et singula supra « scripta facta fuerunt per dictum dominum potestatem ut supra « pro tribunali sedentem ad eius solitum banchum iuris situm « in chastro Montaionis et in domo dicti comunis habitationis et « residentiae domini potestatis dicti loci cui a tribus lateribus viae « a IIII domus Antonij Ciulli de Montaione sub annis incarna-

Digitized by Google

« tionis domini MCCCCLXXIJ indictione quinta et die XXVIIJ « mensis aprilis presente et predicta fieri petente dicto Gamuccio « et absente dicto Michaele parte adversa, tamen ad predicta fieri « videndum et audiendum pro hac die et hora per Tavianum pu- « blicum numptium curiae supra scriptum legitime citato. Et « presentibus Sandro Antonij alias del Vacchaio et Dominico « Antonij Gherardi ambobus de Montaione predicto testibus ad « predicta omnia vocatis, habitis et rogatis » (pag. 45). La lite però non venne sistemata subito, perchè l'8 maggio lo stesso Gamuccio chiese il gravamento per la stessa somma sui beni del fratello, il quale non avendo di che pagare fu arrestato il 12 seguente e messo in libertà il giorno appresso, perchè l'attore confessò aver da lui ricevuto due fiorini larghi e il resto della somma averlo avuto da Leone di Lorenzo de' Colli alla presenza di Sandro d'Andrea testimone (pag. 46, v.).

Nel nostro documento si fà menzione di alcune delle corporazioni d'arte di Firenze cui appartenevano gli artigiani di Montaione; e il 19 aprile 1472 dai consoli dell'arte degli oliandoli per mezzo di Cino d'Antonio loro inserviente vien chiesto per matricole e tasse non pagate il gravamento contro Nanni di Giusto Bacciomei, Iacopo di Maffio di Filippo di Giovanni, Giovanni di Girolamo e Lorenzo di Giuliano di Giovanni tutti di Montaione e Domenico di Giusto dalle Mura; il che insieme ad altre citazioni ci dà indizio che in quel tempo doveasi fare un largo commercio di olio in Montaione. Altri appartenevano all'arte dei fabbri, di cui i consoli il 21 febbraio 1472 chiesero il gravamento per matricole e tasse non pagate contro Giuliano di Giovanni da Castelfalfi e contro Gamuccio di Baldino da Montaione, cui rilasciò la quietanza ser Bastiano d'Antonio notaro di quell'arte; e il 21 aprile seguente citano Antonio Barberani fabbro per una mallevadoria prestata in favore di Mariano d'Iacopo fabbro senese. Tra i mestieri esercitati in Montaione, oltre a quelli che s'attengono ai lavori di terra, s'incontrano i vasai, i fabbri ferrai che esercitano anche l'arte del veterinaio, quello dei calzolai, che si procurano la materia da una società di cuoiai di Castelfiorentino (1), l'arte

(1) « Die XXIII ianuarij (1472). Antonius Manni de Chastro florentino agit ci- « viliter contra Cursum Antonij et Iohannem filium dicti Cursi de Montaione a quibus

Digitized by Google

del tessere sia in lino sia in lana esercitata ugualmente da uomini e donne, quella dei legnaiuoli, quella dei fornaciai che sembrano esser venuti dalla Liguria e siano costituiti in società smerciando mattoni, tegoli, mezzane e calce; quella dei muratori, dei barbieri, dei carbonai, dei merciai, dello stacciaio, del fornaio e del bottaio.

Nella campagna montaionese, oltre al bestiame da lavoro, si trovano allevati gli animali da frutto, specialmente i suini e gli ovini con la manipolazione del cacio anche caprino e del presame. Poche volte son ricordati i cavalli, mentre assai spesso si fa menzione di asini, ed una sola volta son ricordate le api nella citazione del dì 11 maggio 1472, che Regolo di Giovanni Bizzarro fà contro Sandro d'Andrea per ripetere la restituzione di una cassetta o alveare stimata soldi 11 (pag. 47, v.).

Le coltivazioni agricole erano principalmente il grano che si vangava, seminava, raccoglieva e batteva, e si misurava a quarti, a stai, a sacca ed a salme essendo una salma due sacchi. In quelle campagne inoltre fra i cereali si raccoglieva la saggina, la spelta e i veccioni, l'olio di cui si ricorda la raccattatura delle olive e che si misurava a lagene e a parassidi, il vino misurato con la salma equivalente al barile, intorno al quale si ricordano le vigne ora lavorate col ligone ora con la zappa, e che si manipolava facendolo cuocere in caldaie. Erano anche grandi estensioni di boschi, dai quali si ricavavano oltre alle legna ed al carbone anche le ghiande come un'ottima risorsa locale. Il terreno montaionese si prestava assai bene a larghe pasture; vi si raccoglievano i fieni e vi si coltivava il lino, che doveva manipolarsi e tessersi nel paese. Le relazioni commerciali di Montaione erano stabilite con Pisa, Firenze, Volterra e sopra tutto con Castelfiorentino, trovandosi molte citazioni di mercanti di questa Terra contro gli uomini di Montaione per mercanzie somministrate, e

---

« petit sibi dari et solvi L. novem salvo iure pro coramine. L. 9. — Die dicta ci-
« tatus fuit. Post predicta et eadem die comparuit dictus Iohannes et negavit. Die
« 13 februarij iterum comparuit dictus Iohannes et viso libro societatis Pieri Santis
« et sociorum cofessus fuit teneri et obligatum fore insimul cum dicto Corso patre suo
« dicto actori et socijs in L. 8 s. 2 pl. habuit tempus statutum ad solvendum »
(pag. 21, v.).

Digitized by Google

specialmente oltre a Tommaso d'Antonio speziario, e Bartolomeo di Piero di ser Niccolò rigattiere ricordati di sopra, per parte anche di un tal Giovanni Guarducci vasaio di Gambassi domiciliato pure a Castelfiorentino.

Intorno ai costumi dei montaionesi in quel tempo è ricordato l'uso di celebrare con banchetto il giorno onomastico in una citazione che il 5 febbraio 1472 Lorenzo di Mattone dalle Mura sporge contro Michele di Manno dello stesso luogo, da cui ripete tra le altre cose anche L. 1 s. 2 per tinche comprate al lago di Fucecchio e recategli per la festa di S. Michele (pag. 24, v.). Tra gli abiti delle donne di quel tempo si fa cenno delle fodere, specie di sottane con pellicce, e di *cappelline* per la testa, vendute da Piero di Fabiano pellicciaio di S. Miniato, e di una tunica di panno monachino della valuta di L. 14 s. 10 per la quale Bartolomeo d'Iacopo rigattiere di Firenze cita il 7 febbraio 1472, Senno di Gennaro da Castelfalfi, che avevala comprata nell'aprile antecedente per Camilla sua sorella (pag. 26, v.). Di scarpe di cuoio, di scarselle o borse, di tuniche per uomo, di basti, di aratri, marroni di ferro, di campanelle per bovi si trovano ricordi assai frequenti, ed una volta si rammenta l'uso di seppellire i cadaveri chiusi in cassa di legno nella citazione fatta a Lorenzo di Mattone il 5 febbraio 1472 da Michele di Manno in L. 1 s. 13 per mezza canna di assi d'albero vendutogli *pro faciendo capsam pro sepeliendo corpus patris sui* (pag. 25, v.) (1).

Chiudo questo spoglio aggiungendo qui in fine i prezzi di oggetti e di lavori manuali che si trovano ricordati nel nostro documento.

7 opre a tagliar legna	L.	2	s. 16 d. —
4 opre per andare a Firenze a vendere i porci	«	1	s. 4 d. —
3 opre a vangare	«	—	s. 12 d. —

(1) I ricorsi contenuti nel nostro documento riflettenti citazioni, sequestri e domande di pagamento sono 455, trattati in soli cinque mesi con quella speditezza, che si può rilevare dalle relazioni riferite. Può dirsi che tutti i giorni l'uffizio del Potestà era accessibile ai ricorrenti e stava aperto sia per ricevere le accuse, sia per discutere le questioni, sia per pronunziare le sentenze; e si trovano atti civili esercitati anche nei giorni festivi ad eccezione dei più solenni, come di quelli precedenti e susseguenti alla Pasqua, e il giorno del Natale.

Digitized by Google

3 opre alla fornace	«	1	s. 10	d. —
2 opre ad empire la fornace	«	—	s. 14	d. —
1 opra a zappare un canneto	«	—	s. 8	d. —
2 opre a cavare il fimo da una stalla	«	—	s. 12	d. —
Ogni staio d'ulive raccattate	«	—	s. 2	d. —
La tessitura di una tela di lino	«	2	s. —	d. —
1 opra a spianar mattoni	«	—	s. 9	d. —
Il salario di un servo per mese	«	4	s. —	d. —
Un opra fatta da un bove prestato	«	—	s. 5	d. —
Per una fede di contratto fatta dall'uffiziale del Potestà	«	1	s. 2	d. —
Per rogito notarile di un lodo	«	—	s. 10	d. —
Per la vettura di una cavalla per Pisa in tre giorni	«	1	s. 13	d. —
Un asino	«	14	s. —	d. —
Una capra	«	—	s. 14	d. —
Un porco di libbre 200	«	6	s. —	d. —
Un cappone	«	—	s. 7	d. —
6 tordi	«	—	s. 3	d. —
Una scala usata di legno	«	—	s. 10	d. —
2 brocche	«	1	s. 15	d. —
Un socchio	«	2	s. —	d. —
Un basto	«	1	s. 5	d. —
Un concone di terra cotta	«	—	s. 8	d. —
Una chiave usata	«	—	s. 3	d. —
10 salme di pietre	«	—	s. 10	d. —
Una scure di ferro	«	2	s. —	d. —
Un erpice	«	1	s. —	d. —
Un marrone di ferro	«	2	s. —	d. —
Una scarsella o borsa	«	—	s. 9	d. —
Un'asse di noce per fare un tavola	«	1	s. 2	d. —
Un aratro	«	1	s. 2	d. —
Una libbra di lana filata	«	—	s. 7	d. —
Una tunica di panno grigio	«	3	s. 15	d. —
Un paio di calze	«	1	s. —	d. —
Libbre 11 $^1/_2$ di cacio	«	—	s. 19	d. 4
Una lagena di vino	«	—	s. 12	d. —
Una parasside d'olio	«	—	s. 2	d. —

Digitized by Google

Una salma o 6 staia di grano	«	3	s.	6	d. —
4 staia di grano	«	4	s.	—	d. —
$^1/_2$ staio di segale	«	—	s.	5	d. —
5 cataste di legna	«	6	s.	—	d. —
6 staia di carbone	«	—	s.	7	d. —
5 staia di calcina	«	—	s.	8	d. 4
Libbre 150 di paglia	«	—	s.	6	d. —

M. Cioni.

Digitized by Google

TRA LO SCALA E IL POLIZIANO

La inimicizia, non solamente letteraria, tra Bartolommeo Scala e il Poliziano, è uno degli episodi nella vita di questo maggiormente caratteristici: e dai documenti che ne porgono, nelle opere latine del grande umanista, le *Epistolae* ed una delle più fiere *Odae* invettiva, il Cancelliere della Repubblica fiorentina esce assai malconcio come letterato, mentre l'altro ci perde, anche questa volta, nella parte sua non bella, cioè quanto alla vita, all'animo, ai costumi. Il biografo Mencke ha da quei documenti cavato fuori un ritratto dello Scala; uno de' suoi meglio riusciti, e che più volentieri si leggano per una ventina di pagine di quella non tanto latina quanto germanica compilazione, a cui la taccia di farraginosa non dee togliere la lode di ingegnosa diligenza e di quasi sempre ben governata dottrina. A tali documenti io ne aggiungo uno, rimasto fin qui inedito fra le carte intime dell'Archivio Mediceo: ed è un abbozzo di biglietto, con cui il giovine Piero de'Medici assumeva contro lo Scala la difesa del suo precettore, pochi giorni certamente dopo che questi, il 28 settembre del 1494, era morto; poichè alla morte del Poliziano susseguì tanto da vicino la cacciata dei Medici, di là dalla quale non protrarrei la data del documento, che nell'autografo non ne ha nessuna.

Se questo risveglio di umane lettere nella gentile Valdelsa, conforterà qualche studioso ad una monografia sul terrazzano di Colle, che dal mulino paterno, male a proposito rimproveratogli dal terrazzano chianino, seppe ascendere, un per uno, *gradatim,*

Digitized by Google

gli scalini della fortuna; in quel lavoro, anche al bigliettino di sfida, lanciatogli da Piero de' Medici, potrà essere assegnato il suo proprio luogo, e appósta illustrazione conveniente.

ISIDORO DEL LUNGO.

Ingenue, mi Scala, praeceptoris tutelam mihi suscipiendam duxi, cui praestita, dum esset in humanis, ingenue est disciplina. Neque id tu molesto animo feras, quod meum erga praeceptorem obsequium, etiam mortuum, et reciprocus inter nos amor, expostulat. Quo, profecto, rudi patrocinio Politianus noster careret, si viveret. Dum enim (ut recte invitus dixti) praeclara et varia eius elegantia inter nos multis in artibus versabatur, tu, perfide, haud mussitare audebas; metuens te ipsum, in eius operibus detrectandis, denigrare, in quem multa et vera etiam vivum dicere minime ignorabas, et recto vultu et aperto marte, neque non meticulose subterfugiens dum obires. Tuae vitae obbrobria, et linguae barbariem, et hebetem minervam tuam, subticuit; sed ita vulgu innotescere coegit, ut id nunc odii tu cum eius ossibus exerceas, et Politiani Manibus venenato isto thure arrideas; quippe qui vulgo exosum disticis praedicas, in vallo saeviens, cum iam palam et libero ore idem efficere et tuto posses. Sed est invidi umbras timere, tuaeque e latebris ineptiae vix te proferre; ratus id futurum, quo certe non frustraberis: οὐ γαρ τις, ἐμεῦ ζῶντος..... (*). Vale.

CANCELLATURE DELL' ABBOZZO

lin. 1. *ab eo [a me] suscipiendam* — 3-4. *obsequium et reciprocus amor etiam mortuum expostulat* — 4-5. *quo profecto praesidio Politianus* — 5. *si viveret cum certe....* — 11. *et linguae barbarismata et* — 13. *et eius manibus* — 14. *praedicas domi et intus saeviens* — 15-16 *invidi etiam umbras et p..... timere* — 16. *timere tuique* (sic) *e latebris ineptiae tuae vix te* — 16. *proferre Quamobrem ratus* —

Ho sopperito i dittonghi e le *h*.

(*) Cfr. *Iliad.* I, 88.

Digitized by Google

VARIETÀ E ANEDDOTI

CARTIERE, TIPOGRAFIE E MAESTRI DI GRAMMATICA IN VALDELSA

APPUNTI

Antiche sono le memorie della fabbricazione della carta in Colle di Valdelsa, dove l'industria degli abitanti, giovandosi dell'abbondanza delle acque, la fece nascere per tempo e prosperare insieme con gualche da panni, mulini, ruote da ferro; prendendone il nome « in « fabricis » una contrada, che forse fu la più prossima, nel piano, allo scorrere dell'Elsa. Il Repetti (1) reca, qual più antico documento ch'ei conoscesse delle cartiere colligiane, un contratto dei 6 di marzo 1377 col quale il Comune di Colle, per il canone annuo di cento soldi, dà in locazione per venti anni a Michele di Cola di Michele da Colle una caduta o percossa d'acqua con gora, casalino « et gualcheriam ad facien- « das cartas », posta in Colle basso, fuori della porta senese: la quale prima era stata allogata a Bartolommeo di Angelo della Villa. Ma forse anche più vecchi ricordi troverebbe chi, scorrendo una per una nel R. Archivio di Stato fiorentino le pergamene provenienti da Colle (2), rintracciasse, nelle confinazioni dei possessi venduti o donati nel secolo XIII e nell'antecedente, la toponomastica di quei luoghi. Così del *piano delle fabbriche*, « in fabriciis », che accenna ad opifici, è menzione nella vendita (1230 ottobre 11) che Logera vedova di Diotisalvi di

(1) REPETTI, *Diz. Geogr. Fis. Stor. della Toscana*, I (Firenze, 1833), 758; dove dà ancora i confini di questa cartiera antica: « a capite cadutae est via vicinalis et gora; ab imo latere, res ecclesiae S. Jacobi « de Colle; a pede, gora et res dicti Comunis ».

(2) Riferentisi a Colle sono in quest'Archivio duegento novantatre pergamene, dal 1115 al 1592, provenienti dal Comune; ed altre dodici, dal 1378 al 1516, dal convento di S. Francesco. Vi sono ancora, in un volume, le Riforme di Colle, dall'anno 1382 all'anno 1496. – Fra le pergamene della prima serie sono, n. 150, quella ricordata dal Repetti; e le due, nn. 25 e 26 (1230 e 1231), da me aggiunte. Degli Statuti di Colle dette estratti il TARGIONI, *Viaggi*, VII (Firenze, 1774: seconda ediz.), 150-157.

Digitized by Google

Ugolino e Armellina sua figlia fanno a Buoncristiano monaco di un pezzo di terra, per 50 lire; come in altra (1231, aprile 4), colla quale la stessa Logera e Bencivenuzzo del fu Bernardino vendono a Bondiposcia del fu Rustichello, per 55 soldi, altro pezzo di terra: e non del piano, ma della « ruga sancti Stefani supra fabricas », o « fabrigas», è menzione, qual luogo di stipulazione, in documenti del 1134 e 1136, che risguardano la chiesa di Santa Maria del Romitorio del Montemaggio, a Colle vicinissimo, pervenutici in altra maniera (1). Fra quei primi, son anche documenti che accennano ad altro luogo detto *piano di canale* o *del canale,* nome venuto senza dubbio da opere artificiali per derivazione d'acque: in una vendita del 1203, gennaio 1; in altra del 1207, maggio 23, con la quale l'abate e i monaci di S. Salvadore di Spongia vendono a Martinuccio di Buffa, *Rettore dei Franchi,* acquirente per sè e per molti altri nominati nella carta, un pezzo di terra posto presso Colle in luogo detto *piano del canale* (2). Del qual canale non alla costruzione, ma all'ampliamento dunque o risarcimento si spettano, dal giugno al decembre del 1218, cinque compre di terreni per lavori di questo fosso o canale che ivi leggesi designato fosso del nuovo Borgo, « fossi Francarum..... in castro novo Francarum », il fosso « castri novi Francarum, scilicet in plano canalis »; dandoci (3) un nuovo appellativo (« Francarum, ») dal Repetti ancora recato (4), e tuttora, credo, da chiarirsi nell'origine.

Della carta fabbricata a Colle nei secoli XIV e XV son pieni, possiam credere, gli archivi di Toscana, specie i più prossimi, a Siena, a Firenze: e n'avremmo la prova, se le marche delle cartiere colligiane fossero più certamente note. Fra le spese del Comune di Siena, nel 1229: « iiij sol. et vj den. Bonifatio Collisiano pro quattuor cartis « et pro ligatura cuiusdam libri instrumentorum » (5). A Colle piuttosto che ad altro luogo ove carta si fabbricasse dovettero avere il pensiero messer Lorenzo Cannucciari, messer Iacomo Del Germonia e messer Luca di Niccolò d'Antonio di Neri quando, nel 1484, invocato l'utile privato e il pubblico, specie dello Studio cui « era molto « comodo havere copia di libri assai », la convenienza di « non più « andare altrui per libri », e l'uso di « dare provisione et concedere « privilegio » a cittadini e forestieri « che vengano di nuovo ad exer- « citare alcuna arte »; ed esposto com'essi « non con poca spesa hanno

(1) Cfr. *Miscellanea storica Senese*, III (1895), 80.

(2) R. Arch. di Stato in Firenze, Pergamene cit. del Comune di Colle, nn. 6 e 11.

(3) Tali cinque documenti sono i nn. 23-28 del *Regesto* degli Istrumenti dello Spedale di Colle di Valdelsa, compilato dal cav. Alessandro Lisini, di prossima pubblicazione. Alla fondazione di questo Spedale in Colle appartengono fra le pergamene di quel Comune, ora nel R. Archivio di Stato in Firenze, più vendite, dal 1207 al 1210, di case e piazze in Colle, fatte a Ricovero del fu Stultone, per costruirvi uno spedale.

(4) Repetti, *Diz.* cit. I, 750.

(5) Cfr. Alessandro Lisini, *R. Archivio di Stato in Siena. Relazione generale*, (Siena, Lazzeri, 1896: estr. dal *Bull. Sen. di St. Patria*, anno III, fasc. 1). p. 5.

Digitized by Google

« condocto nella città vostra essa impressione et già hanno cominciato « a lavorare con grande pertectione », domandano ai Priori del Comune di Siena « che a essi, vostri servidori, et lor compagni sia et « esser s'intenda concesso privilegio et exentione di mèttare carta per « lo esercitio loro, non potendo mèttare altra carta che per loro logro « et torculi, et carta per esso exercitio, messa senza alcuna solutione « di cabella da farsi; et che a essi compagni sia lecito cavare libri « impressi, appartenenti al loro exercitio, con la detta franchigia et « quelli portare dove sarà di bisogno » (1). Fra i quali libri (accolta favorevolmente la domanda, con piccole limitazioni) certamente impresso su carta di Colle in Siena portata esente da gabella, fu la glossa di Paolo da Castro sopra il *Sesto del Codice* « dedita Senis per « magistrum Henricum de Colonia et socios », i tre della petizione ora detta, « anno salutis M. CCCC. LXXXIIII. XII Kal Augusti ».

Dalle sue cartiere riconosce senza dubbio Colle la introduzione della tipografia che qui, trovando pronta la carta, cominciò più presto che in qualunque altra delle minori città di Toscana. E a portarcela fu, come anche altrove, uno straniero; Giovanni de Medemblick, olandese, che nell'arte ammaestrò un « Gallus Bonus »: e poichè il nome del primo non apparisce, dopo il Dioscoride di Colle del 1478, in nessun altro libro, suppose il Brunet (2) che egli, possessore d'una tipografia portatile, fosse a Colle trattenuto, probabilmente dei fabbricanti di carta, finchè non ebbe insegnato a stampare a Bono, d'origine francese. Del quale, come tipografo, (lasciando la supposizione per quello che vale), questo di certo sappiamo; che anche prima, cioè fino dal 1471, quando ai 22 di aprile chiede al comune di Colle la esenzione dalle gabelle e la ottenne, promise d'esercitare l'arte della stampa in Colle onde ebbe nel gennaio del 1479 la cittadinanza (3); e in altro documento del 1477, nel quale fu suo procuratore Cristoforo di Giovanni Lippi da Colle, dichiara la professione, stampatore di libri, e la patria, « de Bethunia » della provincia di Francia, ossia Bethune (4).

A lui apparterrebbe una stampa che si dice fatta in Colle nel 1471, senza nome dello stampatore, della *Aurea Legenda* d'Iacopo Da Voragine (5); se non fosse tale edizione da revocarsi in dubbio e fors'anco da identificarsi con altra del 1481 senza luogo, ma di Colonia, « per Con- « radum de Hoemborch » (6). I primi e più antichi e certi libri stampati in Colle rimangono dunque i seguenti, così descritti dall'Hain:

(1) Questa petizione è stata recentemente pubblicata in Siena per solennizzare (1895, agosto 25) il trentesimo anno della Fratellanza Tipografica Senese. Le limitazioni furono « quod predicti aut aliquis pre- « dictorum non possit vendere (cartas) non impressas aut non scriptas alicui persone sub pena florenorum « centum pro quolibet et qualibet vice ».

(2) BRUNET, *Diction. de Geographie ancienne et moderne a l'usage du Libraire*, 336-337.

(3) TARGIONI, *Viaggi*, VII (Firenze, 1774), 403: dove, per la cittadinanza concessa, rimanda agli « Stanziamenti della Comunità ».

(4) Arch. di Stato in Firenze. Cfr. il Documento, in fine.

(5) DE BURE, *Bibliographie Instructive*, n. 4621.

(6) BRUNET, *Manuel*, V, 1366.

Digitized by Google

I.

(1478, luglio) GIOVANNI DA MEDEMBLICK.

Dioscorides. De Materia medica. *F. 1ª (c. sign. a):* Notandum quod libri diascorides *(sic)* dicti duplex reperitur or | dinatio cum eodem tamen prohemio omnino. Una quidem in quique libros partita: ut testatur etiam Galienus farmaco | rum sexto vbi non parum hunc diascoridem recommendat: In | qua plura continentur capitula sed breuiora ita ut uolumen sit. *F. 101ª :* Explicit dyascorides quem petrus | paduanensis legendo corexit et expo | nendo que vtiliora sunt in lucem deduxit. | Impressus colle per magistrum iohanem | allemanum de medemblick. anno | christi millesimo. cccc.º lxxviij.º mense iulij. *F. 101ᵇ — 103ª tab. et registr. f. g. ch. c. s. 2 col. 47 l. 103 ff. c. marginal.* (1).

II.

(1478, settembre 12) MAESTRO BONO.

Oppianvs. Helieutica seu de piscatu libb. III a Laurentio Lippio latinis versibus reddita. *F. 1ª :* Uita Oppiani Laurentii Lippii Collensis ad ma | gnificum Uirum Lau | rentium Medicem. *F. 1ᵇ hanc vitam excipit:* Proemium Laurentii Lippii Collensis super in | terpretatione Oppiani ad magnificum uirum Laurentium Medicem. *Seq. carmen hexametricum, quod excipiunt f. 2ᵇ argumenta duo, in quorum calce:* Interpretatio Oppiani Laurentii Lippii | Collensis Ad Magnificum Uirum Lau | rentium Medicem. *F. 3ª (c. sign. a 3) incipit opus ipsum:* (d) Ispersas ponti gentes aciesque natantum | *etc. F. 58ª (c. sign. h 2):* Finis quinti libri et ultimi Oppiani | traducti a Laurentio Lippio Collensi. *Eod f. b.;* Distica Laurentii Lippi Collensis ad mag | nificum Uirum Laurentium Medicem. *F. 64ª :* Philippus poscus ad lectorem | Laurentius Lippius Collensis Uir utraque lin | gua apprime eruditus hoc diuinum Oppiani opus | traduxit cognomine Bonus impressit: | ut esset studiosis litterarum utriusque industria | quantulacunque accessio: Quapropter quod Op | pianum o lector latinum legis utrisque gratias | agas Impressum in Colle Oppido Municipio | Florentino anno ab humaitate *(sic)* Christi Mccclxxviii. | die. XII. Septembris. *Registr. 4. g. ch. c. s. 32 l. 64 ff.* (2).

---

(1) HAIN, *Repertorium Bibliographicum*, n. 6258; GRAESSE, *Trésor de livres rares*, II, 403; FOSSI, *Catal. Cod. saeculo XV impressorum*, I, 625; BRUNET, *Manuel*, II, 734; DIBDIN, *Bibl. Spenc.*, VI, 121.

(2) HAIN, n. 12015; GRAESSE, V, 29; FOSSI, II, 81 e 257.

Digitized by Google

III.

(1478) Maestro Bono.

Illustr. Philosophi et medici Apollinaris Offredi Cremonensis De primo et ultimo instanti ad defensionem communis opinionis adversus Petrum Mantuanum. *In fine:* Magister Bonus Gallus impressit in oppido Collensi mancipio *(sic)* Florentino anno Domini MCCCCLXX VIII. *4, semig. ch.* (1).

IV.

(1479, agosto 13) Maestro Bono.

Michael Savonarola Patav. Medic. Opus Medicinae seu Practica de aegritudinibus de capite usque ad pedes. *F. 1ª :* Ad Sigismundum Polcastrum Virum quippe ingeniosissimum operi practico deditum amicum optimum. *Seq. tab. F. 2ª :* Tractatus primus de modo processus artificialis medici in medendo: In studio Ferrariensi sub excellentissimo duce Boizio *(Burgo)* Clarissimi ac huius temporis medicorum principis domini Michaelis Savonarole practica de aegritudinibus a capite usque ad pedes feliciter incipit. *In fine:* Explicit cum gratia omnipotentis Dei, Mariae gloriosae; beati Hioranymi, beatorum Petri et Pauli apostolorum, in quorum festivitate ego Michael de Savonarola complevi capitulum vigesimum secundum totius operis, pro que et caeteris Deo summo, Patri, Filio et Spiritui Sancto gratias ago infinitas, et Domminus sola sua immensa misericordia me in omni opere bene conservet. Amen. Michael Savonarola Patauinus ordini equestri Hierosolimitanorum phisicus et medicus clarissimus hoc divinum medicinae opus edidit: Alexander Sermoneta et Johannes Aquilanus physici nostra aetate omnium praestantissimi collatis exemplaribus, hoc opus sive Divinam practicam diligentissime recognoverut: quorum consilio Bonus Gallus vir magnae solertiae et industriae sua impensa imprimendum curavit: in Collae oppido municipio Florentino anno humanitatis Cristi M. CCCC. LXXVIIII. imposita est summa manus huic divino operi Idibus Sextilis. *Registr. praefixa inscr.:* Istud est registrum totius operis. *f. g. ch. c. s.* (2).

Questi, tutt'e quattro di appena cento carte, sono i primi libri stampati in Colle; dei quali il secondo potè essere consigliato per la divulgazione con la meravigliosa arte nuova dei tipi, dall'amore del

(1) Hain, n. 12005.
(2) Hain, n. 14480; Graesse, VI, 285; Fossi, II, 550; De Licteriis, III, 73.

Digitized by Google

loco natio, versione com'è del colligiano Lorenzo Lippi: gli altri, trattati di medicina, adoperati nelle scuole, agevolmente si vendevano, come già prima erano stati moltiplicati scritti a mano. Dopo questi quattro, nessun'altra stampa si conosce di Giovanni da Medemblick, nè di maestro Bono Gallo « vir magnae solertiae et industriae », neppure pubblicata altrove; sia che smettessero l'arte, sia che morissero. E la tipografia languì in Colle, senza mai risalire, da allora ad oggi, in quattro secoli, allo splendore primo.

Non solo in Colle fin dall'antico fabbricavasi carta e facevansene libri stampati tosto che l'arte di stamparli fu ritrovata; ma i libri adoperavansi, si studiavano, anche più anticamente, anche quando, prima che fosse scoperta la tipografia, erano manoscritti. Piace trovare testimonianze antiche dell'amore al libro, allo studio, anche in picole terre, come, per esempio, al Bucine; dove lo Statuto del 1411, capitolo « Della immunità de' forestieri che uerranno ad abitare al Bucino », disponeva che fosse d'un anno per qualunque persona « di buona « conditione et fama », di dieci per un « publico artefice a propria « bottega »; ma, conchiudeva, « se sarà insegnatore di fanciulli in gra- « maticha o in el saltero o donadello *(Donatello)*, sia exente per infino « a tanto insegnerà a' fanciulli » (1). Dei maestri di Grammatica in Valdelsa nel secolo XIV, dètte notizie in questa *Miscellanea* il Direttore stesso (2). Alle quali il prof. Zdekauer altre ne aggiunse di maestri in Toscana in quel tempo; e per la Valdelsa il grammatico Bartolomeo del fu Lucchese, che ai 24 novembre del 1280 compra molti terreni nel piano di Casalia; fermando per maestro Nofrio, sopra un sospetto del prof. Bacci, che due ne furono contemporanei, insegnanti grammatica: uno, di Angelo da Sangimignano, l'altro di Giovanni, da Siena (3). E posso io per cortesia altrui, aggiungere del Sangimignanese, da due Codici Laurenziani (XXXVI, 16; LII, 24), una *Expositio in Terentium,* e le Correzioni e Glosse, abbondantissime, sulle *Metamorfosi* d'Ovidio; con le sottoscrizioni, nella prima: « Explicit Expositio « super sex Comoedias Terrentii Afrij incepta die vigesimasexta Ja- « nuarii atque completa die decimaoctava mensis Martii et hora vesper- « tina annoque millesimo quatrincentesimo quarto a me Domno Ho- « nofrio Angeli de S.° Geminiano Priore Canonicae Castri Veteris, de qua « gratias humiles refero Salvatori. Amen. »; e, nelle seconde: « Et sic « liber iste explicit glosari atque corrigi a me Dompno Honofrio An- « geli de Sancto Geminiano ibidem die 21 mensis Septenbris anno Do-

(1) *Statuto Volgare del Bucine dell'anno 1411 pubblicato per la prima volta da* Jacopo Bicchierai per le nozze Bartolini, Martini (Firenze, Bencini, 1886).

(2) Anno 1895, fasc. 2.

(3) *Bullettino Senese di Storia Patria*, II (1895), 343: ove cita, per i due Onofrii, il Bastardello, n. 3 (49), c. 96' e 97', fra le Imbreviature di ser Lorenzo di Iacomo, nell'Archivio dei Contratti in Siena. E qui sono due documenti, rogati nel 1349, gennaio 15, Ind. seconda: l'uno, un atto di pace, l'altro, una procura, nei quali apparisce fra i testimoni « magistro Honufrio Iohannis, magistro grammatice »,

Digitized by Google

« mini millesimo trecentesimo nonagesimo octavo, existendo horam « quasi vespertinam, et diem dominicam. Christo sit laus Amen. Item « MCCCCIII die sabbati XI. Aug. Colle » (1).

Ritornando alla tipografia, debbo raccoglierne anche un'altra notizia in Valdelsa. Rigistrano alcuni bibliografici (2) una stampa, d'un trent'anni posteriore alle colligiane ricordate sopra, fatta, nel contado di Sangimignano, nel Castello dei Cortesi, nel 1510; ed è la sola ivi venuta in luce, da un tipografo che per molti anni esercitò l'arte in Siena. Non è questo l'unico esempio di libri stampati in luoghi ove fu stamperia per brevissimo tempo, soltanto quanto ne bisognò per pubblicare quel solo libro che ne fa oggi testimonianza. Fra le edizioni degli *Uomini Illustri* del Petrarca n'è una, « ad istancia di miser « Francisco da Carrara Signore di Padua », della quale il luogo, lo stampatore e la data sono, in fine della Tavola, in questi versi: « Non « scripto calamo anserisve penna | ANTIQUARIUS istud aere FELIX | Im- « pressit: Fuit INNOCENS ZILETUS | Adiutor sociusque RURE POLLIANO « | .:. M. C: C: C: C: LXXVI.:. | Verona ad lapidem iacente quartum « | KL:. OCTOBRIS » | (3). La stampa nostra ha titolo: Pauli Cortesii, « protonotarii apostolici, de Cardinalatu libri III »; e a c. 242v porta stampato: « Finis trium librorum de Cardinalatu, ad Julium Secundum, « Pont. Max., per Paulum Cortesium, Protonotarium apostolicum, quos « Symeon Nicolai Nardi, Senensis, alias Rufus Calcographus impri- « mebat in Castro Cortesio, Die decimaquinta Novembris MCCCCCX. « Pontificatus eiusdem. S. D. N. Papae Iulii Anno Octavo » (4). Come dunque il Carrarese, signore di Padova, fece stampare un libro nel palazzo di famiglia a Polliano, villaggio a quattro miglia da Verona, così un altro il Cortesi, nel castello dei suoi antenati, dei quali aveva il nome, nel contado di Sangimignano; più con questo che il Cortesi pubblicò un'opera propria: e l'aver egli chiamato da Siena il tipografo vuol forse dire che la più prossima tipografia quattrocentistica colligiana ormai, al 1510, era chiusa.

CURZIO MAZZI.

---

(1) Debbo la conoscenza di questi due codici al prof. Enrico Rostagno nella Laurenziana Conservatore dei Manoscritti. Cfr. BANDINI, *Catal. Codd. Lat. Biblioth. Med. Laurent.*, II, 232, 565. Di Maestro Onofrio cfr. anche COPPI, *Annali ecc. di S. Gimignano*, IV (Firenze, 1695), 108 e 191.

(2) BRUNET, PANZER, PINELLI, LA VALLIÈRE-NYON; ed anche il TIRABOSCHI.

(3) BRUNET, *Dictionn. de Géogr.* cit., e *Manuel*, IV, 564; GRAESSE, *Trésor*, V, 233. Di questa edizione un bell'esemplare è nella Laurenziana.

(4) BRUNET, *Dictionn. de Géogr.* cit.; PANZER, *Annales*, VI, 346: MAICTTAIRE, *Ind.*, I, 314; *Catal. La Vallière-Nyon*, II, 4, 344; *Catal. Pinell.*, I, 128. Anche di questa edizione possiede la Laurenziana un bell'esemplare.

Digitized by Google

DOCUMENTO DI MAESTRO BONO

R. Archivio di Stato in Firenze

Protocolli di Ser Gentile di Antonio del Pela di Antonio Pasci. Protocollo dal 1475 al 1478 (antic. seg. G. 109), c. 102.r

« $\overline{\text{yhs}}$ Mccccl xxvij. Indictione. xj. $\overline{\text{xps}}$.

« Eodem (1) anno et Indictione et die decima octava mensis febru-
» arij. Actum Colle vallis else in terzerio plani in populo sancti Ja-
« cobi et ad domum habitationis filippi olim Alberti Machallinj de
« Colle predicto, presentibus Alberto filio dicti filippi et Johanne petri
« bernardinj et francisco Mei morzi (?) de Colle predicto testibus etc.

« Publice pateat qualiter Magister bonus olim Johannis de bethu-
« nia provincie francie stampator librorum et habitator terre collis
« vallis else omni modo etc. fecit constituit etc. suum verum et legi-
« timum procuratorem etc. etc. christoforum olim Johannis lippi de
« colle predicto licet absente etc. cum plenissimo mandato ad omnes et
« quoscunque actos mandabiles cuiuscunque importantie maneriej vel
« condictioni existat dans etc. promictens etc. obligans etc. rogans etc.

(1) In margine: « procura magistri bonj Iohannis stampatoris librorum ». L'anno cui si riferisce il documento è il 1477.

Digitized by Google

Le Cartiere in Colle e la Famiglia Morozzi.

NOTIZIE

Una tradizione in Colle, nata forse per confusione di date e mescolanza conseguente di notizie, indusse e mantenne la credenza, che l'arte del far fogli, vi fosse introdotta dai Fabrianesi nel secolo XIII, e ne cominciasse l'esercizio nella allora Corte di Spugna, tutta intersecata come è da secoli di gore e canali. I più abboccati ci uniron per giunta l'altra tradizione bislacca ancor più, che di questi Fabrianesi, il capo squadra, ossia l'introduttor vero della industria accennata fosse quel Maretta stesso, a cui Francesco Stelluti di Fabriano aveva occasionalmente attribuita l'invenzione della carta, o il costui figlio Morozzo, vissuti secondo che esso Stelluti asserisce nel secolo X e XI (1).!

Siffatte leggende e fantasticherie, sotto ogni aspetto strane ebber grazia e furon accolte da Ferdinando Morozzi per intenti suoi propri; e racconciatele alla meglio quanto alle date, e studiatosi di dare alle persone realtà, ed a certi indizi e notizie apparenza di storia vera, tutto applicò recisamente alla propria famiglia (2). Non è mio divisamento di occuparmi del primo impianto delle Cartiere in Colle, e segnatamente nella contrada, già Corte di Spugna, tanto più che son persuaso, che quello avvenisse assai prima del secolo XIII, e che nella contrada suddetta queste si stabilissero assai dopo che erano in esercizio alle sorgenti dell'Elsa.

Non intendo neppure di occuparmi del tema che si riferisce alla qualità della carta, alla cui introduzione appella la tradizione citata. È noto che fra la *bombycina* e la *linea* tramezza una differenza notevole di specie ed una distanza di secoli, riportandosi la lavorazione della prima al termine del secolo X, e quella della seconda ad oltre

(1) V. Biadi, *Storia della città di Colle*. Firenze 1859, pag. 38.

(2) V. R. Archivio di Stato in Firenze, *Processi di Nobiltà*, Colle. Filza 51, fas. Morozzi. Questa citazione valga per tutte le volte asserisco senza citare.

Digitized by Google

la metà del XIII. Certo è per documenti sicuri, che nel 1389 e nel 1428 si fabbricava in Colle carta *bombycina*; nè si incontra cenno vi si fabbricasse quella di lino (1).

Mio proponimento è quello solo di dimostrare, che Ferdinando Morozzi collo attribuire ai suoi vetusti antenati l'introduzione in Colle della industria cartaria non si fondò sopra argomenti di valore, e che per conseguenza la tradizione, che ho ricordata, sebben confortata dal poderoso suffragio di personaggio così illustre, non è in modo alcuno accettabile, finchè almeno nuovi e indiscutibili argomenti non la confermino, e la convertano in storia. Questo breve studio mi offrirà occasione di presentare alcune notizie non vane per la storia di Colle, che aspetta chi degnamente la scriva, e per la illustrazione della Famiglia Morozzi che in Ferdinando produsse una vera gloria della sua patria.

Nato egli di famiglia da più di 4 secoli stanziata in Colle, dal dott. Giuseppe e da Orsola Sorri a dì 11 novembre 1723 ed occasionalmente dimorante in Siena per ragioni di pubblici incarichi dell'avo Pierantonio professore di Matematiche nell'Università e presidente delle Fortezze senesi, e del Padre bilanciere della Cassa delle Collette e Pio fondo, aspirava al patriziato colligiano. Il che non era per mera ambizione, ma sopratutto pel desiderio di ottenere in isposa Anna Maria Sabina Holtzmann di antica e rigida nobiltà viennese, i cui parenti richiedevano nello sposo qualità nobiliari, più che tutt'altro, per dare il consenso.

Reduce dal servizio in qualità di matematico su una nave di S. M. Cesarea, presentò istanze all'Imperatore Granduca nel settembre 1761 per esser messo in buon giorno, insieme coi fratelli Patrizio, Filippo, e Francesco, ad esibire le provanze necessarie a costatare il diritto, e ottener la conseguente dichiarazione di Patriziato per la sua casata. Scusò il ritardo colla sua assenza dalla patria e coll'età pupillare dei fratelli nell'anno 1750 in che fu pubblicata la legge concernente i titoli nobiliari. E l'assenza di lui era vera. La condizione però di pupilli nei suoi fratelli, essendo vivente il Padre, non poteva essere addotta, che pel motivo delle luttuose condizioni in che versava la famiglia, quando fu promulgata essa legge, per la condanna alla forca pronunziata contro il dott. Giuseppe, sebben fosse commutata nel carcere.

Nel 1.° maggio 1763 ottennero i fratelli Morozzi facoltà di produrre i documenti in sostegno della domanda avanzata; ma il decreto che

(1) V. Arch. cit., provv. del 1389, vol. 71, p. 101. *Catasto del 1427*, Colle. II, Filza 212, p. 66. Nanni e Pagolo Dini fratelli cartai che avevan *dificio* da carta al Renajo, nel quale lavoravano essi stessi, e coi nipoti Stefano di Michele, Dino di Bartolommeo, e Michele di Leonardo, tenevan bottega *allato alla Porta fiorentina*, denunziano al Catasto cit. (I, filza 211, p. 629), di avere in questa 24 risme di *carta fine di fioretto;* parrebbe la bombycina di prima qualità.

Digitized by Google

li dichiarava Patrizii si fece aspettare fino al 1.° marzo 1773, morto cioè il Padre loro.

Ferdinando, qual più autorevole, e senz'altro più eminente della famiglia, si incaricò delle provanze; le raccolse, le ordinò, e le presentò.

Poteva egli nello ammannirle far assegnamento sopra un lungo numero di ascendenti, e sopra un Morozzo loro capostipite, che doveva aver vissuto o sulla metà del secolo XIV o poco dopo. Non poteva contar peraltro storicamente su antenati illustri (toltone l'avo suo Pierantonio) nè per censo, nè per parentadi, nè per pubbliche o private benemerenze. Urgendolo peraltro grave ed instante la necessità, siccome facilmente si intende, di illuminare col chiarore delle origini la presente oscurità della sua casa, gli era necessario di ricorrere ad espedienti, che, alla men trista, colorissero il verosimile colle tinte del vero. E ad uomo della levatura sua e della sua autorità non era troppo difficile ad ottener ciò per la parte attinente agli antichissimi dei suoi maggiori. A favore dei quali gli era dalla legge rilasciata potestà sciolta di asserire quanta chiarezza e benemerenza volesse, perchè le prove documentate non si richiedevano, che pei 200 anni precedenti alla domanda.

Aveva quindi ampia libertà e spazio, e seppe profittarne, di invocare memorie e tradizioni domestiche, che senza render testimonianza legale, per la gravità di lui asserente, ottenevan peso, e costituivan dirò una splendida cornice ancorchè fantastica al quadro documentato degli ultimi due secoli. Sicuro era per documenti indiscutibili che i suoi antenati più antichi provenivano da Fabriano, eran cartai, e sul principiar del secolo XV, e probabilmente sul cadere del XIV erano stanziati in Colle in persona di un Antonio e di un Meo di Morozzo. Allungata quindi con un salto, e coll'amminnicolo di ricordi di famiglia la serie degli ascendenti, collegò il Morozzo con quel Maretta nominato di sopra in qualità di figlio, e questo, o quello almeno coi fratelli, fece venire a Colle ad introdurvi la manifattura della carta, e prendervi dimora, e li collocò a fondamento della sua prosapia.

Entrato una volta nella via di render più che rilucenti sfolgoranti le origini della sua casa non scrupoleggiò circa agli argomenti per raggiunger l'intento pienamente. Accolse il verisimile per vero come ho detto, e non contento sempre di tanto, ricorse al fantastico e allo strano, qualmente si parrà da quanto sarò per dire.

Presentò anzi tutto un albero genealogico, fabbricato, per la porzione antichissima del tronco, assolutamente a comodo, e lo corredò di dichiarazioni e note, che spesso son mere asserzioni; qualche volta discordano apertamente dai documenti.

Asserisce infatti che i vetustissimi suoi maggiori furono signori del castello di Morozzo in Piemonte, e che di lì emigrati, o cacciati per impeto di fazioni guelfe o ghibelline ripararono a Fabriano, ove appresa l'arte cartaria si condussero a Colle e ve la introdussero e

Digitized by Google

vi presero stabile dimora. Quivi dà per moglie ad uno de' più lontani suoi ascendenti una Lisabetta de' marchesi Pucci di Firenze, e ad un altro poco men lontano una Petra degli Squarcialupi nobilissima famiglia fiorentina; due maritaggi fantasticati per la boria delle origini e non altro. Francesco Squarcialupi il padre della sposa era di Colle, e lo attesta la fede di sponsali dallo stesso Morozzi allegata; e supposto che in antico la famiglia di lui formasse tutt'uno con i signori di Montennana era in Colle quasi oscura e di si poco conto, da non lasciar modo di neppur congetturarlo con qualche fondamento. La Lisabetta poi era figlia *Nannis olim Nanni Pucci fabri* di Colle parimente; il fratello di lei Simone esso pur fabbro sposava contemporaneamente una sorella di suo marito (1). Altra sorella era già maritata a Iacopo di Maffeo di Menico di Pettorali persona agiata ma lavorante di carta (2).

Aggiunge altresì il Morozzi che i suoi maggiori avanti assai al 1468 possedevano una sepoltura gentilizia nella Chiesa di S. Agostino, nella quale fu tumulata Caterina d'Agnoluccio moglie di Antonio di Morozzo. Il testamento de' 2 aprile 1468 rog. Gentile di Pela Pasci (3), col quale la detta Caterina dispone della sua tumulazione dice « *apud* « *ecclesiam et in cemeterio S. Augustini in sepolturam suorum defun-* « *ctorum* ». Questa dizione non sembra applicabile ad un sepolcro gentilizio nella chiesa; e a chi paja che accenni a qualche cosa di distinto, noterò che Caterina unica superstite della casa onde era uscita, e avendo il solo marito premorto, deve aver colle parole *suorum defunctorum* inteso di riferirsi, anziche a quest'ultimo ai propri antenati.

L'albero poi presentato dal Morozzi è quale lo riporto.

Ferdinando — Patrizio — Francesco — Filippo.
|
Giuseppe
|
Pierantonio
|
Orazio — Francesco — Giov. Batta (rami estinti innanzi al 1761).
|
Orazio
|
Bastiano
|
Francesco
|
Benedetto
|
Bastiano — Bartolommeo (ramo estinto nel 1526).
|
Francesco — Bartrtolommeo Bene — Benedetto
|
Matteo d.o Meo — Antonio
|
Bartolommeo — Giovanni
|
Morozzo — Pietro — Matteo
|
Maretta

(1) Arch. cit. *Protocolli di Gentile di Pela Pasci 1470-74*, pagg. 134-135. Eran persone di ristrettissime sostanze. V. Catasto cit., II, f. 212, pagg. 644-45.

(2) V. Catasto cit., II, f. 102. *Protocolli cit.* 1466-69, p. 127.

(3) *Protocolli cit*, 1466-69 p. 121.

Digitized by Google

La storicità delle persone in quest'albero notate, quanto almeno concerne l'assunto mio, principia con Antonio e Meo ambedue da Fabriano cartai in Colle nel 1428 in età l'uno di 35, l'altro di 30 anni. Il primo ammogliato con Caterina di Gianni d'Agnoluccio cartaio e fabrianese; l'altro con Antonia di Menico di Ciatto cartaio del pari, e probabilmente da Fabriano (1).

Nessuna notizia si ha di Bartolommeo e di Morozzo tranne il nome. Viveva è certo in Colle nel 1428 un vecchio, pressochè miserabile, lavorante di carta e fabrianese, chiamato Morozzo d'Agnoluccio; ma se qualche argomento indurrebbe a credere fosse il Morozzo padre di Antonio e di Meo (il che sfaterebbe radicalmente le fantasticherie di Ferdinando intorno al capostipite della sua gente) altri argomenti lo escludono o almeno lascian molto a dubitare.

Di Maretta non ho incontrato neppure il nome; e lo stesso Ferdinando non ne dà altra indicazione; tal che in quest'albero ha tutto il carattere di una firma di comodo o di favore. Si par chiaro difatti che se egli fu padre di Morozzo, non potè esser l'introduttore della manifattura cartaria in Colle. E lo asserisco senza entrare in ricerche e congetture sulla fede stessa di Ferdinando Morozzi; il quale dà per certo che nell'anno 1300 si fabbricava già in Colle la carta. Data invero l'età di Antonio e di Meo, nel 1428, di 35 e 30 anni, il che è indubitato, come è possibile che Maretta loro avo, o bisavolo che si abbia a ritenere, fosse giunto nel secolo XIII a Colle in età conveniente per farvisi autore di una industria così importante ed estesa?

Asserisce il Morozzi nelle dichiarazioni all'albero della sua gente, che Matteo di Maretta ebbe un figlio nel 1343, di nome Giovanni, battezzato in Colle in quest'anno; ma si contenta di asserirlo. Nacque per avventura in quell'anno in Colle un Giovanni di un Matteo cartajo da Fabriano, molti essendo a quei giorni colà i fabrianesi; ed egli per vantaggio di data lo innestò al suo Albero. Vi innestò pur anco con tutta disinvoltura un Pietro di Maretta, fratello per conseguenza di Morozzo e di Matteo, e nel 1371 da Colle lo fece viaggiare fino al Bisenzio in quel di Prato a introdurvi la fabbricazione della carta.

Un Pietro cartajo da Fabriano chiese veramente in quell'anno alla signoria di Firenze, ed ottenne, licenza di procedere con i suoi soci a « *facere fieri chartas de bombyce in quadam domo quae dicitur Do-* « *mini de Gamberame posita in villa Meretti prope fluvium Bixentii* ». Ma questo Pietro nella domanda non nomina il padre, nè il luogo dond'era ultimamente partito; e la Provvisione che accorda il doman-

(1) Questo Gianni d'Agnoluccio già di anni 80, come dichiara esso stesso nella Portata al Catasto (I, f. 211, p. 710) abitava nel Borgo di Spugna: apparisce agiato, ed aveva l'unica figlia Caterina che probabilmente fu erede di lui. Menico di Ciatto era morto nel 1427. La vedova di lui Monna Piera (Catasto cit., vol. 251, p. 566) possedeva alquanto. Abitava nel Borgo suddetto. È incerto se Menico lasciasse eredi oltre la donna di Meo.

Digitized by Google

dato è deliberata a favore di Pietro da Fabriano senz'altra specificazione (1).

Antonio e Meo sono, come avvertii di sopra, due persone storicamente certe; e più documenti chiariscono il tempo della loro presenza e professione in Colle, e provenienza da Fabriano; ciò che darebbe segno che eran nati colà e venuti col Padre giovanetti. Se però non cade dubbio su circostanze siffatte, la molta confusione, che li accompagna vieta di trarne altre conseguenze, che pur sarebber necessarie a fornir giuste e precise conclusioni su tal proposito. Resta dubbio per ciò se i due prenominati fosser figli di Morozzo o di Bartolommeo figlio di lui; e se questi due nomi fosser di una sola persona: se fosser fratelli o cugini, o per avventura neppur parenti, e reclutati dal Morozzi fra i suoi ascendenti per espediente, sul fondamento di una casuale identità di nomi, di provenienza, e di mestiero. Il Morozzi infatti allega due fedi, una degli sponsali di Meo (2) e una di pagamento di doti ad Antonio nelle quali l'uno e l'altro son qualificati figli *olim Mei de Morozzis,* colla differenza peraltro, che il primo è detto di Fabriano, e il secondo *terrigena* di Colle, qualificazioni, che potrebber avere un significato decisivo.

A queste fedi però stanno contro alcuni argomenti, che lasciano incerto il concludere. In primo luogo la dizione « de Morozzis » che non s'incontra mai usata prima del secolo XVI. Secondariamente la paternità, che urta un pò in altri documenti, che non patiscono eccezione. Dei quali, fra i più che potrei, ne accennerò qui tre, e avranno conferma altrove. 1.° La domanda di Antonio alla signoria di Colle di esser dichiarato terrigena per se e sua famiglia, nella qual domanda si dice figlio di Morozzo non già di Meo di Morozzo, e la concessione perfettamente analoga. 2.° La paternità di Morozzo non di Meo, attribuita costantemente ad Antonio e Meo nelle descrizioni occasionali di beni di confinanti con essi fatte in servigio del Catasto del 1427, quante volte occorra di nominarli. 3.° Le portate separatamente presentate al citato catasto dai due prenominati, nelle quali essi si denunziano per figli non già per nipoti di Morozzo, sì che parrebbe strano a supporre avesser dato il nome dell'avo, anzichè quello del padre in un pubblico documento. È poi degno di considerazione il fatto che, allorquando Antonio richiese di esser ammesso al godimento dei diritti di terrazzano di Colle, e si dichiarò figlio di Morozzo, non vantò titoli nè benemerenze sue o de'suoi, nè la signoria assentendo alle richieste, li ricordò o vi alluse, e neppure accennò a lunghezza notevole di domicilio della famiglia in quella terra: si chè la Provvisione relativa non offre modo di supporre, che essa

(1) Arch. cit. *Provv. del 1371,* p. 147.

(2) Son estratte dall'Arch. di Colle uff. della maggior gabella, Vol. *a Contratti,* p. 41 e p. 50. V. *Processi di Nobiltà* cit.

Digitized by Google

vi fosse stanziata da più assai che un secolo, come il Morozzi pretenderebbe.

Le parole della Provvisione son queste *dictus Antonius* (Morozzi) *fuit et est manifestus artifex et cartarius et ipsam artem cartariorum in terra et communi Collis pubblice exercendo vel quasi traxit et habuit tam per se quam ejus familiam retento proprio domicilio in Communi et terra Collis per decem annos continuos et ultra* (1). Accordò poi il chiesto beneficio senza davvero largheggiare, o colorirlo come un privilegio od una concessione graziosa. Molti oneri infatti impose ad Antonio tutti que' soliti cioè e comuni a qualchesifosse richiedente, il che parrebbe un pò strano, trattandosi o del figlio o del nipote, della famiglia in breve, di chi aveva dotato la Terra di una industria nuova e importantissima, che era stata causa e principio della fama di essa e della pubblica e privata ricchezza, e vi aveva residenza più che secolare.

Antonio non che ricco non era neppure agiato, e comechè non fosse un mero operaio, non aveva cartiera in proprio, essendo o comproprietario di una con altri due, o forse affittuario o cointeressato per un terzo in una degli altri due socii.

Al Catasto infatti dichiarò quanto appresso (2):

« 18 Febbraio 1428

« Dinanzi a voi Signori Uffiziali del catasto del magnifico comune « di Firenze del loro contado e distretto e degli loro raccomandati « per Antonio di Morozzo da Colle si dice et narra lo stato suo e la « sua sostanza et la famiglia sua e prima Antonio di Morozzo detto « è di età di 35. M.na Caterina sua donna è di età di anni 30. Piera « sua figliuola anni 10. Meo suo figliuolo anni 8. Bene suo figliuolo « anni 6. Benedetto suo figliuolo anni 4. Chosa sua figliuola anni 2.

« Beni del detto Antonio di Morozzo.

« Una casa posta nella contrada di Spugna alla quale 1.° Via « 2.° Meo di Nello al 3.° la Chiesa di S. Maria di Spugna al 4.° Lippo « di Giovanni la quale casa tiene per lui e per la sua famiglia (3).

« It. a certe masserizie ad uso di lui e della sua famiglia.

---

(1) V. *Processi di Nobiltà* cit.

(2) Catasto cit., I, vol. 211, p. 248.

(3) Nelle portate al Catasto si trova fatta, con molta proprietà di indicazione, differenza fra contrada di Spugna e Borgo di Spugna, designandosi colla prima denominazione l'antica Corte murata, e col secondo il fabbricato fuori della porta del Piano detta fiorentina o senese, perchè era quella che dalla Terra immetteva sulle due strade per Firenze e per Siena poco sotto alla Badia S. Salvatore passato il Ponte sull'Elsa. Questo Borgo sorto almeno in principio, come un aumento del piano o Colle basso, era denominato anco Borgo di Porta fiorentina. (Cat. cit., I, f. 211. p. 252).

La casa di Antonio era nella antica corte, ora contrada, e prossima alla canonica di S. Maria di Spugna come lo indica questo confine che accenna, e lo fa supporre l'altro confinante Meo di Nello, che essendo albergatore è molto probabile abitasse in vicinanza alla Porta alla Badia che era di poco tratto distante dalla Chiesa accennata. Lippo di Giov. Corsucci cartajo padrone di cartiera fuori la porta di Vallebuona, certamente il Botrone, era un industriale di assai credito, e possessi in case e terreni. (V. Catasto cit., II, f. 212, pagg. 66 e 500).

Digitized by Google

« It. una terza parte di uno dificio atto a far carta, la quale terza « parte del detto dificio ha insieme con Niccolò di ser Taddeo, e con « Nanni di Francesco lanaioli (1) di Colle, il quale dificio è posto alla « Porta al Concello (2) alla quale è a 1.° via a 2.° lo spedale del co- « mune a 3.° Vincente d'Agustino al 4.° detto spedale et il detto di- « ficio a uno orticello a lato al detto dificio e a uso del detto dificio « della quale terza parte del detto dificio e orticello si soleva dare « di fitto l'anno da due anni in la *fff* sette l'anno pagato l'acqua « del comune come al presente il teniamo, e facciamo lavorare per « me e la detta mia compagnia frutterebbe appigionandolo come ho « detto *fff* sette.

« It. debe avere il d.° Antonio di Morozzo da Niccolò di ser Taddeo « et Nani di Francesco lanajoli da Colle Lire 163, s. 3, d. 10 delle quali « Lire 163, s. 3, d. 10 son tenuto debba torre carta per quello pregio « la pigliassino i detti Niccolò e Nani.

« Debiti del d.° Antonio.

« Cecchino di Niccolò di Monte Aghutolo contado di Siena da « avere dal d.° Antonio per uno porco compro da lui in tutto lire « dodici.

« Giorgio di Sandro (3) da avere dal d.° Antonio di Morozzo Lire 7 ».

---

(1) Niccolò di S. Taddeo era della casa ricca allora, e in seguito anco illustre dei Beltramini abitanti nella contrada del Pozzo, latamente trafficante in lana e carta (Catasto cit., II, f. 12, p. 577) Nanni di Francesco forse de' Tommasi, era pur lanajolo e teneva per l'arte della lana compagnia eol Beltramini, e per quella della carta con Antonio. Abitava nell'Agio Capannetto con orto sulla Ripa del Comune. Quest'Agio dovette essere l'odierna via Gozzina, che comprendeva allora anco quella detta del Cenerone. (Catasto cit., II, f. 212, pagg. 66-589).

(2) La Porta al Concello, colle mura, e gran parte del fabbricato della vecchia Corte di Spugna non esiste più; e tanto è differente l'aspetto odierno del luogo, che mal si riuscirebbe a ricostruirne l'antica e primitiva figura. È indubitato che il Concello o ponte a rame era denominazione di un territorio non troppo ristretto, a giudicarne dai non pochi, che vi possedevano; e sembra avesse per confine est e sud il fossato Mondini, oggi Fosso Mondino. Resta una vaga indicazione nel nome che si mantiene ad alcuni edifizi situati presso al termine della estensione di quel terreno e che l'uso ha cambiato in Cancello. La cartiera sembra fosse al di fuori, non al di dentro della Porta: ma dove questa fosse non saprei indicarlo: non certo mi parrebbe potesse esser rasente agli edifizi accennati sopra. Ho detto al di fuori perchè Vincente di Agustino, della casa che fu poi degli Attavanti, lavorante in via dell'Aringo di barili e bigonce, possedeva un appezzamento di terreno, e un canneto al Concello, e confinava colla Cartiera.

Lo Spedale del Comune pure confinava per mezzo di un appezzamento di terreno. Questo Spedale collocato in Colle alto, non vuolsi confondere con quello di S. Giovanni, proprietà della omonima Compagnia, e che la tradizione, forse per errore, colloca nella attual cartiera denominata « Lo Spedale ». Questo nome può esser rimasto alla cartiera, dall'essere stata, o in tutto o in parte, proprietà dello Spedale, senz'esser lo Spedale stesso. Le trasformazioni però avvenute in quella località per demolizione e ricostruzioni da quel tempo in poi, non permettono conclusione sicura. Questo pertanto è certo che, subito fuor di Porta Oliviera o nuova, nell'area su cui sorge l'anzidetta cartiera si aveva una casa dell'Arte de' Calzolai, una *casetta atta a conciar corame e tinger* la lana di Marzo di Piero Vivini, il più ricco dei colligiani e il più attivo industriale, ed uno stabile diviso in due cartiere una pertinente a Giovanni di Giuliano Lupardi, l'altra alla sua sorella maritata a Giovanni di Leonardo di Gieri. Tutti questi fabbricati appariscono posti in linea, avendo per confini comuni la via e l'orto de' frati di S. Agostino. La casetta del Vivini poi da due parti confinava collo Spedale, e quella dell'Arte dei Calzolai che pur confinava con quello da un lato, dall'altro era aderente alla cartiera del Lupardi.

V. Catasto cit., I, filza 211, pagg. 156, 610, 734. II, filza 212, pagg. 377, 378, 407, 518, 612, 822.

(3) Costui era un lavorante di botti; trafficante e possidente. Abitava al Renaio a confine colla *Calonica* (Catasto cit., II, filza 211, pag. 610).

Digitized by Google

Nulla aggiunge, il Morozzi nelle sue annotazioni all'Albero, che concerna la successione di Antonio. Ho incontrato soltanto le poche notizie che accenno, e cioè che i tre figli maschi furono con testamento de'due aprile 1468 rog. Gentile di Pela Pasci dalla vedova madre istituiti eredi universali; e che nel 1473 essi avevan venduto la casa di Spugna a Francesco olim Mei Morozzi; ciò risultando da un lodo degli 8 aprile 1473 rog. Gentile di Pela Pasci concernente una lite sorta fra il detto Francesco proprietario e Antonio di Antonio olim Mei Nelli albergatore, che la teneva a pigione dagli eredi. Niente altro se ne sa. Ma per Ferdinando, discendendo in linea retta da Meo l'importanza di Antonio a questo solo si ristringeva, cioè alla qualità di fratello del detto Meo. La quale gli permetteva di assicurare che questi vero capostipite della sua casa, era compreso nella concessione di cittadinanza ottenuta da Antonio per se e suoi, come formante a quel giorno famiglia insiem con lui. E che così fosse non è inverosimile al tutto; perocchè si può supporre che Meo si partisse da lui in occasione del suo matrimonio avvenuto tre anni dopo, tanto più che par certo ch'andasse, non avendo casa, ad abitare in quella della moglie. È anco da notare che nella sua dichiarazione al Catasto dicendosi da Colle, aveva, qual che ne fosse il giorno o il modo, ottenuto quel benefizio.

Se le condizioni economiche di Antonio non eran quali si potrebber desiderare nel figlio o nipote di chi aveva introdotto in quella terra una industria che in brev'ora aveva arricchito quanti vi si eran dedicati, quelle di Meo eran peggiori assai, anco sotto l'aspetto sociale, essendo un semplice operajo a giornata nelle cartiere, e lavoratore di terra occorendo. Differenza notevole fra due fratelli, mi sembra questa, che rende sempre più incerta la loro parentela. Ecco la dichiarazione che presentò al catasto (1).

« A di 27 Febbraio 1428.

« Dinanzi di voi Signori Ufficiali del Catasto del Contado e di-
« stretto di Firenze.

« Questi sono e beni e sustanzie e carichi di Meo di Morozzo da
« Colle di Val d'Elsa e primo esso Meo di anni 30 Mona Antonia sua
« dona di anni 30 o più Francesco suo figliuolo di mesi tre.

« Ancora ane il detto Meo una casa per mio uso (2) posta nel
« borgo di Spugna 1.° Via 2.° Gianni d'Agnoluccio 3.° tonio di Nofri
« 4.° le pile del Comune (3).

« Item tre quartinate d'orto posto nel detto borgo con parecchie

(1) Catasto cit., II, filza 201-212 p. 228.

(2) Giovanni d'Agnoluccio e Lorenzo di Menico di Cino di Pettorali nelle loro portate catastali (I, f. 211, p. 710, e II, f. 212, p. 102) denunziano per confinanti Antonia donna di Meo di Morozzo, e non questo.

(3) Il confine delle Pile o Gualchiera del Comune, tenute in affitto a que' giorni da Antonio e Michele di Baldino gualchierai, determina con esattezza la situazione della casa ed orto di Meo o d'Antonia sua donna, che dovetter esser in sul principio del Borgo a sinistra presso la Porta fiorentina. (Catasto cit., vol. 251, p. 102).

Digitized by Google

« viti dentrovi et stara sei di capi di gruoglo (1) lo quale tengo per « mio logorare, et lavorolo di mia mano et opere io vi metto, confini « 1.° via 2.° cristofano di cecchо 3.° lorenzo di pettorali (2) 4.° le pile « sopradette. Fructa l'anno il detto orto di vino some due, et di za- « farano once due. Èt più debo avere da nanni di dino (3) lire tre e « quali o guadagnate a lisciare con esso lui L. 3.

« Item uno pezzo di vigna St. 3 luogo detto all'Agresto 1.° e 2.° via « dal 3.° le rede di pippo merendini 4 agnolo di cerboni fructa di vino « some due l'un anno per l'altro, lavorolo a mia mano et chostami « di contanti per lavorare la detta vigna lire 12. E più per lavorare « il sopradetto orto costami ogni anno lire due. E più uno debito con « più persone dentro su Colle lire sei L. 6 ».

Da quel che ho riferito e brevemente osservato parmi non resti difficoltà a concludere, come in principio avvertii, che la tradizione vivente in Colle, comecchè accreditata da Ferdinando Morozzi non ha in nessuna parte fondamento. La verità è quel che è, e una volta che quell'uomo illustre possiede tanti titoli certi e indiscutibili alla riverenza e gratitudine della sua terra natale, non è buon servigio il crescerli con favole e leggende, che non hanno altro fondamento tranne l'ignoranza o la semplicità di chi le crede. In ogni caso sarà sempre ossequio maggiore alla memoria di lui il sapere e ritenere, che fu un ramo vigoroso, anzi il più vigoroso dell'albero suo, anzichè il contrario, come di solito avviene, perchè la virtù del tronco.

« Rare volte discende per li rami ».

A compimento poi delle notizie della famiglia di lui, che comecchessia incominciata, in lui ebbe un fine splendido, onde Colle a buon diritto se ne vanta (4), aggiungo sommariamente alcune notizie, che le si riferiscono. Francesco di Meo di Morozzo da cui han principio la diretta ascendenza di Ferdinando e le prove storiche della famiglia di lui, quantunque, come si è veduto, figlio di un povero operajo, vuoi per eredità materna o di perenti di essa, o per doti delle due mogli che ebbe, o per ingegno proprio, addivenne, in età avanzata, agiato: acquistò beni immobili, e una cartiera (5). Suo figlio Bastiano nel 2 marzo 1502 vendè de' beni immobili, non è chiaro però se tutti o par-

(1) Gruoglo o gruogo, è il croco, ossia zafferano del quale si faceva larga coltura nell'agro colligiano.

(2) Cristofano di Cecco era un povero lavorante cartajo abitante a Spugna (Catasto cit., I, f. 211. p. 193). Lorenzo di Menico di Cino di Pettorali era un lavorante cartajo; ma denunzia assai beni. Dalla descrizione dei confini di un campo di St. 5 adiacente al Borgo di Spugna si ricavan molte notizie concernenti la figura di quel tratto non piccolo di terreno, oggi sparita al tutto per le trasformazione a cui è andato soggetto (V. Catasto cit., II, f. 212, p. 102).

(3) V. nota 3.

(4) Con savio e grato consiglio il Municipio di Colle deliberò sotto dì 23 dicembre 1888 di decorare il Palazzo di lui e de' suoi maggiori con una epigrafe, che indi a poco fu collocata.

(5) Apparisce da due fedi allegate dal Morozzi nel *Processo di Nobiltà* cit. che Francesco di Meo di Morozzo il 30 agosto 1482 ai rogiti del not. Alberto fiorentino comperò dagli eredi di Iacopo di Lippo Corsucci un dificio atto a far carta detto il *Botrone* (fuori della porta di Vallebuona) nome che sussiste tuttavia, e che con altro contratto de' 24 giugno 1493 rog. Aloyso Mariotti not. fior. acquistò altri beni immobili da Piero di Corso. Aveva acquistato pure nel 1473 o poco prima la casa d'Antonio Morozzi dai figli di lui, eredi della madre loro, siccome notai altrove.

Digitized by Google

te nè per qual cagione(1). Forse si indusse a questo per disinteressare il fratello, forse per dedicare all'industria maggior quantità di denaro.

Non mi è dato di stabilire l'anno in cui dalle casipole del borgo di Spugna vennero, come pare, ad abitare entro la Terra nel terziere cioè del Piano popolo di S. Iacopo. È indubitato che nel 1509 nacque a Benedetto di Bastiano un figlio nel popolo di S. Iacopo, e che nel 1586 Bastiano, nipote del ricordato, con testamento de'due aprile rog. Giovanni di Antonio Bardi dispose, che il suo cadavere fosse sepolto *in tumulo suorum antenatorum* nella chiesa predetta. L'indicazione però del popolo e della Chiesa non risolve il dubbio; stantechè mi mancano argomenti per stabilire, se le case immediatamente fuori di Porta fiorentina, cioè del principio del Borgo di Spugna, appartenessero alla Chiesa e popolo di Spugna, o a quella e quello di S. Iacopo.

Questa famiglia crebbe sicuramente *occulto aevo* per varie generazioni, mai però ricca troppo, e mai illustre; nondimeno dal 1566 onorata di pubblici incarichi a cominciare da Bastiano di Benedetto, e di seguito dopo di lui, siccome gli altri maggiorenti del Paese. E che fossero tenuti in pregio questi Morozzi lo prova altresì il matrimonio di Orazio di Bastiano con Dianora del Mazza ricca Volterrana, celebrato ai 30 giugno 1632, dalla quale per avventura incominciò se non la ricchezza almeno la piu che agiatezza dei maggiori di Ferdinando. Imperocchè essa ebbe in dote S.i due mila, somma a quel tempo cospicua, e un forte rincalzo, allorchè l'unico fratello di lei si rese frate. In questa occasione la famiglia Morozzi acquistò il palazzo nella via del Castello, nel quale ella si estinse ai 10 novembre 1832 nella persona del can.o Giuseppe figlio di Patrizio, e nipote di Ferdinando. I beni di lui sottilissimi per le divisioni avvenute, e più assai per la confisca sofferta dall'avo Giuseppe caddero nella famiglia Vecchi di S. Gimignano, onde era uscita Caterina sua madre.

Filippo morì senza prole, e nella moglie di lui Isabella si spense la nobil famiglia Pacini, chiara già, se in bene o in male non giudicherò, per quel Salvatore confidente di Pier Luigi Farnese e poi vescovo di Chiusi e Pienza, che fu e in Piacenza e in Corte di Roma uomo di grand'affare, come tutti conoscono. Francesco sposata la cittadina Anna di Alessandro del Cipolla, ebbe un figlio, che morì senza successione; e senza successione morì Ferdinando dopo una vita piena di meriti e di fama che dura tuttavia.

F. Dini.

(1) La fede allegata dal Morozzi nel *Processo di Nobiltà*, più volte citato; così si esprime *Bastianus Francisci Mei Morozzi vendidit bona immobilia in Curia Colli pro pretio florenorum centum decem Dominico Astoris ementi* 2 marzo 1502 Christoph: Apardi not. rog. Come si vede le frasi son dubbie, e tanto varrebbero per significare una parte, quanto il tutto, e quasi indurrebbero a sospettare, che la fede non fosse fedele, e chiesta e rilasciata per servigio della discendenza e della continuità del tempo. Le condizioni però dell'Archivio di Colle mancante di indici non consentono un riscontro senza lunga fatica, che qui non sarebbe giustificata.

Digitized by Google

UN ALTRO EPISODIO DELLA PESTE DEL 1630 A COLLE

In un elaborato articolo comparso in questo istesso periodico, l'avvocato Francesco Ceramelli lamentava, con ragione, che nel nostro Archivio comunale mancassero gli atti del Comune dell'anno 1630 e segg. perchè, diceva, *chi sa se neppure vennero compilati* (1). Mi compiaccio di assicurare che quel che pareva mancare esiste; e quindi se l'egregio avv. Ceramelli, instancabile e dotto cultore di cose patrie, non riuscì a trovare quel volume; dipese dal fatto che nella compilazione dell'inventario fatta nel 1841, (da quel terribile espurgatore del cancelliere Mini) questo Volume con altri fu catalogato in una serie, a parte, di Stanziamenti. Errore questo in cui cadde per necessità il compilatore dell'inventario nel 1852, che non fece altro che ricopiare senza una virgola di più nè un punto di meno, l'inventario del 1841. Aggiungi che nel 1863 allorchè occorse il trasloco della Sede Municipale da Piazza del Duomo nel palazzo attuale quei volumi, otto, vennero posti in uno scaffale molto alto, dietro altri di gran mole e perciò resi invisibili.

Ho potuto esaminare diligentemente il volume che si riferisce agli anni 1630-31 e presento ai lettori della *Miscellanea,* in ogni suo più minuto particolare un episodio che io ritengo fin'ora sconosciuto se pure non fu studiatamente celato. E mi pare valga la pena di esser pubblicato, a titolo di curiosità, perchè oltre illustrare ampiamente quel periodo dimostra come negli anni calamitosi della peste i Minori Conventuali, a Colle, non emulassero davvero in nobile gara di carità, i loro fratelli volontari seguaci del poverello d'Assisi, e scambio di compire, com'essi, opere di cristiana pietà ed usare modi di civile moderazione; fomentassero in varie guise i falsi pregiudizi e la superstizione del popolo minuto.

Si sa per attestazione degli storici e dei cronisti come il Magi-

(1) *Miscellanea storica della Valdelsa*, anno II, fasc. 1, 1894, pag. 61.

Digitized by Google

strato di Colle, sollecito quant'altri mai del pubblico bene, prendesse al tempo della pestilenza tutte le necessarie precauzioni, con ordini saviamente impartiti, per scongiurare l'estendersi della malattia e quando mai mitigarne gli effetti. Più volte ottenne aiuto potente d'autorità e di pecunia dalla Granduchessa di Toscana (1) la quale aveva una singolare affezione per Colle tanto che per ben quattro volte la visitò (2). Nè minore nè meno efficace fu l'appoggio del Vescovo (3) che bandì la scomunica per *li celanti il male*. Ma gli ordini dei Magistrati erano nonchè negletti trasgrediti, i rimedi derisi e la plebaglia aizzata contro l'autorità.

Il cimitero della Città, apparisce che fosse prossimo al Convento di S. Francesco. Questo convento era stato chiuso, come pure la chiesa, forse per avere dentro di se qualche ammalato di contagio, e chiuse del pari erano state le case infette per impedire la propagazione del malore.

I frati cominciano per questo a menar rumore e scrivono alla Granduchessa lagnandosi del cimitero vicino. Il Segretario della Granduchessa Persio Falconcini Volterrano scrive ai deputati della sanità di Colle che i frati *strepitano ed hanno ragione,* ma che si adatterebbero a ricever li morti se fosse loro reso il *commercio* della Chiesa. A quel che pare, questo del Cimitero, era un pretesto bello e buono. I deputati di Sanità tennero duro, anche per nen adoperar due pesi e due misure a scapito del principio di giustizia. Ed ecco i Frati in aperta ribellione col Magistrato.

Il 3 dicembre il caporale de' birri trova a Porta Uliviera, in piano, tre frati di S. Francesco. Come di trasgressori agli ordini egli tenta farne cattura ma quelli si *rivoltano con l'arme* ed uno nel parapiglia riesce a fuggire. Gli altri due vengono condotti al Podestà per metterli in prigione ma questo vi si rifiuta perchè vuole prima l'ordine del superiore ecclesiastico. Informatone il magistrato scrive sollecito al Vicario Generale del Vescovo, che era Francesco Luci il quale « diè « opportuna licentia per ritenere li due frati carcerati e rimetterli bi- « sognando alli loro superiori ». Sfogliando il volume si trova a testimonianza del ridetto caporale che i frati a Porta Uliviera dissero

---

(1) Maria Maddalena d'Austria. Costei fu nominata reggente, dal marito Cosimo II de' Medici, durante la minorità del figlio Ferdinando. Oltre a ciò Cosimo stesso nel suo testamento dispose per lei che « oltre « a godere un legato di trentamila scudi annui, presiedesse al governo di Colle e di S. Miniato con tutte « le loro entrate che si calcolavano per diecimila ». (GALLUZZI, *Storia del Granducato di Toscana*, lib. 6 pag. 6).

(2) Negli anni 1611, 1612, 1613, 1619. (BIADI, *Storia della Città di Colle*, Firenze, coi tipi di G. B. Campolmi, 1859, pagg. 309-310).

(3) Cosimo, figlio di Bernardo Conte della Gherardesca e di Beatrice d'Appiano, fu il secondo Vescovo di Colle (1612-1633). Il Gherardesca resosi benemerito per le beneficenze larghe e continue; arricchì il Duomo di Colle di ornamenti e supellettili pregevolissime. Fece fare a tutte sue spese, dal colligiano Silvestro Ceramelli il coro e le due cattedre Vescovili, l'organo e la stupenda cantoria in bronzo, ammirata da tutti nella Cappella del S. Chiodo, da Pietro Tacca allievo di Giambologna.

Digitized by Google

« che li deputati che aveano moglie erano becchi fottuti (testuale) e « gli altri che non l'aveano un branco di sciagurati infami ».

I deputati della Sanità allora ne informano l'Arciduchessa reclamando contro i padri perchè si ribellarono *per tumultuare* rispondendo alle guardie e « bravando li misero le mani addosso ed uno colla mezza « spada e l'altro co' sassi ». Protestano del pari contro il Podestà e suo giudice che non li hanno *vuolsuti* carcerare col pretesto dianzi accennato. Si rileva più giù che Maestro Antonio da Piancastagnaio guardiano, uno di detti catturati e come tale « capo della novità » sali sopra un murello e alla presenza del podestà, per la cui tiepidezza avea presa baldanza, in forma di predica et *dilata sententia* chiamati i testimoni scomunicò pubblicamente i famigli, quei di magistrato e quanti avessero avuto parte in questo negozio. E poichè i deputati della Sanità ordinarono, col consenso del Vicario del Vescovo, che se ne facesse nuova cattura; « uscirono di convento fra Giovanni Pic- « chinesi procuratore di detto convento con il resto della famiglia « tutti armati e d'arme e di sassi fecero non solo resistenza alli fa- « migli ma anco hanno tentato d'ammazzarli se non si nascondevano « per le case et per le chiese..... et hanno ancora per maggiore solle- « vazione e ammutinatione chiamato il populo del 3° del Borgo, cioè « di certa parte serrata per il presente sospetto provocata perciò con- « tro il magistrato che gli hanno prestato spalla et aiuto contro alla « vita de' poveri famigli con pericolo di sollevazione di tutta la città ».

In questa rivolta i famigli furon presi da tale spavento che alcuni, fortunati ad averne il tempo, corsero a nascondersi in Casa Usimbardi in S. Caterina, altri per iscampare da morte saltaron le mura e *chi sa,* si esprimono i deputati, *se più li rivedremo!* Gli officiali della Sanità scrivono anche al Vescovo e mentre lo ringraziano per aver bandita la scomunica lo informano della sommossa avvenuta e si esprimono con una frase caratteristica: *non est malum in civitate quod non faciant fratres.*

Dopo qualche giorno due de' famigli che avean saltate le mura tornano a palazzo e si sa da loro che i frati alla « seconda retinenza e « sollevatione erano armati d'archibusi et di pistole ». Come si vede una vera e propria ribellione a mano armata.

La risposta da Firenze non si fece attendere troppo, chè il 7 decembre gli Officiali di detta Sanità a cui la Granduchessa avea rimessa la cosa, scrivono al Podestà di Colle in questi precisi termini. « La « Serenissima Arciduchessa ci ha fatto vedere la doglienza dei depu- « tati della Sanità contro li padri conventuali di S. Francesco e noi « diamo quelli ordini sopra di ciò come conviene.

« Chiamerete i deputati e con loro ordinerete che li due padri sien « serrati nel convento con spranghe confitte alle porte tanto del con- « vento quanto della Chiesa, in modo che non possano aprire di den- « tro che se essi Padri o alcuno di loro uscirà fuori di esso convento

Digitized by Google

« in qualsivoglia modo darete ordini che siano catturati e messi in « prigione e condotti nelle nostre carceri ». Non c'era a quel che pare da scherzarci sopra e il giudice del Podestà il 9 decembre « in esecu- « tione dell'ordine degli Ufficiali ecc. ordina che *subito serriate* nel con- « vento di S. Francesco li padri..... ».

Così i frati stettero sprangati per un buon paio di mesi e non si trova che in questo lasso di tempo patissero con chi che sia. Il 22 di febbraio quei della Sanità di Firenze mandano al Podestà di Colle che i padri hanno chiesto alla Granduchessa di essere liberati e di ottenere il *comerzio* della Chiesa. Ordinano perciò che siano esauditi, tanto più che in due mesi non è seguito tra loro male alcuno di contagio, sempre che il magistrato di Colle abbia nulla in contrario. La bisogna viene davanti al magistrato e Giov. Batta Taglia si oppone alla proposta di liberare detti frati se non a patto che il guardiano salga di nuovo sopra il murello del Podestà e lì dove avea scomunicato il magistrato « ..... a frequenza di popolo dichiari di avere « mal fatto ..... o almeno per reprimere il vanto che fa pubblicamente « gloriandosi d'aver ben fatto contro l'opinione di tanti dottori..... et « di più si vanta che vuol far andare a Roma il magistrato cosa che « haverebbe fatto sino ad ora confermandosi sempre nella sua falsa « openione..... ».

Il partito fu vinto per fave nere quattro e quattro bianche, ed è lecito congetturare, non avendone traccia e d'altronde non capitando più i frati di S. Francesco, che il guardiano si assoggettasse a questa deliberazione standogli a cuore, come si è visto, quel *commercio* ch'era stata la piccola scintilla divampata in gran fiamma.

Nel volume si leggono le spese più dettagliate e minute per medicine, compensi e stipendi a medici e somministrazioni in danaro. Ci sono i nomi dello *Spedagliere* del Ricovero, delle guardie alle *porti* (sic) delle serventi e dei becchini. Vi trovi poi l'ordine, di Giuseppe Morvidi fisico della Sanità di Firenze, che io riferisco con ogni esattezza.

« Si espurghino di nuovo le case dove sono stati ammalati o morti « di mal contagioso con far abbruciare tutte le robbe affette che non « si possono espurgare — si faccino bruciare le penne dove il pericolo « è maggiore serbando quei gusci migliori con farli poi espurgare con « bucati ne'ranni de'quali sia bollito *assentio, mortella allume et un* « *poco di calcina* ..... imbiancare le stanze all'altezza d'un uomo ed « affumicando di poi con zolfo, incenso e ginepro et tener monde le « case de'poveri si come ancora le strade da ogni immondizia e puzzo « (11 aprile 1631) ».

Vi trovi infine tutte le pratiche fatte per il Lazzeretto, con la nota delle spese d'impianto e di mantenimento ed apprendi che i Cappuccini non vollero compenso alcuno per il locale, anzi lasciarono nell'orto gran quantità di legne tagliate e secche. Provveditore del Lazzeretto fu nominato Lodovico di Fedro di Aonio Paleario.

Digitized by Google

Questa notizia che a prima vista può sembrare senza interesse ne ha invece, a parer mio, moltissimo, poichè ci dimostra che dopo ben 61 anni dalla morte dell'illustre Verolano, esisteva sempre a Colle la sua discendenza nella terza generazione. E questo gioverà assai a chi vorrà ricercare e stabilire, *quod aliquando fiat hoc est in votis,* la casa del Paleario; che fu senza dubbio, e debbono riconoscerlo pur coloro cui non offusca il giudizio odio partigiano, una delle menti più elette e più culte del secolo XVI, che Colle dovrà sempre gloriarsi di avere ospitato.

Colle Val d'Elsa, giugno 1896.

N. P. Bonini.

Digitized by Google

USI POPOLANI DELLA VALDELSA

CAVATI DA DOCUMENTI DEL DUGENTO [1]

II.

LA PELLICCIA NEL CORREDO DI SPOSA

Negli Atti del Potestà di S. Gimignano degli anni 1223-1224, e precisamente a c. 133, si trova la deposizione di un testimone, il quale, interrogato per una questione di dote, dichiara essersi trovato presente alle nozze e di aver visto consegnare non solo la dote (che era di XL lire), ma anche il corredo, stimato in XVIII lire, e di cui egli, a memoria, fa l'inventario. Il compiacente cancelliere del giudice civile seguì la enumerazione fatta dal testimone, per cui ci troviamo in grado di leggerla oggi, come è stata pronunziata innanzi al banco di M. Mozzo, Potestà; e suona precisamente così:

« [Testis] vidit dare de arredo I. par linteaminum et I. duplam, « et III cottas lineas et I. lectum, et II coffanos, et I copertorium, « et II sottanas, unam novam et unam ribustatam, et II interulas, et « I par pellium, que pelles empte erant VII lib., et I sacconem, et « bindas et cinturas et alias res minutas ».

Come si vede, sono poche cose, e povere assai; appena quanto basta per fornire un letto, e per mutare vestito. Ammettiamo pure che il testimone abbia dimenticato qualche cosa; certo si è che credeva d'avere enumerato le cose più importanti. Ora tra queste l'unica che abbia un'apparenza di lusso, si è la pelliccia, stimata in 7 lire, mentre tutto il resto non valeva che undici. Ma la pelliccia, come ebbi già a rilevare in altra occasione [1], era uno di quegli oggetti, che si ritenevano indispensabili nel corredo di sposa, e che erano richiesti dal rito. Questo certo non è un uso particolare della Valdelsa; ebbi a riscontrarlo nei patti matrimoniali pistoiesi del Dugento e forse è comune a tutto l'Appennino. Ma quel che era spiegabile in cima ai

(1) Vedi il fasc. precedente a pag. 61.

Digitized by Google

nostri monti, non lo è più in questa mite vallata, ove si comprenderebbe sì tra la gente agiata, ma non come una veste comune della donna di popolo. Eppure si può dire, che non vi sia corredo di sposa (ed appunto di popolo!) in cui non figura questa veste. Ne scelgo un esempio da quello stesso volume d'Atti del 1223-1224, a c. 22:

« Bultreghalla dixit quod mater Charadonne Beldie exivit de domo « huius testis, cum ivit ad virum; et bene scit quod habuit scrineum « et lectum et pelles, et alia ornamenta; sed quid valuerint, nescit ».

Chiedendo, come erano fatte queste pelliccie, ed in che modo erano montate, troviamo la risposta fra le Testimonianze di M. Tedice, che fu Potestà negli anni 1229-30. Ivi si legge, a c. 7 « unum par pellium » *viridis et coniculorum, extimatum III libr. et X sol.;* e subito dopo « unum par pellium » *coniculorum copertorum vermilio pro pretio III libr.,* che la sposa stessa dichiara avere ricevuto in occasione delle nozze: « Item interrogata prefata Berta a iudice » *si habuit dictas pelles tempore matrimoni? respondit quod sic; item interrogata si fuerunt extimate in corredo, quod ex ea habuit vir suus, Diotisalvus predictus, respondit quod sic.*

Il coniglio dunque forniva a prevalenza la pelle per queste pelliccie; ed il colore prediletto del panno, col quale si ricoprivano, era il rosso sanguigno o vermiglio. Il camarlingo del Comune registra, nell'Entrata dell'anno 1230-31 (c. 1), la posta seguente:

« Item habui a Viviano Ranuccini VIII lib. et V sol., solvente pro « Ferrecto Sancti Victoris, pro quibus habebat in pignus unum scia- « mitum celeste et unum par pelium cuniculorum, copertarum sangui- « nei, que omnia michi fuerunt data et renuntiata ab Andrea, olim « camerario Comunis Sancti Giminiani ».

Talvolta s'impiegava anche la pelle d'agnello bianca; ma per fodera. Fra le testimonianze degli anni 1229-1230 (c. 26), troviamo « unum par pellium de agnello, copertarum de bruno, et unam guar- « naccam viridis cum fodero albo de agnello ». Così anche, ai tempi di M. Rustichello, (1245 c. 10) una ragazza richiede: « unam guar- « naccham panni florentini, foderatam de pellibus agninis blancis vir- « gatam de virga bruna vel quasi »: Negli anni 1232-33, poi si sequestrarono ai debitori morosi del Comune, oltre ad altre cose, anche molte pelliccie: (Entrata del Potestà Baldovinetti, c. 50): come per es. « unum par pellium agnorum, copertorum de bruno » e così spesso.

Questi esempi, che con facilità potrebbero aumentarsi, provano a sufficienza quel che già osservò il Muratori nella 25.ª Dissertazione, cioè che fosse usata comunemente nel Dugento la pelliccia; ma di più si vede che era veste di rito nel corredo di sposa. Chi meglio di me conosce le costumanze popolari italiane, spiegherà l'origine, il significato simbolico e la diffusione di quest'uso, alla storia del quale queste notizie serviranno come un piccolo contributo, con particolare riguardo alla nostra Vallata.

Digitized by Google

III.

LE LITI INTORNO ALLA DOTE.

Nelle molte liti patrimoniali tra coniugi, e tavolta anche tra il conjuge superstite e gli eredi del defunto, che appaiono negli Atti del Potestà di San Gimignano — fonte principale di questi appunti fugaci di *folk-lore* dugentista, — una delle prime domande, che il giudice del Potestà suole dirigere ai testimoni, chiamati a deporre innanzi a lui, è quella: quanta fosse la dote, data e ricevuta nel concludere il patto matrimoniale. Rarissimo è il caso, in cui venga presentato addirittura lo strumento notarile, che contiene i patti dotali (1): e la ragione crederei sia questa. Nella campagna fiorentina, ove non si trattava in generale d'interessi così forti, come in città, ed ove forse non si guardava nemmeno tanto alle forme, le parti contraenti si presentavano bensì al notaro, per la guadia e il patto dotale, ma contentandosi della semplice imbreviatura, senza chiedere copia dell'atto compiuto altro che in casi eccezionali. Così succede, che nei protocolli notarili del tempo s'incontrano frequentemente imbreviature simili, relativi al contado, mentre rarissimi sono gli esempi di atti compiuti fra le pergamene dell'Archivio diplomatico: non che tutti questi atti siano andati perduti, ma piuttosto perchè non furono mai spediti e consegnati. E così si spiega anche, perchè il Giudice del Potestà di San Gimignano, anzichè fare ricerca dei patti dotali, dovesse ricorrere quasi sempre alle deposizioni del notaro stesso o di testimoni, più o meno bene informati, e, s'intende, più o meno disposti a favorire o il marito o la moglie, anzichè ricorrere a quel mezzo che a noi sembrerebbe il più spedito ed opportuno: il contratto originale.

Fatto sta, che la risposta del testimone alla domanda ora accennata del giudice non è sempre quale ce la aspetteremmo. Non è raro il caso che egli sia parente d'uno dei conjugi, o notaro, e quindi informato per necessità, o quasi; ma più frequentemente egli è soltanto uno dei soliti invitati e *rogati,* che hanno assistito come veri testimoni o almeno fra i « plures alii » alle nozze ed alla conclusione del contratto. In tal caso, all'interrogazione del giudice egli si mette a descrivere quel che ha visto e sentito, rilevando naturalmente

(1) Non ne conosco che un esempio, fra le *Condanne* di M. Gualterio di Calcinara, 1227, fogli 92 « unde ego Arrigectus iudex, viso instrumento dotali, confecto manu Nicolai notarii.... prefatum Michelem « in C. sol. dotis et in tribus libris et VI sol. et VIII den. donationis propter nuptias seu autefacti..... « hic ad XX dies... condempno ».

Digitized by Google

soprattutto ciò che si riferisce a dote e donazione per nozze: enumerando anche le masserizie del corredo; il nome del notaro che fece la carta e conchiuse la *guadia;* e fa di tutto per ricordarsi perfino dei nomi dei testimoni che potessero confermare la sua deposizione. Ora in questo io ravviso, non solo una formalità di procedura, ma una manifestazione di costume popolare, o almeno una formalità processuale, nella quale si manifesta lo spirito e l'indole del popolo: per cui credo sia giustificato enumerare anche questo tra gli usi popolani della nostra Vallata.

Scelgo qualche esempio tra i molti dei quali dispongo: le deposizioni più semplici e allo stesso tempo più esplicite di qualche testimone bene informato, che fa risaltare le varie fasi della solennità, abbastanza complicata, che stiamo esaminando nelle sue singole e minuti parti.

Così per esempio un tale Benenato di Strenna, da Pian d'Asnella, grande amico di casa, ebbe la fortuna, forse ricercata, di assistere proprio a tutte le fasi delle nozze di quei disgraziati conjugi dei quali si trattava nella lite, discussa nell'anno 1223-24.

Aveva assistito anzi tutto a quel che, a rischio di equivoco, potrebbe chiamarsi il fidanzamento, e che questi antichi chiamavano il giuramento *de contraendo:* vale a dire, quando il fratello della sposa, Maria, giurò di darla in moglie a tale Ildebrando di Gruzzolo, che poi divenne realmente suo marito, fissando sin d'allora la dote nella ripettabile somma di venti lire. — Il testimone, in seguito, assistè anche alle nozze vere e proprie, cioè alla *guadia,* ove il nostro sposo, innanzi il notaro, confessò di avere ricevuto la dote: ed è quì ove cominciano le dolenti note. Imperocchè, come nelle compre e vendite ed in moltissime altre specie di contratti, le confessioni o ricevute si facevano il più delle volte solo per forma e fittizie: in realtà, invece, le parti contraenti s'intendevano fra loro, fidandosi più della parola che della pergamena la quale già non avrebbero saputo leggere, nè leggendola l'avrebbero intesa essendo scritta in latino. Il nostro Benvenuto dunque non vide pagare che 13 lire delle venti promesse: ed anche queste non in contanti, ma in « derrate » e masserizie, prese dallo sposo in vece di denari (1).

Precisamente nello stesso modo andarono le cose nelle nozze di Madonna Bonasera con un tale Guido, il quale, richiesto, secondo il rito, dal notaro che rogava la *guadia* o mogliazzo, come anche in San Gi-

(1) IBIDEM Atti del 1223-24, f. 48 *Testimoni Bonacursi contra Charadonam.*

« Benenatus Strenue iuratus dixit: quod interfuit in Pian — d'Asnella ubi Guillielminus iuravit sororem « suam Mariam Ildebrandino Gruzzoli et iuravit ei dare nomine dotis XX lib. Postea dicit quod interfuit « guadie quam fecit Andreas ubi Ildebrandinus vocavit se pagatum de XX lib. et confessus fuit acce- « pisse. Verum tamen non interfuit iste solutioni, nisi XIII lib et tunc interfuit in domo Guillielmini ubi « Guillielminus isto presente et appretiante dedit Ildibrandini pro dote Marie unum lettum et unum « cuscinum » etc.

Digitized by Google

mignano, si chiamava tale atto, del suo consenso senz'altro disse: « voco me pagatum »: dichiarando in tal modo d'avere ricevuto quel che in realtà non ricevette mai. Nè abbiamo ragione di dubitare di questo fatto, poichè il testimone che lo racconta, si trovò presente nella bottega del notaro, mentre si stringeva il patto (1).

Pochi anni più tardi, nel 1228, troviamo notizie di un matrimonio concluso in pubblica piazza, innanzi al palazzo dei Cugnanesi, che conferma le cose fin qui dette. Anche qui è il fratello che dà marito alla sorella; e questo confessa, al tempo della *guadia,* avere ricevuto tra poderi, vesti e masserizie, dieci lire. Ma la cosa dovette essere un po' difficile a ricordare con precisione, trattandosi di nozze concluse 18 anni fa, e quindi nel 1210 (2).

Si comprende che con questo abituale contrasto tra la dichiarazione scritta e la realtà delle cose le gherminelle pullulavano come i funghi. Un caso dei più graziosi è quello del notaro, che a Montestaffoli, dietro il muro del castello, assistè, nel 1225, ad una scena tra suocero e genero *in spe,* che nella storia dei matrimoni non deve essere rara: perchè il genero avvenire, da vero inamorato, prometteva al suocero di non raccontare mai ed a nessuno che la dote fosse di sole 30 lire, anzi dichiarava: « voglio che la promessa della dote si « faccia pubblicamente, inanzi alle genti, nella somma di 40 lire, af- « finchè mamma mia e il fratello e gli altri amici non isparlino di « me e dicano che io abbia avuto una meschina dote ». Del resto la paura, che aveva del fratello, non era del tutto ingiustificata: perchè non erano ancora divisi e vivevano quindi *ad unum panem et vinum* (3).

---

(1) IBIDEM f. 20, 1223-24 Pot. Mozzi.

« Gerardinus fil. Bottegai iur. dixit quod interfuit in apoteca Nicolai, notarii, ubi facta fuit carta dotis « guadie et rogata a Nicolao predicto inter infrascriptum testem et Dainesem agentem pro Bonasera filia « Guidi ex una parte et Gerardinum virum Bone ex altera Et cum notarius cepit rogare instrumentum dixit « Gerardo: voca te pagatum de dote! et ille dixit: bene voco me pagatum; et sic rogavit instrumentum.

(2) TEST. DI S. GUALTERIO DI CALCINARA, f. 29 (a. 1228) *Testes Gracciuli contra Johannem Ciurnai.*

« Cavalcancte Doni de Vemzoro iur. dixit quod solvit hic testis pro Seracena, sorore sua, Currado in « dotem. I. petiam terre posite in Vemzoro *(sic)* pro XL sol. den. el XVIII raserios grani et tot pannos « que fuerunt exstimati cum dicto grano X lib; et confessus fuit dictus Curradus tempore guadie habu- « isse nomine dotis a Ruvinoso et Gersone pro Seracena X lib. inter den. et res alia set Matteus notarius « fecit guadiam ante palatium Cugnanensium et hec fuerunt jam sunt XVIII anni... *1228 VI K, Aprilis « Jnd. prima.*

(3) TEST. DI S. GUALTERIO DI CALCINARA fs. (a 1227). *Testes Bonifatii Piscetti contra Venturam Diotisalvi.*

Albertus Not. juratus dix quod ipse interfuit super podium de Montestaffoli retro murum castri, ubi Ventura promisit Piscetto, patri Bonifatii, non refferre ei vel alicui quod promitteret sibi dotem seu dare juraret pro uxore sua, nisi XXX lib; et idem Ventura dixit: « Volo quod promissio dotis « fiat mihi palam coram gentibus de XL lib. ut mater mea et frater et alii amici mei non dicant mihi « malum, et me accepisse parvam dotem. — *Et hoc juravit dictus Ventura ita observare et non contra « venire et hic testis rogavit inde cartam verbis. Et hec fuerunt jam sunt duo anni, parum plus vel « minus. De presentia personarum dixit de se teste et Galgano etc....*

« Meliandus jur. dix.... quod ipse testis non fuit rogatus quod faceret cartam quia non est tabellio...»

Bonavolia frater carnalis Bonifatii jur dix... quod adhuc non dicisit cum fratre suo Bonifactio...

Lecta sunt presentibus partibus. In plebe Santi Geminiani coram Lamberto not. et Burnechino Cambii MCCXXVII V Kal, Martii, Ind. prima.

Digitized by Google

Infiniti altri incidenti di questo genere succedono, quando si arriva al momento psicologico della consegna della dote, che è come il quarto d'ora di Rabelais. Le promesse sono molte; ma vogliono essere fatti e non parole. Così, a Camporbiano, Messer Sigerio aveva richiesto la figlia di M. Galgano, che glie l'aveva accordata con entusiasmo, promettendogli una dote signorile, di 140 lire, di cui 70 in danari, altri 70 *in arredo*. Sigerio, che pare non si fidasse troppo, tirava in lungo: Galgano insisteva, che menasse la figliuola. Allora Sigerio disse al suocero *in spe:* « Pagatemi e la menerò » *Solvatis michi et ducam:* e M. Galgano, di ripicco: « Non ho soldi; ma so che tu hai debiti: « paghero i tuoi debiti, e saremo pari ». *Non habeo denarios, set ego satisfaciam Cantori, cui tu teneris.* — Sigerio si contentò, e così, pare, si concluse per bene (1).

Qualche volta, nell'ultimo momento, lo sposo è assalito da un dubbio e alla domanda di rito del notaro: « vocas te pagatum? » egli risponde con un solenne *no*. Le giustificazioni del rifiuto sono talvolta bellissime. Il 27 Ottobre 1231 (st. Sangim.) il notaro Palmieri riferiva innanzi al giudice del Potestà intorno a un patto dotale, rogato da lui stesso, ove era successo precisamente così. Nello stendere il patto dotale, arrivati al punto dove doveva essere inserita la confessione di dote, il notaro diresse la formula sacrale allo sposo: questo però disse « Ho poca voglia di chiamarmi pagato, perchè egli (il suocero) mi deve « ancora 6 lire, e ne è carta del notaro Guicciardini. Per cui, se mi « chiamassi pagato, credo sarebbe a mio danno ». Il notaro, con garbo, si tirò dall'imbarazzo: « Io non posso rogare il patto dotale » rispose, « senza che tu accusi ricevuta della dote: ma fa una cosa: quando « sarà rogato il patto dotale, fatti rinnuovare la carta delle 6 lire, ma- « gari quest'oggi, oppure fa aggiungere una dichiarazione che il de- « bito rimanga, qual'era ». Lo sposo si acquietò con questa, e così si andò in fondo anche qui (2).

---

(1) Ibidem a c, 132.

(2) Test. di M. Gianfante, 1230 fb. v. Testes Doni contra Gentilem Micahelis.

Palmerius not. iur. dic. quod ipse fecit instrumentum dotale inter Donum et Gentilem, recipientem pro filia, et conjuge isti Doni: et cum hic testis rogavit instrumentum et faceret Donum vocare se solutum de dote, Donus dixit: « Ego nolo me vocare pagatum quia debet mihi dare VI lib. d. de quibus fecit « mihi cartam per Guicciardinum notarium *Unde si vocarem me solutum, obesset michi ut credo* ». Et Palmerius tunc dixit: « Ego non possum aliter facere quin voces te pagatum: sed facto isto instrumento « iterum faciat instrumentum dotis VI lib., odie si volueris, vel salvum sit tibi ipsum instrumentum « primum factum, et hoc non prejudicet tibi » Et Gentilis dixit: « Ita volo quod sit et ita facere promitto. « Aliud nihil ».

. . . . . .

Diotisalvi calzolarius..... Interrogatus: si guadia facta erat, dixit quod sic, et jam habebat eam in domo et retentam per plures dies....

Julianus iur dixit, quod interfuit in domo Gentilis, cum appretiaverunt arredum, quem Donus habere debebat pro filia suprascripti Gentilis.... unde fecerunt summam XVI lib. computatis inbustis, que erant l'isis....

. . . . . .

Digitized by Google

Con maggior acrimonia si accende la lite intorno alla dote nel caso, in cui il marito, col suo disordinato vivere, mette a repentaglio le sostanze della moglie. Un'antica legge, che fu abolita nel 1255 dallo Statuto di San Gimignano (Lib. II, Rub. 14), dava in tal caso alla donna il diritto di richiedere la dote dal marito « vergente ad « inopiam ». Tale legge non è particolare alla vallata, ma è conosciuta a Firenze, come a Siena a Pisa: in quest'ultima città ne parla ancora lo Statuto del 1286 (Lib. I, Rub. 130). Gli Atti del Potestà di San Gimignano intorno al 1225 sono pieni di questi casi, e il giudice dà quasi sempre seguito alla richiesta della donna (1), la quale, abbandonata dal marito, poteva considerarsi realmente già quasi come vedova.

Il caso più complicato però è quello, quando vien messa in dubbio l'esistenza del vincolo matrimoniale. Ho già insistito sul fatto della poca pubblicità delle nozze e della trascuratezza di ogni forma nella conclusione del matrimonio specialmente nel contado. Si osservi ancora la sequela rituale delle domande giudiciali: prima: se il testimone sappia che i due litiganti fossero marito e moglie? secondo: (in caso affermativo) come lo sappia? Domanda questa, alla quale Ildebrandino di Conio rispose in modo così bello, che non mi azzardo di trascrivere le sue parole in volgare, ma le riporto nel latino del notaro che verbalizzava la deposizione:

(Accuse di M. Baldovinetto, 1231-32 f. 32). « Ildibrandinus Conii jur. « dix. quod scit quod domina Orrabilis fuit uxor domini Sigerii Lu- « pini; et hoc scit ideo, quia vidit dictum dominum Sigerium tenere « eam pro uxore et ipsa eum pro viro in domo dicti Sigerii, longo « tempore; et credit quod per XX annos et plus. Et dixit quod fama « ita est publica; et etiam fecit, quia fuit ita nobilis, quod aliter non « tenuisset eam, nisi pro uxore ».

In questa occasione ci si apre come uno spiraglio per il quale intravvediamo qualche piccolo particolare delle feste nuziali. Madonna Ravenna, interrogata (Testimon. di M. Gianfante 1230 f. 35) sull'esistenza del matrimonio legittimo di una tale Gisela, dichiara aver visto « dictam Ghislam exeuntem de domo dicti Rainonis tamquam de do- « mo sui patris ipso die, quo ivit ad virum suum predictum (nuptui), « et ad eius domum, cum militibus et hominibus, qui eam ducebant, « ut moris est ». Per cui comprendiamo, se finalmente uno Statuto del Contado fiorentino, e precisamente di Fucecchio, si arrogò di determinare chi dovesse intendersi per marito e moglie: dando in proposito

(1) Per es. negli Atti del 1223-24 a f. 85 v. ove la donna « conquesta fuit de viro, vergente ad ino- « piam ..... » ..... « et pronuntiatum fuit a domino Gentile [indice], esse mittendam in possesionem bono- « rum viri ».

E così spesso; come a f. 169 etc. A f. 98 Bonadonna in una simile domanda dichiara che « non vivit « nisi de filatura et tessitura ».

Digitized by Google

una definizione che fa grande onore al cuore dei fucecchiesi, ma che prova come ignorassero del tutto quel che i sacri canoni intendevano da molti secoli per sacramento: giachè volevano s'intendesse per moglie e marito chiunque stesse insieme, *come stanno insieme marito e moglie,* basta che la cosa fosse pubblica ed i vicini lo vedessero. Questa disposizione è rimasta negli Statuti di Fucecchio fino nella Redazione del 1340, e chi volesse vederla, la cerchi alla Rub. 44 nel II libro, in quel bel codice manoscritto che si conserva sotto il N. 325 nella serie degli Statuti del Contado all'Archivio di Stato in Firenze (1).

Siena, 1896.

L. ZDEKAUER.

---

(1) II XX, f. 39. « Et intelligantur esse vir et uxor legittimi qui se invicem tractant et tenent ut vir « tenet uxorem et uxor tenet virum; publice et vicinis videntibus ».

Digitized by Google

BIBLIOGRAFIA SANGIMIGNANESE[1]

A.-S. (Auguis).

Biografia di Giannantonio Dosio. Sta a pag. 249 del vol. XVI della *Biografia universale* francese tradotta in italiano, edita da G. B. Missiaglia, 1824. Ved. di esso in questa alla voce **Dosi Gio. Antonio.**

*** Abbagliato (L') Ved. Folgore da San Gimignano.**

*** Abbracciabeni Claudio.**

Nacque da Ser Giovanni di Ser Tommaso e da Virginia di G. B. Useppi nel 1576. Morì nel 1631 (2). Tenne ufficio di scriba o segretario del Capitolo dell'Insigne Collegiata, della quale fu per venti anni canonico. Di sua mano sono varii volumi di deliberazioni capitolari e altre scritture. Fu assiduo nel raccogliere notizie patrie e trascriverle di proprio pugno: a lui dobbiamo la conservazione di più cimelî agiografici. Antichissima e illustre era la

---

(1) Sono lieto che, vincendo finalmente i soverchi scrupoli d'erudito, che attestano, del resto, la sua coscienziosa dottrina, l'egregio prop. Nomi ci abbia cominciata a dare la desideratissima *Bibliografia sangimignanese*, la quale m'auguro di poter continuare a pubblicare senza interruzione. O. B.

(*) Sono segnati d'asterisco * tutti i nomi di coloro, i quali consideransi *Sangimignanesi*, o perchè nacquero in questa Terra, o perchè ne furono oriundi, o perchè vi ebbero lungo domicilio, o perchè vi esercitarono uffici e cariche di qualche rilievo. Dal contesto delle parole ben s'intende la differenza: quando si tace la patria, s'intende sempre *San Gimignano*.

(2) « Fu sepolto nel monastero delle Monache di S. Chiara », di cui era direttore spirituale.

Digitized by Google

sua famiglia (1): or circa da due secoli è spenta. Aveva per istemma un ariete bianco in campo rosso traversato da banda d'oro (2).

VITAE, OFFICIA ET MISSAE SANCTORUM GEMINIANENSIUM EX VARIIS AUCTORIBUS.

Così piacemi appellare questo codice miscellaneo della Bibliot. com. di San Gimignano. Cart. sec. XVI e XVIII, 20×14 di cc. numerate 217, di cui alcune che si descriveranno e le ultime 37 bianche; oltre 7 in principio di indici di due mani, che finiscono prima della metà della c. 4 *recto*. Nella guardia anteriore è scritto: *Ad usum Antonii Vecchi,* e da tal famiglia proviene. Legato in tutta cartapecora.

I. Nel *recto* della c. che precede la numerazione, la quale è del sec. XVI, leggesi: « Vita, Miracula cum eorum attesta | tionibus Beatae Finae Virginis | De Sancto Geminiano. | Ac Beati Bartoli Confessoris de d. loco. | Cum eorum officio; Aliorumque | Sanctorum ac Beatorum | omnium eiusdem Oppidi. | Compilata | per R. P. F. JOANNEM (3) DE SANCTO GEMINIANO | ordinis Predicatorum (4) | Per R. P. F. Juntam ordinis Eremitarum | Sancti Augustini. | Ac per ad: R: et ad. Ecc. D. D. COSMUM | DE MONTISIANIS Clericum et Canonicum Sancti | Geminiani ac Prothonotarium Apostolicum | meritissimum ». E a piè di pagina: « *P. Claudii De Abbracciabenis* Canonici Geminianensis». *Com.* «Jesus Maria | Epistola de Compilatione | legendae Sanctae Finae Vir | ginis de Sancto Geminiano. Religioso in christo viro fratri Goccio | Rectori Hospitalis S. Finae de | Sancto Geminiano »; *Fin.* « Jesu Christo | favente qui cum Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat | Deus in secula seculorum Amen. Explicit legenda S. Finae » (cc. 1r-21v). Dei miracoli parlasi da c. 22r a 36v. Così stanno nel Cod. dell'Arch. dello Spedale di S. Fina

(1) Trovasi ricordato un ABRACIABENE, operaio, nell'iscrizione (sec. XIII) della colonna IV a sinistra del Duomo (Cfr. LUIGI PECORI, *Storia della Terra di San Gimignano*. Firenze, Cellini, 1853, in 8.° pagg. 760). Inoltre DANIELE ABBRACCIABENI, giudice nelle cause criminali di Venanzio Moronti senatore di Roma (sec. XIV) (GIOV. VINC. COPPI, *Annali di San Gimignano*. Firenze, Bindi, 1695, II, 155). AGOSTINO, conestabile di alcuni Fanti mandati in servizio della Repubblica (1458). COPPI, Ivi, 211. TOMMASO, deputato sindaco con altri a prestare il giuramento di fedeltà alla casa de' Medici e per essa al Duca Alfonso d'Amalfi Cap. gen. nella Val d'Elsa degli eserciti imperiale e papale (COPPI II, 144).

(2) Nel Museo annesso a questa Biblioteca fu testè trasportato un bel marmo, che era già sulla sepoltura della famiglia in Collegiata. Ha in cima le lettere divise dallo stemma in basso rilievo: M.D.XX, e a piedi leggesi: DILORENZO. DIDANIELL|O. ABBRACCIA. BENI. EDE.|SUOI. DISCIENDENTI.

(3) Aggiunta di carattere del sec. XVIII (COPPI).

(4) Altra uguale colle parole: « qui floruit in annis 1296 ».

Digitized by Google

preso a modello e riportato dai Bollandisti *(Act. SS.* 12 Mart.). Indi seguono testimonianze di panegiristi (cc. 36v-37v). Inno di S. Fina: « *Gaude mater Ecclesia* » (cc. 38r-39v). Orazioni, versi, iscrizioni, notizie storiche, anche d'altra mano, sul culto della medesima Santa (cc. 39v-42r). Le cc. 42v fino a 49r sono bianche.

II. « Incipit Legenda Beati Bartoli | Confessoris de Sancto Geminiano | ordinis Heremitarum Sancti Augustini ». *Com.* « De nomine. Dum Sanctorum nomina Salvator noster in coelis »; *Fin.* « Explicit Legenda Beati Bartoli Novi et eximii Confessoris » (cc. 49v-93v). Antifona, orazione (cc. 93v-94r). Inno di S. Bartolo: « Francisci Pierii Veneti, Comitis (1) Poetae | Militis et Doctoris Oda Saphica in | Beati Bartholi de Sancto Geminiano laudes » (cc. 94v-96r). « Novum Miraculum tempore Translationis B. Bartoli » (cc. 96r-98v). A c. 99r leggesi: « Et ego Presbiter *Claudius* q. egregii Ser Joannis *de Abbraccia* | *benis* Canonicus Geminianensis nec non Ecclesiae | S. Petri a libbiano nostrae Curiae | Rector indignus omnia et sin | gula suprascripta a libro in | quarto ab adm. R. Domino Antonio | Vannello michi (sic) comodato de | verbo ad verbum descripsi atque | copiavi nil addens, neque minuens..... in hoc presenti libro manu propria apposui, scripsi atque subscripsi..... Datum Geminiani die 25 Julii MDCXVII ». Indi ricordansi « Nomina Sanctorum de nostro Oppido | S. Geminiani ». Le cc. 100-105 sono bianche.

III. A c. 106 leggesi: « *Cosmus Montisianus* Canonicus Gemi | nianensis I. V. D. et Protonotarius | Apostolicus, ob pietatem ac Religio | nem in Sanctos a Sancto Geminiano | Officia propria composuit anno sa | lutis M.D.LXXVIII ». Del Montigiani quindi è un'Epistola dedicatoria a M. Guido Serguidi Vescovo di Volterra, ove costui spiega essergli sembrata questa composizione un dovere d'ufficio, e sperare altresì che colla intercessione di lui « Apostolica Romana sedes officia huiusmodi, si non in Diecesi, saltem in Comitatu Geminianensi, celebranda comprobaverit, cum alios de Comuni tantum celebrare concesserit ». Non credonsi però questi uffici approvati.

A c. 107v: « Index propriorum officiorum ac Missarum | Sanctorum ac Sanctarum Dei in presenti | libro descriptorum ». « Proemium » (cc. 108r-110v). — « In dedicatione Maioris Ecclesiae S. Geminiani ». Lezioni IV, V, VI (cc. 110v-112r). — « In translatione B. Finae ». Lezioni IV, V, VI (cc. 122r-123r). — « In festo S. Bartoli Confessoris ». Uffizio e Messa (cc. 123r-136r). « In translatione eiusdem B. Bartholi ». Lezioni IV, V, VI (cc. 136v-138r). — « In festo S. Petri Martiris de Sancto Geminiano et Sociorum eius ». Uffizio (cc. 138v-147r). — « In festo S. Geminiani Episcopi et Confessoris ». Uffizio (cc. 148r-151v). — « Pro Beato

(1) Sulla terza e quarta parola cassate leggesi della solita mano: « Bonaccursii Geminianensis ».

Digitized by Google

Nanne Gualterii de Salvuccis Confessore de Sancto Geminiano ». Lezioni IV, V, VI (cc. 152r-154v). — « Pro Beato Ciardo Confessore | de Sancto Geminiano ». Lezione IV (c. 155r). — « Pro Beata Monna Vidua ». Lezioni IV, V, VI (cc. 155v-157r). A tergo di questa carta sono riportati nove esametri in lode della B. Monna, tolti da un antico Cod. di Croniche. Indi C. Abbracciabeni afferma aver copiato diligentemente « a quodam libello manuscripto » da Paolo Emilio Mainardi da San Gimignano, e fa atto di sottomissione a S. Chiesa.

IV. A c. 158r comincia una nuova mano di scritto: di Antonio Vecchi (sec. XVIII). Accennansi in otto linee legati di testamento. Il *verso* di questa c. è bianco. — A c. 158bis principia il *Paradisus Patriae* del dott. Giacinto Coppi, padre dell'annalista Gio. Vincenzo (V. **Coppi Giacinto**). Sono piccole biografie seguite da un epigramma o ritratto all'uso del Seicento. — « S. Petrus Martyr » (cc. 158r-159r). — « B. Joannes de Caulibus » (cc. 159r-160r). — « S. Fina Virgo » (cc. 160r-161v). — « B. Ciardus Episcopus » (cc. 161v-162r). — « B. Bartholus Confessor » (cc. 162r-163v). — « B. Joannes Salvuccius Jesuata » (cc. 163v-164v). — « B. Simona Monialis » (cc. 164v-165r). — « B. Joseph Martyr » (cc. 165r-166r). — « B. Michael Angelus Gamuccius Martyr » (cc. 166r-166v). — « Venerabilis Paula Monialis » (cc. 166v-167r). — A c. 168v ricordasi in sette linee il sac. « Bernardinus q. Valerii Talei Rector Eccl. S. Laurentii de Casalia, Comit. S. Geminiani », sepolto in Collegiata (1).

V. « Vita B. Finae Virginis, Auctore Francisco Petri Bonaccursii de Sancto Geminiano ». *Com.* « Fina ex Sancto Geminiano orta est: qua quidem tempestate » ; *Fin.* « quamquam et quotidie non his minora fiant et in postremum fient. Amen ». Segue l'Ode « Huc cori sacri properate cuncti » (cc. 168r-171v). — Questa e la seguente biografia sono scritte di somigliante, ma più minuto carattere e più chiaro inchiostro.

VI. « Vita Beati Bartholi Confessoris; Auctore eodem Francisco Bonaccursii de Sancto Geminiano ». — *Com.* « Geminianum oppidum Etruriae admodum celeberrimum est » ; *Fin.* « ut quotidie positis imaginibus videri potest » (cc. 172r-179v). — Dicesi in ultimo copiata da un esemplare di mano di Niccolò di Matteo d'Angelo Bonaccorsi dell'anno 1513, come dal libro di casa Montigiani.

Per questa e per la precedente V. **Bonaccorsi Francesco.**

* Lo stesso.

Memorie antiche. — Luigi Pecori a pag. 522 dei suoi *Spogli* (Bibliot. com.) cita un libro di « antiche Memorie del can. Claudio Abbracciabeni presso gli eredi del Pievano Benucci »,

(1) Detto da Giov. Vinc. Coppi contemporaneo « sacerdote di santissima vita, morto « in concetto universale d'un venerabilissimo Uomo di Dio » (Ms. in Bibliot. com.).

Digitized by Google

ove dice contenersi « un Elenco delle Bolle capitolari ». Di questo ms. esistente circa la metà del nostro secolo, non si ha, per indagini fatte, alcuna notizia.

Accademie.

Ve ne sono state varie e sotto diversi nomi.

I. *Per l'interpretazione della Divina Commedia.* L'avevano fondata alcuni scolari di Aonio Paleario, il quale dimorava nella vicina Colle e specialmente nell'amena villa di Cecignano che comprò e descrisse nelle sue opere. Il colore era letterario, le massime però eterodosse: donde presi di mira, poichè si fecero disamine e processi, molti fuggirono, altri furon tratti a Roma e dalla Inquisizione carcerati (1).

II. *Degli Aristocratici.* I giovani sangimignanesi appassionati per l'arte drammatica avevano costruito fin dall'anno 1537 nella sala del palazzo dell'orologio (confortati anco dal pubblico denaro) un teatro provvisorio. Vi gareggiavano due Società, degli *Scolari* e dei *Comici Risvegliati:* questi indi si unirono e formarono un'Accademia sola, quella degli *Aristocratici,* che costruì ai primi del sec. XVII un teatro stabile. Con tal nome li veggo ricordati in un ms. di più distici *Epitome elego comprehensa* in onore di S. Bartolo di G. Milani (epist. dedicat.), per cui è a vedersi la voce **Milani Giovanni.** L'impresa loro era « una Sala con molte sedie intorno, col motto: *Tantum virtute nobiles* » (mss. della Bibliot.).

III. *Dei Leggieri.* Successero ai precedenti. Costruirono quasi di nuovo sotto i sovrani auspici nel 1794 il teatro presente sul disegno dell'ing. Francesco Marinelli. Nell'Archivio comunale si hanno frequenti documenti di esso: nella Biblioteca un inserto di carte appartenente già al detto Marinelli (proven. da Cusona) relative ai lavori e alle spese di quella ricostruzione. Nel pubblico Museo è depositato il rame (13×10) dell'impresa dell'Accademia, che è un globo aereostatico con navicella e il motto « Quanto più è leggiero, tanto più sale » sovra una campagna con tre cani latranti e la veduta di S. Gimignano. In questo secolo, oltre i drammi e le tragedie (2) tra quelle mura so-

(1) « Grandi furono i reclami fatti dalla Inquisizione di Roma perchè nella Terra « di San Gimignano alcuni Scolari del Paleario in una Accademia eretta per l'inter- « pretazione di Dante, era stato sostenuto che la volontà può esser costretta dall'a- « mor delle donne ». Ved. Galluzzi, *Storia del Granducato di Toscana.* L. III, c. 9; Pecori, op. cit., pagg. 295-296.

(2) Il dì 21 luglio 1843 il can. Luigi Pecori chiedeva all'Accademia di poter rappresentare la sua Tragedia *Imelda e Bonifacio:* l'ottenne, a patto ch'ei si sobbarcasse alle spese. Ecco ancora un ricordo di cose antecedenti. Il 20 aprile del 1810 il *maire* di San Gimignano avea chiesto quella sala per una festa di ballo in onore dello sposalizio di Napoleone I.

Digitized by Google

nosi udite anco le opere del Donizzetti e del Verdi. Il piccolo Archivio, in un col moderno Statuto del 1875 (Ved. **Statuti**), conserva principalmente questi mss. cartacei: « Capitoli | della | Accademia | dei Leggieri | approvati | da | S.A.R. | anno MDCCXCIV » (§§ 17, cc. 21), di cui 5 bianche, in 4°. — « Giornale di Deliberazioni | della Società dei Leggieri | in San Gimignano » (1793-1886), di lett. A, in fol. leg. in t. cartapec.

Un cenno adesso di quelle Accademie temporanee, di cui si è data una prima idea circa la metà del Proemio. E principalmente dell'*Accademia di S. Niccolò*. Questa non era, come le altre, vera e propria società permanente, ma riunione annuale, esercizio letterario degli scolari sotto la disciplina del maestro maggiore del pubblico. Col maestro di umanità e rettorica dovevano intervenire gli altri due, quel di grammatica, e quel di leggere, scrivere ed abbaco. Per lo più si adunavano nella chiesa del monastero di S. Caterina, più tardi alla Vergine Maria. Ivi ponevano i loro studi sotto gli auspicî del S. Vescovo di Mira (1) in onor del quale recitavano in mille guise, oltre l'orazione panegirica, canzoni, elegie, egloghe pastorali, sonetti, versione di essi in distici e simili. Le due lingue italiana e latina parevano appunto scelte per dar prova d'ingegno sì gl'insegnanti, che i discepoli. Elogi d'ogni fatta si ebbe pure la S. Martire d'Alessandria Caterina. Qualche *Accademia* fu fatta ancora in onore di *S. Luigi Gonzaga* patrono della gioventù. La Biblioteca abbonda di siffatti componimenti, che rivelano l'indole del secolo, e son da ricercarsi in zibaldoni mss., come per es. di Agostino Tinacci, di Gius. Contri (Ved.), o separati, di varie provenienze, Vecchi, Useppi, ecc. Ma di ciò *satis superque*.

Addington Symonds (Iohn), (Ved.) Symonds Addington (Iohn).

(1) Il celebre P. Zaccaria scrivendo all'ab. Gaet. Marini di certo codice asseverava esservi la vita di S. Niccolò « del quale (soggiunge) essendo scolari già fummo tanto « devoti per la vacanza che il buon Santo ci dava il giorno 6 di dicembre ». *(Bibliot. ant. e mod. di stor. letter.* II, 384). Leggasi il molto erudito opuscolo del dottor Luigi Maini estr. dal *Messaggere* di Modena n. 1477, 6 dicembre 1856, intitolato: « Perchè S. Niccolò di Mira, detto volgarmente di Bari sia in molti luoghi festeggiato « dagli scolari come loro protettore ». Sul culto antichissimo infine di S. Niccolò in San Gimignano, Ved. Pecori *Stor.* cit. pag. 386 e segg.

Digitized by Google

Ademollo Agostino.

MARIETTA DE' RICCI, OVVERO FIRENZE AL TEMPO DELL'ASSEDIO. RACCONTO STORICO. Seconda edizione con correzioni e aggiunte per cura di Luigi Passerini. Firenze, Chiari, 1845, in-8°.

Le copiosissime note attinenti alla Storia fiorentina e alla topografia toscana, che adornano ogni volume, riguardano non di rado anche San Gimignano. Vedasi l'*Indice* delle materie in fine: vi si parla delle famiglie Ardinghelli, Franzesi, Marzi-Medici, Salvucci ecc.

* Adimari Card. Alamanno.

Fu Proposto di San Gimignano. Nacque in Firenze nel 1362. L'Ughelli ne parla nell'*Italia sacra* (T. III, ediz. di Roma del 1647, col. 212-214) quando tratta dei Vescovi fiorentini. Dice che V. Borghini nella serie lo tacque, forse perchè egli resse quella diocesi per brevissimo tempo, o perchè non potè prenderne possesso: ma si accorse di tal nome per la lettura di una bolla di Bonifacio IX (arch. fior.) all'Arcid. di Bologna Baldassarre Cossa, che riporta poi compiutamente. In quella bolla il Papa sostituiva all'Adimari Vescovo di Firenze « de sua mera liberalitate » Baldassarre Cossa, noto poi sotto il nome di Giovanni XXIII (1). Fu l'Adimari Arcivescovo di Taranto (1401); Arcivescovo di Pisa (1406); Referendario apostolico; Arciprete della Basilica lateranense; Legato apostolico di Martino V in Aragona a causa dell'antipapa Benedetto XIII, e in Francia: insignito della sacra porpora nel 1411. Morì di peste in Tivoli nel 1422 di anni 60. « Illustre per pietà e dottrina » l'appella il Novaes (*Storia dei Sommi Pontefici*, V. 45): « dottissimo letterato e zelante amator del pubblico bene », Salvino Salvini, che ne scrisse la *Vita*. Siffatta vita leggesi pure tradotta in latino nel T. II, pag. 121 del-

(1) Altri, anche moderni, hanno scritto che al Cossa successe l'Adimari: ma se la Bolla di Bonifazio VIII ha valore, deve intendersi l'opposto: Dopo l'Adimari il Cossa. Quanto a questa propositura il Comune nostro voleva che dal Cossa si *confermasse* in successore Domenico Mainardi il canonista: ma questi o non se ne curò, o non l'ottenne. Ved. *Miscellanea stor. della Valdelsa* anno I, fasc. I, pagg. 33-38.

Digitized by Google

l'*Istoria eccl. pis.* del p. A. F. Mattei. Narra il Mazzucchelli *(Scrittori d' Italia* ad voc.), avere costui « estese alquante decisioni della « S. Ruota Romana, le quali si hanno impresse nella Raccolta della « medesima ». FONTANA, *Biblioth. leg.* Vol. I, col. 5. Questo Alamanno (secondo che asserisce G. V. Coppi) « ampliò di alcune camere la Propositura di San Gimignano » (mss. autog. in Bibliot.). Cfr. Vita in CIACCONIO e in CARDELLA, in CAPPELLETTI e MORONI; CERRACCHINI, *Fasti teologici:* RICHA, *Notizie istor. di chiese fiorent.;* COPPI, *Annali;* PECORI, *Stor.* cit. ecc.

* Agli (Antonio degli).

CONSTITUTIONES CAPITULI INSIGNIS COLLEGIATAE ECCLESIAE SANCTI GEMINIANI. Florentiae, 1713, typis R. Celsitudinis, apud Jacobum de Guiduccis et Sanctem Franchi. In 4° di pagg. 24.

Furono compilate da mons. Antonio degli Agli (o Alli) filosofo e letterato fiorentino (1), Vescovo di Volterra dal 1470 al 1477, sotto la cui giurisdizione era la Terra di San Gimignano, qual Commissario Apostolico del Papa Sisto IV, come dal breve a lui dato il 20 settembre 1471. Egli era deputato a dirimere alcune questioni ecclesiastiche: crebbe il numero dei Canonici da sei a dodici, oltre il Proposto prima dignità, e diè norme insieme alla Congregazione dei Cappellani. Comprendonsi in n.° XXVII §§: e sono tuttodì in vigore. Le pubblicò il prop. dott. Mario Ant. Cepparelli, il quale vi premise un'epistola al Capitolo e Clero. Erano già state da varii diligentemente copiate. N'esiste antico ms. in Arch. capitolare.

LE STESSE, Ivi, con commento del can. Giusto Marri nel Codice autog. *Illustraz. de' monum. ant. e mod. riguard. l'Ins. Collegiata,* da pag. 171 a pag. 552 del T. I, (Ved. **Marri Giusto).**

LE STESSE nel Libro d'entrata e d'Uscita dell'Opera del Duomo di Pietro d'Onofrio Qq. da c. 157 a c. 168, in Arch. comunale.

---

(1) Di Antonio e di questa antica famiglia consolare, signora di torri e loggie, divisa in varie consorterie, Ved. MAZZUCCHELLI, *Scrittori Italiani* ad voc., CASOTTI, *Memorie istor. di Maria V. dell'Impruneta* passim, NEGRI, *Scrittori Fiorentini* ad. voc.

Digitized by Google

Il Moreni nella *Bibliografia storica ragionata della Toscana* le ricorda soltanto manoscritte (I, 14) sulla fede del Manni (*Sigilli* XVII, 64).

* Agnelli Giovacchino.

TRATTATO TEORICO-PRATICO SUL DIRITTO DI PRIVATIVA INDUSTRIALE. Milano, tip. Internazionale 1868. Un vol. in 8° di pagg. 454.

Fu avvocato in Firenze, auditore nel Tribunale di Grosseto e indi in quello di prima istanza di Pistoia. Scrisse con molta perizia questo libro, affinchè servisse come di manuale agli operai, per far loro conoscere la legislazione allora vigente e i modi di far valere all'uopo i proprii diritti. Ottenne elogio in molti giornali, ed anche fuori d'Italia. Trovasi talvolta il suo nome a piè di voti e sentenze a stampa per le quali ved. la voce **Miscellanee legali.** Nacque a Peccioli, donde fu portato infante a San Gimignano: quivi morì nel 1871 di anni 63 (1).

* Agostino d'Antonio (FR.).

Lo ricorda così Giov. Vinc. Coppi (*Annali* II, 189) come « ne'suoi tempi Maestro e Predicatore di grido, morto nel 1483 ». Egli tace a quale ordine religioso appartenesse e a qual famiglia della Terra.

Albèri Eugenio.

RELAZIONI DEGLI AMBASCIATORI VENETI AL SENATO, raccolte, annotate ed edite ecc. Firenze, 1839-63, vol. 16, in 8°.

Nella Relazione di Spagna di T. CONTARINI, serie I, vol. 5 a pag. 429 e segg. parlasi del castello d'Yff occupato per sorpresa

(1) Tolse in moglie *Merope Ponticelli* di Grosseto, donna di molto spirito e di eletta cultura, solo sventurata per l'infermità, che la tenne confitta in letto oltre la metà dei suoi 60 anni, sendo morta il dì 16 agosto 1891. « Coltivò la letteratura e « fu collaboratrice pregiata in giornali letterari diretti da Tommaseo, da Fanfani e « da altri illustri. Fu scrittrice valente in poesia: con entusiasmo amò la musica: la « pittura l'ebbe tra le sue dilettanti ». Vedi la Necrologia nel *Libero Cittadino* di Siena, anno XXVI, n. 68; ove pur si legge quali opere ella lasciò di pubblica beneficenza. Ebbe epigrafe sepolcrale dall'Arciv. C. Zini (Ved.). Per la Tipografia Niccolai di Pistoia uscì in luce nel 1872 un suo opusc. in-8 di pag. 23: « Tributo d'amore e « di dolore alla dolcissima memoria di Marianna Galli ».

Digitized by Google

nel 1591 dal Granduca di Toscana Ferdinando, che si connette coll'impresa di Marsiglia del cav. Niccolò Pesciolini. A pag. 237 della serie II, vol. 1°, è utile leggere la lettera del cav. Carlo Cappello al Doge Andrea Gritti de' 21 ottobre 1529. Ivi a pag. 288 parlasi di « un fante di San Gimignano » ecc.; e a pag. 325 (Relazione di M. Vinc. Fedeli) dicesi che oltre le sette città fortissime, « in diversi altri luoghi di frontiera vi sono tredici altre fortezze « munite e custodite ne' tempi de' bisogni, che sono Empoli, Prato, « Livorno, Monte Carlo, San Casciano, *San Gimignano,* Colle, Mon- « tepulciano, Poggibonsi, Brolio, Fivizzano, Scarperia e Castrocaro « in Romagna ». La lettura può riuscir proficua per le diverse Relazioni delle corti di Roma, di Savoia, di Francia, di Spagna ecc. nelle quali erano ambasciatori o negoziatori di pubblici affari nel sec. XVI F. Gerini, D. Peroni, G. B. Lupi ed altri di questa Terra.

Alberti (FR.) **Leandro.**

DESCRITTIONE DI TUTTA ITALIA. Vinegia presso Altobello Salicato, in 4°, 1588.

Accennasi di San Gimignano, di qualche suo uomo illustre e delle sue « buone vernacce da annoverare fra i nobili vini « d'Italia » c. 51v.

Albizzi Orazio. Vescovo di Volterra, fiorentino.

CONSTITUTIONES ET DECRETA DIOECESANAE SYNODI VOLATERRANAE HABITAE DIE 11 MENS. OCTOBRIS AN. 1657; Senis 1659 apud Bonettos, in 4°.

CONSTITUTIONES ET DECRETA ETC. DIE 11 MENS. SEPT. 1674. Senis 1675 ex Typ. Publici, in 4°.

Questi Sinodi riguardano ancora la Terra di San Gimignano, in quanto che essa fu sempre sottoposta ai Vescovi di Volterra, finchè da Pio VI con Bolla del 18 settembre 1782 non fu smembrata e annessa a quella di Colle (1). Questa osservazione valga

(1) Il Pecori accenna appena (op. cit. pag. 481) il fatto di quello smembramento: giova esporne la causa principale, che non è stata dichiarata; intanto citasi un altro

Digitized by Google

qui per ricordo anche degli altri Sinodi. Nel secondo ch'ei fece « fissò relativamente ai Sesti della Diocesi la distribuzione delle « parrocchie in quell'ordine, che, salvi pochi cambiamenti, dura « anche adesso. Il governo di questo vescovo è segnalato per una « copiosa fondazione di cappelle e di benefizi in molte delle prin- « cipali chiese della Diocesi. L'Albizi mancò di vita in San Gi- « mignano a' 29 gennaio 1675, e fu tumulato a Firenze nel se- « polcro de' suoi maggiori (1) ». G. LEONCINI, *Illustrazione della Cattedrale di Volterra.* Siena, Lazzeri, 1869, pag. 289.

---

fonte di argomento patrio. Leggesi la Bolla nel vol. XX della collezione BENEDICTI XIV. Pont. O. M. *Opera omnia etc.* Prati, in Typog. Aldina, 1847; e precisamente da pagina 1029 a pag. 1031 (n. CCCXCVIII) del Tom. VI che contiene *Bullarii Romani continuatio* (pontificato di Pio VI). Dice il documento: *Collensis episcopalis mensae proventus, qui a primaevo statu forsan deciderunt, sunt adeo imminuti, ut episcopi substentationi prorsus impares noscantur.* Perciò, vacando la sede episcopale di Volterra per morte di mons. Alessandro Galletti, propose il Granduca Pietro Leopoldo al Papa di aumentare le rendite della mensa vescovile di Colle (eretta nel 1592) con una pensione annua di 200 scudi su di essa: poi di smembrare da Volterra quel sesto di chiese, che, contenendone una più ricca, potesse aggiungere facilmente un'altra quasi uguale pensione. Fu smembrata la Terra con tutto il sesto di San Gimignano, perchè l'Oratorio della Madonna di Pancole (esistente da poco oltre un secolo) pagasse ogni anno al Vescovo di Colle altri 150 scudi. Ecco il passo pontificio: *Ac insuper eidem episcopali mensae Collensi alia annua scuta centum et quinquaginta ex redditibus oratorii sanctae Mariae delle Pancole nuncupati oppidi sancti Geminiani retrahenda eadem apostolica auctoritate itidem applicamus et addicimus, ac respectivae Episcopali Collensi mensae unimus etiam et appropriamus.* Rilevantissimi per la storia gli effetti della cessazione della dipendenza religiosa di questa Terra dalla madre antica, con cui all'alba del cristianesimo ebbe comune la fede.

(1) Per l'importanza del personaggio e la rarità del caso si riferisce qui ciò che è scritto nel *Libro dei defunti* di lett. C di questo Archivio Capit. *ad an.* c. 125, correggendosi eziandio il giorno della morte: « A dì 30 Gennaio 1675. Lo Ill.mo et « Rev.mo Mons. Vescovo di Volterra Oratio dell'Albizi passò da questa all'altra vita « il dì trenta detto, havendo prima ricevuto il Sacramento della Penitenza dal M. R. « Maestro Bartolommeo Moronti il dì ventisette detto et il Santissimo Sacramento del « Viatico dal Rev.mo sig. Proposto Giulio Coppi il dì ventinove detto et il Sacra- « nmeto dell'estrema untione dal M. R. Gio. Batt. Giorgi, et il trentuno si fecero le « esequie nel suo Palazzo con l'intervento di tutti i Claustrali e Clero, et il dì 3 Fer- « raio da me Gio. Batta Granori Curato di S. Gimignano fu accompagnato a Firenze « e fu sepolto nella Chiesa di S. Piero Maggiore di Firenze, con tutto il Clero di « detta Cura il dì 4 ». Notisi che quella morte cadde appunto nell'annua solennità del Patrono S. Gimignano.

Digitized by Google

Albizzi (Rinaldo degli).

COMMISSIONI PER IL COMUNE DI FIRENZE DAL MCCCXCIX AL MCCCCXXXIII. Firenze coi tipi di M. Cellini e C. 1867-1873. Tomi 3 in 4°.

In questa bellissima fatica di CESARE GUASTI, il quale vi premise un'erudita Prefazione, è da spigolare utilmente per la storia di questa Terra e pei luoghi attinenti. Si legga l'ampia « Tavola « dei nomi e delle materie » in fine, che si stende da pag. 691 a pag. 849. Si citeranno solo alcuni nomi. Degli ARDINGHELLI, *Bruno, Francesco, Iacopo, Ubaldino,* che, o furono de' nostri o della consorteria de' nostri; BALDASSARRE COSCIA; Ser *Stefano* di Michele di Martino GENTILUZZI da San Gimignano, cavaliere del potestà di Città di Castello. Quest'ultimo rogò la tenuta d'Apecchio presa da Rinaldo degli Albizzi per il Comune di Firenze. (Ved. T. I, *passim).* Rinaldo andò con Nello de' Cetti nostro concittadino, ambasciatore all'Imperatore a Vienna nel 1426, e col medesimo, l'anno stesso, al Pontefice Martino V. (Ved. COPPI op. cit., P. I, 133; P. II, 142, e in questa la voce CETTI (NELLO DE').

Albo DEI VISITATORI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN GIMIGNANO. Vol. I, di pagg. 170 (an. 1874-1894). — Vol. II, in corso, pagg. 20 (an. 1895-1896), mss. in fol.

Questi libri, che con firme e motti autografi testimoniano la venuta di assai valentuomini a questa Terra, avranno anche maggior valore presso coloro « che questo tempo chiameranno antico ». Taccio dei Principi, come la Maestà di Vittoria Regina d'Inghilterra e Imperatrice delle Indie, e le figlie Beatrice Principessa di Battenberg, Luisa Marchesa di Lorne, Enrico Principe di Battenberg con altri Personaggi (19 apr. 1893); taccio di più Vescovi e Arcivescovi; di più generali d'esercito; di più uomini di Stato specialmente stranieri, come Bryce, De Bach, Errington, Ludolf, Malet; citerò solo alcuni nomi di letterati e artisti:

Anziani N., Arbib E., Arrivabene O., Azzurri F., Bacci O., Baldoria N., Banchi L., Barabino N., Beccari O., Benrath C., Benson (Eduard. Cantuar.), Besso B., Biaggi G. A., Bianchi G., Bonnat, Bourget P., Cannicci G.° e N., Capezzuoli S., Cepparelli Gar., Cavagna-Sangiuliani A., Carducci G., Cavalcaselle G. B., Cecchi F., Cernuschi E., Chiarini G.,

Digitized by Google

Courajod L., Coxe H. O., Davidsohn R., D'Ancona A., De Gubernatis A., De Nolhac P., De Rossi G. B., Del Moro L., Del Lungo I., De la Rive T., Fiammazzo A., Franchi A., Franciosi G., Frizzoni A., Fucini R., Gèza Kunn d'Osdola, Gradi T., Helbig W., Janitschek U., Lari G.° e D., Maccari C., Malagola C., Malfatti B., Massarani T., Michel A., Minutelli O., Müntz E., Mussini L., Neri A., Pacini S., Paganelli A., Partini G., Pelosini N., Pera F. Pflugk-Harttung G., Puccini R., Re C., Rondoni G., Saredo G. e Luisa, Sarrocchi T., Setti G., Schlumberger G., Spitta F., Toniolo G., Vigo P., Wicksteed F. E., Widmann G. V., Zambrini F., Zdekauer L., Zimmern E.

Alinari (Fratelli).

CATALOGO GENERALE DELLE RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE, PUBBLICATE ecc. Firenze, Tip, Barbèra 1873.

Veggansi le pagine 84, 86, 134, 173 per affreschi in Firenze di *B. Barbatelli Poccetti* e un' incisione d' un quadro di *Vincenzo da S. Giminiano* a Londra.

PRIMA APPENDICE AL CATALOGO GENERALE ecc. Ivi, ottobre, 1876.

Da pag. 49 a pag. 52 si riferiscono i titoli e varie Illustrazioni di n. 22 fotografie generali o parziali dell'esterno di palazzi pubblici e privati e di chiese (S. Agostino, Collegiata, Cellole), sculture, vedute ecc. Veggasi pure la pag. 124 per fotografie didattiche e ritratti a contorno, qui ricavati Da pag. 125 a pag. 132 n. 135 fotografie di dipinti sangimignanesi, in massima parte affreschi, delle chiese di S. Agostino, della Collegiata, del Palazzo nuovo del Potestà, del Palazzo Pratellesi, già convento di S. Caterina. — Si sta preparando di questi Cataloghi una nuova edizione dopo i nuovi lavori ultimamente compiuti col metodo isocromatico.

Aliotti Girolamo.

EPISTOLA ANTONIO DE CORTESIIS GEMIN.

È la XXXII del Lib. VIII, la quale leggesi a pag. 41 del Tom. II delle *Epistolae et opuscula etc.* di fr. Girolamo Aliotti da Arezzo, stamp. in quest'ultima città da M. Bellotti nel 1769. Vi raccomandava caldamente un affare di genere religioso. È scritta da Arezzo, non ha data, ma è di circa l'anno 1473. Dei buoni uffici adoperati dal nostro Cortesi in certa causa dell'Aliotti parlasi pure a p. XXVIII della vita di lui medesimo. Vi si dice che in Roma *interposuere partes suas Bessarion Pelagius Abbas S. Pauli, et praestantissimus Juris-Consulti Antonius scilicet de Cortesiis, Joannes de Rosellis, Nicolaus de Mannis, Laurentius de Bonucciis aliique plurimi.*

Digitized by Google

* Aliotti M. Renieri.

Fu anche in San Gimignano una famiglia Aliotti, detta poi Giotti (1), dalla quale uscì taluno che lasciò nome come che sia: principale *Renieri* di M. Giotto. Bandito costui cogli Ardinghelli e Capitano della Guardia dei Fanti del Palazzo dei Priori della repubblica fiorentina, seguì con grande ardore le parti del Conte di Brienne, detto il duca d'Atene; poichè per inganno lo mise nel Palazzo, quando nel settembre dell'anno 1342 fu a forza di popolo fatto signore di Firenze, e poi di altre città e di altri luoghi della Toscana (2). Fatto costui Duca creò la mattina seguente cavaliere il medesimo Renieri e suo segretario. Quando poi fu discacciato, la repubblica gli pose la taglia di diecimila fiorini d'oro, e per maggiore infamia lo fe' dipingere sul muro esterno del palazzo allato alla torre, e insieme con esso i suoi seguaci, tra cui

---

(1) G. V. Coppi agli ultimi del Seicento scriveva: « La sepoltura di questi Miotti, « o Iotti, è nella chiesa di S. Agostino in San Gimignano, sotto la cappella degli « Useppi, e la loro arme si vede ancora dipinta nel vetro di mezzo assai grande del- « l'occhio sopra detta Cappella, con queste parole *De Iottis* ». (*Ann.* II, 129). Oggi non ne resta più memoria.

(2) « La mattina di nostra donna otto di settembre 1342 il Duca fece armare sua « gente intorno di cento venti uomini a cavallo, ch'avea in Firenze de'suoi, e da « trecento fanti a piè. Ma quasi tutti i grandi salvo messer Giovanni della Tosa e « suoi consorti furonvi con lui, chi avea cavallo, e i detti popolani suoi amici con armi « coperte e l'accompagnarono dalla piazza di Santa Croce alla Piazza de' Priori presso « a ora di terza. I Priori e gli altri ordini scesono del palagio, e assettati a sedere « col Duca in su la ringhiera e fatta la proposta, messer Francesco Rustichelli Giu- « dice allora Priore si levò suso ad aringare sopra ciò: ma com'era ordinato il tra- « dimento non fu lasciato più dire, ma a grido di popolo per certi scardassieri e po- « polazzo minuto e masnadieri di certi grandi dicendo: *Fia la Signoria del Duca a « vita, a vita sia la Signoria e il Duca nostro Signore.* E preso per li grandi pe- « solone per metterlo in sul palagio, e perchè il palagio era serrato, gridarono alle « scuri; sì che convenne che s'aprisse, e tra per forza e per inganno il misono in « sul palagio in Signoria; e' Priori furno messi di sotto nel palagio nella camera del- « l'arme vilmente. E fu per certi grandi istracciato il libro de gli ordini, e gonfalone « della giustizia sopra i grandi stracciato e arso, e poste le bandiere del Duca in sulla « torre sonando le campane a Dio lodiamo. E fece la mattina due cavalieri messer « Cerretieri de'Visdomini suo scudiere e familiare, e *Rinieri di Giotto da San Gimi- « gnano* capitano stato di fanti de' Priori, il quale acconsentì al tradimento a dare e « aprire il palagio, ch'agevole gli era a difenderlo, com'egli era tenuto e dovea fare « per suo ufficio; e assentì al detto tradimento messer Guglielmo d'Asciesi allora ca- « pitano del popolo..... I grandi feciono gran festa d'armeggiare, e la sera grande « luminaria e falò ».

Digitized by Google

Renieri e *Fr. Giotto* da San Gimignano (1), tutti appiccati con le mitre di giustizia in capo e con vituperosi cartelli. Condusse quest'opera nel 1344 l'illustre pittore Tommaso di Stefano detto Giottino, e per la sua diligenza, dice il Vasari (*Vita* di esso), « piacque universalmente » (2). Il Baldinucci ci ha tramandato nell'opera sua, *Notizie de' Professori del disegno ecc.* (Dec. V del sec. II), i versi che leggevansi sotto quelle sette figure (3). Consultisi il bel lavoro di CESARE PAOLI « Della Signoria di Gualtieri duca d'Atene in Firenze, » pubblicato nel *Giornale storico degli Archivi toscani* (fasc. di n. 2 e 3 del 1862), ove sono altri accenni importanti di storia sangimignanese (4); L. PASSERINI. *Del*

(1) Di fra Giotto Ved. AMMIRATO, *Stor. fior.*, L. 10, T. I, an. 1444; di ambedue G. V. COPPI, *Annali*, P. I, p. 256; P. II, 129, 167, 171, 211. Infine di *Aliotto*, uno dei sette ambasciatori all'imp. Carlo il Grosso, Ivi, P. I, 32.

(2) « Intorno alla testa del Duca (così il Biografo aretino), erano molti animali « rapaci e d'altre sorte, significanti la natura e qualità di lui; ed uno di quei suoi « consiglieri aveva in mano il palagio de' Priori della città, e come disleale e tradi« tore della patria glie lo porgeva. E tutte avevano sotto l'arme e l'insegne delle « famiglie loro ed alcune scritte che oggi si possono malamente leggere per essere con« sumate dal tempo ».

(3) Ricorderò soltanto i nostri: « M. Rinieri Giotti da San Gimignano Capitano « de' fanti del Palagio al Duca

« *Deh come degnamente mi potevi*
« *Far Cavalier, che tu, ed io avari*
« *Siamo, e sempre fummo più che Mida*
« *Tradendo sempre l'uomo, che ti fida?*

« frate Giotto da San Gimignano fratello del Capitano de' fanti con un libro in mano »

« *Vie più m'incresce di me e mio fratello*
« *Veder l'un traditore, e l'altro ingrato,*
« *Che veder te di Signoria cacciato* ».

Tutti costoro insomma furono in Firenze tanto graditi, che il giorno della loro partenza, per pubblico decreto si doveva per l'avvenire ogni « anno solennizzare come Pasqua » (Ibid). — Uguale vergogna fu inflitta nel 1440 agli Albizzi, Gianfigliazzi, Peruzzi, Lamberteschi e compagni « venuti per maculare lo Stato di Firenze, » allorchè furono dipinti al Palazzo del Podestà per mano di Andrea del Castagno, detto poi Andrea degli Impiccati; e nel 1478 ai Pazzi dopo la Congiura, per mano di Sandro Botticelli (Ved. C. GUASTI *Commissioni di Rinaldo degli Albizzi* III, 670-71).

(4) A pag. 112 ricordasi un altro Sangimignanese. « All'uscita d'aprile del 1343, « secondo che narra il Villani, cominciò (il duca d'Atene) a chiudere le mura di San« casciano in Valdipesa, riducendovi le villate d'intorno, coll'intendimento di farne « come un antemurale dalla parte di Siena; e gl'impose il nuovo nome di Casteldu« cale per segno del suo dominio e per ricordo ai posteri dei lavori fatti da lui. Fu

Digitized by Google

Pretorio di Firenze, sez. acc., 2ª ediz. Firenze, tip. delle Murate 1858; A. Gotti, *Storia del Palazzo vecchio*. Firenze, Civelli, 1889, pag. 393; *Biblioteca Manzoniana*, 161; *Miscellanea storica*, c. 64-70. Ibid, P. IV, pag. 146; A. Medin in *Propugnatore* di Bologna « Il Duca d'Atene nella poesia contemporanea ». N. S. III, 1, fasc. 15, ove riferisconsi citazioni e poesie già pubblicate dal Paoli e dal Narducci.

Allart mad. Hortense.

Histoire de la République de Florence, Paris, Delloye éditeur (imprimerie de Worms), 1843.

Vi si accenna spesso San Gimignano, come a pagg. 37, 45, 51, 66, 181.

Allmaÿer dott. Alessandro.

Undici Lettere di Gioachino Rossini pubblicate per la prima volta in occasione del 1° centenario della nascita di lui festeggiato in Siena dalla R. Accademia dei Rozzi il giorno XI aprile MDCCCXCII ecc. In Siena, nella tip. editr. S. Bernardino, 1892. In 8° di pagg. 50 con ritr. e facs.

La Lettera II « Al Sig. Barone Eugenio Lebon a Bologna » del dì 17 maggio 1841, trovasi stampata alle pagg. 10-11 di quest'opuscolo assai erudito, nel quale innanzi (p. 7) si dichiara conservarsi l'origi-

---

« preposto a quell'opera, in qualità d'ufficiale e camarlingo *Biagio di ser Muzio da « San Gimignano* ecc. ». Indi considera (riferendo poi a pag. 249 il doc. 301) come una certa bolletta del duca del 1 maggio « è stata erroneamente riferita a Sangimi- « gnano, e quindi si afferma che in quella terra fosse edificato un castello col titolo « di ducale; ma tale argomentazione ci sembra (così continua) arbitraria; mentre le « cronache del tempo non ci fanno alcuna parola: bensì in quelle come nei documenti « dello stesso tempo quel nuovo titolo si attribuisce a Sancasciano fiorentino, e non « ad altra terra del dominio. I lavori non furono condotti a termine dal duca; nè il « nome impostogli da lui durò oltre il tempo della sua tirannide ». E poi in nota a pagina 113 chiarisce meglio la cosa. Questo passo corregge il Pecori (quantunque non vi si alluda) ove dice *(Stor. cit.* pag. 160) che erasi imposto di « costruire entro la Terra « un *castello ducale,* » e quindi « erasi disfatto dalle fondamenta il castello ». Resta tuttavia cosa certa che « l'ufficiale e camarlingo sopra la costruzione » del castello di Sancasciano era un da San Gimignano. Si fa menzione dal Paoli infine di questa nostra Terra a pagg. 173, 176, 177, 185, 242 (qui rammentasi un *Giovanni di ser Biagio da Sangimignano* conestabile di venti fanti a guardia di Pistoia), 248, 256, 273.

Digitized by Google

nale « tra gli autografi della Pubblica Biblioteca Comunale di San Gi-
« mignano ».

« Fra Giovanni da S. Gimignano guardiano del convento de' Minori in Sarzana nell'anno 1308 ».

Sta da pag. 39 a pag. 46 del fasc. 1 dell'anno II della *Miscellanea storica della Valdelsa* (Castelfiorentino, tip. Giovannelli e Carpitelli 1894). L'autore vi fa ingegnose congetture sulle relazioni di quel guardiano col divino Poeta Dante Alighieri, ospite in quel tempo della Lunigiana. N'avea poc'anzi parlato nella *Nazione* di Firenze.

« Indicazioni di Bibliografia della Valdelsa ».

I numeri 18 e 22 a pag. 65 e 67 (Ivi) riguardano San Gimignano.

Alvisi Edoardo.

La battaglia di Gavinana. Bologna, tip. Zanichelli, 1881, in 16°.

Si ricorda San Gimignano in più luoghi, come a pagg. 121, 122. A pag. 123 parlasi di Fabrizio Maramaldo, il quale « si fermò « per alcuni giorni in San Gimignano con mille fanti »; inoltre alle pagg. 148, 149, 151, 212, 250. A pag. 251 ragionasi dello scrupolo del famoso guerriero, e citasi il Pecori (p. 271) quando « Maramaldo, credendosi aggravato del mal di morte, *si fece co-* « *scienza* dei danni per sua colpa recati a questa Terra, di che « per opera di M. Francesco Ghesi di San Gimignano ne addi- « mandava nel luglio del 1551 una qualche remissione »: onde il Comune lo assolvè « della metà dei danni arrecati ». A p. 331 il Doc. 85 riferisce una lettera di Jano Calvo Salimbeni da San Gimignano (Arch. di Stato di Siena). Veggansi infine le pagg. 333, 344, 370, 376, 377, 380.

(Continua).

U. Nomi Venerosi Pesciolini.

Digitized by Google

COMUNICAZIONI E QUESITI

PER UN'OMISSIONE

Firenze, li 15 Maggio 1896.

Egregio Sig. Direttore,

Nel fascicolo 1 (anno IV) della *Miscellanea storica della Valdelsa,* han veduto la luce quei documenti relativi a *Camporena*, alla cui già disegnata pubblicazione io detti, con qualche renitenza, una mano ed il nome. Ora è avvenuto che per la fretta, di cui Ella ben sa le ragioni, io mi son reso reo (non mi attento a dir complice) di molte imperfezioni, come a quest'ora avranno giudicato i lettori, quanto si voglia indulgenti, di questo Periodico. I quali, anche ammettendo non essere un fuor d'opera affatto quella pubblicazione, sebbene di quegli atti fosse già segnalata l'esistenza — e non di quelli soltanto ma di altri ancora ai quali ebbi occasione di riferirmi — non mi perdonerebbero al certo l'aver fra le altre cose dimenticato di avvertire, come, e di questi e di quelli, si fosse più specialmente e più di fresco occupato il cav. prof. Antonio Angelelli, citandoli siccome fonte di notizie nelle Appendici alle sue « Memorie storiche di Montaione ».

A Lei pertanto mi rivolgo, come direttore del Periodico suaccennato, pregandola a riparare al più presto e come meglio crederà, almeno a siffatta omissione; ché in quanto all'opportunità del riprodurli nella loro sostanza e nella loro stesura pressochè intera, crederei potessero bastare a dimostrarla da soli, atteso il comodo e l'interesse maggiore che desta sempre negli amanti di storia, la conoscenza per disteso, più che la semplice citazione, di un antico documento.

Mi creda, con particolare osservanza,

Devotissimo suo
P. Berti.

Digitized by Google

CRONACA

Vogliamo ricordato che il 15 marzo del corrente anno s'inaugurò bellamente la serie delle conferenze promosse a cura e a benefizio della *Società* nostra, con quella genialissima, che il nostro cons. RENATO FUCINI tenne in Castelfiorentino, col bizzarro titolo *Divagazioni di un brontolone,* dinanzi ad un pubblico eletto e numeroso, il quale coronò di applausi l'oratore facile, e arguto, come sa esser sempre *Neri Tanfucio.*

*** Il barone GAUDENZIO CLARETTA ha pubblicato una *Nota nell'Accademia reale delle scienze di Torino* intitolata *Lo stato di alcuni archivi comunali della provincia di Susa ai tempi di re Vittorio Amedeo III* (Torino, Clausen, 1896). In essa fa cortese menzione dell'opera della nostra *Società,* rappresentata dal suo Direttore al Congresso storico di Roma, in pro' dell'ordinamento degli archivi comunali, e sommariamente ricorda la cura che i principi del Piemonte ebbero delle carte de' Comuni.

*** Il sig. HENRI HAUVETTE pubblica nel *Gior. stor. della lett. ital.* (fasc. 82-83) un diligente studio *Sulla cronologia delle egloghe latine del Boccaccio.*

*** Di *Fra Niccolò da Poggibonsi* discorre il sig. ALBERTO GREGORINI nel lavoro *Le relazioni in lingua volgare dei Viaggiatori italiani in Terra Santa nel sec. XIV.* (Pisa, Nistri, 1896).

*** **CRONACA SANGIMIGNANESE.** (Anno 1895). *Letteratura, Belle arti.*

* Com'è già noto, uscì nell'anno 1895 in Roma pei tipi di quell'Unione Cooperativa Editrice, il primo fascicolo dell'opera seguente: « *Codice Diplomatico Dantesco, I Documenti della vita e della famiglia* « *di Dante Alighieri,* riprodotti in fac-simile, trascritti e illustrati con « note critiche, monumenti d'arte e figure, da GUIDO BIAGI e G. L. PAS« SERINI ecc. ». Questo primo saggio contiene la riproduzione fototipica del documento che si conserva nell'Archivio di Stato di Firenze, riguardante l'*Ambasceria di Dante a San Gimignano,* del dì 7 maggio

Digitized by Google

1299. Poichè richiederebbe un cenno non breve, qui soltanto adesso si ricorda.

Del pari uscì fuori in Firenze l'opera del ch. archit. ANTONIO CANESTRELLI: *L'Abbazia di S. Galgano,* notevole per noi per gli accenni alle relazioni che essa aveva col Comune nostro, come fu notato nella *Rass. bibliografica* del fasc. precedente.

* La sera della domenica 14 luglio 1895, nella sala del palazzo in *Via Nuova* n. 4, ove ha sede la *Società promotrice di buone opere di San Gimignano* fu tenuta dal prop. Ugo Nomi Pesciolini, Bibliotecario Comunale e Regio Ispettore di scavi e monumenti, dinanzi a una numerosa accolta di soci e loro famiglie, una *Commemorazione,* (come oggi sogliono appellarle) dell'Avv. GIOVAN VINCENZO COPPI illustre concittadino. Ne lesse un Discorso od Elogio: compivasi appunto nel detto anno il secondo centenario, da che per opera dell'infaticabile uomo usciva in luce in Firenze (1695. Tip. di Cesare e Francesco Bindi) il libro *Annali, Memorie e Uomini illustri di San Gimignano.* Fu questo il primo lavoro storico che aperse ai nostri tempi la via alla compilazione della *Storia* di LUIGI PECORI; prima di essa era il principale fonte, cui attingevano coloro che volevano parlare di questa Terra. Si dettero per la prima volta notizie biografiche e bibliografiche affatto sconosciute; a cagione che il disserente trovato aveva in più case e acquistato in dono per la Biblioteca molte carte inedite autografe dell'illustre Annalista. Per due mesi poi tennesi in Biblioteca sotto vetrine una pubblica *Mostra di ricordi di G. V. Coppi* e suoi manoscritti di storia patria, genealogie, archeologia, lettere, disegni, ritratti, sigilli ecc.

* Nel n. 30 settembre 1895 del *Journal des Débats* di Parigi uscì in appendice un importante articolo intitolato *Une journée a San Gimignano,* scritto dal ch. ANDREA MICHEL, Conservatore Aggiunto dei Musei Nazionali di Francia (Museo del Louvre). Egli aveva visitato la nostra Terra il dì 16 settembre dell'anno precedente. Si stende l'articolo per dodici colonne, esamina e celebra alcuni dei più preziosi capolavori che abbelliscono queste chiese e questi palazzi. Ne pubblicherò tra breve con qualche nota la versione italiana.

* Spedì pure il detto Sig. MICHEL a questa Biblioteca Comunale una grande fotografia di un dipinto in tavola del nostro *Sebastiano Mainardi,* rappresentante la Vergine seduta col Putto e tre Angeli, la quale accarezza dolcemente il volto di San Giovanni; lavoro bellissimo, degno del discepolo e cognato di Domenico Ghirlandaio. Esso si ammira nella Galleria del Louvre, e somiglia in parte un altro dipinto che trovasi nella Pinacoteca del nostro Palazzo pubblico, del quale fu da me data notizia nella *Miscellanea.*

* Nell'autunno di quest'anno furono i monumenti sangimignanesi della Collegiata, di S. Agostino, del Palazzo Comunale ecc., riprodotti di nuovo dal fotografo Lombardi di Siena.

Digitized by Google

* Il pubblico *Museo* si arricchì di nuovi oggetti, in parte acquistati, in parte donati: non pochi, provennero, come caduti in disuso o negletti, dalle soffitte dell'opera della Collegiata e della Madonna de' Lumi: statuette, marmi, legni intagliati, quadri, casse, mobili, ceramiche, ferramenti, terrecotte, vasi, fossili e via dicendo.

* Stettero in mostra per più mesi in Biblioteca due superbi candelabri da sala, di ferro battuto, (stile del Quattrocento) disegnati dal prof. Cassioli di Firenze ed eseguiti, per commissione dell'Eccellentissimo conte Francesco Guicciardini (ora Ministro) consigliere della nostra *Società,* per la prossima villa di Cusona, dal fabbro sangimignanese Olinto Ceccarelli, autore del bel cancello di ferro nella cappella di S. Bartolo in Sant'Agostino e di altri pel cimitero della Misericordia di Livorno. Il Museo poi acquistò da esso due grandi alari di ferro battuto, molto adorni, del medesimo stile, copia esatta di due altri antichi di questa Terra fatti da quell'artefice una dozzina di volte, ordinati da ricchi forestieri, e che ora si trovano in vari palagii d'Inghilterra e di America.

* Furono fatti alcuni restauri a qualche edifizio. Si salvò da rovina, e si reintegrò un bellissimo grande arco laterizio a sesto acuto, in Chiasso d'Oro presso la via delle Vergini, e con imitazione di antica cortina, nelle case possedute dal conte Fabio Chigi Saracini. Si chiuse in basso con pietre una turpe apertura nella Torre ora dei Talei. Si operò quasi lo stesso dietro le Torri gemelle che furono dei Salvucci, onde meglio adesso fanno di sè mostra: sul dinanzi di esse si riapersero archi di porte con nuove inferriate di vetusto stile, disegnate dal comm. L. Del Moro. Si inviarono al R. Ufficio Regionale per la conservazione dei monumenti della Toscana in Firenze, da spedirsi anche a Roma secondo la circolare del Ministero del di 5 febbraio 1895, undici campioni di cave di pietre dei nostri dintorni, utili a conoscersi pel caso di restauri: cioè un saggio di *Pietra calcarea* detta *Macigno,* uno di *Travertino,* due di *Pietra tufacea* e sette di *Rocce serpentine.* — U. N. P.

In Pistoia moriva il 9 luglio decorso, di anni 63, il

sen. avv. NARCISO FELICIANO PELOSINI

nostro socio onorario.

Giureconsulto di professione, coltivò e amò, coll'ingegno suo versatilissimo, le lettere e le arti belle, e fu scrittore di versi e prose lodato e musico egregio. Favorì il sorgere della *Società* no-

Digitized by Google

stra e la morte gli tolse di dare ad essa quell'autorevole cooperazione che aveva ripetutamente fatta sperare. Un affettuoso ricordo dell'amato e illustre estinto fece il prof. Callisto Dal Pino nelle parole che disse sul feretro (ora stampate a Pistoia, Tipografia U. Perini, con ritratto in fototipia).

[redacted] In Colle Valdelsa morì il 4 maggio del corrente anno il socio nostro **can. FILIPPO PACINI,** arcidiacono di quella Cattedrale, che fu dei più affezionati alla nostra *Società,* sino dai suoi inizî. [redacted]

ERRATA-CORRIGE

Nella nota 3 alla pag. 201 è incorso l'errore di attribuire al vescovo della Gherardesca la costruzione dell'organo nella Cattedrale di Colle, che invece si deve all'opera del vescovo Usimbardi.

N. P. Bonini.

Orazio Bacci, *direttore responsabile.*

Digitized by Google

INDICE DELL'ANNATA QUARTA

DELLA

" MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA „

(Il numero romano indica il fascicolo, l'arabico la pagina).

Società storica della Valdelsa.

Elenco generale dei soci . . . . . I, 1

Resoconto della settima adunanza generale (7 maggio 1896) steso dal segretario della Società . . . . . II-III, 75

A. DEL PELA — Fra ruderi e memorie. I. S. Vittore presso S. Gimignano . . . . . I, 9

L. ZDEKAUER — Sugli statuti dell'arte dei giudici e notai di S. Gimignano (1347-1525) . . . . . I, 28

P. BERTI — Camporena e le dispute pel suo territorio fin verso la metà del secolo XVI . . . . . I, 36

A. NERI — Castello e Badia di Poggio Marturi presso Poggibonsi *(continuazione e fine)*. . . . . II-III, 80

E. CASANOVA — Trattative del Comune di S. Gimignano con Clemente IV dopo Benevento (1266-'67) . . . . . II-III, 93

L. ZDEKAUER — Sugli statuti della Terra di Casole (1385-1561) . . . . . II-III, 120

M. CIONI — Atti della Potesteria di Montaione dal 21 dicembre 1471 al 20 maggio 1472 . . . . . II-III, 142

I. DEL LUNGO — Tra lo Scala e il Poliziano. . . . . II-III, 179

VARIETÀ E ANEDDOTI

L. DINI — Bartolommeo Scala . . . . . I, 60

L. ZDEKAUER — Usi popolari della Valdelsa, cavati da documenti del Dugento . . . . . I, 64 — II-III, 205

C. MAZZI — Cartiere, Tipografie e Maestri di grammatica in Valdelsa. Appunti . . . . . II-III, 181

Digitized by Google

F. DINI — Le Cartiere in Colle e la famiglia Morozzi. Notizie. . . . . II-III, 189

N. P. BONINI — Un altro episodio della peste del 1630 a Colle . . . . . II-III, 200

U. NOMI-VENEROSI-PESCIOLINI — Bibliografia Sangimignanese . . . . . II-III, 213

COMUNICAZIONI E QUESITI

P. BERTI — Per un'omissione . . . . . II-III, 230

L. Z. } — Indicazioni di bibliografia della Valdelsa . . . . . I, 67
O. B. }

Notizie bibliografiche.

O. BACCI — Arch. ANTONIO CANESTRELLI, *L'Abbazia di S. Galgano, Monografia storico-artistica con documenti inediti e numerose illustrazioni*. Firenze, fratelli Alinari, editori, 1896 . . . . . I, 69

O. BACCI — DEMETRIO MARZI, *La questione della riforma del Calendario nel quinto Concilio Lateranense (1512-1517)*. Firenze, tip. Carnesecchi e figli, 1896 . . . . . I, 69

Cronaca . . . . . I, 72 — II-III, 231

Necrologie . . . . . II-III, 233

Collocazione delle tavole.

Porticina d'entrata nel giardino (Badia) . . . . . II-III, dopo la pag. 82

Porticina al di dietro del Castello (Badia) . . . . . II-III, dopo la pag. 90

(In copertina) Elenco delle pubblicazioni ricevute in dono ed in cambio.

Digitized by Google

PUBBLICAZIONI

RICEVUTE IN DONO ED IN CAMBIO

Archivio della R. Società romana di Storia patria. — Roma, 1895.

Archivio per lo studio delle tradizioni popolari. — Torino-Palermo, 1895.

Archivio storico gentilizio del napoletano. — Napoli, 1895.

Archivio storico per le provincie napoletane. — Napoli, 1895.

Archivio storico pugliese. — Bari, 1895.

Arte e Storia. — Firenze, 1895.

Atti e rendiconti dell'Accademia di scienze, lettere ed arti degli Zelanti. Acireale, 1895.

Bullettino della Società Dantesca italiana. — Firenze, 1895.

Bullettino della Società umbra di Storia patria. — Perugia, 1895.

Bullettino senese di Storia patria. — Siena, 1895.

Bullettino storico-bibliografico subalpino. Torino, 1896.

Bullettino della stampa italiana. — 1896.

Erudizione e Belle arti. — Cortona 1895.

Giornale della libreria. — Milano, 1895.

Miscellanea livornese di storia e di erudizione. — Livorno, 1896.

Nuova rivista misena. — Arcevia, 1895.

Rivista abruzzese di scienze lettere e arti. — Teramo, 1895.

Rivista delle Biblioteche e degli Archivi. — Roma, 1895.

Rivista di storia antica e scienze affini. — Messina, 1895.

Rivista storica italiana. — Torino, 1896.

Digitized by Google

" MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA "

La " **Miscellanea storica della Valdelsa** „ Periodico della **Società storica della Valdelsa,** esce tre volte all'anno, a liberi intervalli, in fascicoli di circa 80 pagine.

L'associazione annua al Periodico è di L. 6 per l'Italia; per l'Estero in più la differenza delle spese di posta. Gli abbonamenti si ricevono presso la **Società storica della Valdelsa** in Castelfiorentino. Un numero separato si vende a L. 2,50.

I manoscritti s'inviano in Castelfiorentino alla **Direzione** che, anche non pubblicandoli, non li restituisce.

Le corrispondenze non affrancate si respingono.

SOMMARIO DEL FASCICOLO N.° 9.
(Anno IV, fasc. 1).

Società storica della Valdelsa. — A. DEL PELA, Fra ruderi e memorie. I. S. Vittore presso S. Gimignano. — L. ZDEKAUER, Sugli Statuti dell'arte dei giudici e notai di S. Gimignano (1347-1525). — P. BERTI. Camporena e le dispute pel suo territorio fin verso la metà del secolo XVI. — VARIETÀ E ANEDDOTI. — [illegible] meo Scala. — L. ZDEKAUER, Usi popolari della Valdelsa, cavati [illegible] nto. — COMUNICAZIONI E QUESITI. — Indicazioni di [illegible] aldelsa. — Notizie bibliografiche. — O. BACCI, Arch. An[illegible] *Abbazia di S. Galgano, Monografia storica-artistica, con documenti [illegible] nerose illustrazioni.* Firenze, fratelli Alinari editori, 1896. — Demetrio Marzi, *La questione della riforma del Calendario nel quinto concilio Lateranense (1512-1517).* Firenze, tip. Carnesecchi e figli, 1896. — Cronaca. — (In copertina) Elenco delle pubblicazioni ricevute in dono e in cambio.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

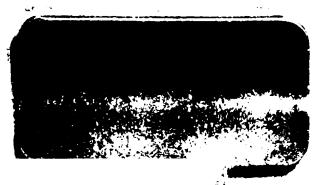

Digitized by Google

Digitized by Google